UFFICIO DEL
MASSIMARIO
E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

DICEMBRE 2025

Indice

SEZIONI UNITE 3

SEZIONE PRIMA 15

SEZIONE SECONDA 53

SEZIONE TERZA 84

SEZIONE LAVORO 140

SEZIONE TRIBUTARIA 160

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 219

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite

DICEMBRE 2025

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **31359** *del* **01/12/2025** (Rv. **676618-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

C. *(DE CANDIA GIUSEPPE) contro* I.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 17/05/2024

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Pronunce rese dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione - Efficacia panprocessuale - Portata.

Le pronunce della Corte di cassazione - alla quale spetta la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza -, rese in sede di regolamento di giurisdizione, sono dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) e, pertanto, producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 374 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26595 del 2018 Rv. 650876-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **31908** *del* **07/12/2025** (Rv. **676807-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

C. *(DEL FEDERICO LORENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/09/2020

129132 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA Riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Abrogazione del regime "non riscosso per riscosso" - Discarico per inesigibilità - Proroghe normative dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità - Abolizione dell'obbligo della comunicazione dello stato annuale - Violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

154033 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, l'efficacia, sulle cause in corso, delle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 (la quale, per i ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ha escluso l'applicabilità della procedura del discarico per inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, ivi compreso l'obbligo di trasmissione della comunicazione di inesigibilità entro il triennio dalla consegna del ruolo) e dalla l. n. 190 del 2014 (la quale, per i ruoli resi esecutivi dal 1° gennaio 2000, ha previsto la proroga dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità e ha abrogato, quale causa di decadenza dal diritto al discarico, la mancata comunicazione annuale dello stato delle procedure) non si pone in contrasto con i principi di preminenza del diritto e del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - quale norma interposta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost. -, inserendosi in un riassetto normativo che non ha determinato un'imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso (secondo l'interpretazione offerta dalla sentenza della Corte cost. n. 51 del 2019), anche tenuto conto della natura

marginale ed accessoria dell'abolito obbligo di comunicazione annuale dello stato delle procedure rispetto a quello di invio delle comunicazioni di inesigibilità, già oggetto di proroga. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale la Cassa creditrice, senza seguire lo schema procedimentale di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, aveva invocato, con un ordinario ricorso monitorio, il credito asseritamente derivante dal mancato incasso dei contributi da parte del concessionario, sub specie di risarcimento del danno da inadempimento, da parte di quest'ultimo, del relativo mandato, per cui sulla stessa incombevano gli oneri probatori tipici dell'azione di responsabilità da inadempimento contrattuale, che non potevano esaurirsi nella mera deduzione mancato rispetto degli obblighi informativi e di comunicazione).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 527 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 528 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 529 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 19, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 20, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 682 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 683 CORTE COST., Legge 23/01/2014 num. 190 art. 1 com. 684 CORTE COST., Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11972 del 2020 Rv. 657922-01, N. 26531 del 2020 Rv. 661376-01, N. 6767 del 2022 Rv. 664062-01, N. 1107 del 2024 Rv. 669903-01, N. 12229 del 2019 Rv. 653891-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8568 del 2018 Rv. 647912-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **32824** *del* **16/12/2025** (Rv. **676988-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.**

D. *(ALBANESI ANDREA) contro* C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 22/03/2025

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Decorrenza - Illecito permanente consistente nell'utilizzo di un documento falso - Individuazione - Accertamento della falsità - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

La prescrizione dell'azione disciplinare relativa all'illecito dell'avvocato, consistito nell'utilizzo di un documento falso, decorre dalla cessazione della permanenza, che va individuata non nel momento in cui sia stata giudizialmente accertata la falsità dell'atto ma in quello cui ne sia cessato l'utilizzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare che, in relazione all'utilizzo di una falsa ricognizione di debito, in virtù della quale un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi di un proprio cliente, aveva fatto decorrere la prescrizione non già dal momento dell'accertamento della relativa falsità, all'esito del giudizio incidentale ex art. 221 c.p.c., bensì da quello, successivo, nel quale si era concluso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo durante il quale l'avvocato aveva continuato ad avvalersi della falsa scrittura).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 51

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8946 del 2023 Rv. 667441-01, N. 14957 del 2023 Rv. 667990-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **32956** *del* **17/12/2025** (Rv. **676997-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

A. *(SALVI ANIELLO) contro* C. *(FURNO ERIK)*

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 04/03/2025

074021 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Edilizia economica e popolare - Riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. - Criteri - Fattispecie.

Nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del g.a. quando si controverta di vizi afferenti al procedimento amministrativo prodromico all'assegnazione, nel quale viene in rilievo l'esercizio di pubblici poteri (e, dunque, una posizione di interesse legittimo del privato), e quella del g. o. nella fase successiva alla stipula del contratto, nella quale invece il rapporto si svolge in una dimensione paritetica e secondo le regole del diritto privato, venendo in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locatizio. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso ex art. 362 c.p.c. avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva ritenuto di appannaggio del giudice ordinario la controversia introdotta dall'impugnazione del provvedimento con il quale un Comune aveva rigettato l'istanza di regolarizzazione dell'occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ordinandone conseguentemente il rilascio, sul presupposto che l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge per la relativa assegnazione non implicasse una valutazione discrezionale della P.A., involgendo una situazione giuridica soggettiva di diritto soggettivo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7, Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16094 del 2009 Rv. 608875-01, N. 757 del 2007 Rv. 594801-01, N. 4366 del 2021 Rv. 660425-01, N. 3623 del 2012 Rv. 621587-01, N. 621 del 2021 Rv. 660144-01, N. 18828 del 2019 Rv. 654579-01, N. 9694 del 2013 Rv. 625971-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **33060** *del* **18/12/2025** (Rv. **676824-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

A. *(LIROSI ANTONIO) contro* M.

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 18/12/2023

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Verbale di accertamento delle quote di emissioni da restituire ex art. 42 d.lgs. n. 47 del 2020 - Impugnazione - Giurisdizione del g.a. - Sussistenza - Ragioni.

La controversia relativa all'impugnazione del verbale di accertamento delle quote di emissioni da restituire, poiché rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 47 del 2020, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di misura ripristinatoria compresa nell'ambito delle materie di cui all'art. 133, comma 1, lett. o, c.p.a., la cui concreta determinazione viene discrezionalmente effettuata, dal Comitato ETS designato per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE, nell'esercizio delle funzioni tipiche di cura dell'interesse pubblico e non già di un'attività meramente esecutiva.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Direttive Commissione CEE del 2003 num. 87, Legge del 1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2020 num. 47 art. 42, Decreto Legisl. del 2010 num. 104 art. 133 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20324 del 2025 Rv. 675636-01, N. 33848 del 2021 Rv. 662699-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **33065** *del* **18/12/2025** (Rv. **677101-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

D. *(CAPPELLUTO DONATA GIORGIA) contro* P.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 20/03/2025

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Dovere di astensione ex art. 6-bis l. n. 241 del 1990 - Consiglio dell'ordine degli avvocati - Ambito di applicazione - Delibera di trasmissione della notizia disciplinare al Consiglio distrettuale di disciplina - Esclusione - Fondamento.

Il vizio derivante dalla violazione dell'art 6-bis della l. n. 241 del 1990 - che sancisce il dovere di astenersi, se in conflitto di interessi, per il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale - è applicabile alle delibere del Consiglio dell'ordine degli avvocati, ma non a quella con cui venga trasmessa al Consiglio distrettuale di disciplina la notizia di illecito disciplinare, trattandosi di attività vincolata insuscettibile di apprezzamento sotto il profilo dell'imparzialità.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 6 bis, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 50 com. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19030 del 2021 Rv. 661739-01, N. 23593 del 2020 Rv. 659286-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34151** *del* **26/12/2025** (Rv. **677322-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Relatore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

D. *(D'ALOIA ANTONIO) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE CORTE CONTI)*

Dichiara inammissibile, CORTE DEI CONTI LAZIO, 25/01/2024

092070 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI Magistrato della Corte dei conti - Titolarità dell'incarico di consigliere giuridico di un Ministro - Vizio di costituzione del giudice di particolare gravità - Insussistenza - Difetto assoluto di giurisdizione - Esclusione - Fattispecie.

Il contestuale svolgimento da parte di un magistrato della Corte dei conti dell'incarico di consigliere giuridico di un Ministro non determina la carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei componenti, né un vizio di costituzione del collegio di particolare gravità - ravvisabile quando sussista una alterazione strutturale dell'organo stesso, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne impedisca l'identificazione con quello delineato dalla legge - e non integra una ipotesi di difetto di giurisdizione per illegittima costituzione del giudice speciale sicché non è denunciabile con ricorso per cassazione ex artt. 111, comma 8, Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, non sussistendo il lamentato difetto assoluto di giurisdizione, atteso che il magistrato di cui si contestava la presenza nel collegio giudicante era legittimato a farne parte, in quanto munito dello status di

magistrato della Corte dei conti, ed aveva legittimamente esercitato la potestas iudicandi, non trovandosi nella condizione giuridica del "fuori ruolo", essendo stato autorizzato a svolgere l'incarico da apposito provvedimento emesso dall'organo competente in data antecedente all'udienza di discussione e decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9099 del 2015 Rv. 635182-01, N. 9042 del 2019 Rv. 653553-01, N. 1395 del 2022 Rv. 663719-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34168** *del* **26/12/2025** (Rv. **677102-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

M. *(SCIFO STEFANO) contro* C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BERGAMO, 05/12/2024

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Procedimento possessorio - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento possessorio, non è ammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale, e della introduzione della fase di merito ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., atteso che l'art. 41 c.p.c., nello stabilire che la richiesta alle Sezioni unite della Corte di cassazione può essere formulata "finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado", richiede, quale condizione per la proposizione del detto regolamento, che sia in corso l'esame di una causa nel merito in primo grado e che essa non sia stata ancora decisa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11220 del 2019 Rv. 653603-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **34198** *del* **26/12/2025** (Rv. **676989-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

C. *(ANTICO DOMENICO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 10/11/2020

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 - Rinvio all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004 (come modificato dall'art. 2, comma 106, della l. n. 244 del 2007) - Assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407 del 1998 - Figlio superstite non a carico della vittima di criminalità organizzata - Spettanza.

L'assegno vitalizio in favore dei familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata, di cui all'art. 2 della l. n. 407 del 1998, a far data dal 1° gennaio 2008 spetta anche ai figli maggiorenni non a carico della vittima, in virtù del rinvio operato dall'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 ai benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004 (come modificato dal comma 106 del suddetto art. 2 della l. n. 244 del 2007).

Riferimenti normativi: Legge del 1980 num. 466 art. 6, Legge del 1998 num. 407 art. 2, Legge del 2004 num. 206 art. 5 com. 3, Legge del 2007 num. 244 art. 2 com. 105 CORTE COST., Legge del 2007 num. 244 art. 2 com. 106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11181 del 2022 Rv. 664304-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **34301** *del* **27/12/2025** (Rv. **676992-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

L. *(CALCIOLI FILIPPO) contro* A. *(LOCASCIULLI GUIDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2020

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Prestazioni sanitarie in regime di convenzione col S.S.N. - Azione della struttura creditrice - Legittimazione passiva - Spettanza in capo alle A.S.L. - Eccezioni - Legittimazione di diverso soggetto ex art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993 - Presupposti.

La legittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 502 del 1992, spetta a queste ultime, a meno che - secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993 (conv. con modif. dalla l. n. 423 del 1993) - non vi sia una disposizione della legge regionale o un provvedimento dell'autorità regionale (purché richiamato in ambito contrattuale) che indichino un diverso ente incaricato del pagamento per le annualità in questione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 27/08/1993 num. 324 art. 1 com. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22509 del 2023 Rv. 668464-01, N. 18604 del 2020 Rv. 658969-01, N. 7745 del 2020 Rv. 657506-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34559** *del* **29/12/2025** (Rv. **676990-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

contro

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE SALERNO, 21/03/2025

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Contributo a fondo perduto ex art. 1 d.l. n. 137 del 2020 (cd. decreto "Ristori") - Controversia relativa alla legittimità dell'atto di recupero - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.

La controversia relativa alla legittimità dell'atto di recupero del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del d.l. n. 137 del 2020 (cd. decreto "Ristori") appartiene alla giurisdizione del g.o., dovendosene escludere la natura tributaria, in ragione della mancanza del requisito della definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte cost. n. 124 del 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 e 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, nella parte in cui devolvevano le suddette controversie alla giurisdizione tributaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 25 com. 12 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 1 com. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34851 del 2023 Rv. 669829-01, N. 5418 del 2021 Rv. 660791-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34629** *del* **29/12/2025** (Rv. **677103-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

S. *(PISANI PASQUALE) contro* C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 26/05/2025

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Contestazione disciplinare "chiusa" e "aperta" - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la contestazione di un illecito permanente "chiusa" - che individui, cioè, l'esatta durata della condotta - circoscrive la cognizione del giudice disciplinare esclusivamente al periodo considerato (salva contestazione suppletiva), mentre, laddove sia stata indicata soltanto la data iniziale della permanenza (cd. contestazione "aperta"), può essere tenuta in considerazione l'intera durata della protrazione, essendo quest'ultima compresa nell'originario addebito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del C.N.F., che aveva qualificato come "aperta" la contestazione che pure alludeva alla "permanenza sino a febbraio 2016", sul presupposto che tale espressione si limitasse ad indicare un arco temporale in cui doveva ritenersi che la condotta si fosse protratta, senza individuare un dies ad quem certo, tenuto conto che non vi era stata alcuna modifica dei tratti essenziali della contestazione disciplinare, suscettibile di ledere il diritto di difesa dell'incolpato).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/2012 num. 247 art. 59 com. 1 lett. N, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26232 del 2025 Rv. 676175-01, N. 13456 del 2017 Rv. 644367-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **34681** *del* **29/12/2025** (Rv. **677104-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

E. *(MAURO FRANCESCO) contro* A.

Rigetta, TRIBUNALE ASTI, 21/03/2022

149175 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - EFFICACIA - DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO ED ALLE IPOTECHE - IN GENERE Credito garantito da privilegio ex art. 316, comma 4, c.p.p. - Concorso con credito garantito da ipoteca - Anteriorità degli adempimenti pubblicitari - Rilevanza - Conseguenze - Prevalenza dell'ipoteca anteriormente iscritta.

Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell'art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell'imputato o del responsabile civile di modo che, in deroga all'art. 2748, comma 2, c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all'anteriorità degli adempimenti pubblicitari, con la conseguenza che, se l'ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro, il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito a quelli privilegiati ex art. 316, comma 2, c.p.p..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 com. 2, Cod. Civ. art. 2748 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17141 del 2016 Rv. 641041-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34688** *del* **29/12/2025** (Rv. **677158-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

P. *(PACCIONE LUIGI) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Regola giurisdizione

024071 ATTI AMMINISTRATIVI - POLITICI Ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. - Sollecitazione della Repubblica italiana ad assumere una determinata azione politica nel campo delle relazioni internazionali con uno Stato estero - Difetto assoluto di giurisdizione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE In genere.

Sussiste difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda, proposta ai sensi del comb. disp. degli artt. 31 e 117 c.p.a., volta a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento rispetto alla sollecitazione rivolta alla Repubblica italiana ad adottare provvedimenti incidenti sui rapporti internazionali con uno Stato estero, trattandosi di atti che presuppongono valutazioni e decisioni, di esclusiva competenza del potere politico, alla stregua di attività non vincolata e, dunque, non giustiziabile. (Principio affermato in relazione ad un ricorso volto a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento opposto dal Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana rispetto all'atto di invito ad adottare i provvedimenti necessari per rendere effettivi i principi di diritto sanciti nel parere del 19 luglio 2024 della Corte Internazionale di Giustizia in tema di occupazione abusiva del territorio palestinese da parte dello Stato di Israele).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 11, Costituzione art. 24, Legge 09/07/1990 num. 185 art. 1 com. 5, Legge 09/07/1990 num. 185 art. 1 com. 6, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 31, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 117

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5992 del 2025 Rv. 674046-02, N. 15601 del 2023 Rv. 667991-02

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **34713** *del* **30/12/2025** (Rv. **677105-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(BIGLIOLI SANDRA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/02/2019

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Art. 2, comma 105, l. n. 244 del 2007 - Rinvio all'art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206 del 2004 (come modificato dall'art. 2, comma 106, l. n. 244 del 2007) - Assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407 del 1998 - Figlio superstite non a carico di vittima del dovere di cui all'art. 1, commi 563 e 564, l. n. 266 del 2005 - Spettanza - Speciale assegno di euro 1.033,00 mensili - Spettanza - Esclusione.

In tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della l. n. 244 del 2007 si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008: a) l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della l. n. 407 del 1998, e successive modificazioni, è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della "vittima" al momento del decesso; b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili, di cui all'art. 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004, è riconosciuto ai figli superstiti della "vittima" secondo l'ordine stabilito dall'art. 6 della legge n. 466 del 1980 e successive modificazioni.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1980 num. 466 art. 6, Legge 23/11/1998 num. 407 art. 2, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5 com. 3, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5 com. 4, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 105 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11181 del 2022 Rv. 664304-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **34870** *del* **30/12/2025** (Rv. **677130-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 21/10/2024

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. q, d.lgs. n. 109 del 2006 - Esimente di cui all'art. 3-bis d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicabilità - Giudizio di sussistenza della "scarsa rilevanza" del fatto - Sindacabilità in sede di legittimità - Fattispecie.

In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 si applica all'illecito disciplinare di reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel deposito dei provvedimenti, di cui all'art. 2, comma 1, lett. q) del medesimo d.lgs.), qualora, ferma restando la sussistenza del fatto materiale, le modalità della condotta e della consumazione della violazione del dovere gravante sul magistrato non comportino la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e non abbiano compromesso l'immagine esterna del magistrato medesimo, il quadro dei valori che ne qualificano la funzione e il prestigio dell'ordine giudiziario, inteso nella sua globalità; la valutazione della sussistenza della "scarsa rilevanza" del fatto disciplinare, attraverso l'integrazione dei parametri normativi abilitati a riempire di contenuto tale clausola generale, appartiene al giudizio di diritto ed è, dunque, suscettibile di verifica in sede di legittimità. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare che, con motivazione illogica e contraddittoria, aveva, da un lato, valorizzato il numero, l'entità, la frequenza e la gravità dei ritardi al fine di escluderne la giustificabilità e, dall'altro, aveva riconosciuto l'esimente facendo apoditticamente riferimento alla "non abnormità" dei ritardi stessi, dando rilievo ad indici sintomatici estranei ai fatti addebitati, dai quali non era desumibile la mancata lesione al bene tutelato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q, Decreto Legisl. 26/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7194 del 2011 Rv. 617113-01, N. 8563 del 2021 Rv. 660878-02, N. 24672 del 2018 Rv. 650468-01, N. 24048 del 2023 Rv. 668736-03

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **35001** *del* **31/12/2025** (Rv. **677159-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

T. *(MICCOLI MARIANTONIETTA) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE PIO SILVESTRI)*

Rigetta, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 16/04/2024

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Indebita percezione di finanziamenti pubblici - Azione risarcitoria nei confronti del libero professionista per attività strumentale indispensabile - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

In tema di indebita percezione di finanziamenti pubblici, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti l'azione risarcitoria nei confronti del libero professionista che abbia svolto attività tecnica essenziale per l'erogazione dei fondi, essendosi instaurato, per effetto del compimento di una attività della P.A., il rapporto di servizio e non rilevando a tal fine la qualità del soggetto, né la fonte della sua investitura, ma la natura del danno, consistente nel distoglimento delle risorse pubbliche dalla finalità perseguita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione contabile in ordine alla domanda risarcitoria nei confronti del libero professionista che, su incarico di una società privata e quale direttore dei lavori dell'opera finanziata dall'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura, aveva redatto perizie, certificato stati di avanzamento e attestato l'ultimazione dei lavori, così svolgendo attività indispensabili per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14436 del 2018 Rv. 649490-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30526 del 2019 Rv. 656071-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **35002** *del* **31/12/2025** (Rv. **677160-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* M. *(DISCEPOLO MAURIZIO)*

Rigetta, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 09/04/2024

061041 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI Svolgimento della prestazione di lavoro subordinato di fatto in favore della P.A. - Domanda di accertamento del diritto alla percezione del trattamento pensionistico - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Fondamento

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

La controversia avente ad oggetto la domanda di accertamento del diritto a percepire il trattamento pensionistico, che trovi fonte nello svolgimento della prestazione di lavoro subordinato di fatto in favore della P.A., rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti - che, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale - posto che la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio riguarda esclusivamente la prestazione che si assume dovuta per effetto dei contributi previdenziali versati, attenendo,

invece, al merito della causa la verifica dell'esistenza o meno del diritto al trattamento pensionistico presso la gestione pubblica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Regio Decr. 01/08/1934 num. 1264 art. 13, Regio Decr. 01/08/1934 num. 1264 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26252 del 2018 Rv. 650873-01, N. 28358 del 2025 Rv. 676510-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima

DICEMBRE 2025

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31422** *del* **02/12/2025** (Rv. **676316-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

G. *(COPPARI PAOLO) contro* U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/04/2020

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Usura - Decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi - Funzione integrativa della legge - Sussistenza - Conseguenze - Principio "iura novit curia" - Applicabilità.

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE In genere.

In tema di usura, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto che integrano i precetti normativi di rango primario e che, pertanto, nel comporre con i predetti un quadro regolatorio unitario, devono essere conosciuti e applicati dal giudice a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia sancito dall'art. 113 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 35102 del 2022 Rv. 666454-01

Massime precedenti Difformi: N. 26525 del 2024 Rv. 672530-03

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31638** *del* **04/12/2025** (Rv. **676746-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

V. *(ANTICHI GIOVANNI NICCOLO') contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/03/2024

081089 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. Liquidazione giudiziale - Legittimazione del P.M. - Art. 38 CCII - Fattispecie.

In tema di liquidazione giudiziale, il pubblico ministero è legittimato ai sensi dell'art. 38 CCII a presentare il ricorso per l'apertura della procedura concorsuale liquidatoria, tutte le volte in cui acquisisca la notitia decoctionis nell'esercizio delle sue più ampie funzioni giudiziarie, non essendo necessario che tale circostanza emerga da un procedimento penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la legittimazione ad agire del P.M., il quale aveva appreso dell'insolvenza della società debitrice nell'ambito di accertamenti riguardanti altro soggetto, titolare di impresa individuale collegata a quella oggetto di domanda).

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0038 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0041 00, gen = LS, sp = CCII], Legge Falliment. art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 646 del 2019 Rv. 652400-01, N. 26407 del 2021 Rv. 662508-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31641** *del* **04/12/2025** (Rv. **676685-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

M. *(PIRONE TIZIANA) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/11/2024

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Proposta di concordato semplificato - Giudizio di ritualità previsto dall'art. 25 sexies CCII - Contenuto - Legalità sostanziale e condizioni di ammissibilità.

In tema di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il giudizio di ammissibilità della proposta, svolto dal tribunale ai fini dell'apertura della relativa procedura, non deve limitarsi ad una valutazione di mera ritualità formale della proposta stessa e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi ai profili di legalità sostanziale, così da ricomprendere l'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dall'art. 25 sexies CCII, in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quest'ultima disposizione e dal precedente art. 39.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0025 06, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0039 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 1393 del 2024 Rv. 670233-02, N. 28574 del 2025 Rv. 676451-01, N. 5653 del 2019 Rv. 652813-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **31642** *del* **04/12/2025** (Rv. **676557-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Conf.)*

F. *(GAMBELLI ROBERTA) contro* C. *(RENNIS MARIA TERESA)*

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 19/11/2024

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge – pagamento indebito - Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 per contrasto con il diritto UE - Effetti - Prestazione indebita ex tunc - Conseguenze - Azione ex art. 2033 c.c. del consumatore finale nei confronti del fornitore dichiarato fallito - Ammissibilità.

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere.

In tema di addizionale provinciale alle accise, di cui all'art. 6, commi 1 lett. c) e 2 del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modd. dalla l. n. 20 del 1989, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (nella formulazione ratione temporis applicabile, successivamente abrogata in quanto contrastante con la Direttiva 2008/118/CE), il consumatore finale - che abbia corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore, anche nell'ambito della procedura di accertamento del passivo se quest'ultimo sia stato nel frattempo dichiarato fallito, dato che l'azione diretta del consumatore nei confronti dello Stato conserva, anche in tale ipotesi, il proprio carattere facoltativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 28/11/1998 num. 511 art. 6, Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26 art. 5 com. 1 CORTE COST., Legge 27/01/1989 num. 20 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 118, Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Vedi: N. 13740 del 2025 Rv. 674743-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31657** *del* **04/12/2025** (Rv. **676558-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

C. *(SBARBARO FERRUCCIO MARIA) contro* E. *(PISAPIA MAURO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/10/2024

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Liquidazione giudiziale ex artt. 57, comma 6 bis d.lgs. n. 58/1998 (TUF) - Fondo comune di investimento - Litisconsorzio creditori e quotisti - Esclusione - Legittimazione al ricorso e all'impugnazione.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione giudiziale ex artt. 57, comma 6 bis, del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), non sussiste il litisconsorzio necessario tra il Fondo comune di investimento e i suoi creditori o quotisti, pur spettando a questi ultimi la legittimazione attiva sia al ricorso per l'apertura della liquidazione sia ad impugnare la decisione conclusiva del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 57 com. 6

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31727** *del* **04/12/2025** (Rv. **676747-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **PEDRELLI CLAUDIA.** *(Conf.)*

M. *(DI GIANDOMENICO ANTONIO) contro* M.

Regola competenza

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO COMI - Competenza di un tribunale diverso da quello individuato attraverso le presunzioni dell'art. 27 comma 3 CCII - Onere della prova - Duplice contenuto

Spetta a chi invoca una competenza territoriale diversa da quella individuata sulla scorta delle presunzioni di cui all'art. 27, comma 3, CCII dimostrare: a) che il COMI (centre of main interest) del debitore risulta collocato in un luogo diverso da quello cui le predette presunzioni rinviano e b) che tale collocazione abituale è percepita all'esterno dai terzi, con la conseguenza che ove difetti la prova anche solo di uno dei due estremi, i criteri presuntivi di legge non possono ritenersi superati.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0027 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0029 00, gen = LS, sp = CCII], Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21865 del 2025 Rv. 675470-01

Massime precedenti Vedi: N. 9371 del 2025 Rv. 674462-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31781** *del* **04/12/2025** (Rv. **676559-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

C. *(SILVESTRE FRANCESCO) contro* B. *(MARRAZZA TOMMASO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 30/04/2021

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente – Apertura di credito - Accertamento della nullità di clausole anatocistiche - Domanda di ripetizione di indebito - Individuazione delle rimesse solutorie - Rideterminazione del saldo - Necessità.

In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti o per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito - a prescindere dall'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato - e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del correntista, individuando se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9141 del 2020 Rv. 658248-01

Massime precedenti Vedi: N. 3858 del 2021 Rv. 660509-01, N. 7721 del 2023 Rv. 667221-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31821** *del* **05/12/2025** (Rv. **676736-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VITRO' SILVIA.** *Relatore:* **VITRO' SILVIA.**

B. *(BONFATTI SIDO) contro* Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/05/2021

056040 CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto anticipi e "castelletto di sconto" - Differenze rispetto all'apertura di credito - Fondamento - Azione di ripetizione di indebito - Decorrenza.

In tema di rapporti bancari, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione di addebiti nulli nei conti anticipi o alla presenza di "castelletti" - che, diversamente dall'apertura di credito, non attribuiscono al cliente la disponibilità immediata e incondizionata di somme di denaro, generando per la banca soltanto l'obbligo di accettare per lo sconto i titoli che l'affidatario presenterà - decorre dalla data del pagamento, ossia dell'incasso o dell'addebito in conto corrente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1853, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13510 del 2015 Rv. 635689-01, N. 9479 del 1993 Rv. 483724-01, N. 5634 del 2000 Rv. 536164-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **31856** *del* **06/12/2025** (Rv. **676686-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

L. *(PETRACCA ANGELO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/03/2022

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Composizione negoziata della crisi ex d.l. n 118 del 202**1**Valutazione di ammissibilità dell'istanza con applicazione delle misure protettive - Potere del giudice della crisi - Sussistenza.

In tema di rapporti tra la composizione negoziata della crisi ed il procedimento per la dichiarazione di fallimento, spetta al tribunale investito della domanda di fallimento valutare, incidenter tantum, ai fini della pronuncia, l'inammissibilità dell'istanza di composizione negoziata con applicazione delle misure protettive, ove tale istanza sia stata depositata in violazione dell'art. 23, comma 2, del d.l. n. 118 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 147 del 2021, in pendenza di una domanda di concordato preventivo, con riserva o meno.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/08/2021 num. 118 art. 23 com. 2, Legge 21/10/2021 num. 147 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9730 del 2023 Rv. 667491-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31879** *del* **06/12/2025** (Rv. **676687-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

V. *(GNOCATO ELIO MICHELE) contro* P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/05/2022

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sospensione ex art. 20 della l. n. 44 del 1999 - Portata - Rilevanza sulla esigibilità dei singoli crediti attinti dal reato - Accertamento dello stato di insolvenza - Doverosità - Conseguenze.

La disciplina dettata dai primi quattro commi dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999, mirando a realizzare, attraverso la sospensione dei termini sostanziali e processuali, rispettivamente, per il pagamento e per l'accertamento dei debiti pecuniari, un bilanciamento tra l'interesse dei creditori all'adempimento e l'esigenza di verificare il nesso eziologico tra la difficoltà dell'adempimento e la genesi criminale del debito, determina un'indubbia alterazione delle ordinarie relazioni civili, la cui operatività va circoscritta ad ipotesi tassative, con la conseguenza che la proposizione della domanda di elargizione delle provvidenze comporta il riconoscimento della sospensione prevista dall'art. 20, comma 1, con riguardo ai singoli crediti, ma non pregiudica il doveroso riscontro dello stato d'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall., da valutarsi in relazione alla situazione generale dell'imprenditore, avendo riguardo alla sussistenza di altri inadempimenti o debiti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. del 1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Regio Decr. del 1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge del 1999 num. 44 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1582 del 2017 Rv. 643499-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31883** *del* **07/12/2025** (Rv. **676688-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **VITRO' SILVIA.** *Relatore:* **VITRO' SILVIA.**

W. *(RANELI ANGELO) contro* P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE PALERMO, 21/02/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione dello straniero - Convalida - Insussistenza del diritto all'unità familiare in caso di matrimonio senza figli - Illegittimità - Fondamento.

In tema di convalida del decreto di espulsione dello straniero, è errata in diritto la motivazione del giudice di pace che ritenga insussistente il diritto all'unità familiare per il solo fatto che il nucleo creato con il marito residente in Italia sia senza prole, ciò in quanto famiglia è altresì quella tra marito e moglie, anche se il matrimonio non sia stato seguito dalla nascita di figli.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9755 del 2025 Rv. 674496-01, N. 3242 del 2023 Rv. 667758-01, N. 28189 del 2023 Rv. 669184-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31890** *del* **07/12/2025** (Rv. **676737-04**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **VITRO' SILVIA.** *Relatore:* **VITRO' SILVIA.**

C. *(MAIETTA MARCO) contro* P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE FROSINONE, 24/01/2025

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Motivi del ricorso - Configurazione formale della rubrica - Contenuto per la qualificazione del vizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è la esposizione delle ragioni di diritto dell'impugnazione a qualificare, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. (Nella specie, la S.C. ha riqualificato come violazione di legge il motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con cui si censurava la valutazione del giudice di pace sulla pericolosità sociale dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, essendo la prognosi di pericolosità incompatibile, ex artt. 163 e 164 c.p., con la sospensione condizionale della pena, della quale il ricorrente aveva beneficiato in relazione all'unica condanna riportata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 7981 del 2007 Rv. 597110-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31892** *del* **07/12/2025** (Rv. **676689-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

Y. *(BOZZAOTRE MAURIZIO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/04/2022

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Accordi di ristrutturazione dei debiti - Creditori che trovino la fonte del proprio credito nella procedura di ristrutturazione - Annoverabilità tra i creditori aderenti - Esclusione - Omologazione forzosa ex art. 182-bis, comma 4, l.fall. - Condizioni.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, non possono essere computati tra i creditori aderenti quei creditori che trovino la fonte del proprio credito nella procedura di ristrutturazione; ne consegue che, in tal caso, il debitore non può giovarsi dell'omologazione forzosa di cui all'art. 182-bis, comma 4, l.fall., ove facciano difetto creditori aderenti anteriori alla proposizione della procedura di ristrutturazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 bis com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34377 del 2024 Rv. 673419-01, N. 32954 del 2024 Rv. 673360-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31958** *del* **09/12/2025** (Rv. **676690-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

G. *(PARRELLA LUCA) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 29/04/2022

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Attestazione di veridicità dei dati aziendali - Funzione - Tempestiva integrazione - Necessità - Fatti potenzialmente decettivi - Revoca ex art. 173 l.fall. - Fattispecie.

In tema di condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, l'attestazione di veridicità dei dati aziendali - che costituisce il perno sul quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, in quanto contribuisce a fornire le indicazioni necessarie circa la tenuta e sostenibilità della proposta concordataria - deve essere integrata prima che i fatti potenzialmente decettivi siano accertati dall'organo commissariale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale di rigetto del reclamo avverso la decisione del tribunale che aveva revocato l'ammissione al concordato preventivo, perché l'emersione di alcuni crediti litigiosi incidenti sul passivo dell'impresa non era stata oggetto di ostensione da parte della società debitrice in sede di illustrazione e di deposito di memoria integrativa prima dell'ammissione al concordato, ma era frutto di attività di scoperta da parte dell'organo commissariale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 173

Massime precedenti Vedi: N. 7878 del 2025 Rv. 674255-01, N. 17191 del 2014 Rv. 632548-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **31968** *del* **09/12/2025** (Rv. **676691-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

F. *(PREVITI STEFANO) contro* C. *(CAVEDAL MARINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 30/08/2019

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento - Interruzione automatica ex art. 43, comma 3, l.fall. - Applicazione - Eccezione.

In caso di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento ex artt. 69 ss. del d.lgs n. 270 del 1999, i processi in corso sono soggetti alla disciplina della interruzione automatica, prevista dall'art. 43, comma 3, l.fall., ad eccezione di quelli relativi alle operazioni di accertamento dello stato passivo, la cui prosecuzione è regolamentata dagli artt. 31, comma 2 e 71, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 69, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12154 del 2021 Rv. 661210-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **32004** *del* **09/12/2025** (Rv. **676692-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

M. *(COSTA NUNZIO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/09/2025

138064 PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI Argomenti di prova - Comportamento processuale delle parti - Desumibilità - Proposizione del reclamo nel termine "lungo" - Art. 116, comma 2 c.p.c. - Applicazione - Esclusione - Fondamento.

Il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e, in particolare, da condotte non collaborative delle medesime sul piano dell'accertamento dei fatti, quali il rifiuto di tollerare le ispezioni di cose, luoghi o persone, oppure il rifiuto di adempiere all'ordine di esibizione dei documenti; tuttavia, gli argomenti di prova, ex art. 116, comma 2, c.p.c., non possono spingersi fino al punto di ricomprendere in tale ambito, e nella relativa stigmatizzazione, il termine "lungo", pur applicabile, che la parte abbia inteso utilizzare per esercitare, con il reclamo, il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19763 del 2025 Rv. 675754-01, N. 20673 del 2012 Rv. 624327-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **32004** *del* **09/12/2025** (Rv. **676692-02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

M. *(COSTA NUNZIO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/09/2025

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti de potestate - Tutela della personalità del minore - Vincolo alla discrezionalità educativa - Fondamento - Fattispecie.

In tema di provvedimenti de potestate, la tutela della personalità del figlio rileva come vincolo alla discrezionalità educativa, in quanto la responsabilità genitoriale è finalizzata all'interesse del minore ed al rispetto della sua libertà di autodeterminazione, comprensiva anche degli aspetti relativi all'orientamento sessuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato che aveva confermato la decadenza dalla responsabilità genitoriale in assenza di episodi di maltrattamenti e di forme di violenza psichica o psicologica, soltanto sulla base della difficoltà del padre e della madre a comprendere e a condividere il coming out della figlia quattordicenne).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330

Massime precedenti Vedi: N. 16084 del 2025 Rv. 675213-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32129** *del* **10/12/2025** (Rv. **676693-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

N. *(RANELI ANGELO) contro* M.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 17/07/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Convalida del trattenimento - Valutazione delle condizioni di salute del trattenuto - Possibile illegittimità del provvedimento di espulsione - Documenti sullo stato di salute del trattenuto - Mancato invio al giudice della convalida - Irrilevanza - Obbligo di esame - Sussistenza.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

In sede di convalida del trattenimento del richiedente la protezione internazionale, le condizioni di salute dello straniero possono essere tali da ritenere manifestamente illegittimo il provvedimento di espulsione, posto a base della misura restrittiva, all'esito di un accertamento che deve essere effettuato anche d'ufficio, non potendosi il giudice esimersi dal valutare - qualora ne sia stato richiesto, in virtù di specifiche e comprovate deduzioni - i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto a lui non inviati e che, invece, in conformità alle disposizioni impartite dalla cd. "direttiva ministeriale Lamorgese", avrebbero dovuto essere inseriti nel fascicolo da sottoporre all'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. DBIS CORTE COST. PENDENTE, DM Interno 19/05/2022 art. 3 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 24577 del 2024 Rv. 672365-01, N. 14340 del 2025 Rv. 674576-03, N. 27831 del 2023 Rv. 669146-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32133** *del* **10/12/2025** (Rv. **676837-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

E. *(FOLCO PAOLO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 19/12/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego - Procedimento giurisdizionale - Mancanza della videoregistrazione - Obbligatorietà dell'audizione del ricorrente - Casi.

Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando

gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11 lett. A CORTE COST., Legge 24/07/1954 num. 722, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251

Massime precedenti Conformi: N. 21584 del 2020 Rv. 658982-01

Massime precedenti Vedi: N. 4526 del 2025 Rv. 673857-01, N. 27797 del 2024 Rv. 672790-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32211** *del* **11/12/2025** (Rv. **676694-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.**

H. *(ROTA LAURA) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 03/01/2025

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. - Mero controllo del provvedimento impugnato - Esclusione - Ricostruzione diretta del fatto storico dedotto - Sussistenza - Circostanze sopravvenute - Deducibilità davanti al giudice di prime cure - Necessità.

Il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. non é un rimedio limitato ai soli casi in cui il provvedimento risulti affetto da vizi macroscopici, rilevabili ictu oculi ovvero emergenti dalla stessa motivazione, ma é volto ad un riesame della decisione, attraverso una ricostruzione diretta del fatto storico dedotto, anche sulla base delle "sommarie informazioni" eventualmente assunte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24

Massime precedenti Vedi: N. 1486 del 2025 Rv. 673595-03

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32224** *del* **11/12/2025** (Rv. **676695-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

R. *(NARRACCI VITO) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 12/10/2021

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Motivazione di un provvedimento giurisdizionale - Atto diverso - Riproduzione o rinvio - Ammissibilità - Condizioni.

La motivazione di un provvedimento giurisdizionale può ben riprodurre il contenuto di un atto diverso (di provenienza di un altro giudice, delle parti o di terzi) o ad esso rinviare, purché le ragioni della decisione siano chiare ed attribuibili al risultato della valutazione del giudicante che le abbia "fatte proprie".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9830 del 2024 Rv. 670874-01, N. 459 del 2022 Rv. 663805-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32225** *del* **11/12/2025** (Rv. **676696-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.**

I. *(ZITIELLO LUCA) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/04/2021

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Adesione alla guida "Patti Chiari" - Obblighi dell'intermediario - Contenuto.

In tema di intermediazione finanziaria, per effetto dell'adesione alla guida "Patti Chiari" proposta dall'omonimo consorzio, l'intermediario garantisce specificamente al cliente la bassa rischiosità dell'investimento e assume per l'effetto, nei confronti di quest'ultimo, uno specifico obbligo di informazione, ulteriore e diverso da quello generale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che consiste in un obbligo di monitoraggio e di tempestiva informazione al cliente di ogni circostanza acquisibile sulla modificazione delle condizioni economico-finanziarie dell'emittente, potenzialmente idonee a determinare un peggioramento delle previsioni di redditività dei titoli oggetto di collocamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 27473 del 2025 Rv. 676374-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32256** *del* **11/12/2025** (Rv. **676697-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.**

B. *(VERRECCHIA PAOLO MARIA) contro* F. *(ALTAMURA FRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/02/2021

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Art. 56-quater del d.l. n. 69 del 2013 - Natura di norma interpretazione autentica - Esclusione - Contratti stipulati anteriormente al 1° settembre 2013 - Sanatoria della nullità - Esclusione.

L'art. 56-quater del d.l. n. 69 del 2013, inserito, in sede di conversione, dalla l. n. 98 del 2013 - il quale, novellando l'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, ha previsto che il diritto di recesso del risparmiatore per l'offerta fuori sede di servizi di investimento si applica anche ai contratti di negoziazione di titoli per conto proprio stipulati dopo il 1° settembre 2013 - non è norma di interpretazione autentica e, perciò, non ha avuto l'effetto di sanare la nullità dei contratti stipulati prima di quella data, privi dell'avviso del recesso accordato all'investitore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 56 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 1368 del 2016 Rv. 638436-01, N. 7776 del 2014 Rv. 630712-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13905 del 2013 Rv. 626684-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32269** *del* **11/12/2025** (Rv. **676698-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

F. *(SEBASTIO ATTILIO) contro* I. *(CAPOBIANCO ERNESTO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTO, 18/12/2023

056036 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - IN GENERE Obbligo di rendiconto della banca - Invio periodico degli estratti conto - Illegittimità delle appostazioni - Obbligo della banca di trasmissione di estratti rettificati - Esclusione.

Nel contratto di conto corrente bancario, l'invio periodico degli estratti conto esaurisce l'obbligo della banca di rendere il conto al cliente, con la precisazione che l'illegittimità delle appostazioni determinate dalla nullità di singole clausole contrattuali non fa sorgere l'obbligo, in capo alla banca, di procedere alla trasmissione di estratti rettificati relativamente a periodi già rendicontati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1712, Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119

Massime precedenti Vedi: N. 1584 del 2017 Rv. 643500-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32270** *del* **11/12/2025** (Rv. **676748-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

M. *(DE NOVA GIORGIO) contro* B. *(DONATO ANTONIO)*

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 06/11/2024

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Controversia introdotta dal socio di minoranza - Offerta pubblica totalitaria - Violazione delle prescrizioni vincolanti per l'offerente, socio di maggioranza - Inadempimento nei rapporti tra soci - Art. 23 c.p.c. - Applicazione.

In tema di competenza, la controversia introdotta dal socio di minoranza deducendo, con riguardo alla fattispecie dell'offerta pubblica totalitaria, l'inosservanza delle prescrizioni di legge vincolanti per l'offerente, socio di maggioranza, ha ad oggetto un inadempimento nei rapporti tra soci e, come tale, rientra nella previsione dell'art. 23 c.p.c.

Riferimenti normativi: TUF [rnc : art = 0111 00, gen = LS, sp = TUF], Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14392 del 2012 Rv. 623642-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32270** *del* **11/12/2025** (Rv. **676748-02**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

M. *(DE NOVA GIORGIO) contro* B. *(DONATO ANTONIO)*

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 06/11/2024

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Fusione per incorporazione della società – Art. 23, comma 2 c.p.c. – Applicazione – Esclusione – Fondamento.

In tema di competenza, la fusione per incorporazione della società, determinando l'assunzione, da parte della società incorporante, dei diritti e degli obblighi della società incorporata, esula dalla fattispecie di cui all'art. 23, comma 2, c.p.c., che ha riguardo all'estinzione della società con liquidazione del suo patrimonio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 23 com. 2, Cod. Civ. art. 2504 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32279** *del* **11/12/2025** (Rv. **676699-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

S. *(CIAVOLA ANTONINO) contro* B. *(MONTEROSSO TITO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 08/02/2021

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. TUF) - Nullità - Disposizione sulla forma scritta - Estensione alla consegna del documento contrattuale - Esclusione - Ragioni.

In tema di contratti relativi a prestazioni di servizi di investimento, la nullità comminata dall'art. 23, comma 1, TUF presidia l'osservanza della disposizione attinente alla forma scritta dell'accordo, mentre l'inadempimento dell'obbligo di consegna del documento contrattuale, previsto dal medesimo articolo, non incide sulla validità del vincolo negoziale, trattandosi di incombente relativo alla fase successiva alla formazione dello stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 18230 del 2024 Rv. 671664-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32294** *del* **11/12/2025** (Rv. **676829-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

C. *(IPPOLITO UMBERTO N.) contro* M.

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

156013 SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - IN GENERE Persone senza fissa dimora - Iscrizione anagrafica - Identificazione dell'individuo - Strumento di accesso a diritti, servizi e prestazioni.

L'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, da un lato, é presupposto dell'identificazione dell'individuo, mediante lo sviluppo di un senso di appartenenza con la comunità del luogo con cui vi é un collegamento qualificato, e, dall'altro, costituisce uno strumento per l'accesso effettivo a ogni diritto, servizio e prestazione dispensati sul territorio nazionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Legge 24/12/1954 num. 1228 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18560 del 2013 Rv. 627915-01, N. 8982 del 2023 Rv. 667475-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32294** *del* **11/12/2025** (Rv. **676829-02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

C. *(IPPOLITO UMBERTO N.) contro* M.

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

156013 SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - IN GENERE Art. 2 della l. n. 1228 del 1954 - Persone senza fissa dimora - Iscrizione anagrafica - Ammissibilità - Condizioni - Temporaneità della domiciliazione - Irrilevanza.

L'iscrizione all'anagrafe dei residenti in Italia delle persone senza fissa dimora, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 1228 del 1954, non può essere esclusa qualora il richiedente abbia indicato come "domicilio" un recapito per ricevere corrispondenza, comunicazioni ed informazioni relative ai rapporti intrapresi e gli accertamenti compiuti abbiano dimostrato l'effettiva sussistenza di una relazione non precaria tra l'istante ed il luogo per il quale era stata presentata richiesta di iscrizione anagrafica, senza che la temporaneità della domiciliazione possa giustificare il diniego di iscrizione anagrafica nel luogo indicato dall'istante o la sua iscrizione formale ad un indirizzo fittizio.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1954 num. 1228 art. 2, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 3 com. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4525 del 1983 Rv. 429396-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32399** *del* **12/12/2025** (Rv. **676560-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

L. *(CAREDDU MICHELE) contro* A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TEMPIO PAUSANIA, 09/12/2024

081278 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI Fallimento - Ammissione al passivo - Credito tributario - Ammissibilità della domanda di insinuazione - Estratto di ruolo - Sufficienza - Contestazioni - Iscrizione con riserva - Giurisdizione tributaria.

Anche dopo l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, i crediti tributari possono essere insinuati al passivo fallimentare sulla base dell'estratto di ruolo, fermo restando che, in caso di contestazione del curatore e di conseguente ammissione con riserva ex art. 88 dello stesso d.P.R., è onere della parte interessata attivarsi secondo le regole previste per l'impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di accertamento o di addebito, così da poter chiedere al giudice delegato lo scioglimento della riserva una volta che sia inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice tributario, ovvero quando il giudizio sia stato definito con decisione irrevocabile o risulti altrimenti estinto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Decreto Legisl. 24/03/2025 num. 33 art. 188, Decreto Legisl. 24/03/2025 num. 33 art. 189, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 88

Massime precedenti Conformi: N. 25704 del 2025 Rv. 675941-01, N. 37006 del 2022 Rv. 666460-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32543** *del* **13/12/2025** (Rv. **676738-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.**

B. *(VINATTIERI ELISABETTA) contro* E.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/10/2021

173013 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti alla trascrizione - Domande giudiziali - Domanda di rivendicazione di immobile - Mancata trascrizione - Sentenza di accoglimento della domanda - Inopponibilità nei confronti del terzo acquirente - Condizioni.

La mancata trascrizione della domanda di rivendicazione di immobile rende inopponibile la sentenza che l'abbia accolta, nei confronti di chi abbia nel frattempo acquistato il bene rivendicato con atto trascritto, alla condizione che si tratti di acquisto a domino, atteso che, in ipotesi di acquisto a non domino, e salva l'eventuale usucapione, la suddetta trascrizione, priva di effetti costitutivi, non può di per sé integrare il titolo del diritto di proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7528 del 1992 Rv. 477823-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32545** *del* **13/12/2025** (Rv. **676700-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.**

G. *(GUIZZI GIUSEPPE) contro* F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/10/2021

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Responsabilità del socio ex art. 2476, comma 8, c.c. - Presupposti - Stato soggettivo doloso - Necessità.

In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità solidale del socio con gli amministratori ex art. 2476, comma 8, c.c., si configura, sul piano oggettivo, ogni qual volta si accerti che il socio ha compiuto direttamente l'atto di gestione rivelatosi dannoso, ovvero ha autorizzato o indotto, consapevolmente, l'organo amministrativo a compierlo e, sul piano soggettivo, ove si accerti una piena e preordinata consapevolezza del socio circa il compimento dell'atto, intesa come stato soggettivo doloso e non meramente colposo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2476 com. 8, CCII [rnc : art = 0377 00, com = 0005, gen = LS, sp = CCII], Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22169 del 2025 Rv. 675477-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32551** *del* **13/12/2025** (Rv. **676561-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.**

S. *(ZEI COSIMO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/05/2021

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE Società - Trasformazione - Scissione di società - Responsabilità solidale ex art. 2506-quater, comma 3, c.c. - Responsabilità delle nuove società - responsabilità nei limiti del patrimonio netto assegnato in sede di scissione - Responsabilità della società originariamente obbligata - responsabilità integrale.

In tema di scissione societaria, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall'operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite; inoltre, nell'ipotesi in cui tali obbligazioni non vengano adempiute, rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3, c.c., anche tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, con responsabilità contenuta nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione, rimanendo tuttavia integralmente responsabile la società che si era originariamente obbligata, in epoca precedente all'operazione straordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506 quater com. 3, Cod. Civ. art. 2506 bis, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 13127 del 2025 Rv. 674724-01, N. 6675 del 2025 Rv. 67425**1**06

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32551** *del* **13/12/2025** (Rv. **676561-02**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.**

S. *(ZEI COSIMO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/05/2021

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE Scissione societaria - Regime di solidarietà parziaria - Oneri del creditore - Esperimento di altre forme di tutela - Esclusione.

In tema di scissione societaria, al fine di far valere il regime di responsabilità solidale parziale di cui all'art. 2506 quater, comma 3, c.c., il creditore non ha alcun onere di esperire preventivamente le altre forme di tutela previste dall'ordinamento, risultando perciò del tutto irrilevante che il creditore abbia o meno, in precedenza, proposto opposizione al procedimento di scissione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506 quater com. 3, Cod. Civ. art. 2506 bis, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 2457 del 2024 Rv. 670066-01, N. 36690 del 2021 Rv. 662935-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32587** *del* **14/12/2025** (Rv. **676739-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

R. *(SALVADORE GIUSEPPE ALESSANDRO) contro* B. *(LUPPI ALBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/12/2024

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notifica mediante spedizione postale al vicino del destinatario - Destinatario domiciliato di fatto altrove - Nullità - Sanabilità mediante messaggi telefonici - Esclusione - Fattispecie

La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, effettuata ex art. 139, commi 3 e 4, c.p.c. al vicino di casa del destinatario altrove domiciliato, deve ritenersi radicalmente invalida e la nullità del processo notificatorio non può essere oggetto di sanatoria sul presupposto della conoscenza aliunde manifestata circa la pendenza del procedimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto valida la notifica del ricorso per la determinazione dell'affidamento e il mantenimento della figlia minore, effettuata mediante spedizione al vicino di casa del destinatario domiciliato per lavoro in altro comune, avendo quest'ultimo, con messaggi telefonici indirizzati alla ricorrente, espresso consapevolezza dell'esistenza del procedimento giudiziario; con la conseguenza ulteriore della rimessione degli atti di causa al giudice di prime cure).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 13580 del 2008 Rv. 603338-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32864** *del* **17/12/2025** (Rv. **676780-01**)

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

U. *(GIORDANO VITTORIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/12/2020

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE Opposizione ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 - Domanda riconvenzionale dell'amministrazione - Ammissibilità - Fondamento.

153006 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE In genere.

Sebbene l'ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910 costituisca il mezzo ordinario di realizzazione della pretesa erariale, in forza del potere di autotutela dell'amministrazione impositrice, nulla vieta che quest'ultima possa realizzare la propria pretesa attraverso il titolo giudiziale costituito dalla sentenza emessa dal giudice, dovendosi perciò ritenere ammissibile la proposizione di domanda riconvenzionale della P.A., in sede di opposizione del privato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3341 del 2009 Rv. 606662-01, N. 2355 del 2019 Rv. 652481-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32878** *del* **17/12/2025** (Rv. **676390-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

G. *(RAVINALE MARIO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/09/2024

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Decreto emesso in sede di omologa - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Provvedimento reso all'esito del

reclamo sul primo davanti alla corte d'appello - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Il decreto con cui il Tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poiché è emesso all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed è, quindi, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., non è definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., il quale è, invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento della Corte d'appello che, in sede di reclamo avverso il decreto di omologazione della proposta concordataria, ne ha rilevato l'inammissibilità in presenza dei presupposti di cui all'art. 173 l.fall., ritenuti invece insussistenti dal giudice di prime cure).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 161 com. 2, Legge Falliment. art. 161 com. 3, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 27073 del 2016 Rv. 641811-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32878** *del* **17/12/2025** (Rv. **676390-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

G. *(RAVINALE MARIO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/09/2024

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Valutazione in sede di omologa - Informazioni derivanti dalla proposta e dalla attestazione - Scopo - Accadimenti anteriori al deposito della domanda - Fattispecie.

In tema di concordato preventivo, le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione, onde consentire ai creditori un consapevole esercizio di voto sulla convenienza economica rispetto al fallimento, devono riguardare, non solo i fatti risultanti al momento del deposito della stessa, ma anche tutti gli accadimenti anteriori che hanno determinato la consistenza del patrimonio del proponente nelle sue componenti del passivo e in quelle dell'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori; in particolare, la relazione ex art 160, comma 2, l.fall., deve contenere le valutazioni sulla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando le stesse necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione al fine di consentire ai creditori di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, sicché l'indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbe indurre a ritenere l'inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, dà luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura. (Fattispecie in tema di diniego di omologazione per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 173 l.fall., a fronte dell'opposizione del fisco e richiesta di cram down da parte del debitore).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 com. 2, Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 180

Massime precedenti Vedi: N. 2773 del 2017 Rv. 643716-01, N. 7878 del 2025 Rv. 674255-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32884** *del* **17/12/2025** (Rv. **676701-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

T. *(ALIPRANDI ALESSANDRO) contro* W. *(CASTELLI LUCIANO DUCCIO)*

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 16/01/2025

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO Competenza territoriale - Fusione per incorporazione - Liquidazione giudiziale della incorporata - Limiti - Apertura della liquidazione giudiziale della incorporante - Irrilevanza entro l'anno di cui all'art. 33, comma 2 ccii.

159517 SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE In genere.

Ai fini della individuazione della competenza territoriale a dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di una società incorporata, non rileva che l'incorporazione sia avvenuta prima dell'apertura della procedura concorsuale, in quanto la società incorporata, ancorché estinta, conserva, sia pure nei limiti di un anno dalla sua cancellazione, la propria identità soggettiva, nonché la propria capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che, entro tale termine annuale oggi previsto dall'art. 33, comma 2, c.c.i.i., la stessa può essere soggetta ad un'autonoma procedura anche ove, nel frattempo, sia stata aperta da altro ufficio giudiziario la liquidazione giudiziale della società incorporante.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0033 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII], Cod. Civ. art. 2504, CCII [rnc : art = 0027 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 14414 del 2024 Rv. 671464-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32910** *del* **17/12/2025** (Rv. **676781-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.**

M. *(D'URSO LUISA) contro* R. *(IEMMOLO GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/05/2024

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno di divorzio - Giudizio di adeguatezza - Autoresponsabilità - Limiti - Presunzioni tali da superare l'età lavorativa del coniuge più debole.

In tema di assegno divorzile, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarsi redditi adeguati per ragioni oggettive, superato il riferimento al tenore di vita familiare, si muove in una ambito nel quale il principio di responsabilità è destinato a contemperarsi con quello di solidarietà, con la conseguenza che, in un'ottica prognostica, è ben possibile che il giudice - anche sulla base di elementi presuntivi - possa superare l'elemento contrario rappresentato dalla giovane età lavorativa del coniuge economicamente più debole, così da riconoscere a quest'ultimo un assegno di carattere assistenziale in presenza di un oggettivo squilibrio economico-reddituale.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15986 del 2025 Rv. 675791-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32910** *del* **17/12/2025** (Rv. **676781-02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.**

M. *(D'URSO LUISA) contro* R. *(IEMMOLO GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/05/2024

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno di carattere assistenziale - Diritto ad una quota del TFR ex art. 12 bis l. n. 898 del 1970 – Sussistenza.

Il diritto del coniuge divorziato a una quota del t.f.r. dell'altro coniuge, previsto dall'art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, non può essere escluso laddove l'assegno divorzile sia stato accordato in funzione eminentemente assistenziale (e non compensativo-perequativa), in quanto, a fronte della lettera della disposizione - che fa dipendere la spettanza dell'emolumento dalla mera titolarità dell'assegno suddetto - non può introdursi in via interpretativa una distinzione parametrata sulla funzione concretamente rivestita dall'assegno, la quale, oltre a confliggere con il dato testuale, si porrebbe in distonia con la ratio della richiamata disposizione, quale strumento rivolto a realizzare una partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27233 del 2008 Rv. 605828-01, N. 7733 del 2022 Rv. 664525-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32992** *del* **17/12/2025** (Rv. **676702-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

R. *(PAVONE GIUSEPPE) contro* F. *(ZEBITO RUGGERO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 17/02/2020

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Stralcio debiti tributari ex art. 4 d.l. n. 119/2018 - Oggetto - Cartella - Esclusione - Singolo carico - Limiti - Conseguenze - Dovere del giudice delegato di accertare il residuo credito - Sussistenza.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, lo stralcio dei debiti tributari ex art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 non riguarda l'intera cartella esattoriale, ma il singolo carico affidato all'agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, purché alla data del 24 ottobre 2018 l'importo residuo non ecceda euro 1.000, al netto di interessi di mora e aggio; ne consegue che detto stralcio non determina la caducazione dell'intera cartella né, tanto meno, del ruolo, sì che il giudice delegato, non venendo in considerazione un nuovo esercizio di potestà impositiva, è tenuto ad accertare il residuo credito mediante una mera operazione di detrazione matematica degli importi dei singoli carichi annullati ope legis e, in assenza di altre contestazioni, a disporne l'ammissione al passivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 4 CORTE COST., Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 88, Legge Falliment. art. 95

Massime precedenti Vedi: N. 15512 del 2025 Rv. 675174-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33119** *del* **18/12/2025** (Rv. **676703-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

A. *(VASCIMINNI MAURIZIO) contro* I. *(PORTINARO DANIELE LUCIANO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/10/2017

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Esenzione art. 67, comma 3, lett. a) l.fall. - Prestazione professionale per accordo di ristrutturazione del debito bancario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nell'ambito delle procedure concorsuali, le fattispecie di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l.fall. hanno carattere eccezionale, sicché ne è esclusa l'estensione al di fuori delle ipotesi ivi specificamente contemplate. (Fattispecie in cui il pagamento di prestazioni professionali relative ad un tentativo di ristrutturazione del debito bancario, compiuto prima dell'accertamento dello stato di insolvenza e la sottoposizione ad amministrazione straordinaria del solvens, è stato ritenuto non riconducibile all'esenzione rispettivamente prevista dall'art 67, comma 3, lett. a) e lett. g) l. fall.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. A, Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. G

Massime precedenti Conformi: N. 4340 del 2020 Rv. 657077-02

Massime precedenti Vedi: N. 30127 del 2024 Rv. 673138-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33146** *del* **18/12/2025** (Rv. **676832-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**

B. *(MARCARELLI ETTORE) contro* P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE L'AQUILA, 14/10/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione - Art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata - Legami familiari - Fattispecie.

In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 - nella parte in cui impone di tener conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il Paese d'origine - si applica, con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento del giudice di pace che aveva respinto l'opposizione a decreto di espulsione proposta da un cittadino straniero pregiudicato, limitandosi a menzionare i precedenti penali di quest'ultimo, senza operare alcuna valutazione, in concreto ed all'attualità, in ordine alla effettiva situazione familiare dell'interessato ed al bilanciamento del connesso diritto all'unità familiare con l'interesse alla sicurezza pubblica).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. del 1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115

Massime precedenti Vedi: N. 9755 del 2025 Rv. 674496-01, N. 31883 del 2025 Rv. 676688-01, N. 781 del 2019 Rv. 652401-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33157** *del* **18/12/2025** (Rv. **676704-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

F. *(GIARDINI MAURO) contro* C. *(CORTI PIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/06/2018

081192 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Atti pregiudizievoli ai creditori - Atti a titolo gratuito - Azione di inefficacia ex art. 64 l. fall. - Termini decadenziali ex art. 69 bis l. fall. - Applicabilità – Esclusione.

I termini di decadenza previsti per la proposizione delle azioni revocatorie dall'art. 69 bis, comma 1, l.fall. non si applicano all'azione di inefficacia disciplinata dall'art. 64 l.fall., avendo quest'ultima natura dichiarativa, come tale imprescrittibile, mentre il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 69 cit. va inteso letteralmente alle sole azioni revocatorie disciplinate nella Sezione III, Capo III, della legge fallimentare e non a tutte le azioni ivi contemplate.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 64, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 69 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7774 del 2012 Rv. 622537-01, N. 20067 del 2011 Rv. 619757-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33199** *del* **19/12/2025** (Rv. **676411-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

C. *(BUSONI FILIPPO) contro* B. *(LUCONI MASSIMO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/06/2021

085017 FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE Fideiussione - Legittimazione sostituiva del fideiussore al proponimento delle azioni spettanti al debitore principale - Configurabilità - Esclusione.

Il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso che il fideiussore potesse proporre autonoma domanda per far valere profili di nullità "di protezione" che inficiavano il rapporto principale, in quanto deducibili soltanto dal debitore principale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1939, Cod. Civ. art. 1945

Massime precedenti Conformi: N. 31653 del 2019 Rv. 656278-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33234** *del* **19/12/2025** (Rv. **676391-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

B. *(SPINAPOLICE GIOVANNI) contro* F. *(INZITARI BRUNO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/02/2018

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Scissione degli effetti della notificazione - Ambito applicativo - Delimitazione - Atto processuale con effetti sostanziali ed atto sostanziale - Effetto interruttivo della prescrizione - Estensione degli effetti all'istituto della decadenza - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

La consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica dell'atto di citazione, volto a far dichiarare la revoca di pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., costituisce condotta idonea ad impedire il compimento del termine di decadenza previsto dall'art. 69, comma 1-bis ,l. fall., atteso che il diritto della massa dei creditori di ottenere tale declaratoria di inefficacia può essere esercitato solo con un atto processuale, ovvero promuovendo l'azione revocatoria entro la scadenza dei termini previsti dalla predetta norma. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado, statuendo che, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 69-bis l.fall., l'effetto sostanziale di impedimento della decadenza ivi prevista può essere ottenuto solo con la notificazione dell'atto processuale, con relativa applicazione del principio della scissione temprale della notificazione per il notificante e il destinatario della notificazione, analogamente a quanto avviene per l'interruzione della prescrizione nell'azione revocatoria ordinaria.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 69 bis com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24822 del 2015 Rv. 637603-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33238** *del* **19/12/2025** (Rv. **676392-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

F. *(SANTANGELI FABIO) contro* E. *(MIRONE AURELIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/09/2017

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Scissione societaria - Azione revocatoria fallimentare e revocatoria ordinaria - Ammissibilità - Rapporto con l'opposizione dei creditori ex art. 2503, comma 2, c.c. - Contenuto.

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE In genere.

Nei confronti dell'atto di scissione societaria sono ammissibili, oltre che l'opposizione ex art. 2503, comma 2, c.c., anche l'azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare, atteso che entrambe tali azioni sono volte alla reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, per effetto della declaratoria di inefficacia relativa dell'atto impugnato.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2503 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13127 del 2025 Rv. 674724-01, N. 2153 del 2021 Rv. 660392-01, N. 12047 del 2021 Rv. 661548-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5089 del 2025 Rv. 673935-01, N. 12476 del 2020 Rv. 658004-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33336** *del* **20/12/2025** (Rv. **676529-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

B. *(LUCONI MASSIMO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/03/2021

113200 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO Contratto di conto corrente bancario – Stipulazione antecedente alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000 – Capitalizzazione trimestrale degli interessi - Sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 - Illegittimità costituzionale art. 25 comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 - Nullità delle clausole - Applicabilità dell'art. 7, comma 2, della delibera del CICR del 9 febbraio 2020 - Esclusione - Conseguenze.

In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, affinché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 25 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9140 del 2020 Rv. 657637-01, N. 29420 del 2020 Rv. 660127-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21095 del 2004 Rv. 577944-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33389** *del* **21/12/2025** (Rv. **676394-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

S. *(FANESI PIETRO) contro* C. *(CICERONE EMILIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/03/2024

082205 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE Separazione consensuale - Accordo implicante l'obbligo di destinazione di un immobile a casa familiare - Coercibilità ai sensi dell’art 2932 c.c. - Esclusione - Ragioni.

In tema di separazione consensuale, l'art. 144 c.c. impone ai coniugi il dovere di ricercare l'accordo nello svolgimento della vita comune, nel rispetto dei doveri matrimoniali, ma non comporta la forzata eseguibilità né del dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare, trattandosi comportamento incoercibile, né la possibilità di portare a esecuzione forzata le decisioni concordate, atteso che si tratta di accordi assunti rebus sic stantibus, che in qualunque momento ciascun coniuge può mettere in discussione, potendo l'unilaterale rescissione dell'accordo rilevare, se ingiustificata, come motivo di addebito della separazione, ma non

essendo tali accordi equiparabili in alcun modo a un contratto, essendo, anzi, destinati a essere vanificati dal venir meno dell'affectio tra i coniugi conseguente alla separazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 144 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 22559 del 2023 Rv. 668566-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33491** *del* **22/12/2025** (Rv. **676393-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

F. *(PATRIGNANI ANGELICA) contro* N. *(BELELLI FLAVIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/08/2021

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese processuali - Presentazione della nota spese - Richiesta di liquidazione di una somma erroneamente individuata - Potere del giudice di riconoscere un importo diverso - Condizioni.

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, in presenza di una nota spese depositata dal difensore della parte vittoriosa in base ai decreti ministeriali recanti la determinazione dei relativi parametri ma redatta previa individuazione di un valore della lite erroneo e riconducibile ad uno scaglione inferiore, il giudice deve riconoscere allo stesso il compenso spettantegli applicando lo scaglione relativo al valore della lite correttamente individuato, anche se tale compenso risulti maggiore di quello erroneamente richiesto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 14198 del 2022 Rv. 664685-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33493** *del* **22/12/2025** (Rv. **676395-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

V. *(CASAROTTO GIANGIORGIO) contro* U. *(FERRINI GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/05/2021

172004 TRANSAZIONE - FORMA Elementi Essenziali del negozio - Enunciazione delle rispettive tesi contrapposte - Necessità - Esclusione.

Dalla scrittura contenente la transazione che, al di fuori dei rapporti considerati nell'art. 1350, n. 12), c.c., è richiesta solo ad probationem e non esige formule sacramentali, devono risultare gli elementi essenziali del negozio e, quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, e il nuovo regolamento di interessi che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite, mentre non è indispensabile che le parti enuncino anche le rispettive tesi contrapposte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1350 n. 12

Massime precedenti Vedi: N. 8917 del 2016 Rv. 639880-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33523** *del* **22/12/2025** (Rv. **676456-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

P. *(MARTELLA GIUSEPPE) contro* P. *(BELTRANI CARLO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BERGAMO, 23/05/2024

093003 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE Decreto del giudice tutelare - Impugnazione - Natura contenziosa -Tribunale in composizione collegiale - Fondamento - Conseguenze - Ricorribilità in Cassazione - Esclusione - Fondamento.

L'impugnazione del decreto di approvazione del rendiconto finale del tutore, emesso dal giudice monocratico di prima istanza quale giudice tutelare, deve decidersi con sentenza del tribunale in sede contenziosa ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c. e in composizione collegiale ex art. 50-bis c.p.c.; tale sentenza, la cui natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., ma non ricorribile per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 385, Cod. Civ. art. 386, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17956 del 2008 Rv. 604186-01

Massime precedenti Vedi: N. 4029 del 2022 Rv. 664215-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **33562** *del* **22/12/2025** (Rv. **676396-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

A. *(MANDALARI FRANCESCO) contro* G. *(FASCI' LORENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 01/04/2020

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - Soggetto obbligato al pagamento dell'indennità - Individuazione - Ente a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione - Concorso di altri enti o soggetti alla realizzazione dell'opera pubblica - Rilevanza ai fini dell'assunzione dell'obbligazione di pagamento - Condizioni.

Anche durante la vigenza dell'art. 44, d.P.R. n. 327 del 2001, parte del rapporto espropriativo e obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione, e ciò anche nell'ipotesi in cui più enti abbiano concorso alla realizzazione dell'opera pubblica, a meno che, in tal caso, dal decreto di espropriazione non emerga che il potere di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti sia stato conferito a un altro ente, al quale sia stato attribuito, in virtù di una particolare disposizione di legge speciale o di un atto di delega a rilevanza esterna, il compito di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, con l'imposizione dell'obbligo di sopportare i relativi oneri, come nel caso di affidamento in proprio, di sostituzione o delegazione intersoggettiva e, nei rapporti con soggetti privati, nel caso in cui l'esecuzione dell'opera sia stata affidata mediante una concessione c.d. traslativa.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 6 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 7947 del 2025 Rv. 674258-01, N. 14780 del 2020 Rv. 658245-01, N. 815 del 2019 Rv. 652300-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **33567** *del* **22/12/2025** (Rv. **676412-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

C. *(RUGGIERO VINCENZO) contro* E. *(SOPRANO ENRICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/07/2019

114076 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE Appalto di opere pubbliche - Risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore - Obbligo di redazione dello stato di consistenza prima dell'escussione della garanzia prestata per l'esecuzione dell'opera - Sussistenza - Fondamento.

In tema di appalto di opere pubbliche, la stazione appaltante, ove abbia comunicato all'appaltatore la risoluzione del contratto, deve disporre la redazione dello stato di consistenza, con preavviso di venti giorni, entro un lasso di tempo ragionevole che, benché non espressamente individuato dalla legge, può essere fissato, in virtù del principio di buona fede, in sei mesi dalla comunicazione della risoluzione, termine che lo stesso legislatore ha considerato ragionevole sia in tema di escussione della fideiussione ex art. 1957 c.c., che in tema di appalto ex art. 187, d.m. n. 145 del 2000, con la conseguenza che il suo inutile decorso determina l'estinzione della garanzia, anche se autonoma, concessa a favore della stazione appaltante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 187

Massime precedenti Vedi: N. 2574 del 2025 Rv. 673955-01, N. 33858 del 2023 Rv. 669510-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33590** *del* **22/12/2025** (Rv. **676397-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

F. *(SANFILIPPO PIERPAOLO MICHELE) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/12/2021

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Società estinta per cancellazione dal Registro delle imprese - Conseguenze del venir meno degli organi sociali sui criteri di accertamento dello stato d'insolvenza - Individuazione - Criterio della possibilità di liquidazione delle poste attive del patrimonio - Inapplicabilità - Criterio dell'impotenza strutturale a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni - Applicabilità - Ragioni.

In tema di dichiarazione di fallimento di società estinta ai sensi dell'art. 10 l.fall., il venir meno dell'organo deputato all'accertamento e alla comparazione tra poste attive e passive e alla successiva liquidazione dell'attivo determina, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, l'inapplicabilità del criterio della cd. insolvenza statica, fondata sulla possibilità di liquidazione delle poste attive del patrimonio, dovendo, invece, essere applicato il criterio della cd. insolvenza dinamica, fondata sul riscontro dell'impotenza strutturale della società a soddisfare tempestivamente con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18137 del 2018 Rv. 649895-01, N. 7087 del 2022 Rv. 664119-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33618** *del* **22/12/2025** (Rv. **676398-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

M. *(CERRA SALVATORE) contro* C. *(CARLEI ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/10/2024

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017546/2024 67155401

Massime precedenti Conformi: N. 17546 del 2024 Rv. 671554-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33730** *del* **23/12/2025** (Rv. **676399-01**)

Presidente: **MASSIMO FERRO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.**

S. *(ROMEO ROBERTO) contro* F. *(CESARONI MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/06/2020

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Responsabilità dei liquidatori per mala gestio - Parametri per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. - Criteri dei c.d. netti patrimoniali - Applicabilità - Condizioni.

In tema di responsabilità degli amministratori o dei liquidatori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, ove sia impossibile una ricostruzione analitica delle conseguenze negative dell'atto di mala gestio, il danno può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., mediante il ricorso al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2486, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4347 del 2022 Rv. 664310-02, N. 8069 del 2024 Rv. 670860-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33748** *del* **23/12/2025** (Rv. **676400-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

D. *(DE CRESCENZO MATTEO) contro* U. *(FORMARO ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/07/2020

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) FIDEIUSSONE - IN GENERE (Nozione, caratteristiche, distinzioni) - Contratto autonomo di garanzia - Eccezioni

relative all'invalidità del contratto principale - Opponibilità da parte del garante - Esclusione - Limiti - Nullità della pattuizione di interessi ultralegali - Conseguenze.

Nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la mancanza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale, in quanto nullità diversa da quella per contrarietà a norma imperativa o per illiceità della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Decreto Legisl. del 1983 num. 385 art. 120

Massime precedenti Conformi: N. 20397 del 2017 Rv. 645219-01

Massime precedenti Vedi: N. 14945 del 2025 Rv. 675208-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33766** *del* **23/12/2025** (Rv. **676401-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

C. *(BARUCHELLO RENATO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/06/2024

142010 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO Omessa partecipazione del P.M. - Nullità della sentenza - Conversione in motivo di gravame - Legittimazione esclusiva del P.M. - Sussistenza.

Nei procedimenti in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M. (nella specie, azione di dichiarazione giudiziale di paternità) la nullità ex art. 70, n. 3, c.p.c., derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio, si converte in motivo di gravame, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., che, tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica, a cui compete anche il corrispondente e specifico motivo di revocazione ex art. 397, n. 1, c.p.c., dovendosi escludere che sussista una concorrente legittimazione delle altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 397 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 16361 del 2014 Rv. 632203-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33803** *del* **23/12/2025** (Rv. **676402-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

S. *(SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro* S. *(SCRIVANO LUCIANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/02/2024

082033 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Risarcimento del danno da lesione di diritti fondati sullo status di figlio - Prescrizione - Decorrenza - Dies a quo - Individuazione - Criteri.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

In tema di risarcimento del danno da lesione di diritti fondati sullo status di figlio, il dies a quo del termine di prescrizione decorre da quando il detto status sia definitivamente acquisito, per effetto del riconoscimento volontario, oppure a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la genitorialità, dovendo tenersi conto che, in caso di danno non patrimoniale da

omesso adempimento dei doveri parentali, trattandosi di danno avente natura permanente, la parte deve avere consapevolezza dell'esercitabilità del relativo diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 375 del 2025 Rv. 673604-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33966** *del* **24/12/2025** (Rv. **676403-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.**

A. *(PAOLILLO ROBERTO) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/05/2021

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Contratti bancari - Cessione dei crediti in blocco ex art. 58, d. lgs n. 385 del 1993 - Limiti di prova del negozio - Insussistenza - Libero apprezzamento degli elementi di prova da parte del giudice di merito - Sussistenza - Conseguenze in tema di ricorribilità per cassazione - Identificazione.

In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale.

Riferimenti normativi: TUB [rnc : art = 0058 00, com = 0002, gen = LS, sp = TUB], Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4277 del 2023 Rv. 666807-02, N. 17944 del 2023 Rv. 668451-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34143** *del* **26/12/2025** (Rv. **677073-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

K. *(CARUSO NICOLETTA) contro* S. *(FUSILLO ALESSANDRO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/11/2024

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Giudizio di separazione e scioglimento del matrimonio - Regime anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022 - Provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei figli - Modifica - Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

Nei procedimenti di separazione e divorzio instaurati anteriormente al 28 febbraio 2023, nel rito vigente ante d.lgs. n. 149 del 2022, il provvedimento provvisorio e urgente adottato nell'interesse dei figli ex art. 337-ter c.p.c., a modifica dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., anche se concernente l'esercizio in concreto della responsabilità genitoriale, è revocabile o modificabile soltanto dal giudice che lo ha pronunciato e non è, pertanto,

impugnabile con ricorso per cassazione, neppure avverso l'ordinanza della corte d'appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 7311 del 2024 Rv. 670645-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22423 del 2023 Rv. 668369-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **34153** *del* **26/12/2025** (Rv. **676994-02**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

H. *(RASCIO NICOLA) contro* S. *(RAVONE FABIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/11/2018

159162 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - CONFERIMENTI - PRESTAZIONI ACCESSORIE Adempimento di obbligazione sociale - Configurabilità - Inadempimento - Conseguenze - Irrogazione della sanzione all'uopo prevista dall'atto costitutivo - Necessità.

In tema di adempimento di obbligazioni sociali, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di società per azioni di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro che si pongono in posizione servente e meramente eventuale del rapporto sociale; ne consegue che, in caso di inadempimento, vanno irrogate, ai sensi dell'art. 2345 c.c., le sanzioni espressamente stabilite dall'atto costitutivo, dovendo escludersi che l'assemblea dei soci possa irrogare all'inadempiente una sanzione diversa da quella prevista.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2345

Massime precedenti Conformi: N. 14523 del 2000 Rv. 541483-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **34153** *del* **26/12/2025** (Rv. **676994-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

H. *(RASCIO NICOLA) contro* S. *(RAVONE FABIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/11/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Appalto pubblico - Annullamento del bando di gara - Caducazione automatica del contratto a valle - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di appalto pubblico, l'annullamento in sede giurisdizionale del bando di gara non comporta la caducazione automatica del contratto conseguentemente stipulato, dovendo il giudice, che sia investito della relativa questione, valutare in concreto la tipologia e la gravità della violazione che ha dato luogo all'invalidità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito che dall'annullamento di alcuni atti della gara "a monte" aveva fatto derivare automaticamente la nullità della successiva convenzione, avente ad oggetto l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 245 bis, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29573 del 2024 Rv. 673134-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **34155** *del* **26/12/2025** (Rv. **677113-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

O. *(FACHILE SALVATORE) contro* M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE PALERMO, 23/01/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di espulsione - Successiva proposizione di domanda di protezione internazionale - Effetti - Sopravvenuta invalidità del decreto - Esclusione - Sospensione dell'efficacia - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia avanzata dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, tale decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta, restandone soltanto sospesa l'eseguibilità ed incombendo sul giudice di pace l'obbligo di verificare, prima di decidere sul merito del ricorso contro il decreto espulsivo, quale provvedimento abbia assunto la Commissione territoriale in ordine alla predetta domanda di protezione e, eventualmente, quale sia stato l'esito dell'impugnazione proposta nei confronti di tale provvedimento avanti al Tribunale, ove ne sia stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva; nella successiva prosecuzione del processo e qualora la domanda di protezione internazionale sia stata respinta, il giudice di pace sarà tenuto a valutare se sussistono cause ostative all'espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunale nell'ambito della propria cognizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 5437 del 2020 Rv. 657039-01

Massime precedenti Vedi: N. 26633 del 2023 Rv. 668935-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34165** *del* **26/12/2025** (Rv. **677074-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

S. *(D'ANTONIO MARCO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 06/02/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave previsto dall'art. 14, lett. c) del d.lgs. 251 del 2007 - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Esigenza di valutazione all'attualità - Necessità di riaprire l'istruttoria in presenza di rilevanti modificazioni di fatto sopravvenute - Sussistenza.

In tema di protezione internazionale sussidiaria, il pericolo di danno grave di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 deve essere valutato con riferimento alla situazione attuale, poiché esso può derivare anche da situazioni sopravvenute, sicché il giudice deve prendere in considerazione

anche le fonti giornalistiche internazionali e autorevoli richiamate dalle parti, pur se successive al momento dell'audizione, e, se del caso, procedere alla riapertura dell'istruttoria, in aderenza al diritto dell'Unione, che impone un esame completo degli elementi di fatto e di diritto come sussistenti all'attualità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4526 del 2025 Rv. 673857-01, N. 5081 del 2025 Rv. 673923-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34166** *del* **26/12/2025** (Rv. **676873-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

O. *(VIGATO EVA) contro* M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VENEZIA, 18/03/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione complementare ex art. 19 co 1.1 del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020 - Applicabilità ratione temporis della nuova disciplina del giudizio di Cassazione - Presupposti - Integrazione familiare e sociale in Italia - Rilevanza diretta - Sussistenza - Giudizio di comparazione.

In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 – applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente alla data del 22 ottobre 2020 di entrata in vigore della legge - attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 CORTE COST., Legge 18/12/2020 num. 173 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18455 del 2022 Rv. 665332-01

Massime precedenti Vedi: N. 9080 del 2023 Rv. 667477-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **34210** *del* **26/12/2025** (Rv. **676959-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

A. *(MOSCATT FLAVIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 04/04/2024

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027189/2023 66887103

Massime precedenti Conformi: N. 27189 del 2023 Rv. 668871-03

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34217** *del* **26/12/2025** (Rv. **677282-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

F. *(CARAVELLA LUCA) contro* G. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 24/09/2024

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Protezione dati personali - Deindicizzazione ex art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. - Presunzione assoluta di fondatezza della richiesta - Esclusione - Diritto all'oblio - Diritti all'informazione, di cronaca e connessi - Bilanciamento - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione dei dati personali, l'annotazione di deindicizzazione prevista dall'art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. (introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. h, del d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022), apposta su uno dei provvedimenti ivi indicati ai sensi e nei limiti dell'art. 17 del reg. UE n. 679 del 2016, non comporta una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza, né preclude al destinatario della misura ogni potere di valutazione, sicché l'esame delle relative domande deve fondarsi, anche nel vigore della nuova disciplina, su un bilanciamento in concreto tra la tutela dell'interessato al diritto all'oblio e i diritti all'informazione, di cronaca e gli altri diritti connessi di interesse pubblico. (Principio applicato con riferimento alla domanda volta a ottenere dal Garante l'ordine, nei confronti della società che gestisce il motore di ricerca, di rimozione o deindicizzazione degli articoli online relativi a un procedimento penale a carico del ricorrente).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 64 ter com. 1, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 64 ter com. 3, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 17, Costituzione art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 1, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 52 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 34658 del 2022 Rv. 666447-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34217** *del* **26/12/2025** (Rv. **677282-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

F. *(CARAVELLA LUCA) contro* G. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 24/09/2024

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Protezione dati personali - Dati legittimamente inseriti nel web - Permanenza - Condizioni - Presupposti.

In tema di protezione dei dati personali, anche a seguito dell'entrata in vigore della disciplina sulla deindicizzazione di cui all'art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. (introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. h, del d.lgs. n. 150 del 2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022), un dato lecitamente inserito nel web permane legittimamente finché non vengano meno le ragioni che ne hanno giustificato la pubblicazione, valutate anche in relazione al significativo tempo trascorso, e, decorso tale intervallo, può essere richiesta al gestore del motore di ricerca, ovvero all'autorità amministrativa competente o all'autorità giudiziaria, ricorrendone gli ulteriori presupposti desumibili dall'art. 17 del reg. UE n. 679 del 2016, la deindicizzazione del contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 64 ter com. 1, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 64 ter com. 3, Regolam. Commissione CEE 27/04/2016 num. 679 art. 17, Costituzione art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 1, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 52 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14488 del 2025 Rv. 675488-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **34224** *del* **27/12/2025** (Rv. **677075-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **ZANNELLA GIANNA MARIA.** *(Conf.)*

G. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(MOSCHELLA CARMELO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 17/04/2024

122031 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE Trattamento dati personali - Finalità giornalistica e non - Pubblicazione e diffusione su profilo personale di social network - Rilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

In tema di trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003, è rilevante non solo il trattamento avvenuto nell'esercizio dell'attività giornalistica, ma anche quello finalizzato alla libera manifestazione del pensiero, pur se attuato mediante la pubblicazione e diffusione sul profilo personale di un social network accessibile a un numero indefinito di persone, con riferimento al quale costituisce condizione essenziale di liceità e correttezza il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche ex art. 139, comma 1, del predetto d.lgs. (pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101 del 2018), tra cui l'art. 7, posto a tutela dei minori, e la Carta di Treviso ivi richiamata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva escluso l'applicabilità degli artt. 136 e 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 in relazione alla pubblicazione, sul profilo Facebook personale del Sindaco, di immagini e video idonei a rendere identificabili anche soggetti minori).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 139, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 art. 20 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 4477 del 2021 Rv. 660512-01, N. 2978 del 2024 Rv. 670080-01, N. 20387 del 2025 Rv. 675424-02

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **34404** *del* **28/12/2025** (Rv. **676981-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

G. *(IMPIDUGLIA GIUSEPPE) contro* P. *(RUSSO NUNZIO ANDREA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/01/2025

158047 SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITA' Assemblea Regionale siciliana - Scioglimento anticipato della legislatura - Cause di ineleggibilità ex art. 10 bis della l.reg. n. 29 del 195**1**Aspirante candidato - Difetto di diligenza nella rimozione delle cause di ineleggibilità - Sanatoria - Esclusione.

In tema di elezioni del consiglio regionale siciliano, l'art. 10-bis della l. reg n. 29 del 1951, che prevede che in caso di scioglimento anticipato della legislatura le cause di ineleggibilità non sono applicabili a coloro che sono cessati dalle funzioni entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è norma eccezionale, sicché essa non opera per sanare il difetto di diligenza dell'aspirante candidato nella rimozione delle cause di ineleggibilità, quando lo scioglimento anticipato della legislatura è a ridosso della sua conclusione legale e sono già scaduti i termini previsti dagli artt. 8 e 9 della stessa legge regionale.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 29 art. 10 bis CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 29 art. 8 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 29 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 29277 del 2024 Rv. 673129-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34435** *del* **28/12/2025** (Rv. **677076-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

contro

Regola competenza

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027376/2025 67641001

Massime precedenti Conformi: N. 27376 del 2025 Rv. 676410-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34848** *del* **30/12/2025** (Rv. **677077-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUGGIERO ALDO.** *Relatore:* **RUGGIERO ALDO.**

N. *(BOVECCHI MARIO) contro* B. *(TONINI DANIELE)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/06/2024

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Separazione personale dei coniugi - Verbale di separazione consensuale munito di omologa del Tribunale - Titolo esecutivo - Divieto di duplicazione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di separazione personale dei coniugi, il verbale di separazione consensuale munito di omologa del tribunale, che stabilisce l'importo dovuto a titolo di mantenimento del figlio, costituisce titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale, con la conseguenza che difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nella domanda volta ad ottenere un secondo titolo per la quantificazione del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'interesse della creditrice ad ottenere in via monitoria un secondo titolo esecutivo per la quantificazione del credito di mantenimento risultante dal verbale di separazione consensuale omologato, nonostante questo costituisse già titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2 lett. 3, Cod. Civ. art. 158 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13612 del 2025 Rv. 674622-01, N. 4182 del 2016 Rv. 638878-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **34881** *del* **30/12/2025** (Rv. **676982-03**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

G. *(PIAZZA PAOLO) contro* L. *(RASCIO NICOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/03/2023

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Amministratore giudiziario - Domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale - Legittimazione - Fondamento - Assemblea - Competenza - Esclusione

159348 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITA' DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO In genere.

L'amministratore giudiziario di una società, nominato ai sensi dell'art. 2409 c.c., è legittimato a presentare la domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale, non essendo la formulazione letterale dell'art 2409 c.c. ostativa alla attribuzione in suo favore dei poteri riconosciuti dal codice della crisi di impresa ed insolvenza agli amministratori di società; ne consegue che l'assemblea non può impedirgli di attivarsi per l'attuazione di uno degli strumenti di regolazione della crisi di cui ravvisi i presupposti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 com. 6, CCII [rnc : art = 0120 02, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0040 00, gen = LS, sp = CCII]

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34931** *del* **31/12/2025** (Rv. **676874-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

A. *(VIGORITO DANIELA) contro* P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE SALERNO, 13/03/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare - Espulsione dello straniero - Condizioni - Segnalazione Schengen - Sufficienza - Esclusione - Accertamento minaccia - necessità.

La presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, consente l'espulsione amministrativa dello straniero nell'ipotesi contemplata al comma 10 lett. b), ed al comma 17, prima alinea, della norma medesima, salvo che ricorra la causa di inespellibilità di cui all'art.19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, che non può essere esclusa per il solo fatto che lo straniero sia stato segnalato al SIS da uno Stato dell'Unione al fine della non ammissione entro lo spazio Schengen, dovendosi verificare se la presenza di tale persona dia luogo ad una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 103 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 103 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 103 com. 10 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 103 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26863 del 2022 Rv. 665635-01, N. 6606 del 2025 Rv. 674282-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda

DICEMBRE 2025

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31278** *del* **01/12/2025** (Rv. **676469-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

C. *(OLIVA MASSIMO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 21/12/2020

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Risarcimento del danno a seguito di arbitraria confisca di terreni - Contenuto - Restituzione del terreno - Sufficienza - Limiti e condizioni.

La restituzione del terreno arbitrariamente confiscato, quando ne sia rimasta immutata la consistenza, può costituire di per sè misura idonea e sufficiente a ristorare il danno patito, restando salva per il proprietario la facoltà di dimostrare l'esistenza di ulteriori pregiudizi.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33645 del 2022 Rv. 666193-04

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31387** *del* **02/12/2025** (Rv. **676581-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

T. *(DE LUCA FRANCESCO) contro* R. *(PORCELLI ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/09/2019

105020 MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - MORTE O INCAPACITA' DEL MANDANTE O DEL MANDATARIO Morte del mandante - Atti successivi compiuti dal rappresentante nell'esplicazione dell'attività gestoria - Validità nei confronti del rappresentante e dei terzi - Condizioni.

In tema di mandato a vendere conferito anche nell'interesse del mandatario, con attribuzione di procura, l'irrevocabilità del mandato per morte del mandante, di cui all'art. 1723, comma 2, c.c., si riferisce esclusivamente al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, mentre, ai sensi dell'art. 1396, comma 2, c.c., l'efficacia del contratto concluso dal mandatario con il terzo presuppone la persistenza del potere di rappresentanza che permane sempre che il rappresentante o i terzi abbiano ignorato senza colpa la morte del rappresentato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723 com. 2, Cod. Civ. art. 1396 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3959 del 2008 Rv. 601841-01, N. 26779 del 2018 Rv. 650847-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **31395** *del* **02/12/2025** (Rv. **676321-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

G. *(MICHELETTA GIORGIO) contro* G. *(ROBERTI ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 21/07/2020

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Omessa affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione ed invalida attestazione dell'invio della raccomandata - Conseguenze - Nullità della notificazione.

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 140 c.p.c., il perfezionamento della notificazione richiede, a pena di nullità, il compimento di tutti gli adempimenti essenziali della fattispecie (deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, spedizione al destinatario dell'atto della raccomandata con avviso di ricevimento). Deve, pertanto, dichiararsi la nullità della notificazione nel caso in cui dalle attestazioni dell'ufficiale giudiziario risulti il deposito dell'atto nella casa comunale, ma non l'affissione dell'avviso di deposito alla porta di abitazione del destinatario, e neppure risulti validamente attestato l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il timbro a secco con la firma per sigla dell'ufficiale giudiziario precede questa ulteriore attestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **31395** *del* **02/12/2025** (Rv. **676321-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

G. *(MICHELETTA GIORGIO) contro* G. *(ROBERTI ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 21/07/2020

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notifica ex art. 140 c.p.c. - Contestazione della firma apposta sull'avviso di ricezione della cd. raccomandata informativa - Querela di falso - Necessità.

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

In caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il destinatario che intenda contestare l'avvenuta sottoscrizione dell'avviso di ricezione della cd. raccomandata informativa deve proporre querela di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16640 del 2025 Rv. 675018-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **31397** *del* **02/12/2025** (Rv. **676530-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

C. *(TUCCI ALESSANDRO) contro* P. *(BERTONI ENRICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/07/2023

144026 RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA' DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - IN GENERE Parrocchia - Natura prima del riconoscimento della personalità giuridica civile - Ente di fatto - Successivo decreto ministeriale di riconoscimento - Effetti -

Alienazione di bene avente valore storico o artistico - Autorizzazione ministeriale ex l. n. 1089 del 1939 - Necessità.

In tema di soggettività degli enti ecclesiastici, il riconoscimento, agli effetti civili, della personalità giuridica della Parrocchia, con la pubblicazione del decreto del Ministero dell'Interno, ex art. 29 della l.n. 222 del 1985, comporta non già l'estinzione di quel soggetto e la nascita di uno nuovo, bensì una vicenda meramente evolutivo-modificativa di quello stesso soggetto che, fino alla pubblicazione del decreto ministeriale, ha natura di ente di fatto e, come tale, soggetto di diritto rilevante per l'ordinamento statuale quale centro di imputazione di diritti e obblighi, con conseguente applicazione delle norme di diritto comune. Pertanto, in caso di alienazione di beni di interesse storico o artistico posta in essere dalla Parrocchia, trova applicazione la l.n. 1089 del 1939, vincolante anche per gli enti religiosi, che impone l'autorizzazione ministeriale all'alienazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1985 num. 222 art. 1, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 4, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 5, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 29, Cod. Civ. art. 1, Cod. Civ. art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 14247 del 2018 Rv. 649465-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 61 del 1990 Rv. 464769-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **31400** *del* **02/12/2025** (Rv. **676531-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

A. *(MAZZARELLA GIUSEPPE) contro* M. *(VACCARO GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/06/2024

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Usufrutto - Prova della sua costituzione - Probatio diabolica - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Ai fini dell'accertamento della costituzione del diritto di usufrutto è sufficiente dimostrare l'esistenza del contratto, ove la fonte sia il fatto dell'uomo ex art. 978 c.c., mentre non è necessaria la cd. probatio diabolica prevista per il diritto di proprietà ex art. 948 c.c. L'aggravamento probatorio si giustifica, in quest'ultimo caso, per il carattere pieno ed esclusivo del diritto dominicale laddove per i diritti reali, pur destinati a coesistere con il diritto dominicale, ne comprimono il potere di godimento così ponendosi su un piano totalmente diverso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 768 del 1979 Rv. 396950-01, N. 6806 del 2025 Rv. 674273-01, N. 4547 del 2025 Rv. 673886-01, N. 6293 del 2016 Rv. 639415-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31548** *del* **03/12/2025** (Rv.)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

M. *(MONACHESI FABIO) contro* F. *(LOMBARDI LETIZIA)*

Rigetta, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 28/01/2020

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Pluralità di avvocati incaricati della difesa - Diritto agli onorari nei confronti del cliente - Criteri - Opera effettivamente prestata

da ciascun avvocato - Fondamento - Limitazione del diritto al compenso - Condizioni - Fattispecie.

Nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi, in virtù di quanto sancito dall'art. 6 della legge 13 giugno 1942, n.794, ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, che deve essere opportunamente dimostrata in caso di contestazioni del cliente, facendosi semplicemente salva da tale disposizione la possibilità di apportare quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che, in un caso di avvicendamento di un difensore all'altro nell'ambito del medesimo procedimento, aveva escluso il diritto del difensore all'onorario in relazione a una precedente fase del giudizio, già esaurita al momento del subentro e svolta dal precedente procuratore).

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 6, DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 22463 del 2010 Rv. 614751-01, N. 29822 del 2019 Rv. 656248-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31573** *del* **03/12/2025** (Rv. **676470-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

F. *(SORESINA GHERARDO) contro* B. *(CESARONI MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/07/2024

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Possesso idoneo ad usucapire - Acquisizione a seguito di atto traslativo di immobile nullo perché privo della forma scritta - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'accipiens può possedere il bene animo domini, ed anzi proprio la circostanza che la traditio sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido, era comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretto dall'animus rem sibi habendi. (Fattispecie in materia di compravendita nulla perché conclusa a trattativa privata in violazione dell'art. 108 l.fall.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 108

Massime precedenti Conformi: N. 14115 del 2013 Rv. 626606-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31599** *del* **03/12/2025** (Rv. **676471-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

I. *(LOMBARDI GIUSEPPE) contro* P.

Regola competenza

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Divieto ex art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 198 del 2021 a carico dell'acquirente o del fornitore di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di

cessione di prodotti agricoli e alimentari - Ratio - Conseguenze in tema di competenza per territorio.

Il divieto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari posto, dall'art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 198 del 2021, a carico dell'acquirente o del fornitore, risponde alla duplice esigenza di tutelare sia la parte contrattuale economicamente più debole (ossia l'impresa agricola), sia, più in generale, l'equilibrio del mercato e il sistema produttivo agricolo da pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla parte economicamente più forte (ossia l'industria). Detto divieto incide, pertanto, sull'autonomia negoziale, conformandola con funzione integrativa, al fine di promuovere la concorrenza attraverso l'inibizione degli effetti pregiudizievoli idonei ad incidere sull'equilibrio di mercato e sul sistema produttivo agricolo, con la conseguenza che, consumandosi la violazione del detto obbligo nel momento negoziale, la competenza per territorio del giudice va individuata nel luogo in cui la modifica unilaterale del contratto, imposta dall'acquirente, viene ricevuta dal venditore e non già nel luogo ove questa viene deliberata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/2021 num. 198 art. 4 com. 1, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1419 com. 2

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31603** *del* **03/12/2025** (Rv. **676472-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(BENELLI CINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/04/2020

554011 GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003997/2024 67031101

Massime precedenti Conformi: N. 3997 del 2024 Rv. 670311-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31604** *del* **03/12/2025** (Rv. **676473-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

L. *(MUSTILLO ALESSANDRO) contro* B. *(TORTORICI FILIPPO)*

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Competenza per territorio derogabile - Decreto ingiuntivo europeo - Formulazione dell'eccezione - Omessa contestazione della sussistenza di tutti i criteri di collegamento con i fori concorrenti ivi incluso quello di cui all' articolo 7, punto 1, del Regolamento Ue n. 1215 del 2012 - Conseguenze.

Il principio per cui l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve contenere la specifica contestazione di tutti i criteri di collegamento con i fori concorrenti comporta che, in tema di decreto ingiuntivo europeo, debba essere contestato anche quello ex art.7, punto 1, Reg. Ue n. 1215 del 2012 quanto al luogo di esecuzione dell'obbligazione, che costituisce deroga al criterio di cui all'art. 4, punto 1, del citato regolamento (foro del convenuto) ed è volto a garantire la prossimità fra il contratto e il giudice che deve conoscerne. Ne consegue che in

mancanza della detta contestazione, l'eccezione deve essere considerata d'ufficio tamquam non esset.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 4, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Regolam. Comunitario 12/12/2006 num. 1896 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 20597 del 2018 Rv. 650350-01, N. 31121 del 2024 Rv. 672985-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31611** *del* **04/12/2025** (Rv. **676474-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

V. *(GERMANO' GIUSEPPE) contro* B. *(SUMMA GIACOMO)*

Rigetta, TRIBUNALE PAVIA, 05/02/2021

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Vizi del processo - Rilevanza - Condizioni - Lesione del diritto di difesa - Portata - Fattispecie.

La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.(In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso fondato sulla ritenuta nullità del ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c., per mancanza di attestazione di conformità all'originale telematico della copia analogica del ricorso notificato e per mancanza di attestazione di conformità dell'atto depositato rispetto a quello spedito, senza spiegare le ragioni per cui tale vizio avesse inciso sul diritto di difesa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 4

Massime precedenti Conformi: N. 26419 del 2020 Rv. 659858-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31618** *del* **04/12/2025** (Rv. **677435-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

R. *(ROMANELLI GIUSEPPE) contro* M. *(MANGINO ISABELLA)*

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 27/10/2022

026035 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI Difensore revocato - Speciale solidarietà ai sensi dell’art. 13, comma 8, della l. n. 247 del 2012 - Condizioni - Fattispecie.

Il difensore revocato può invocare la speciale solidarietà delle parti nel pagamento degli onorari, prevista dall'art. 13, comma 8, della legge n. 247 del 2012, a condizione che provi sia la bonaria definizione del giudizio nel triennio antecedente alla revoca senza soddisfazione delle proprie pretese, sia la mancata statuizione del giudice sulle spese, perché il presupposto per l'applicazione della norma è l'esistenza di un accordo che sottragga al giudice anche tale pronuncia. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la solidarietà in un caso di rinuncia delle parti al giudizio presupposto, definito con una pronuncia di dichiarazione di cessazione della materia del contendere che aveva contestualmente disposto

la compensazione delle spese tra la parte assistita dall'avvocato revocato e una delle parti, e "nulla spese" tra la prima e le altre parti).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 20266 del 2023 Rv. 668965-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **31627** *del* **04/12/2025** (Rv. **676405-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Diff.)*

B. *(GUARINO GIANCARLO) contro* T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/09/2018

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Domanda di accertamento della comunione - Natura - Necessità di essere proposta unitamente alla domanda di divisione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

La domanda di accertamento della comunione non va necessariamente proposta unitamente a quella di divisione poiché è volta alla ricognizione della consistenza di un compendio comune e a far accertare l'inclusione in esso di uno o più beni in caso di contestazioni, ai fini dell'esercizio delle facoltà di godimento derivanti dalla contitolarità dei cespiti o in funzione di una divisione che il condividente intenda successivamente richiedere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **31665** *del* **04/12/2025** (Rv. **676406-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

C. *(PICCIONI FABIO) contro* M. *(PERSICHINI PIER PAOLO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 11/11/2020

040086 CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE Accertamento della violazione di cui all'art. 142 cds - Presupposti per l'applicazione della regola del chilometro - Presenza di segnale di limite massimo di velocità che costituisce mera ripetizione del precedente - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità a mezzo di apparecchiatura di controllo, l'applicabilità della "regola del chilometro", quale distanza minima tra il segnale di limite massimo di velocità e l'autovelox, sancita dall'art. 25, comma 2, della l. n. 120 del 2010, è condizionata al duplice presupposto che il dispositivo di rilevamento della velocità sia fisso e non mobile e che lungo il tratto di strada tra il segnale e la postazione di controllo non vi siano intersezioni. Pertanto, solo laddove vi siano una o più intersezioni il segnale deve essere ripetuto dopo ciascuna di esse e la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo l'ultima intersezione; in caso contrario la presenza, entro il detto chilometro, di un segnale di limite massimo di velocità che costituisce mera ripetizione del precedente resta irrilevante ai fini della regolarità dell'accertamento.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto illegittimo l'accertamento per non essere stata rispettata la regola del chilometro tra l'autovelox fisso ed il secondo segnale, ripetitivo del primo correttamente posizionato, senza accertare se vi fosse o meno un'intersezione).

Riferimenti normativi: Legge 29/07/2010 num. 120 art. 25 com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 142

Massime precedenti Vedi: N. 30664 del 2018 Rv. 652008-01, N. 32104 del 2019 Rv. 656209-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **31677** *del* **04/12/2025** (Rv. **676475-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

M. *(ACCARINO VITTORIO) contro* A. *(PETRILLO MONICA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/11/2020

187136 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - IN GENERE Vendita di prodotti di costruzione - Produzione con marchio altrui - Obblighi comunitari in materia di commercializzazione di prodotti di costruzione - Certificazioni prescritte ex art. 11 del Regolamento 305 del 2011 - Onere gravante sul fabbricante - Conseguenze.

Nel contratto di vendita di prodotti di costruzione, il mancato assolvimento degli obblighi di dichiarazione di prestazione e di apposizione della marcatura CE gravanti sul fabbricante - ex art. 11 del Regolamento UE n.305 del 2011 - costituisce inadempimento valutabile ai fini della risoluzione contrattuale anche quando la produzione sia avvenuta con il marchio del soggetto che immette i beni sul mercato, giacché l'estensione di quegli obblighi al distributore, ai sensi dell'art. 15 del citato Regolamento UE, non esonera il fabbricante dai propri.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 09/03/2011 num. 305 art. 11, Regolam. Comunitario 09/03/2011 num. 305 art. 15, Cod. Civ. art. 1374

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31725** *del* **04/12/2025** (Rv. **676407-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

D. *(GIORGIANNI PIETRO) contro* D. *(ZINCONE ANDREA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/10/2023

130006 PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONI DUE FASI Azioni di nunciazione - Processo di cognizione successivo a procedimento cautelare - Domanda introduttiva di parte - Necessità - Conseguenze - Nullità rilevabile d'ufficio.

In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico - o del collegio in caso di reclamo - mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito e, ove si svolga in difetto di questa, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza posteriore all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio e non sanata dall'instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16259 del 2017 Rv. 645858-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31743** *del* **04/12/2025** (Rv. **677436-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/10/2023

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazione dell'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.) - Soggetto passivo - Mancato rispetto delle caratteristiche e delle prescrizioni indicate nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative dei medesimi commi 6 e 7 - Rilevanza - Esclusione.

In tema di apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito, la sanzione prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater), T.U.L.P.S. si applica solo a coloro che, sul territorio nazionale, producono, distribuiscono o installano o, comunque, mettono a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo, senza che rilevi il mancato rispetto delle caratteristiche e delle prescrizioni indicate nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative dei medesimi commi 6 e 7.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 7 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 9 lett. F CORTE COST.

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31743** *del* **04/12/2025** (Rv. **677436-02**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/10/2023

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Mancanza guscio esterno della scheda di sistema - Violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c) del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.) - Sussistenza - Fondamento.

In tema di apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., la mancanza del guscio protettivo della scheda del sistema interno/esterno degli apparecchi non rientra fra le caratteristiche indicate dal medesimo comma 6, lett. a), rilevanti ai fini dell'applicazione della sanzione del successivo comma 9, lett. f-quater), con la conseguenza che tale violazione va sanzionata in base al diverso disposto della lett. c) dello stesso comma 9.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 lett. A CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 9 lett. C CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 9 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23954 del 2020 Rv. 659383-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31823** *del* **05/12/2025** (Rv. **676476-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

D. *(CARPINO SALVATORE) contro* L. *(MEZZASALMA SALVATORE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/07/2022

001047 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (POTERI RESPONSABILITA') - POLIZIA DELLE ACQUE - TUTELA E SANZIONI Gestione di rifiuti - Possesso di titolo abilitativo - Esercizio in luogo diverso - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative per l'illegittima gestione dei rifiuti, il possesso di un titolo abilitativo non legittima l'esercizio dell'attività in luogo diverso da quello in relazione al quale esso è stato rilasciato, giacché la finalità di controllo in materia è soddisfatta quando sussiste un legame con le caratteristiche tecniche dell'impianto autorizzato, il cui mutamento richiede una nuova valutazione amministrativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 124, Legge Reg. Sicilia 15/05/1986 num. 27 art. 40

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31857** *del* **06/12/2025** (Rv. **676477-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

L. *(DI SANTO ANTONIO) contro* I. *(CONDELLO ROCCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/05/2022

133198 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Notifica eseguita per posta a persona giuridica - Combinato disposto degli artt. 7 l. n. 890 del 1982 e 145 c.p.c. - Specificazione dei consegnatari contenuta nell'art. 145 c.p.c. - Rilevanza - Ai fini della ritualità della notifica presso la sede legale - Consegna dell'atto al familiare convivente - Validità - Esclusione.

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere.

In tema di notifica a mezzo posta a persone giuridiche e a società prive di personalità giuridica, l'art. 7 l. n. 890 del 1982 va letto in combinato disposto con l'art. 145, comma 1, prima parte, c.p.c., cosicché la notificazione deve eseguirsi presso la sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notifiche o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, in conformità all'art. 145 c.p.c., che individua i soggetti cui il notificante può legittimamente consegnare l'atto, tra i quali non è compreso il familiare convivente.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Massime precedenti Vedi: N. 8472 del 2018 Rv. 647704-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31899** *del* **07/12/2025** (Rv. **676478-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

D. *(IACOVINO VINCENZO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 24/08/2020

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Difensore d'ufficio - Art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Liquidazione dell'onorario - Condizioni - Previa dimostrazione dell'esperimento di un vano e non pretestuoso tentativo di recupero - Necessità - Impossidenza dell'assistito - Prova - Esclusione - Ragioni.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, poiché ciò si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8359 del 2020 Rv. 657594-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31906** *del* **07/12/2025** (Rv. **676479-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

L. *(SEMERARO GIUSEPPE) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/12/2020

187126 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE Vendita di terreno - Mancata menzione nell'atto degli immobili insistenti su di esso - Effetto traslativo - Sussistenza - Fondamento - Limite - Estensibilità all'aggiudicazione a seguito di esecuzione forzata - Fattispecie.

Il principio per cui la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il trasferimento anche dei fabbricati, ancorché non menzionati espressamente nell'atto e salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé o ad altri la proprietà di essi, va esteso anche all'aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, cosicché è irrilevante il mero richiamo agli originari identificativi catastali del bene pignorato, occorrendo invece tenere conto della modificazione avvenuta per effetto dell'attività edificatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui l'aggiudicazione aveva inglobato anche tutto quanto edificato sulla particella pignorata, attesa la già intervenuta edificazione al momento del pignoramento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9769 del 2016 Rv. 639886-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32030** *del* **09/12/2025** (Rv. **676480-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

C. *(CONDEMI MARCELLO) contro* C. *(RANDISI GIANFRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/01/2019

159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE Attività di vigilanza sulla gestione ai sensi dell'art. 149, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998 - Sindaci - Riscontro di irregolarità - Obbligo di comunicazione immediata alla Consob - Sussistenza - Valutazione discrezionale sulla rilevanza delle irregolarità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di controllo sulla legittimità della gestione delle società quotate in borsa, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob tutte le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza cui è tenuto, senza che l'adempimento sia subordinato ad una valutazione discrezionale circa la rilevanza delle stesse, deponendo in tal senso la formulazione letterale della norma - che fa riferimento alle "irregolarità", senza ulteriori qualificazioni - nonché la sua ratio, finalizzata a scongiurare le incertezze operative che deriverebbero dalla opposta soluzione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui la responsabilità dei sindaci derivava da irregolarità già rilevabili al momento in cui essi avevano assunto le funzioni, mentre la segnalazione dei fatti censurabili alla Banca d'Italia e alla Consob era avvenuta con ritardo e solo dopo la divulgazione delle criticità sui media o l'intervento ispettivo delle autorità di vigilanza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2047, Legge 24/02/1998 num. 58 art. 149 com. 3, Legge 24/02/1998 num. 58 art. 150, Legge 24/02/1998 num. 58 art. 190

Massime precedenti Conformi: N. 25336 del 2023 Rv. 675994-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32056** *del* **09/12/2025** (Rv. **676481-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

G. *(TRAPANESE ANTONIO) contro* G. *(MAIELLO LUIGI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/12/2019

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Entità della lesione - Valore dell'integrazione - Determinazione - Riferimento al tempo dell'apertura della successione - Integrazione della quota di riserva mediante conguaglio in denaro - Rivalutazione - Necessità - Al momento di ultimazione della divisione giudiziale.

Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene, riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali, cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 556 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5320 del 2016 Rv. 639182-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32186** *del* **10/12/2025** (Rv. **676482-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

P. *(PAGANO CRISTIANO) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/01/2021

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE Fatto costitutivo - Non contestazione o puntuale ammissione - Da parte di uno solo

dei litisconsorti necessari - Valenza ex art. 115, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Fattispecie in tema di possesso ad usucapionem.

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE In genere.

In tema di litisconsorzio necessario, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti, o anche la puntuale ammissione di tale fatto, ove provenienti solo da alcuni dei litisconsorti, non sono idonee a rendere incontroverso e non più bisognoso di prova il fatto medesimo, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. (Fattispecie in cui la non contestazione concerneva il possesso utile ad usucapionem).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Vedi: N. 2482 del 2019 Rv. 652386-03

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32446** *del* **12/12/2025** (Rv. **676483-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

D. *(ROSCIONI LEONARDO) contro* P. *(INTOCCIA ENZA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/05/2024

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Probatio diabolica a carico dell'attore - Oggetto - Produzione dell'atto di accettazione ereditaria e del rogito di acquisto - Insufficienza - Fondamento.

In tema di azione di rivendicazione, ai fini della probatio diabolica gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21940 del 2018 Rv. 650080-01

Massime precedenti Vedi: N. 28865 del 2021 Rv. 662516-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32519** *del* **13/12/2025** (Rv. **676484-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

D. *(CHIRIATTI ANNAROSA) contro* S. *(ACCARDO ORSOLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/10/2023

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' Risarcimento del danno - Perdita di "chance" - Giudizio equitativo - Dovere motivazionale del giudice - Indicazione dei parametri - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In materia di risarcimento del danno per perdita di chance, il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che, riformando la sentenza gravata, aveva quantificato equitativamente il danno applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pur non versando in un contratto a esecuzione continuata e senza dare conto dei parametri utilizzati per giungere alla stima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1671, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 37 septies

Massime precedenti Conformi: N. 5669 del 2025 Rv. 673963-01

Massime precedenti Vedi: N. 16346 del 2024 Rv. 671702-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **32593** *del* **14/12/2025** (Rv. **676485-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

R. *(LENTINI ALESSANDRO) contro* L. *(BREGOLI ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/03/2019

168155 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE Legato sostitutivo di legittima - Domanda della quota riservata in natura ex art. 718 c.c. - Rinuncia implicita al legato sostitutivo - Condizioni - Fondamento.

168164 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA In genere.

La rinuncia al legato in sostituzione di legittima - ferma la necessità della forma scritta quando il legato abbia ad oggetto beni immobili - può risultare anche in via implicita da comportamenti del legatario, i quali manifestino in modo inequivocabile la volontà di non avvalersi del legato; tra questi rientra la proposizione della domanda per il riconoscimento della quota di riserva in natura ex art. 718 c.c., essendo tale azione incompatibile con la volontà di dare esecuzione al legato sostitutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 718

Massime precedenti Vedi: N. 16252 del 2013 Rv. 626991-01, N. 13530 del 2022 Rv. 664621-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32703** *del* **15/12/2025** (Rv. **676532-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

A. *(PALLOTTA LEONARDO) contro* A. *(DE RINALDIS ADAMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/07/2022

168101 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RAPPRESENTAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - ESTENSIONE Successioni mortis causa - Rinuncia all'eredità da parte di un chiamato e convenzione tra i chiamati della medesima eredità - Efficacia della rinuncia nei rapporti interni - Condizioni - Fondamento.

168103 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - IN GENERE In genere.

In tema di successioni, la regolamentazione degli effetti della rinuncia all'eredità di uno dei chiamati - stabilita con convenzione tra gli stessi nei loro rapporti interni - presuppone che il rinunciante non abbia già acquisito la qualità di erede; una volta avvenuto l'acquisto, opera il principio semel heres, semper heres, che rende inefficace ogni rinuncia successiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 521

Massime precedenti Vedi: N. 1476 del 1971 Rv. 351784-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32754** *del* **16/12/2025** (Rv. **676486-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

I. *(LUPIA LUCA) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2020

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Collegamento negoziale - Risoluzione per grave inadempimento - Eccezione ex art. 1460 c.c. (anche formulata implicitamente) - Valutazione giudiziale unitaria e complessiva del comportamento delle parti - Necessità.

058264 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO In genere.

Ai fini della pronuncia di risoluzione, anche in presenza di collegamento negoziale, il giudice è tenuto a una valutazione sinergica e complessiva del comportamento delle parti, mediante un'indagine unitaria dell'intero assetto di interessi risultante dal collegamento, che non consente apprezzamenti frammentari delle singole condotte; ne consegue che, nel vagliare la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice deve considerare anche le difese della parte convenuta che, espressamente o implicitamente, opponga l'inadempimento dell'altra ai sensi dell'art. 1460 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 22626 del 2016 Rv. 642966-01, N. 14030 del 2025 Rv. 674749-01, N. 7649 del 2023 Rv. 667271-01 Rv. 667271-01, N. 20726 del 2014 Rv. 632438-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32950** *del* **17/12/2025** (Rv. **676487-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

M. *(GUELI GIAN FRANCO) contro* C. *(BRUCATO ANTONINO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/02/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Invito a precisare le conclusioni su thema decidendum comprensivo di una questione di competenza e di merito -

Rimessione della causa in istruttoria - Pronuncia implicita sulla competenza - Sussistenza - Conseguenze processuali - Fattispecie.

L'ordinanza con cui il giudice, dopo aver invitato le parti alla precisazione delle conclusioni ex art. 187 c.p.c. e trattenuto la causa in decisione, disponga la prosecuzione dell'istruttoria sul merito della causa, senza pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza ritualmente sollevata, integra una decisione implicita affermativa della stessa, suscettibile di passare in giudicato ove non impugnata immediatamente con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c.; ovvero, nel caso in cui il giudice si sia pronunciato anche su questioni di merito, avverso tale provvedimento sarà esperibile il regolamento facoltativo o l'appello, a seconda che le contestazioni riguardino, rispettivamente, le statuizioni sulla competenza o pure quelle sul merito. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione della Corte di appello dichiarativa dell'incompetenza in favore degli arbitri, giacché il giudice di prime cure aveva emesso un'ordinanza non impugnata che, affrontato inequivocamente il tema dell'inefficacia di una clausola arbitrale, disponeva istruttoria per la quantificazione del credito litigioso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25511 del 2017 Rv. 646333-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32951** *del* **17/12/2025** (Rv. **676488-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

D. *(MORONE MICHELE) contro* P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 28/10/2021

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Giudizio di appello - Passaggio in giudicato della decisione di merito - Diversa motivazione del giudice del gravame - Compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. - Esclusione.

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di spese di lite, il giudice d'appello non può disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sulla base di ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice, quando la decisione di accoglimento nel merito, non impugnata, abbia acquistato autorità di giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 9064 del 2018 Rv. 648466-01, N. 27606 del 2019 Rv. 655640-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32963** *del* **17/12/2025** (Rv. **676489-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

L. *(LO NIGRO FILIPPO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 02/10/2024

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI

INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE Onerosità del contratto d'opera intellettuale - Essenzialità - Esclusione - Prova per presunzioni - Sussistenza - Fattispecie.

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

In tema di prestazione d'opera del difensore, la retribuzione, quale diritto disponibile, può essere oggetto di rinuncia; in tal caso, la prova della gratuità è a carico dell'assistito e non richiede necessariamente un accordo scritto, poiché l'onere della forma ad substantiam - previsto ex art. 2233, comma 3, c.c. - riguarda esclusivamente i rapporti di patrocinio onerosi e trova applicazione solo quando sia dedotto un accordo sul compenso quale fonte di regolazione economica.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso confermando che il patto di gratuità poteva evincersi in via presuntiva dai plurimi elementi raccolti circa la sussistenza di un rapporto sentimentale con coabitazione, supportato dal rilascio di una procura generale alle liti e dal fatto che, nonostante la notevole attività professionale svolta nell'interesse dell'assistita, il professionista non aveva mai avanzato pretese economiche entro l'arco temporale - di quasi un decennio - antecedente la brusca cessazione della relazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 23893 del 2016 Rv. 642193-01, N. 6905 del 2019 Rv. 652939-01, N. 14276 del 2017 Rv. 644641-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32964** *del* **17/12/2025** (Rv. **676490-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

C. *(PULLANO CARLO) contro* A. *(CARNOVALE MASSIMILIANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 01/02/2020

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratto preliminare di vendita - Immobili da costruire - Nullità per violazione dell'art. 2, d.lgs. n. 122 del 2005 - Estensione alle ristrutturazioni cd. maggiori - Verifica dello stato di completamento - Mera assenza del certificato di abitabilità o di opere secondarie - Insufficienza.

In tema di contratto preliminare di vendita di immobile da costruire, la nullità prevista per violazione della disciplina di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 si applica anche agli interventi di ristrutturazione cd. maggiore, caratterizzati da opere edilizie di rilevante entità, purché emerga lo stato di non completamento dell'immobile; a tal fine non assumono rilievo dirimente la mera assenza del certificato di abitabilità o la mancata esecuzione di opere secondarie o di rifinitura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5749 del 2011 Rv. 616566-01, N. 22603 del 2021 Rv. 662378-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32997** *del* **17/12/2025** (Rv. **676491-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

F. *(ALIFFI SILVIO) contro* H. *(LO CARMINE GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 28/02/2021

058082 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - AZIONE DI ANNULLAMENTO - LEGITTIMAZIONE Contratto d'opera professionale - Conferimento di incarico di patrocinio - Essenzialità della procura ad litem - Esclusione - Rilascio della procura ad litem da parte di soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico - Ammissibilità - Conseguenze sul diritto al compenso - Fattispecie.

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

In tema di contratto d'opera professionale dell'avvocato, il conferimento dell'incarico di patrocinio non richiede forme vincolate e non si identifica nella procura ad litem, la quale costituisce atto meramente esecutivo del mandato professionale già perfezionato, anche per facta concludentia; ne consegue che la validità o invalidità della procura - ancorché rilasciata da soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico - non incide né sull'esistenza, né sulla validità del contratto di patrocinio, né sul conseguente diritto dell'avvocato al compenso per l'attività svolta.(Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza che aveva negato al legale il diritto al compenso in quanto l'incarico era stato deliberato dall'assemblea e il legale, anche condomino, si era autoconferito la procura, rilevando che tali circostanze non incidevano sull'esistenza del rapporto professionale, fermo restando lo scomputo della "quota d'opera" corrispondente al vantaggio tratto dal mandatario in proporzione della sua partecipazione millesimale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1136

Massime precedenti Vedi: N. 8863 del 2021 Rv. 660993-01, N. 6905 del 2019 Rv. 652939-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **33055** *del* **18/12/2025** (Rv. **676492-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **PEDRELLI CLAUDIA.** *(Diff.)*

P. *(MURGANO VALERIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 24/03/2025

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Difensore d'ufficio dell'imputato o difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Udienza filtro prevista dall'art. 554-ter c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022) - Liquidazione compenso - Spettanza - Fondamento.

In tema di liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio dell'imputato, o al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'udienza filtro prevista dall'art. 554-ter c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, va considerata - alla stregua dell'udienza preliminare disciplinata dagli artt. 416 e ss. c.p.p. - come una fase autonoma del processo; ne consegue che il difensore d'ufficio dell'imputato e il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato hanno diritto di presentare, all'esito, istanza di liquidazione del compenso loro spettante per detta fase processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 3

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33074** *del* **18/12/2025** (Rv. **676533-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

I. *(PROIETTI FABRIZIO) contro* P. *(COCCHIA MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2020

125039 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - TERMINE UTILE Spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti - Termine per proporre l'azione possessoria - Decorrenza.

Nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20134 del 2017 Rv. 645701-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **33239** *del* **19/12/2025** (Rv. **677437-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

P. *(CIOFINI GIULIO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/01/2025

081254 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE Condizioni - Incidenza della controversia sulla procedura concorsuale - Significato - Fattispecie.

In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999 (suo omologo nell'amministrazione straordinaria), vigenti ratione temporis, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisce premessa di una pretesa nei confronti della massa. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'attrazione alla competenza funzionale inderogabile del giudice fallimentare della controversia avente ad oggetto l'accertamento, nei confronti di una società fallita in corso di procedimento, dell'acquisto per usucapione di un immobile).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 94, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 15982 del 2018 Rv. 649507-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **33240** *del* **19/12/2025** (Rv. **677162-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

B. *(FONTANELLA GIANLUCA) contro* M.

Cassa senza rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO ROMA, 26/07/2024

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Procedimento instaurato prima della riforma dell'art. 37 c.p.c. - Sentenza di primo grado che decide la controversia nel merito - Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d'ufficio "in ogni stato e grado" - Giudicato interno - Esclusione - Fattispecie.

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di procedimento instaurato prima della riforma dell'art. 37 c.p.c., deve escludersi la formazione del giudicato interno nel caso in cui il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente su vizio processuale rilevabile d'ufficio "in ogni stato e grado" del processo, decidendo la causa nel merito, e la parte non abbia impugnato la decisione in relazione a tale profilo. (Nel caso di specie, relativo all'omesso rilievo di difetto di giurisdizione della corte di giustizia tributaria in un giudizio di opposizione a diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la S.C. ha ritenuto non operante la regola generale affermata da Cass. S.U. n. 24172 del 29 agosto 2025, in tema di giudicato implicito, secondo cui la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio è onerata, in caso di omessa pronuncia espressa, di proporre impugnazione sul punto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **33334** *del* **20/12/2025** (Rv. **677206-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Diff.)*

S. *(RESCIGNO PIETRO) contro* R. *(GRANDE CORRADO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/02/2019

023040 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - ESTINZIONE - DEVOLUZIONE DEI BENI Successione ex lege delle Regioni agli enti compresi nella tabella B allegata al D.P.R. n. 616 del 1977 - Soppressione dell'Istituto Colosimo - Successione della Regione Campania - A titolo particolare - Oggetto del trasferimento - Attribuzioni modali - Trasferimento - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

078024 ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE In genere.

La successione ex lege delle Regioni agli enti compresi nella tabella B allegata al D.P.R. n. 616 del 1977 (nella specie, della Regione Campania all'ente patronato Regina Margherita pro ciechi "Paolo Colosimo" di Napoli) deve considerarsi avvenuta a titolo particolare, con conseguente trasferimento alla Regione dei beni e del personale dell'ente, ma non anche dei restanti rapporti obbligatori, sicché l'obbligazione testamentaria modale gravante sull'ente soppresso - anche in assenza di disposizioni di diritto pubblico che la regolino - deve considerarsi estinta per impossibilità sopravvenuta ex lege, consistente nella soppressione dell'ente onerato, della relativa prestazione, non trovando applicazione la disciplina privatistica contenuta negli artt. 676 e 677 c.c., dettati per la successione a causa di morte.

Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 113 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 117, Decreto Legge 18/08/1978 num. 481 art. 1 bis CORTE COST., Legge 21/10/1978 num. 641 CORTE COST., Cod. Civ. art. 676, Cod. Civ. art. 677, Cod. Civ. art. 1256

Massime precedenti Vedi: N. 11906 del 2013 Rv. 626278-01, N. 1777 del 1992 Rv. 475703-01, N. 8377 del 2016 Rv. 639555-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33756** *del* **23/12/2025** (Rv. **677163-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

C. *(COSTA MICHELE) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GROSSETO, 14/06/2021

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Decreto di liquidazione del compenso - Revocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa . (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale, rigettando l'opposizione proposta, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, avverso un decreto di riduzione officiosa del compenso già liquidato in precedenza, aveva ritenuto che l'errore del giudice nella determinazione dei compensi possa essere emendato con il provvedimento di correzione o all'esito di un procedimento di revocazione, volti ad evitare responsabilità per erronea liquidazione ai sensi della disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa, anche considerato che detta opposizione non è atto di impugnazione, ma introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 172 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1196 del 2017 Rv. 642564-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33756** *del* **23/12/2025** (Rv. **677163-02**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

C. *(COSTA MICHELE) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GROSSETO, 14/06/2021

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Decreto di liquidazione del compenso - Revocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa (Nella specie la S.C. ha affermato tale principio, accogliendo il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione proposta ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002 nei confronti di un decreto di riduzione del compenso professionale già liquidato con precedente provvedimento ritenuto poi dal Tribunale suscettibile di correzione di errore materiale anche in

assenza di opposizione, al fine di evitare responsabilità per erronea liquidazione ai sensi dell'art. 172 del richiamato d.p.r.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 172 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1196 del 2017 Rv. 642564-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33758** *del* **23/12/2025** (Rv. **677164-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

P. *(PINO PAOLO) contro* P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 15/11/2022

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Avvocato - Difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Diritto alla liquidazione delle spese di lite - Sussistenza - Ragione di compensazione - Esclusione - Fondamento.

L'avvocato che si difende personalmente conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite, non incidendo l'esercizio della facoltà di cui all'art. 86 c.p.c. sulla natura professionale dell'attività svolta, sicché il giudice deve liquidare in suo favore le competenze spettanti secondo il principio di soccombenza e in base alle tariffe professionali, non essendo giustificata da tale sola circostanza la compensazione delle spese alla luce dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4698 del 2019 Rv. 652600-01, N. 27802 del 2025 Rv. 676247-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33762** *del* **23/12/2025** (Rv. **677165-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

B. *(BASILE CRISTIANO) contro* M.

Rigetta, TRIBUNALE L'AQUILA, 18/10/2024

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Difensore d'ufficio - Istanza di liquidazione delle competenze professionali - Presupposto - Richiesta intempestiva - Conseguenze - Fondamento.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

L'istanza di liquidazione delle competenze spettanti al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 implica il già intervenuto esperimento infruttuoso delle procedure per il recupero del credito professionale, sicché qualora essa sia intempestiva - in quanto il professionista non sia ancora in grado di dare prova del relativo presupposto - l'azione si consuma definitivamente e la domanda non può essere utilmente riproposta, in ossequio sia ai principi di ragionevole durata dei procedimenti e irrevocabilità dei provvedimenti giurisdizionali sia al principio di autoresponsabilità parametrato alle qualificate competenze professionali dell'avvocato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33823** *del* **23/12/2025** (Rv. **677166-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

C. *(GARRISI LETIZIA) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 03/12/2020

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Revoca della misura - Diritto del beneficiario di nominare un difensore di fiducia - Sussistenza - Necessaria autorizzazione del giudice tutelare - Esclusione.

Il beneficiario di amministrazione di sostegno ha diritto di nominare un difensore di fiducia al fine di richiederne la revoca, senza necessità di autorizzazione del Giudice Tutelare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Civ. art. 412 CORTE COST., Cod. Civ. art. 413

Massime precedenti Vedi: N. 34854 del 2024 Rv. 673411-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33825** *del* **23/12/2025** (Rv. **677167-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

P. *(RAVAZZOLO MARCO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 24/11/2022

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Parte totalmente vincitrice - Pronuncia di irripetibilità delle spese - Presupposti - Contumacia del soccombente - Insufficienza.

In presenza di una parte totalmente vittoriosa la pronuncia di irripetibilità delle spese, in deroga all'applicazione del principio di soccombenza, deve essere supportata da congrua motivazione e adottata nei casi normativamente previsti, mentre la contumacia del soccombente è insufficiente a giustificare, di per sé, tale provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5813 del 2023 Rv. 666959-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33836** *del* **23/12/2025** (Rv. **677168-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(SOTTILE ANTONIO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 21/09/2022

040056 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE Sospensione della patente di guida - Misura di carattere cautelare - Termine prescrizionale di cinque anni - Applicabilità - Fondamento.

Il provvedimento di sospensione della patente previsto dall'art. 126-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 non ha natura afflittiva ma costituisce misura di carattere cautelare, in quanto - conseguendo alla verifica della mancata persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida - ha la funzione di impedire la circolazione a soggetti potenzialmente privi dell'idoneità richiesta, a tutela della sicurezza pubblica, con conseguente applicabilità, ai fini della sua adozione, del termine generale di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui il Tribunale aveva applicato in via analogica i termini di decadenza previsti per i provvedimenti sanzionatori dall'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 126 bis com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15694 del 2020 Rv. 658783-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **34063** *del* **24/12/2025** (Rv. **677169-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

F. *(LO MARTIRE CARMELA) contro* P. *(PALAZZO FERRUCCIO GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 17/11/2020

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Vizio di ultrapetizione ed extrapetizione - Nozione - Configurabilità del vizio - Condizioni - Fattispecie.

Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza del Tribunale che, a fronte della richiesta di liquidazione dei compensi di un avvocato e dichiarata la nullità della procura alle liti per contrarietà a norma imperativa, in quanto conferita su foglio firmato in bianco senza la preventiva indicazione del difensore, aveva accolto la domanda sull'assunto del conferimento del mandato professionale allo studio associato del quale l'istante era partecipe, in assenza di allegazione delle parti circa l'esistenza dell'associazione e il conferimento dell'incarico alla stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2232, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 644 del 2025 Rv. 673680-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **34215** *del* **26/12/2025** (Rv. **677438-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

M. *(MONTESARDI FILOMENO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 07/05/2019

071039 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - IN GENERE Divisione in natura di immobili comodamente divisibili - Costituzione giudiziale di asservimenti - Natura - Limiti - Conseguenze.

071043 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - DIRITTO AI BENI IN NATURA In genere.

071069 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA' In genere.

Ove sia disposta la divisione in natura di beni immobili comodamente divisibili, la costituzione giudiziale di asservimenti costituisce concretizzazione del potere del giudice di procedere alla formazione delle porzioni, che trova unico limite nel divieto di imporre servitù, pesi e limitazioni eccessive, cosicché per la formazione delle porzioni e per l'imposizione delle servitù strumentali allo scioglimento della comunione, non occorre domanda ulteriore rispetto a quella di divisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 727

Massime precedenti Vedi: N. 27984 del 2023 Rv. 669007-01, N. 17862 del 2020 Rv. 659010-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34221** *del* **26/12/2025** (Rv. **677541-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

P. *(BRIGUGLIO ANTONIO) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/04/2022

159129 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Dividendi - Natura - Frutti civili - Esclusione - Effetto di attività economica di produzione e scambio di beni e servizi - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1148 c.c. - Esclusione.

In tema di dividendi, va escluso che essi abbiano natura di frutti civili, in quanto non sono conseguenza dell'utilizzo della res, ma rappresentano l'effetto di un'attività economica di produzione e scambio di beni e servizi e sono conseguiti nella misura in cui vengano ottenuti, nell'esercizio dell'attività d'impresa, utili che poi la società decida di distribuire, cosicché ne deriva l'assenza del requisito dell'automaticità dell'acquisto ex art. 1148 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 820 com. 3, Cod. Civ. art. 1148, Cod. Civ. art. 2433

Massime precedenti Vedi: N. 31105 del 2023 Rv. 669376-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34221** *del* **26/12/2025** (Rv. **677541-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

P. *(BRIGUGLIO ANTONIO) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/04/2022

159129 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Dividendi da distribuire ai soci - Natura - Eccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale iniziale - Maturazione automatica - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Gli utili o dividendi da distribuire ai soci rappresentano le eccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale iniziale e, quindi, non maturano automaticamente, cosicché non possono considerarsi come un corrispettivo del godimento di capitali da parte di terzi ex art. 820, comma 3, c.c., anche perché la loro distribuzione è deliberata dall'assemblea e non esiste un diritto al loro conseguimento, se non nella misura stabilita dall'assemblea stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, a seguito dell'accertamento della nullità di una cessione di partecipazioni azionarie, aveva accolto la domanda di restituzione dei dividendi maturati medio tempore, qualificandoli in termini di frutti civili e, dunque, facendo applicazione dell'art. 1148 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 820 com. 3, Cod. Civ. art. 1148, Cod. Civ. art. 2433

Massime precedenti Vedi: N. 31105 del 2023 Rv. 669376-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34222** *del* **26/12/2025** (Rv. **677539-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

B. *(BAUDINO BESSONE MARCO ANDREA) contro* C. *(CIPOLLA FEDERICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/01/2020

125026 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - LIMITI DELL'INDAGINE POSSESSORIA - FECI, SED IURE FECI - IN GENERE Spoglio e manutenzione - Assenza di contestazione del compossesso e contestuale deduzione di esercizio in proprio danno - Eccezione feci sed iure feci - Dovere del giudice di considerare sia la deduzione relativa al diritto di proprietà che quella del contenuto del titolo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di compossesso, nell'ipotesi in cui l'attore, pur riconoscendo l'esistenza di un compossesso del convenuto, assuma che questi ne abbia esteso la sfera in suo danno, e, correlativamente, il convenuto, anziché contestare il fatto attribuitogli, assume di averlo compiuto nel legittimo esercizio di un suo diritto, il giudice è tenuto a prendere in considerazione, sia pure ai soli fini del possesso, non soltanto le deduzioni delle parti relative alla proprietà, ma anche il contenuto del titolo dal quale si assume derivare la liceità del comportamento denunciato con l'azione possessoria, onde stabilire, attraverso l'accertamento della consistenza del compossesso, se il comportamento asserito lesivo abbia o no esorbitato dai limiti consentiti dal titolo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1140

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **34223** *del* **26/12/2025** (Rv. **677433-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

S. *(MANERBA LUIGI) contro* R. *(SURACE MICHELE)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 24/05/2022

138128 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE Proposizione in forma implicita - Configurabilità - Condizioni - Apertura formale di procedimento incidentale o assunzione di specifiche prove - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non proposta l'istanza di verificazione della sottoscrizione apposta su un contratto di patrocinio, pur a fronte della palese volontà di avvalersene, evincibile dalla richiesta di concessione di un termine per la produzione del documento in originale e per la formalizzazione dell'istanza di verificazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32169 del 2022 Rv. 666161-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34320** *del* **28/12/2025** (Rv. **677434-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

A. *(LANDI LUCA) contro* C. *(GOZZI MATTEO)*

Dichiara cessata la materia del contendere, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/12/2024

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Disciplinare notarile - Dispensa per rinuncia alle funzioni ex art. 31 legge notarile - Precedente il passaggio in giudicato della pronuncia che applica la sanzione - Superamento del limite di età - Cessazione della materia del contendere - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Sussistenza.

La dispensa per rinuncia, ex art. 31 della l. n. 89 del 1913, del notaio sottoposto a procedimento disciplinare sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare e dopo il superamento da parte del notaio del limite di età dei 65 anni, comporta la cessazione della materia del contendere, stante la definitiva cessazione dallo status di notaio, e l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto d'interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di reclamo dalla corte di appello, con conseguente caducazione della sentenza stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 ter CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 31, Legge 18/02/1983 num. 45

Massime precedenti Conformi: N. 5848 del 2025 Rv. 673989-01

Massime precedenti Vedi: N. 28905 del 2018 Rv. 651384-01, N. 4001 del 2012 Rv. 621628-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34323** *del* **28/12/2025** (Rv. **677542-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

C. *(BONFIGLIO ANTONELLA) contro* R. *(RUBINO GIROLAMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2020

071052 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - ESCLUSIONI - IN GENERE Dispensa tacita da collazione operata in un successivo testamento riferita ad una donazione di beni dotali - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di successione ereditaria, la dispensa dalla collazione dei beni dotali può essere stabilita con il successivo testamento del donante e con formulazione implicita nelle disposizioni testamentarie, purché dal loro prudente esame emerga, in modo univoco, la volontà del de cuius di dispensare la donazione dei beni. (Nella specie, la S.C. ha affermato esservi dispensa implicita nella disposizione con la quale il testatore stabiliva un legato in favore del figlio giustificando questa scelta con la volontà di riequilibrare il rapporto con le altre figlie, già da lui dotate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 56, Cod. Civ. Abrog. art. 177

Massime precedenti Vedi: N. 3352 del 2024 Rv. 670526-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34531** *del* **29/12/2025** (Rv. **677439-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

C. *(ALLODI GIOVANNI) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/12/2020

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Processo con pluralità di parti - Appello - Notifica della sentenza di primo grado effettuata dal chiamato in garanzia verso le parti del rapporto principale - Idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Cause inscindibili - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, la notificazione della sentenza di primo grado da parte del chiamato in garanzia è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione verso tutti i destinatari della stessa - ivi incluse le parti del rapporto principale controverso cui il garante è estraneo - allorché si tratti di cause inscindibili, come nel caso di litisconsorzio processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la tardività dell'impugnazione dell'appaltatore per essere scaduto il termine breve per l'appello, decorrente dalla notifica della sentenza effettuata dalla compagnia assicuratrice - chiamata in garanzia da uno dei litisconsorti -, essendo del tutto irrilevante che l'appaltatore non avesse svolto domande verso la compagnia e che quest'ultima non avesse contestato la fondatezza della domanda principale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 16141 del 2022 Rv. 665054-01, N. 21366 del 2020 Rv. 659563-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34536** *del* **29/12/2025** (Rv. **676977-03**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(STRAMIGIOLI ENRICO MARIA) contro* F. *(MORACE PINELLI ARNALDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/10/2020

011073 APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA Mera consegna dell'opera - Accettazione tacita della stessa - Esclusione - Previsione pattizia della facoltà del committente di ritirare l'opera presso l'appaltatore successivamente all'accettazione - Ammissibilità - Conseguenze - Obbligo di compensare l'appaltatore per le spese di custodia sostenute - Fondamento - Norme sul deposito.

In tema di appalto di opere, la mera consegna della res, in assenza di comportamenti successivi idonei a dare fondamento alla volontà di accettarla, non può essere intesa come accettazione tacita dell'opera, giacché le parti possono stabilire anche che la consegna avvenga decorso un determinato termine dall'accettazione dell'opera, ovvero che questa rimanga, anche dopo l'accettazione, presso l'appaltatore a disposizione del committente, il quale può decidere, a suo piacimento, quando ritirarla; in tale evenienza l'appaltatore deve essere compensato per le spese di custodia sostenute per l'affidamento della res alla sua fiducia e tale rapporto è regolato dalle norme sul deposito, con riferimento all'obbligo della diligenza nella custodia e alla responsabilità dell'appaltatore in caso di perimento della cosa per sua colpa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1666, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1673, Cod. Civ. art. 1768

Massime precedenti Vedi: N. 2586 del 1950 Rv. 881731-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34536** *del* **29/12/2025** (Rv. **676977-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(STRAMIGIOLI ENRICO MARIA) contro* F. *(MORACE PINELLI ARNALDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/10/2020

011073 APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA Obbligo di consegna dell'opera - Sussistenza - Natura giuridica di obbligazione accessoria rispetto all'esecuzione dell'opera - Finalità - Completamento dell'adempimento della prestazione dell'appaltatore - Conseguenze - Accettazione dell'opera da parte del committente e corresponsione del compenso all'appaltatore - Sufficienza ai fini dell'adempimento della prestazione di quest'ultimo - Esclusione.

In tema di appalto di opere, sussiste l'obbligo di consegna della res che, pur avendo natura accessoria rispetto all'obbligazione principale di esecuzione dell'opera, si distingue da quest'ultima che è un'obbligazione di facere, mentre la prima è un'obbligazione di dare e, segnatamente, di tradere, senza la cui attuazione l'opera realizzata non produrrebbe alcun beneficio a vantaggio dell'appaltante, cosicché non è sufficiente, per l'adempimento delle obbligazioni dell'appaltatore, che l'opera sia stata accettata e che eventualmente il compenso sia stato corrisposto, in quanto, successivamente all'accettazione, l'appaltatore è tenuto altresì a consegnare l'opera al committente o a un suo incaricato, completando l'adempimento della prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1666, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1673, Cod. Civ. art. 1677

Massime precedenti Vedi: N. 28249 del 2025 Rv. 676930-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34536** *del* **29/12/2025** (Rv. **676977-02**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(STRAMIGIOLI ENRICO MARIA) contro* F. *(MORACE PINELLI ARNALDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/10/2020

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Consegna dell'opera e accettazione - Differenza - Conseguenze.

011073 APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA In genere.

In tema di appalto di opere, la consegna dei lavori eseguiti è atto materiale che si compie con la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, invece, che il committente esprima, anche per facta concludentia, il gradimento dell'opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per le difformità e i vizi palesi dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1666, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1673

Massime precedenti Vedi: N. 1576 del 2025 Rv. 673607-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza

DICEMBRE 2025

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31334** *del* **01/12/2025** (Rv. **677172-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(ROMITA CARLO) contro* D.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VELLETRI, 02/08/2023

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Indicazione dei motivi dell'opposizione - Necessità - Fondamento.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciatasi nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi, il quale non indichi i motivi del ricorso introduttivo della fase sommaria, è inammissibile per difetto del requisito di cui al n. 3 dell'art. 366 c.p.c., volto a consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31340** *del* **01/12/2025** (Rv. **677195-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

C. *(PIVA PAOLO) contro* F. *(MARCECA SALVATORE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/06/2023

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a d.i. - Parziale accoglimento - Interessi - Decorrenza dalla sentenza - Ragioni - Limiti - Decorrenza dalla notifica dell'opposizione - Esclusione -Fondamento.

In caso di parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo gli interessi decorrono, di regola, dalla data della relativa pronuncia, momento in cui il credito viene accertato nell'an e nel quantum e diviene, pertanto, liquido ed esigibile, salva la prova che sia divenuto tale in data anteriore, dovendosi comunque escludere che la predetta opposizione possa configurare un'ipotesi di mora ex re.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13530 del 2019 Rv. 653960-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31348** *del* **01/12/2025** (Rv. **677186-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

A. *(NATICCHIONI FRANCESCO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/12/2022

100220 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Omessa dichiarazione in udienza da parte del difensore - Conseguenze - Notifica dell'impugnazione al procuratore ex art. 330, comma 1, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

Nel caso in cui la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società costituita in giudizio non sia stata dichiarata in udienza dal suo procuratore né notificata alle altre parti, l'impugnazione è legittimamente notificata presso il difensore ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., in applicazione del principio dell'ultrattività del mandato alla lite, irrilevante essendo la conoscenza aliunde dell'evento interruttivo da parte del notificante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 30341 del 2018 Rv. 651560-01

Massime precedenti Vedi: N. 13777 del 2024 Rv. 671353-01, N. 2439 del 2024 Rv. 670065-01, N. 20964 del 2018 Rv. 650025-01, N. 16650 del 2025 Rv. 675146-01, N. 26495 del 2014 Rv. 634009-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31354** *del* **01/12/2025** (Rv. **677173-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

M. *(MIANO ANGELO) contro* S.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 17/11/2022

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Espropriazione presso terzi - Ficta confessio - Ordinanza di assegnazione - Opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato - Contestazione dell'esistenza del credito del debitore esecutato - Inammissibilità.

079115 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA In genere.

Nel procedimento di espropriazione presso terzi è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione proposta dal terzo pignorato per contestare l'esistenza del credito, allorché lo stesso consapevolmente non abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e, regolarmente citato, non sia comparso all'udienza di cui all'art. 548, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16234 del 2022 Rv. 665105-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31373** *del* **01/12/2025** (Rv. **677216-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

L. *(FRONGIA TIZIANA) contro* A. *(TRUDU PAOLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 22/12/2022

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da perdita del rapporto parentale - Morte del coniuge separato - Oneri di allegazione e prova - Ripartizione.

Il coniuge che agisce per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve allegare e provare la sola esistenza del rapporto coniugale, mentre grava sul danneggiante, che intenda ridurre o escludere la propria responsabilità, dimostrare l'assenza o la minore intensità del legame affettivo, rispetto a quello ordinariamente presumibile, senza che la prova della sola separazione (legale o di fatto) sia sufficiente ad escludere la sua obbligazione risarcitoria, in mancanza di ulteriori elementi, anche presuntivi, idonei a far ritenere che essa, per le ragioni e le modalità con cui si è concretizzata, abbia definitivamente sciolto ogni relazione affettiva tra i coniugi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18284 del 2021 Rv. 661702-01, N. 5769 del 2024 Rv. 670338-01, N. 22397 del 2022 Rv. 665266-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31423** *del* **02/12/2025** (Rv. **677208-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

C. *(REFERZA PIETRO) contro* D. *(DI BLASIO GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/04/2022

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Danni cagionati nello svolgimento dell'attività delegata ex art. 591-bis c.p.c. - Responsabilità ex l. n. 117 del 1988 - Configurabilità - Condizioni - Responsabilità ex art. 2043 c.c. del professionista delegato - Presupposti soggettivi - Colpa lieve da imperizia - Esclusione.

In relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. (che è un ausiliario del giudice e non può essere ricondotto agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 117 del 1988), la responsabilità di cui alla l. n. 117 del 1988 è configurabile nel solo caso in cui la suddetta attività sia sfociata in un provvedimento del giudice dell'esecuzione, sempre che ne ricorrano i presupposti e siano stati inutilmente esperiti i rimedi impugnatori previsti dalla legge, ferma restando la - eventualmente concorrente - responsabilità ex art. 2043 c.c. del delegato che versi in dolo o colpa, con esclusione di quella lieve consistita in imperizia, nel caso in cui l'attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Proc. Civ. art. 64 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 25698 del 2024 Rv. 672454-01, N. 4070 del 2024 Rv. 670099-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31423** *del* **02/12/2025** (Rv. **677208-03**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

C. *(REFERZA PIETRO) contro* D. *(DI BLASIO GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/04/2022

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - Trascrizione di domande giudiziali pregiudizievoli - Obbligo di indicazione nell'avviso di vendita - Esclusione - Ragioni.

Il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. non è tenuto ad indicare nell'avviso di vendita l'esistenza di eventuali trascrizioni pregiudizievoli di domande giudiziali, in mancanza della corrispondente indicazione negli artt. 570 c.p.c. e 173-quater disp. att. c.p.c. (che di tale atto determinano il contenuto, senza alcuna possibilità di integrazione), tenuto conto, da un lato, che la presenza delle suddette trascrizioni non preclude, di per sé, la liquidazione del bene - rilevando al solo fine di valutare la convenienza della partecipazione all'incanto -, e dall'altro che la funzione di rendere conoscibile ai terzi interessati le formalità, vincoli od oneri gravanti sul bene, ai sensi dell'art. 173-bis disp. att. c.p.c., è svolta dalla perizia di stima, che deve essere richiamata dall'avviso di vendita suddetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 173 quater, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 173 bis

Massime precedenti Vedi: N. 15985 del 2024 Rv. 671138-01, N. 4378 del 2012 Rv. 622037-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31423** *del* **02/12/2025** (Rv. **677208-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

C. *(REFERZA PIETRO) contro* D. *(DI BLASIO GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/04/2022

100151 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO Principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c. - Questione coperta dal giudicato interno - Ammissibilità.

La Corte di cassazione può enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., anche in relazione a una questione non interessata dal ricorso e sulla quale, quindi, si è formato il giudicato interno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363

Massime precedenti Vedi: N. 4845 del 2025 Rv. 673773-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31447** *del* **02/12/2025** (Rv. **677179-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

D. *(DI VITO DOMENICO) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 20/04/2023

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Decreto ingiuntivo divenuto esecutivo dopo la sua emanazione - Precetto - Indicazione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

079211 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE In genere.

Nel caso in cui l'esecuzione forzata sia fondata su un decreto ingiuntivo successivamente dichiarato esecutivo, ai sensi degli artt. 647 o 648 c.p.c., non è necessaria una nuova notifica del titolo ma il precetto deve contenere l'indicazione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà, a pena di nullità non suscettibile di sanatoria a seguito dell'acquisizione aliunde della relativa conoscenza da parte dell'intimato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso potesse ritenersi non necessaria la suddetta indicazione, in ragione del fatto che l'intimata non poteva non essere a conoscenza sia dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. sia della successiva sentenza che aveva rigettato l'opposizione, contro la quale aveva anche proposto appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21838 del 2025 Rv. 675457-01, N. 24226 del 2019 Rv. 655175-01, N. 31226 del 2019 Rv. 656178-01, N. 1928 del 2020 Rv. 656889-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31449** *del* **02/12/2025** (Rv. **677180-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 27/07/2023

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Contemporanea pendenza di opposizioni esecutive - Preclusioni e decadenze della prima causa - Efficacia vincolante rispetto alla seconda - Sussistenza - Fattispecie.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

Nel caso di contemporanea pendenza di due opposizioni esecutive, basate sui medesimi motivi, le preclusioni e le decadenze maturate nella causa proposta per prima restano ferme e vincolano il giudice della causa successiva. (Nella specie, la S.C. ha censurato l'omessa declaratoria dell'inammissibilità di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso un pignoramento presso terzi, fondata sugli stessi motivi già dedotti in seno ad altra precedente opposizione avverso l'intimazione di pagamento, che era stata tardivamente proposta dinanzi ad altro tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26285 del 2019 Rv. 655494-01, N. 41505 del 2021 Rv. 663731-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31457** *del* **02/12/2025** (Rv. **677209-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

M. *(RINALDI ROBERTO) contro* A. *(VANDINI MARINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/06/2024

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Credito azionato in via esecutiva da società risultante da scissione - Contestazione del contratto di scissione - Prova documentale - Necessità - Fondamento - Contestazione della titolarità del credito ceduto - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Condizioni.

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui una società sorta a seguito di scissione ex art. 2506 c.c. azioni in via esecutiva un credito cedutole dalla società scissa, mentre la prova del contratto di scissione - ove ne sia contestata la sussistenza - deve essere data per iscritto, in ragione della pubblicità legale cui lo stesso è soggetto ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi, quella della titolarità del credito può essere data anche per presunzioni, attraverso la dimostrazione della relativa inclusione nella categoria di quelli assegnati alla società beneficiaria, le cui caratteristiche siano individuate attraverso la pubblicazione dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale, oppure mediante altri elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2506, Cod. Civ. art. 2506 ter, Cod. Civ. art. 2506 quater, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20495 del 2020 Rv. 659146-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31459** *del* **02/12/2025** (Rv. **677187-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(ONETO ALESSANDRO) contro* P. *(MARCONI CLAUDIO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/06/2023

085012 FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI Locazione - Obbligo di stipulare una fideiussione annuale a garanzia del pagamento del canone - Nullità per indeterminatezza dell’oggetto - Esclusione - Fondamento.

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE In genere.

La clausola di un contratto di locazione che ne subordini l'efficacia alla prestazione, da parte del conduttore, di una fideiussione annuale a garanzia del regolare pagamento del canone predeterminato e fino al rilascio dell'immobile, non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, perché ogni singola garanzia prevista, da stipularsi di anno in anno, ha durata e oggetto determinati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1598

Massime precedenti Vedi: N. 33968 del 2022 Rv. 666056-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31464** *del* **02/12/2025** (Rv. **677088-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

M. *(PATTARELLO STEFANIA) contro* C. *(CESARE ANDREA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/03/2023

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. (nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022) - Impugnazione - Ricorso per cassazione proposto successivamente al 28 febbraio 2023 - Art. 348-ter c.p.c. (ratione temporis vigente) - Applicabilità - Ragioni.

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. (nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022) soggiace al regime di impugnazione di cui all'art. 348-ter c.p.c. (ratione temporis vigente), anche se il ricorso per cassazione è proposto successivamente al 28 febbraio 2023 (data dalla quale decorre l'abrogazione del suddetto art. 348-ter), dovendosi avere riguardo, ai fini della disciplina transitoria di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149 del 2022, alla data di pendenza dell'appello e non anche a quella del giudizio di legittimità, anche in ragione dell'impossibilità di un'applicazione parziale delle due norme suddette, che compongono un sistema chiuso e coerente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 4, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 26, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 380 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12127 del 2025 Rv. 674745-01, N. 32365 del 2024 Rv. 673356-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31612** *del* **04/12/2025** (Rv. **677210-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(AULETTA ANDREA)*

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 12/08/2022

079167 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE Sequestro o confisca del bene pignorato - Effetti sulle procedure esecutive pendenti - Applicabilità dell'art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011, come modificato dalla l. n. 161 del 2017 - Condizioni e limiti - Principio dell'ordine temporale delle formalità pubblicitarie - Portata generale - Conseguenze - Fondamento – Fattispecie.

La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, che prevede la prevalenza della confisca sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), e non anche, in via analogica, a tipologie diverse, per le quali - trattandosi di un acquisto in favore dello Stato, non altrimenti definibile che come derivativo - nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, atteso che, assoggettando la confisca "ordinaria" alla medesima disciplina specificamente dettata per quella "antimafia" ed escludendo che il conflitto tra creditore ipotecario e Stato possa risolversi secondo il criterio del cd. ordo temporalis esteso, il primo subirebbe paradossalmente un pregiudizio più significativo rispetto all'ipotesi di confisca antimafia, non potendo beneficiare del procedimento di ammissione al passivo finalizzato a garantire il suo soddisfacimento. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inapplicabilità della disciplina speciale ad ipotesi di sequestro e successiva confisca "ordinaria",

disposta ex art. 240 c.p. in data antecedente sia all'entrata in vigore dell'art. 317 del c.c.i.i. che alla modifica apportata all'art. 104-bis c.p.p. dall'art. 373, comma 1, lett. a), del medesimo c.c.i.i., e dal d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente procedibilità della procedura esecutiva, stante l'anteriorità dell'ipoteca e del pignoramento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 55 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161 art. 20 com. 4, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 317, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28242 del 2020 Rv. 659887-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31614** *del* **04/12/2025** (Rv. **677211-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

V. *(MANGIAROTTI VITTORIO) contro* U. *(CREVANI RICCARDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/02/2023

148029 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE Gestore di una vasca idromassaggio - Obbligo contrattuale di garantire la sicurezza nella fruizione del servizio - Contenuto - Fattispecie.

Il gestore di una vasca idromassaggio ha un obbligo di protezione degli utenti della stessa che si sostanza nell'adozione delle misure necessarie a garantirne l'uso in condizioni di sicurezza, anche impendendo comportamenti altrui con esso oggettivamente inconciliabili, la cui omissione, ove addebitabile quantomeno a colpa, integra un illecito aquiliano sussumibile nella previsione dell'art. 2043 c.c. (Nella specie, in relazione ai danni patiti da un utente della vasca idromassaggio in conseguenza di una pallonata scagliata da ragazzi presenti nell'impianto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità ex art. 2043 c.c. del gestore della struttura ritenendolo non tenuto ad impedire l'attività di gioco della palla).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13104 del 2024 Rv. 671143-02, N. 5086 del 2011 Rv. 616906-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31910** *del* **07/12/2025** (Rv. **677090-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

I. *(FLORIMONTE FRANCESCO) contro* R. *(CARTA MATTIA)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 16/05/2023

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Interessi di mora nella misura maggiorata prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. - Espressa domanda e statuizione ad hoc - Necessità - Sussistenza - Omissione - Conseguenze in sede esecutiva.

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI In genere.

La condanna al pagamento degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., deve essere oggetto di una specifica domanda - in mancanza della quale il giudice non ha l'obbligo di provvedere - e di una statuizione ad hoc nella sentenza, sicché, da un lato, il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia espressamente accordato e, dall'altro,

in difetto di tale espressa statuizione risultante dal titolo azionato, in sede esecutiva per interessi legali devono intendersi quelli di mora al saggio ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3499 del 2025 Rv. 673754-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12449 del 2024 Rv. 670951-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31910** *del* **07/12/2025** (Rv. **677090-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

I. *(FLORIMONTE FRANCESCO) contro* R. *(CARTA MATTIA)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 16/05/2023

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notifica della sentenza - Idoneità a provocare la decorrenza del termine breve per impugnare - Requisiti - Fattispecie.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., la notificazione della sentenza, attivando un onere decadenziale per il destinatario, deve essere eseguita in modo inequivocabile nei confronti del procuratore della parte ed essere univocamente percepibile da costui come rivolta al suddetto fine acceleratorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'idoneità, al suddetto fine, della trasmissione della sentenza a mezzo PEC al procuratore costituito, in allegato ad una dichiarazione finalizzata a conseguire un bonario adempimento ovvero a costituire in mora il debitore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23396 del 2023 Rv. 668710-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31910** *del* **07/12/2025** (Rv. **677090-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

I. *(FLORIMONTE FRANCESCO) contro* R. *(CARTA MATTIA)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 16/05/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Provvedimento di definizione del processo esecutivo per mancanza o inefficacia del titolo esecutivo - Natura definitiva o sommaria - Criterio discretivo - Conseguenze in punto di impugnazione.

Nei casi in cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il proprio potere officioso, dichiari l'improcedibilità o l'estinzione cd. atipica o comunque adotti altro provvedimento di definizione della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza (originaria o sopravvenuta) o dell'inefficacia del titolo esecutivo, il provvedimento adottato - in via non sommaria né provvisoria - a definitiva chiusura della procedura esecutiva è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., mentre, laddove sia stato adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione

ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo (che resta perciò pendente) è impugnabile con il reclamo ex art. 624 c.p.c., dovendosi avere riguardo, ai fini della qualificazione come definitiva della statuizione di arresto, alla circostanza che con essa sia disposta (espressamente o, quanto meno, implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15605 del 2017 Rv. 644810-01

Massime precedenti Vedi: N. 27073 del 2021 Rv. 662513-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31986** *del* **09/12/2025** (Rv. **677133-01**)

Presidente: **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

N. *(SPOLIDORO MARCO SAVERIO) contro* S. *(SIVIERI ORLANDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/01/2020

157056 SERVITU' - "NEMINI RES SUA SERVIT" - PRESTAZIONI ACCESSORIE - IN GENERE Proprietario del fondo servente - Prestazioni accessorie contemplate dal titolo - Omissione - Illecito extracontrattuale - Esclusione - Inadempimento - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di servitù, l'omissione delle prestazioni accessorie, derivanti dal titolo costitutivo e gravanti sul proprietario del fondo servente, non costituisce illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., integrando piuttosto inadempimento di obbligazioni aventi natura propter rem. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come contrattuale la responsabilità del proprietario del fondo gravato da una servitù di oleodotto, per aver danneggiato la relativa conduttura nel corso delle operazioni di pulitura di un canale irriguo, sul presupposto che dal contratto costitutivo del diritto reale fosse chiaramente evincibile l'assunzione, da parte del proprietario del fondo servente, dell'obbligo di astenersi dal compiere attività potenzialmente idonee ad impedire il pieno esercizio della servitù).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067 com. 2, Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8313 del 1990 Rv. 468866-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31986** *del* **09/12/2025** (Rv. **677133-02**)

Presidente: **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

N. *(SPOLIDORO MARCO SAVERIO) contro* S. *(SIVIERI ORLANDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/01/2020

152016 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI Danno futuro - Risarcibilità - Certezza - Necessità - Esclusione - Rilevante probabilità - Sufficienza - Caratteri.

Il risarcimento del danno futuro - in termini di danno emergente, così come di lucro cessante - non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già verificatosi al momento del giudizio, dovendo essere improntato a un criterio di rilevante probabilità, in virtù del quale il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro quando l'effettiva diminuzione patrimoniale costituisca il naturale sviluppo di fatti

concretamente accertati e inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 10072 del 2010 Rv. 612602-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31996** *del* **09/12/2025** (Rv. **677091-01**)

Presidente: **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

M. *(MORINI MATTEO) contro* A. *(ALBERICI FABIO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/09/2023

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Domanda di pagamento di una somma determinata di denaro - Istanza di condanna alternativa al "minor importo meglio ritenuto di giustizia e/o di equità" - Rigetto integrale della domanda - Liquidazione delle spese di lite - Scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore - Applicabilità - Fondamento.

Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del "minor importo meglio ritenuto di giustizia e/o di equità", la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, e non di quello per le cause di valore indeterminabile, atteso che in tal caso l'incertezza sull'importo richiesto, data dalla domanda alternativa, riguarda il solo limite minimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20805 del 2025 Rv. 675638-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31998** *del* **09/12/2025** (Rv. **677171-01**)

Presidente: **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

C. *(RUGGIERO ALESSANDRO) contro* A. *(RUSSO ROSA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/05/2023

148047 RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITA' DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE Ricovero ospedaliero - Obbligo di sorveglianza del paziente - Contenuto predeterminato - Esclusione - Commisurazione alle condizioni subiettive e oggettive del paziente - Necessità - Fattispecie in tema di neonato affidato dopo il parto alla madre in regime di rooming in.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di responsabilità della struttura sanitaria conseguente a ricovero ospedaliero, l'obbligo di sorveglianza delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce parte essenziale della cura, non ha un contenuto predeterminato in astratto nella sua intensità e nella sua estensione, dovendo essere espletato, in relazione alle circostanze del caso concreto, in modo adeguato e coerente rispetto alle specifiche condizioni psico-fisiche del paziente e alla condizione oggettiva in cui questi si trovi nell'ambito della struttura sanitaria, in

funzione della prevenzione del rischio, rientrante nello spettro della prevedibilità, che il degente possa causare danni a terzi o subirne. (Nella specie, in relazione ad un caso in cui un neonato era stato rapito mentre era affidato, in regime di cd. rooming in, all'assistenza della madre - persona di giovane età perfettamente compos sui, a sua volta assistita dalla propria sorella -, la S.C. ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria, in ragione dell'inesigibilità, da parte di quest'ultima, di un servizio di sorveglianza continua nei confronti del minore e dell'imprevedibilità dell'evento dannoso, interamente ascrivibile alla condotta illecita del terzo autore del rapimento, idonea ad interrompere il nesso causale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 6707 del 1987 Rv. 454927-01, N. 56 del 1963 Rv. 260072-01, N. 13037 del 2023 Rv. 667589-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31999** *del* **09/12/2025** (Rv. **677092-01**)

Presidente: **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

A. *(DI RENZO STEFANO) contro* R. *(LIGUORI MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 25/09/2023

130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO Art. 8, comma 3, l. n. 24 del 2017 - Termine per l'introduzione del giudizio di merito - Mancato rispetto - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda - Sussistenza.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'inosservanza del termine, ex art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017, per l'introduzione del giudizio di merito non determina l'improcedibilità della domanda, ma solo la perdita dei suoi effetti sostanziali e processuali, giacché una differente interpretazione, oltre a essere incoerente rispetto al dettato normativo - che non prevede alcuna sanzione processuale per la suddetta inosservanza -, sarebbe altresì in contrasto con le garanzie difensive della parte, la quale subirebbe le conseguenze di un'improcedibilità a lei non imputabile, risolvendosi infine in un irragionevole appesantimento procedimentale, in violazione dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 8 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11804 del 2025 Rv. 674842-01, N. 15466 del 2025 Rv. 675341-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32000** *del* **09/12/2025** (Rv. **677093-01**)

Presidente: **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

L. *(SAMMARTANO MASSIMILIANO) contro* U.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/05/2024

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale - Natura - Giudizio di merito - Sindacabilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - Valutazione fondata su un presupposto manifestamente errato - Sindacabilità - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, concernendo il nesso di causalità tra l'attività omessa e il risultato favorevole che ne sarebbe potuto discendere per il cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non si fondi su un presupposto manifestamente errato, di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, essendosi in presenza, in tal caso, di un errore di sussunzione deducibile con il ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso il nesso di causa tra l'inadempimento dell'avvocato - consistito nell'omessa presentazione di istanze di fissazione di udienza, con conseguente perenzione dei giudizi amministrativi proposti avverso un'ordinanza di demolizione di un fabbricato - e il danno, rappresentato dalla demolizione stessa, in ragione del giudizio prognostico negativo circa l'esito dei ricorsi amministrativi, stante la violazione di un divieto assoluto di edificazione imposto dalla legislazione regionale vigente, non essendo il ragionamento giuridico censurato connotato in termini di manifesta e irriducibile abnormità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28903 del 2024 Rv. 672565-01

Massime precedenti Vedi: N. 10320 del 2018 Rv. 648593-01, N. 13873 del 2020 Rv. 658305-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32083** *del* **10/12/2025** (Rv. **677134-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

C. *(RIZZELLI ANDREA) contro* B. *(LODDO ROBERTA)*

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Condominio - Art. 66-bis cod. cons. - Individuazione della sede o domicilio - Luogo in cui si trova l'immobile - Fondamento - Domicilio dell'amministratore pro tempore - Rilevanza ai fini delle notificazioni.

044033 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI In genere.

In tema di competenza territoriale inderogabile ex art. 66-bis cod. cons, il luogo di residenza o di domicilio del condominio-consumatore si identifica con quello ove si trova l'immobile, poiché ivi è ravvisabile, in concreto, il centro degli interessi di tutti i singoli condòmini, mentre il domicilio dell'amministratore pro tempore assume rilievo solo per le notifiche e le comunicazioni degli atti processuali, stante la necessità di assicurarne la certa conoscibilità da parte del condominio in capo ad un unico soggetto che lo rappresenta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 com. 2, Cod. Civ. art. 43, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 66 bis, Cod. Civ. art. 1130

Massime precedenti Vedi: N. 14410 del 2024 Rv. 671172-01, N. 12416 del 2025 Rv. 674579-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32087** *del* **10/12/2025** (Rv. **677135-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 18/02/2025

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Invalidità del contratto di affitto di ramo d'azienda - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Esclusione - Fondamento.

La domanda volta all'accertamento dell'invalidità del contratto di affitto di ramo d'azienda esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa ex art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, non implicando alcuna verifica dell'esistenza o modificazione di rapporti societari o di negozi aventi quale oggetto diretto le partecipazioni sociali o i diritti ad esse inerenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2, Cod. Civ. art. 2562

Massime precedenti Vedi: N. 22149 del 2020 Rv. 659401-01, N. 22327 del 2020 Rv. 659008-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32088** *del* **10/12/2025** (Rv. **677193-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

A. *(ROSSOTTI ALBERTO) contro* U.

Regola competenza

100204 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA Sentenza dichiarativa di incompetenza - Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato - Acquiescenza tacita - Esclusione - Impugnazione - Ammissibilità - Fondamento.

La riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato come competente, quando sia ancora in corso il termine per l'impugnazione della sentenza dichiarativa dell'incompetenza, non integra acquiescenza tacita, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., alla suddetta statuizione né rende inammissibile l'impugnazione successivamente proposta (nella specie, l'appello avverso la sentenza declinatoria della competenza del giudice di pace), trattandosi di iniziativa rispondente ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Vedi: N. 2413 del 2018 Rv. 647303-01, N. 14360 del 2000 Rv. 543310-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32171** *del* **10/12/2025** (Rv. **677094-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

S. *(BEVIVINO FRANCESCO) contro* F. *(MINEO PLACIDO)*

Regola competenza

044067 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO Art. 38, comma 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Applicabilità ai giudizi introdotti prima della modifica normativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 38, comma 3, c.p.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 164 del 2024) - a norma del quale l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono rilevate d'ufficio con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. - non si applica ai giudizi introdotti prima della modifica normativa, essendo contraria al canone della ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 Cost., un'interpretazione della suddetta disposizione nel senso che una decadenza processuale possa avverarsi in virtù di una norma inesistente al momento in cui matura la preclusione. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto inapplicabile la nuova formulazione dell'art. 38 c.p.c. a un giudizio in cui il decreto ex art. 171-bis c.p.c. era intervenuto prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del d.lgs. n. 164 del 2024, nonostante il processo fosse stato instaurato dopo il 28 febbraio 2023, data considerata dall'art. 7, comma 1, del citato d.lgs. ai fini dell'efficacia temporale della novella sopra richiamata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 1 lett. A, Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 31/10/2024 num. 164 art. 7 com. 1

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32202** *del* **10/12/2025** (Rv. **677136-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

M. *(BASSIGNANI ELISA) contro* I. *(FRAGALA' SILVIA)*

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Foro del consumatore - Incompetenza territoriale - Rilievo ex art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Violazione della preclusione - Conseguenze - Fondamento.

L'incompetenza per territorio inderogabile, anche quando venga in rilievo il foro del consumatore, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 38 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale di rito che va posta, esaminata e risolta per prima rispetto alle questioni di merito, sicché ove detta preclusione venga violata, il vizio è deducibile in sede di regolamento di competenza e può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di cassazione, poiché il principio costituzionale e sovranazionale di ragionevole durata del processo impedisce interpretazioni che abbiano per effetto la vanificazione dell'intera attività istruttoria già svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 66 bis

Massime precedenti Vedi: N. 18383 del 2016 Rv. 641611-01, N. 16557 del 2008 Rv. 603513-01, N. 11128 del 2014 Rv. 630742-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32204** *del* **10/12/2025** (Rv. **677212-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

C. *(GALLETTI TOMMASO) contro* M. *(MENSI MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/03/2022

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Parte processuale composta da più soggetti, alcuni dei quali ammessi al patrocinio a spese dello Stato - Condanna alle spese in favore della stessa - Divisibilità dell'obbligazione nei rapporti esterni - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

162010 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - IN GENERE In genere.

In caso di condanna alle spese in favore di una parte processuale composta da più soggetti, assistiti dal medesimo difensore e dei quali solo uno o alcuni siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la regola della divisibilità dell'obbligazione - normalmente operante, ai sensi dell'art. 1298 c.c., nei soli rapporti interni - è applicabile anche nei rapporti esterni, in forza del carattere imperativo dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che la condanna alle spese va pronunciata a favore dello Stato per la quota riferibile al patrocinato e il soccombente, in deroga all'art. 1296 c.c., non può pagare l'importo totale della condanna ad uno qualsiasi dei soggetti vincitori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1296, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29851 del 2011 Rv. 620740-01, N. 18256 del 2017 Rv. 645154-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32276** *del* **11/12/2025** (Rv. **677117-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

A. *(SCIUTO MAURIZIO) contro* M.

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Poteri di indagine e valutazione della Corte di cassazione - Ambito - Limiti derivanti dalla sentenza impugnata o dalle prospettazioni delle parti - Incidenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di regolamento di competenza, avendo la relativa istanza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della S.C. possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito al processo sino a quel momento, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 18040 del 2007 Rv. 599112-01, N. 21422 del 2016 Rv. 642061-03

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14569 del 2002 Rv. 557869-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32290** *del* **11/12/2025** (Rv. **677095-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(STANCA MARCELLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SASSARI, 25/01/2023

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da vaccinazioni obbligatorie - Indennizzo aggiuntivo di cui all'art. 1 della l. n. 229 del 2005 - Decorrenza retroattiva - Esclusione - Fondamento.

L'indennizzo aggiuntivo, disciplinato dall'art. 1 della l. n. 229 del 2005, deve essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultano già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, del d.m. Salute del 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria, come si desume, oltre che dai lavori preparatori, dal dato letterale inequivoco del citato art. 1, comma 4, che preclude ogni altra opzione interpretativa.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/2005 num. 229 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 29/10/2005 num. 229 art. 1 com. 2, DM min. SAL 06/10/2006 art. 1 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 27141 del 2024 Rv. 672636-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **32372** *del* **11/12/2025** (Rv. **677096-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(COSI SAVERIO) contro* P. *(URSINO ANNA MARIA ROSARIA)*

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 11/10/2023

100119 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione del contraddittorio - Omesso rilievo in sede di legittimità - Deducibilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di rinvio non è consentito il rilievo d'ufficio della non integrità del contraddittorio in ragione dell'originaria ricorrenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario, essendo il giudice vincolato, ex art. 394 c.p.c., non soltanto al principio affermato dalla Corte di cassazione, ma anche alle premesse logico giuridiche che ne costituiscono il presupposto, tra le quali va compresa l'integrità del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15400 del 2025 Rv. 674819-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32374** *del* **11/12/2025** (Rv. **677118-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/10/2021

127028 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE Diritto alla riscossione di sanzioni e interessi tributari - Termine di prescrizione - Omogeneità rispetto a quello del credito principale - Fondamento.

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE In genere.

In mancanza di un titolo giudiziale passato in giudicato, il termine di prescrizione dell'obbligazione tributaria, che venga fatta valere nella fase esecutiva, si estende alle sanzioni (in virtù del disposto dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997) e agli interessi (in ragione della unicità strutturale della prestazione di riferimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 24 com. 1

Massime precedenti Difformi: N. 23052 del 2025 Rv. 675508-01, N. 7486 del 2022 Rv. 664137-01

Massime precedenti Vedi: N. 18432 del 2005 Rv. 585481-01, N. 22897 del 2022 Rv. 665290-02, N. 6659 del 2014 Rv. 630531-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32376** *del* **11/12/2025** (Rv. **677181-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

F. *(CASTELVECCHI FABRIZIO MARIA) contro* D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 28/08/2023

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Omessa dichiarazione del terzo - Opposizione ex art. 617 c.p.c. di quest'ultimo avverso l'ordinanza di assegnazione - Deduzione di vizi del provvedimento - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Nel procedimento di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato, anche nel caso in cui non abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto (come quelli attinenti alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio), avendo un legittimo interesse all'individuazione del soggetto cui il debito debba essere pagato per ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibile l'opposizione del terzo pignorato in ragione della carenza di interesse a far valere l'esorbitanza del quantum debeatur, omettendo di pronunciarsi sulla domanda principale afferente a vizi propri dell'ordinanza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13223 del 2024 Rv. 671146-02, N. 16234 del 2022 Rv. 665105-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32377** *del* **11/12/2025** (Rv. **677174-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

C. *(FERRANTE SALVATORE) contro* D. *(FIORAMANTE GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/04/2023

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Interruzione del processo per morte della parte - Ricorso per riassunzione - Notificazione individuale nei confronti dei chiamati all'eredità - Valida instaurazione del rapporto processuale - Condizioni - Successore universale della parte deceduta - Necessità - Assunzione della qualità di erede - Esclusione - Condizioni - Difetto di legitimatio ad causam - Eccezione relativa proposta per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di interruzione del processo per morte di una parte, il ricorso per riassunzione ad opera di quella non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti del chiamato all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale nei confronti di quest'ultimo, nel caso in cui rivesta la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c., fermo restando che egli non assume la qualità di erede per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, ma ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legitimatio ad causam, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione, non potendo, tuttavia, sollevare tale eccezione, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, posto che essa, in ragione della sua natura sostanziale, introduce una questione che va risolta nel merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, per difetto della qualità di erede, formulata dai chiamati all'eredità, per la prima volta, in sede di legittimità nel controricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7517 del 2011 Rv. 617377-01

Massime precedenti Vedi: N. 18494 del 2025 Rv. 675997-01, N. 13851 del 2020 Rv. 658300-01, N. 17009 del 2025 Rv. 675613-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32378** *del* **11/12/2025** (Rv. **677097-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

B. *(BIOCCA GAETANO) contro* F.

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Art. 38 c.p.c. (come modificato dal d.lgs n. 164 del 2024) - Termine per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza - Decreto ex art. 171-bis c.p.c. o prima udienza di trattazione - Fondamento.

In tema di regolamento di competenza, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha modificato l'art. 38, comma 3, c.p.c.), per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 ogni eventuale rilievo di incompetenza del giudice adito può ritenersi tempestivo solo se "espressamente" effettuato con il decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti ai quali non si applica detta norma, entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di "espressa" riserva assunta nella stessa udienza, avendo detta limitazione al regime

della rilevabilità dell'incompetenza (su istanza di parte e d'ufficio) lo scopo di favorire la rapida formazione delle preclusioni e di evitare che rilievi tardivi possano vanificare l'attività già svolta, ritardando l'esito naturale dei giudizi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 bis CORTE COST., Decreto Legisl. del 2024 num. 164 art. 3 com. 1 lett. A, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32171 del 2025 Rv. 677094-01, N. 21807 del 2024 Rv. 672045-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11866 del 2020 Rv. 658035-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32431** *del* **12/12/2025** (Rv. **677143-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

I. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(GAROFALO DOMENICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 12/10/2022

102005 ISTRUZIONE E SCUOLE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - IN GENERE Istruzione - Sostegno alunno disabile - Predisposizione di un piano educativo individualizzato - Discrezionalità dell'amministrazione scolastica - Sussistenza - Discriminazione indiretta - Configurabilità - Limiti.

In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione scolastica, e di essa soltanto, l'individuazione della misura più adeguata alla realizzazione della pari opportunità del disabile nella fruizione del servizio scolastico, da formalizzare attraverso la predisposizione del cd. "piano educativo individualizzato", integrando condotta discriminatoria indiretta - la cui repressione spetta al giudice ordinario - solo la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di garantire il diritto alla istruzione come ivi pianificato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Costituzione art. 34, Costituzione art. 32, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 12, Legge 01/03/2006 num. 67 art. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5060 del 2017 Rv. 643119-01, N. 25101 del 2019 Rv. 655502-01, N. 1870 del 2020 Rv. 656799-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32455** *del* **12/12/2025** (Rv. **677098-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

T. *(CORBO NICOLA) contro* I. *(SABINO ANDREA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/03/2021

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Diritto di usufrutto di durata commisurata alla vita di uno dei coniugi - Acquisto in comunione legale - Compatibilità - Automatica conversione in usufrutto congiunto - Esclusione.

185041 USUFRUTTO - USUFRUTTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ESTINZIONE E MODIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

Il regime della comunione legale è logicamente e giuridicamente compatibile con l'acquisto di un diritto reale di usufrutto la cui durata, in base alla chiara identificazione dell'oggetto del negozio,

sia commisurata alla vita di uno solo dei coniugi, il quale non si trasforma automaticamente in usufrutto congiunto, a prescindere dall'esclusione ex art. 179 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 979, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 33546 del 2018 Rv. 651983-01, N. 10531 del 2024 Rv. 670749-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **32521** *del* **13/12/2025** (Rv. **677100-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(FERA GIANLUCA) contro* D. *(PISELLI FRANCESCO)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 20/01/2023

023041 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - ESTINZIONE - LIQUIDAZIONE Associazione con personalità giuridica - Liquidazione ex artt. 30 c.c. e 16 disp. att. c.c. - Art. 41 T.U.B. - Applicabilità - Esclusione.

In caso di liquidazione generale del patrimonio dell'associazione sciolta, compiuta a norma degli art. 30 c.c. e 16 disp. att. c.c., non trova applicazione il privilegio processuale concesso dall'art. 41 TUB al creditore fondiario, il quale non può iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni dell'ente compresi nella procedura di liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 30, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST., Legge 19/10/2017 num. 155, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 16, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22914 del 2024 Rv. 672278-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32541** *del* **13/12/2025** (Rv. **676803-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

S. *(BONOTTO MARCELLO) contro* G. *(FERRARIS MARCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/11/2022

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002980/2023 66669901

Massime precedenti Conformi: N. 2980 del 2023 Rv. 666699-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **32673** *del* **15/12/2025** (Rv. **677144-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

F. *(MANFREDONIA MASSIMO) contro* L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/12/2018

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Art. 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 - Fornitore - Definizione alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2024 (causa C-157/23) - Persona che si presenta come produttore - Nome o altro elemento distintivo del fornitore coincidente con il nome del fabbricante e con il nome o il segno distintivo apposto sul prodotto - Fondamento.

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, il fornitore deve essere considerato come "persona che si presenta come produttore", ai sensi dell'art. 3, par. 1 della Direttiva 85/374/CEE - nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 19 dicembre 2024, in causa C-157/23) - e del corrispondente art. 3 del d.P.R. n. 224 del 1988, non solo quando abbia materialmente apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, ma anche quando il suo nome, o un suo elemento distintivo, coincide, da un lato, con il nome del fabbricante e, dall'altro, con il nome, il marchio o un altro segno distintivo apposto sul prodotto dal produttore medesimo, poiché in entrambi i casi il fornitore sfrutta la coincidenza tra la menzione di cui trattasi e la propria denominazione sociale per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e suscitare in tale consumatore una fiducia paragonabile a quella che questi nutrirebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal suo produttore, ciò che giustifica, nell'ottica dell'obiettivo di aumento di tutela per il consumatore perseguito dalla normativa, l'estensione di responsabilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206, Direttive Commissione CEE 25/07/1985 num. 374 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 23/10/2024 num. 2853, DPR 24/05/1988 num. 224 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21841 del 2019 Rv. 654784-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32803** *del* **16/12/2025** (Rv. **677132-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

S. *(TRALICCI GINA) contro* A. *(VIZZONE DOMENICO)*

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 12/10/2023

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Dichiarazione di litispendenza emessa dal giudice di pace - Mezzo di impugnazione - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento - Appello - Esperibilità.

In considerazione delle ragioni di speditezza ed economia processuale che informano la disciplina del processo dinanzi al giudice di pace, la dichiarazione di litispendenza emessa da quest'ultimo può essere impugnata non già con il regolamento di competenza ma con l'appello ex art. 339 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1218 del 2006 Rv. 588102-01, N. 3529 del 2004 Rv. 570385-01

Massime precedenti Vedi: N. 14899 del 2022 Rv. 664674-01, N. 3549 del 2025 Rv. 674016-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32867** *del* **17/12/2025** (Rv. **677145-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

V. *(RUSSO FILIPPO) contro* T. *(MAIONE NICOLA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CASSINO, 24/03/2022

130027 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI Sequestro liberatorio ex artt. 1216 c.c. e 79 disp. att. c.p.c. - Impugnazione della sola statuizione sulle spese - Regime successivo alle modifiche di cui alla legge n. 69 del 2009 - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.

Al procedimento di sequestro liberatorio previsto dagli artt. 1216, comma 2, c.c. e 79 disp. att. c.c., il quale ha natura cautelare e costituisce una species del sequestro di cui all'art. 687 c.p.c., si applicano le norme del procedimento cautelare uniforme, di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c., sicché, a seguito della modifica dell'art. 669-septies c.p.c. apportata dall'art. 50 della l. n. 69 del 2009, la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento conclusivo del suddetto procedimento è impugnabile con il reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. e non con il ricorso per cassazione ex art. 111 comma 7 Cost., trattandosi di un provvedimento che, in quanto suscettibile di un diverso rimedio, è privo del carattere di definitività.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 1216, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 79, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 687

Massime precedenti Vedi: N. 28607 del 2020 Rv. 659840-01, N. 15669 del 2013 Rv. 626860-01, N. 23976 del 2019 Rv. 655103-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32869** *del* **17/12/2025** (Rv. **676758-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

A. *(CARDILLI GIOVANNI) contro* A. *(CARRINO STEFANIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/03/2022

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Vizio di motivazione - Deduzione fondata su elementi estranei al contenuto intrinseco della sentenza impugnata - Inammissibilità.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione dev'essere dedotto con riferimento al contenuto intrinseco della sentenza impugnata, non potendo fondarsi su elementi istruttori allo stesso estranei.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 20112 del 2009 Rv. 609353-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629831-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32869** *del* **17/12/2025** (Rv. **676758-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

A. *(CARDILLI GIOVANNI) contro* A. *(CARRINO STEFANIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/03/2022

104272 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE Locazione ad uso commerciale - Cessione del contratto ex art. 36 l. n. 392 del 1978 senza liberazione del cedente - Azione di risoluzione del contratto del locatore - Litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza.

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE In genere.

In caso di contestuale cessione dell'azienda e del contratto di locazione ex art. 36 della l. n. 392 del 1978, senza liberazione del cedente, nel giudizio instaurato per la risoluzione del contratto e il pagamento dei canoni insoluti non sussiste litisconsorzio necessario tra cedente, cessionario e ceduto, bensì litisconsorzio facoltativo con rapporti processualmente scindibili, potendo il locatore esperire separate e distinte azioni nei riguardi dei soggetti (cedente e cessionario) tra loro obbligati in solido.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 103

Massime precedenti Vedi: N. 13706 del 2017 Rv. 644635-01, N. 4405 del 2024 Rv. 670121-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32872** *del* **17/12/2025** (Rv. **677146-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

S. *(LIBERTI MARINA) contro* C. *(BORROMEO CARLO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2022

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione dei termini feriali - Causa di primo grado non soggetta a sospensione - Domanda nuova in appello soggetta a sospensione - Ricorso per cassazione - Termini - Sospensione - Inapplicabilità.

Ove il giudizio di primo grado non sia soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, l'introduzione, in grado di appello, di una domanda nuova inammissibile non muta il regime della controversia, sicché l'impugnazione in cassazione, pur se concernente la sola declaratoria di inammissibilità di tale domanda, non soggiace alla menzionata sospensione.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 11111 del 2020 Rv. 658080-01, N. 10212 del 2019 Rv. 653634-01, N. 33464 del 2024 Rv. 673179-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33159** *del* **18/12/2025** (Rv. **677175-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

S. *(CATALANO FABRIZIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/12/2023

100237 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU' PARTI Processo con pluralità di parti - Litisconsorzio necessario o processuale - Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione - Applicabilità - Conseguenze - Notifica della sentenza ad istanza di una sola parte - Decorrenza del termine breve anche nei confronti di tutte le altre parti - Sussistenza.

Nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, o anche processuale, opera la regola, propria delle cause inscindibili, della unitarietà del termine per proporre l'impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza ad iniziativa di una sola delle parti segna, nei confronti di quest'ultima e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione della impugnazione nei confronti di tutte le altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 14722 del 2018 Rv. 649046-02

Massime precedenti Vedi: N. 16687 del 2023 Rv. 668339-01, N. 16141 del 2022 Rv. 665054-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33233** *del* **19/12/2025** (Rv. **677176-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

G. *(D'ERRICO VINCENZO) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/05/2023

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Oggetto del giudizio - Limiti del giudicato.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

Il giudicato che si forma all'esito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. copre il dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto del giudizio, il cui thema decidendum resta circoscritto alle ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata fatte valere dall'opponente con l'atto introduttivo (ovvero, per l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c., con il ricorso introduttivo della fase sommaria) e, quanto alle specifiche condizioni dell'azione esecutiva contestate dall'opponente, ovvero alle specifiche vicende, di natura sostanziale o processuale, da questi dedotte come idonee a produrre un effetto estintivo, impeditivo o modificativo sul credito portato dal titolo esecutivo, si estende a tutte le questioni (di fatto e di diritto) che, in relazione a quelle condizioni o vicende, sarebbero state deducibili, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; ne consegue che, con riguardo ad esse, è inammissibile la deduzione, in un successivo giudizio, di circostanze di fatto non allegate, o non ritualmente allegate o provate, così come di questioni giuridiche non prese in esame, per qualsiasi ragione, nel precedente giudizio, neanche se articolate sotto profili diversi da quelli ivi dedotti ed esaminati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26285 del 2019 Rv. 655494-01, N. 8419 del 2025 Rv. 674237-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33241** *del* **19/12/2025** (Rv. **677321-05**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/04/2024

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Procedimento ex l. n. 117 del 1988 (anteriormente alle modifiche di cui alla l. n. 18 del 2015) - Incompetenza territoriale inderogabile ex art. 4 - Rilievo nella fase sommaria - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze - Successiva pronuncia sulla competenza nella fase a cognizione piena - Mezzi di impugnazione.

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI In genere.

Nel procedimento relativo all'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, di cui alla l. n. 117 del 1988 (anteriormente alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015), il rilievo della violazione dei criteri di competenza territoriale inderogabile di cui all'art. 4 postulava, in difetto di tempestiva eccezione di parte, che il giudice istruttore, alla prima udienza, nel rimettere al collegio la decisione sull'ammissibilità della domanda, rilevasse - a norma dell'art. 38 c.p.c. - la questione di competenza su cui l'organo collegiale era chiamato a delibare, fermo restando che, laddove alla (esplicita o implicita) delibazione in senso positivo nel procedimento camerale ex art. 5 della l. n. 117 del 1988 fosse seguita, all'esito del giudizio a cognizione piena, una pronuncia declinatoria, quest'ultima era assoggettata all'ordinario regime di impugnazione di cui agli artt. 42 e 43 c.p.c. (laddove invece il decreto di inammissibilità pronunciato nella fase camerale, quand'anche esclusivamente fondato sull'accertamento dell'incompetenza territoriale inderogabile del giudice che lo aveva emesso, sarebbe stato impugnabile esclusivamente col reclamo in appello e successivo ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 6551 del 2005 Rv. 581264-01, N. 26072 del 2019 Rv. 655819-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33241** *del* **19/12/2025** (Rv. **677321-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/04/2024

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Violazione del diritto europeo da parte di provvedimento giudiziario - Azione risarcitoria ex l. n. 117 del 1988 - Onere del previo esperimento dei rimedi impugnatori - Estensione a provvedimenti precedenti a quello lesivo - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Nel caso di azione risarcitoria contro lo Stato per grave violazione del diritto europeo da parte di un provvedimento giudiziario, l'onere del previo esperimento dei rimedi finalizzati alla rimozione dell'atto lesivo - previsto dall'art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988 - non può essere esteso sino a ricomprendere la necessità di impugnare atti diversi ed anteriori, al fine di prevenire eventuali provvedimenti giudiziari dannosi futuri, posto che la ratio della disposizione risiede, sotto il profilo oggettivo, nella previsione di una forma obbligatoria di risarcimento in forma

specifica, e, sotto il profilo soggettivo, nel dovere di evitare il danno ex artt. 1227, comma 2, e 2056, comma 1, c.c., dovendosi, pertanto, considerare l'onere in discorso come specificazione di una regola generale di limitazione del danno risarcibile ordinariamente stabilita dal diritto interno per l'esercizio di qualunque pretesa risarcitoria e non come espressione di una eccezionale (ed illegittima) limitazione di accesso alla tutela risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'ammissibilità dell'azione risarcitoria, proposta ai sensi della l. n. 117 del 1988 da una società di telefonia per far valere la violazione, da parte di una sentenza del Consiglio di Stato, della direttiva 97/13/CE - come interpretata dalla CGUE nella sentenza del 21 febbraio 2008, in causa C-296/06 - fosse preclusa in ragione della mancata coltivazione del giudizio di impugnazione del d.P.R. n. 318 del 1997, che alla suddetta direttiva aveva dato attuazione nell'ordinamento nazionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 art. 3 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2878 del 2022 Rv. 663785-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33241** *del* **19/12/2025** (Rv. **677321-03**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/04/2024

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE - Presupposti - Omissione - Obbligo di motivazione - Inosservanza - Conseguenze.

Il giudice nazionale di ultima istanza è esonerato dall'obbligo di disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE quando la questione sollevata non è rilevante ai fini della decisione ovvero quando la disposizione sia stata già oggetto di interpretazione da parte della CGUE (cd. acte éclairé) o la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (cd. acte clair), essendo in ogni caso tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione di non procedere al rinvio - tenuto conto del corrispondente diritto della parte ex art. 47 della Carta di Nizza -, pena la violazione dell'art. 6 CEDU.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 52 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 15041 del 2017 Rv. 644553-04

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20701 del 2013 Rv. 627458-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33241** *del* **19/12/2025** (Rv. **677321-04**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/04/2024

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Compensatio lucri cum damno - Incremento patrimoniale derivante dalla prestazione di un terzo - Detrazione dall'ammontare del risarcimento - Presupposti - Fattispecie.

In tema di compensatio lucri cum damno, allorché l'incremento patrimoniale generato o occasionato dall'illecito derivi da una prestazione eseguita da un terzo, la detrazione del vantaggio patrimoniale dall'ammontare del risarcimento presuppone, sul piano funzionale, che il beneficio sia causalmente giustificato in funzione della rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito e, sul piano strutturale, che ad essa si accompagni un meccanismo di surroga o rivalsa capace di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio per il responsabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il danno conseguente all'illegittima imposizione di un onere concessorio a una società di servizi di telefonia potesse essere compensato dalla traslazione del corrispondente costo sulle tariffe praticate agli utenti finali, tenuto conto, da un lato, che tale circostanza non comportava necessariamente l'effettivo acquisto del servizio a prezzo maggiorato da parte di un numero di utenti sovrapponibile a quello che lo avrebbe acquistato a tariffe più basse, e dall'altro che ai pagamenti da questi effettuati non avrebbe potuto comunque attribuirsi la natura di attribuzioni patrimoniali occasionate dall'illecito, trattandosi di prestazioni effettuate in esecuzione di obbligazioni aventi titolo nel contratto sinallagmatico di somministrazione o vendita del servizio telefonico, la cui erogazione, in alcun modo condizionata dall'illecito, non avrebbe trovato nel fatto dannoso alcun presupposto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18603 del 2020 Rv. 658812-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12564 del 2018 Rv. 648647-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33241** *del* **19/12/2025** (Rv. **677321-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/04/2024

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Violazione del diritto dell'Unione Europea - Responsabilità dello Stato-giudice nel sistema anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 18 del 2015 - Presupposti.

In virtù dei principi sanciti dalla giurisprudenza della CGUE con le sentenze Francovich, Brasserie du Pecheur, Kobler e Traghetti del Mediterraneo s.p.a., anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 15 del 2018 (che ha modificato l'art. 2 della l. n. 117 del 1988), la violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione Europea - consumata da parte di un giudice nazionale di ultima istanza mediante l'attribuzione di una portata manifestamente erronea a una norma comunitaria sostanziale o procedurale oppure mediante un'interpretazione del diritto nazionale suscettibile di condurre a un risultato contrario a tale diritto - costituiva fonte di responsabilità dello Stato-giudice, purché si trattasse di violazione specificamente caratterizzata, in quanto riguardante una norma sostanziale o procedurale sufficientemente chiara e precisa, avente carattere di intenzionalità o comunque di inescusabilità, scaturita dall'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale o dal contrasto con l'interpretazione espressa fornita dalla giurisprudenza comunitaria.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 1988 art. 4 com. 2, Legge 15/02/2015 num. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2560 del 2012 Rv. 621521-01, N. 27690 del 2018 Rv. 651312-01, N. 6810 del 2016 Rv. 640313-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33249** *del* **19/12/2025** (Rv. **677177-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(GIUNTA GIANCARLO) contro* A. *(CHIODO ROBERTO)*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Responsabilità sanitaria - Giudizio ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Fase sommaria - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

Il provvedimento di sospensione della fase sommaria di un procedimento ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, in ragione della necessità di riconoscere, alla parte che ne contesta la fondatezza, la legittimazione ad esperire un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecarle un pregiudizio altrimenti irrimediabile.

Riferimenti normativi: Legge del 2017 num. 24 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11804 del 2025 Rv. 674842-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33249** *del* **19/12/2025** (Rv. **677177-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(GIUNTA GIANCARLO) contro* A. *(CHIODO ROBERTO)*

Regola competenza

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Responsabilità sanitaria - Azione civile risarcitoria promossa nei confronti della struttura - Pendenza del processo penale nei confronti dell'imputato - Sospensione del giudizio civile - Esclusione - Ragioni.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

Il giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria nei confronti della sola struttura sanitaria non può essere sospeso in ragione della pendenza del processo penale a carico del medico, non rientrandosi né nella fattispecie di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. (non essendo stata proposta l'azione civile contro l'imputato) né in quella ex art. 295 c.p.c., in difetto del presupposto dell'identità delle parti (nella specie neppure parzialmente coincidenti, essendo stato promosso il giudizio civile esclusivamente nei confronti dell'azienda ospedaliera e della sua compagnia assicurativa, che non avevano assunto la qualità di responsabili civili in sede penale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 15248 del 2021 Rv. 661669-01, N. 31115 del 2024 Rv. 672924-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13661 del 2019 Rv. 653898-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33392** *del* **21/12/2025** (Rv. **677089-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **LA BATTAGLIA LUIGI.** *Relatore:* **LA BATTAGLIA LUIGI.**

P. *(ALOISIO GIUSEPPE) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 11/07/2022

148061 RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE Responsabilità dell'istituto scolastico per danni occorsi all'allievo - Prova che l'evento è avvenuto durante l'orario scolastico - Sufficienza - Esclusione - Dimostrazione delle modalità di accadimento del fatto storico - Necessità - Fattispecie.

In tema di responsabilità dell'istituto scolastico per le lesioni occorse a un minore, ai fini dell'accoglimento della domanda - sia essa fondata sul titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. ovvero extracontrattuale ex art. 2048 c.c. - non è sufficiente la prova che l'infortunio sia avvenuto durante l'orario scolastico ma è necessario dimostrare, anzitutto, le concrete modalità di accadimento del fatto materiale (vale a dire che si tratti di un danno provocato, nel primo caso, dall'alunno a se stesso, e nel secondo dal fatto illecito di altro allievo), le quali solo consentono di individuare la prova contraria rispettivamente richiesta dalla conseguente qualificazione della fattispecie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria per le lesioni occorse a un alunno durante l'ora di scienze motorie, per essere rimasti indimostrati il tipo di attività sportiva nel corso della quale era avvenuto l'infortunio e se lo stesso fosse stato o meno cagionato dalla condotta di altro alunno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2114 del 2024 Rv. 670013-01, N. 27923 del 2025 Rv. 676603-01, N. 8849 del 2021 Rv. 660991-01, N. 5118 del 2023 Rv. 667226-01, N. 8167 del 2025 Rv. 674287-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33441** *del* **22/12/2025** (Rv. **677201-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

M. *(ALLAMPRESE MICHELE) contro* G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 01/10/2021

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito - Proposizione di questioni non esaminate perché assorbite - Inammissibilità - Riproponibilità in sede di rinvio - Sussistenza.

È inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla parte risultata totalmente vittoriosa in appello, volto a sollevare questioni non esaminate dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi di carattere preliminare, ferma restando la possibilità di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 22095 del 2017 Rv. 645632-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5456 del 2009 Rv. 606973-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33449** *del* **22/12/2025** (Rv. **677248-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

G. *(MARINELLI MARINO) contro* L. *(IORIO FIORELLI GAETANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/08/2023

105044 MANDATO - "POST MORTEM" - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE Diritto al risarcimento del danno - Esercizio da parte del mandante - Esclusione - Ragioni.

Nel mandato senza rappresentanza, il mandante non ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti del terzo, né durante il rapporto di mandato - poiché l'art. 1705, comma 2, c.c., gli consente di far valere i soli diritti di credito derivanti dagli atti compiuti per suo conto dal mandatario -, né, in assenza di un titolo sopravvenuto, successivamente all'estinzione del rapporto. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a una polizza assicurativa stipulata per il tramite di una società fiduciaria, aveva negato la legittimazione del cessionario dei diritti dell'assicurato fiduciante ad agire contro la compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni derivanti dal decremento di valore della polizza stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 29410 del 2020 Rv. 660198-02, N. 12250 del 2019 Rv. 653779-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24772 del 2008 Rv. 604829-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33467** *del* **22/12/2025** (Rv. **677268-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

C. *(TRUGLIO FRANCESCO) contro* S. *(LUPPI ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 25/09/2023

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Assistenza fiscale svolta dal CAF tramite società di servizi - Inadempimento - Responsabilità diretta del CAF ex art. 11 d.m. n. 164 del 1999 - Art. 2497 c.c. - Applicabilità - Esclusione.

In tema di responsabilità per errata consulenza fiscale, qualora il Centro di assistenza fiscale (CAF) si avvalga, per lo svolgimento dell'attività, di una società di servizi, trova applicazione l'art. 11 del d.m. n. 164 del 1999, che configura una responsabilità diretta da inadempimento del CAF per l'operato dell'ausiliaria, e non già l'art. 2497 c.c., il quale, nell'ambito dei gruppi societari, prevede una responsabilità extracontrattuale e sussidiaria - a tutela dei soci delle controllate e dei creditori sociali - in capo ai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 40, Decr. Minist. Finanze 31/05/1999 num. 164 art. 11, Cod. Civ. art. 2497

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33587** *del* **22/12/2025** (Rv. **677182-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

B. *(DI BENEDETTO MICHELA) contro* R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/09/2021

074004 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE Occupazione abusiva di alloggio ERP - Istanza di regolarizzazione ex art. 53 L.R. Lazio n. 27 del 2006 - Sanzione ex art. 15 L.R. Lazio n. 12 del 1999 - Sospensione del procedimento sanzionatorio - Esclusione - Fondamento.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

L'istanza di regolarizzazione dell'occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, presentata ai sensi dell'art. 53 della l.r. Lazio n. 27 del 2006, non determina la sospensione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 della l.r. Lazio n. 12 del 1999, mancando una espressa previsione in tal senso e non potendosi desumere un principio generale da altre disposizioni che, in tema di sanatorie o dei condoni, prevedono una temporanea sospensione delle sanzioni, trattandosi di norme eccezionali.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 15, Legge Reg. Lazio 28/12/2006 num. 27 art. 53

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33592** *del* **22/12/2025** (Rv. **677213-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(BALDASSINI ROCCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/01/2022

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Occupazione usurpativa o acquisitiva - Domanda di risarcimento del danno per equivalente - Effetti - Implicita rinuncia al diritto dominicale - Conseguenze processuali.

Nel caso di occupazione usurpativa della P.A., il proprietario che proponga un'azione risarcitoria per equivalente, la quale determina un'implicita rinuncia al diritto dominicale, non può introdurre l'alternativa domanda di restituzione del bene (al cui diritto ha già rinunciato), tanto meno come mera emendatio libelli ed in via subordinata, trattandosi di azione che, pur fondata sui medesimi fatti, è incompatibile con quella esercitata in via principale.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 12961 del 2018 Rv. 648566-01, N. 11041 del 2015 Rv. 635645-01 Rv. 635645-01, N. 18142 del 2022 Rv. 665298-01, N. 22929 del 2017 Rv. 645525-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33669** *del* **22/12/2025** (Rv. **677137-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Parz. Diff.)*

S. *(ALESSI ROSARIO LIVIO) contro* T.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/02/2024

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Assicurazione della responsabilità civile - Pagamento dell'assicuratore al danneggiato - Indebito in ragione di limitazioni di polizza - Azione di ripetizione - Legittimazione passiva - Accipiens - Iniziativa dell'assicuratore - Rilevanza - Esclusione.

In materia di assicurazione della responsabilità civile, se l'assicuratore ha indennizzato direttamente il terzo danneggiato, erroneamente ritenendo valida ed efficace la copertura assicurativa, legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito è l'accipiens e non l'assicurato, a prescindere dal fatto che il pagamento sia avvenuto su iniziativa dell'assicuratore o per ordine dell'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 3999 del 2020 Rv. 656903-01

Massime precedenti Vedi: N. 11121 del 2013 Rv. 626366-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33669** *del* **22/12/2025** (Rv. **677137-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Parz. Diff.)*

S. *(ALESSI ROSARIO LIVIO) contro* T.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/02/2024

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Omessa liquidazione delle spese di primo grado - Appello sul merito della domanda - Accoglimento - Liquidazione officiosa delle spese di primo grado - Esclusione - Fondamento.

Il giudice d'appello, in caso di accoglimento del gravame sul merito della domanda, non può provvedere d'ufficio sulle spese del giudizio di primo grado erroneamente non liquidate, in quella sede, in ragione della mancanza di una specifica domanda della parte vittoriosa, trattandosi di statuizione sulla quale, in mancanza di specifica impugnazione, si è formato il giudicato interno, e che, in quanto dotata di un'autonoma ratio decidendi, non dipende da quella sul merito e non è, quindi, suscettibile di caducazione ex art. 336 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9064 del 2018 Rv. 648466-01, N. 33412 del 2024 Rv. 673210-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33672** *del* **22/12/2025** (Rv. **677196-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

P. *(PARISI MARCO) contro* C. *(SANTONOCITO CESARE)*

Dichiara estinto il processo, GIUDICE DI PACE MESSINA, 15/05/2025

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento ex art. 380-bis c.p.c. - Decreto di estinzione a seguito di mancata istanza di decisione - Successiva istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Idoneità ai fini della decisione del ricorso - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), se nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione non è avanzata l'istanza di decisione, la successiva richiesta di fissazione dell'udienza, formulata ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., non è idonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, non essendo equiparabile, in mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, all'istanza di cui al citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 19234 del 2024 Rv. 672226-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33672** *del* **22/12/2025** (Rv. **677196-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

P. *(PARISI MARCO) contro* C. *(SANTONOCITO CESARE)*

Dichiara estinto il processo, GIUDICE DI PACE MESSINA, 15/05/2025

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. - Contestazione dei presupposti processuali o sostanziali - Istanza di decisione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Estinzione del processo - Successiva istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione, il ricorrente che intenda contestare i presupposti, di carattere sostanziale o processuale, della proposta ex art. 380-bis c.p.c. deve necessariamente presentare tempestiva istanza di decisione, in mancanza della quale si perfeziona una fattispecie estintiva del giudizio, che non può essere evitata mediante la successiva proposizione dell'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'art. 391, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato estinto il giudizio per regolamento di competenza in ragione della mancata presentazione dell'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo inammissibile la richiesta di decisione del regolamento, successivamente formulata mediante l'istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15256 del 2025 Rv. 675088-01, N. 8001 del 2025 Rv. 674402-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33673** *del* **22/12/2025** (Rv. **677357-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

L. *(VENTURINI FABIO) contro* U. *(DEL BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO)*

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 10/10/2019

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Frazionamento del credito risarcitorio - Conseguenze - Improponibilità della seconda domanda - Impossibilità della relativa riproposizione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.

L'improponibilità della domanda successiva, con la quale sia stato richiesto il risarcimento di un danno derivante dal medesimo fatto lesivo, essendo preordinata ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, sussiste anche nel caso in cui la stessa non possa essere riproposta. (Nella specie - relativa a un caso in cui, in pendenza del giudizio per il risarcimento del danno materiale, era passata in giudicato la statuizione conclusiva di un secondo giudizio nel quale il danneggiato aveva invocato il risarcimento di quello non patrimoniale derivante dal medesimo sinistro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità della seconda domanda, sul presupposto che, al momento della relativa proposizione, l'attore avrebbe potuto modificare il petitum della prima - ancora sub judice - e che i due giudizi sarebbero potuti essere riuniti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88

Massime precedenti Vedi: N. 22391 del 2025 Rv. 676128-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4090 del 2017 Rv. 643111-01, N. 7299 del 2025 Rv. 674011-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33674** *del* **22/12/2025** (Rv. **677202-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

C. *(PERA IVAN) contro* P.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/01/2025

100249 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE Proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Omessa istanza di decisione - Dichiarazione di estinzione del giudizio - Statuizione sulle spese - Potere discrezionale - Spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento ex art. 380-bis c.p.c., ove la Corte dichiari l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., per rinuncia tacita conseguente all'omessa presentazione dell'istanza di decisione, ha il potere discrezionale, e non l'obbligo, di statuire sulle spese, fermo restando che le spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. non rientrano tra quelle di cui è possibile liquidazione, non attenendo al procedimento di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Difformi: N. 29567 del 2024 Rv. 672894-01

Massime precedenti Vedi: N. 20893 del 2025 Rv. 675902-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33690** *del* **22/12/2025** (Rv. **677183-01**)

Presidente: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

L. *(TORTORA ADRIANO) contro* C. *(COLANGELO MARZIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2022

105057 MANDATO - "POST MORTEM" - SPEDIZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SPEDIZIONIERE - VETTORE Contratto di spedizione - Assunzione della qualità di vettore da parte dello spedizioniere - Condizioni ex art. 1741 cod. civ. - Rilevanza a tal fine della girata della polizza di carico - Esclusione.

In materia di contratto di spedizione, lo spedizioniere che assuma un'unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui verso un corrispettivo acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 c.c., implicando l'accertamento di tale rapporto un'indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, la quale non è soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, dal momento che quest'ultima, in quanto titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1737, Cod. Civ. art. 1741, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14089 del 2014 Rv. 631759-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33716** *del* **23/12/2025** (Rv. **677188-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

V. *(SPALIVIERO GIOVANNI) contro* V. *(NICOLIN MIRKO)*

Il diritto di prelazione previsto dall'art. 732 c.c. è inerente alla qualità di coerede e costituisce un diritto personale ed intrasmissibile, e non una qualità intrinseca alla quota, o una situazione giuridica autonoma, che possa essere trasferita da sola. Ne consegue che tale diritto di prelazione non può circolare neppure per successione "mortis causa", e non spetta, pertanto, all'erede del coerede.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33716** *del* **23/12/2025** (Rv. **677188-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

V. *(SPALIVIERO GIOVANNI) contro* V. *(NICOLIN MIRKO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/01/2022

071079 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE Diritto di prelazione ex art. 732 c.c. - Originari coeredi - Spettanza esclusiva - Fondamento - Conseguenze - Alienazione da parte dell'erede dell'originario coerede - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Il diritto di prelazione ex art. 732 c.c., in quanto personale ed intrasmissibile, riguarda - dal lato attivo e passivo - unicamente coloro che rivestono la qualità di coeredi al momento dell'apertura della successione, non operando, quindi, in relazione ad alienazioni che coinvolgano i successivi titolari delle quote ereditarie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'operatività della prelazione con riguardo alla vendita di una quota ereditaria da parte dei figli dell'originaria coerede - medio tempore deceduta -, benché in favore del fratello di quest'ultima, a sua volta appartenente alla cerchia dei primi coeredi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732

Massime precedenti Vedi: N. 1654 del 2019 Rv. 652176-01, N. 6142 del 2010 Rv. 611806-01, N. 9744 del 2010 Rv. 612627-01, N. 4277 del 2012 Rv. 621444-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33804** *del* **23/12/2025** (Rv. **677184-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

R. *(CAPPELLETTO PATRIZIA MADDALENA) contro* V. *(PLUTINO MARIO ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/09/2020

Il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in forma verbale, in assenza di abusiva imposizione di tale forma da parte del locatore, è affetto da nullità assoluta ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, per cui non può configurarsi alcuna transazione novativa dello stesso, che predicherebbe l'estinzione di un rapporto giuridico inesistente per difetto di forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che, non applicandosi l'art. 1976 c.c., potrà essere richiesta la risoluzione della transazione per inadempimento.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33804** *del* **23/12/2025** (Rv. **677184-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

R. *(CAPPELLETTO PATRIZIA MADDALENA) contro* V. *(PLUTINO MARIO ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/09/2020

Il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in forma verbale, in assenza di abusiva imposizione di tale forma da parte del locatore, è affetto da nullità assoluta ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, per cui non può configurarsi alcuna transazione novativa dello stesso, che predicherebbe l'estinzione di un rapporto giuridico inesistente per difetto di forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che, non applicandosi l'art. 1976 c.c., potrà essere richiesta la risoluzione della transazione per inadempimento.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33804** *del* **23/12/2025** (Rv. **677184-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

R. *(CAPPELLETTO PATRIZIA MADDALENA) contro* V. *(PLUTINO MARIO ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/09/2020

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione ad uso abitativo - Nullità per mancanza di forma scritta ad substantiam - Transazione - Carattere novativo - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 1976 c.c..

172015 TRANSAZIONE - INVALIDITA' - NULLITA' - TITOLO NULLO In genere.

Alla transazione relativa a un contratto di locazione abitativa nullo per mancanza di forma scritta non può essere riconosciuta efficacia novativa, non potendosi estinguere un rapporto basato su un contratto privo di effetti, con conseguente inapplicabileità dell'art. 1976 c.c..

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 1 com. 4, Cod. Civ. art. 1976, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1325 lett. 4, Cod. Civ. art. 1234

Massime precedenti Vedi: N. 15841 del 2014 Rv. 631672-01, N. 7963 del 2020 Rv. 657570-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18214 del 2015 Rv. 636227-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33806** *del* **23/12/2025** (Rv. **677261-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(ZOCCALI MANUELA MARIA) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 02/11/2021

168250 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - IN GENERE Testamento olografo - Autenticità - Contestazione - Modalità - Querela di falso - Esclusione - Azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura - Necessità.

Per contestare l'autenticità di un testamento olografo non deve proporsi la querela di falso ma è necessaria l'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12307 del 2015 Rv. 635554-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33807** *del* **23/12/2025** (Rv. **677197-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

B. *(FLAMINI PIER LUIGI) contro* C. *(CONVERSANO ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/10/2023

100195 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE Principio di diritto nell'interesse della legge - Enunciazione d'ufficio - Questioni costituenti materia del contendere - Ammissibilità - Esclusione.

Non è consentita l'enunciazione officiosa del principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., su questioni ancora costituenti materia del contendere tra le parti, quali quelle rimesse alla decisione del giudice del rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4845 del 2025 Rv. 673773-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33822** *del* **23/12/2025** (Rv. **677178-01**)

Presidente: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

C. *(RINALDI FERRI LUIGI) contro* M. *(BUCCIARELLI ANDREA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 30/10/2023

105038 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - OBBLIGO DI RENDICONTO Dispensa dall'obbligo di rendiconto - Conseguenze - Esonero di responsabilità - Esclusione - Inversione dell’onere della prova - Sussistenza.

In tema di obblighi del mandatario, la dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. non costituisce una clausola di esonero dalla responsabilità del mandatario, il quale resta tenuto a rimettere al mandante tutto ciò che abbia ricevuto a causa del mandato, ma determina - salvo il caso di dolo o colpa grave del mandatario, in cui la dispensa diviene inefficace - esclusivamente un'inversione dell'onere della prova in virtù della quale, una volta che il mandatario abbia adempiuto all'obbligo di fornire le informazioni e i documenti essenziali relativi all'attività svolta, non spetterà a lui provare la regolarità della gestione, bensì al mandante dimostrare specifiche inadempienze o distrazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1713

Massime precedenti Vedi: N. 2810 del 2025 Rv. 674154-01, N. 26943 del 2008 Rv. 605444-01, N. 10479 del 2024 Rv. 670783-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33854** *del* **23/12/2025** (Rv. **677189-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

B. *(COSTANTINI LUCA) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/04/2023

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Divieto di frazionamento del credito - Distinte domande risarcitorie per danni alle cose e alla persona - Definizione del primo giudizio per transazione - Improponibilità della seconda domanda - Esclusione - Fondamento.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.

In tema di abusivo frazionamento del credito, laddove il danneggiato abbia instaurato due distinti giudizi per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona e nel primo di essi sia intervenuta una transazione, la seconda domanda non è improponibile, non ravvisandosi il rischio di giudicati contrastanti, che rappresenta la ratio fondamentale del divieto del frazionamento suddetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88

Massime precedenti Vedi: N. 8217 del 2024 Rv. 670624-01, N. 22391 del 2025 Rv. 676128-01, N. 24267 del 2025 Rv. 676235-03, N. 21604 del 2025 Rv. 675894-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33864** *del* **23/12/2025** (Rv. **677207-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

C. *(BASELICE ANIELLO) contro* B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/09/2024

100125 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE Giudizio di rinvio - Nullità della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti di una parte - Legittimazione - Titolarità in capo ai litisconsorti processuali - Esclusione - Contumace involontario - Impugnazione ex art. 327, comma 2, c.p.c. - Necessità.

Nel giudizio di rinvio, nonostante la sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale fra i soggetti che furono parti del processo di legittimità, la legittimazione a far valere la nullità della notifica dell'atto di riassunzione non compete ai litisconsorti ma al solo interessato il quale, nella qualità di contumace inconsapevole, è tenuto ad impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., non potendosi, pertanto, individuare nella fattispecie un'ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 11003 del 2004 Rv. 573512-01, N. 5555 del 2025 Rv. 674174-01, N. 6416 del 1998 Rv. 516842-01, N. 26177 del 2007 Rv. 601221-01, N. 28464 del 2013 Rv. 629133-01, N. 538 del 2000 Rv. 532951-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33878** *del* **23/12/2025** (Rv. **677270-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

R. *(IELO DOMENICO) contro* S. *(TERRIGNO MASSIMILIANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/09/2022

126013 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IMPIANTI ED ESERCIZIO Reti di comunicazione elettronica - Attraversamento della sede autostradale - Convenzione col gestore autostradale - Entrata in vigore del d.lgs. n. 259 del 2003 - Persistente efficacia - Termine finale - Costituzione della servitù ex art. 94, comma 2, del suddetto d.lgs..

L'obbligo di versare il corrispettivo convenzionalmente pattuito, in favore del concessionario autostradale, da parte del proprietario di infrastrutture di rete di comunicazione elettronica che attraversano la sede autostradale permane anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 259 del 2003, fino alla costituzione, con decreto ministeriale, della servitù di cui all'art. 94, comma 2, del suddetto decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 93 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 94 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 166 art. 3, Legge 01/08/2002 num. 166 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 14849 del 2024 Rv. 671343-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33880** *del* **23/12/2025** (Rv. **677198-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

G. *(SANSONETTI GIANLUCA) contro* W. *(BALDASSINI LORENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/10/2022

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Convalida di sfratto per finita locazione - Giudicato - Estensione - Limiti - Successiva domanda di restituzione delle somme ex art. 79 l. n. 392 del 1978 - Ammissibilità - Fondamento.

131042 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - CONVALIDA - IN GENERE In genere.

L'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione ha efficacia di giudicato limitatamente all'accertamento della scadenza del contratto e alla legittimità del rilascio e non si estende ai diritti di credito sorti dal rapporto locatizio, con la conseguenza che non preclude la successiva proposizione, da parte del conduttore, della domanda di ripetizione, ex art. 79 l. n. 392 del 1978, delle somme pagate in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla legge, trattandosi di azione distinta e fondata su presupposti diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 664 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16067 del 2023 Rv. 668116-01, N. 17049 del 2017 Rv. 644962-01, N. 411 del 2017 Rv. 642691-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33896** *del* **23/12/2025** (Rv. **677263-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

D. *(LEONINO LUISA) contro* C. *(LA VIOLA ARMANDO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/05/2022

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE Decisione nel merito in base alla ragione più liquida - Omesso esame della questione di rito - Violazione dell'ordine delle questioni - Parte soccombente nel merito - Interesse all'impugnazione - Esclusione - Fondamento.

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione con cui la parte rimasta soccombente nel merito si dolga dell'erronea applicazione del principio della ragione più liquida,

a seguito della scelta del giudice di esaminare, fra le questioni prospettate dalla controparte, prima quella di merito (così assorbendo quella di rito), non potendo considerarsi il ricorrente soccombente rispetto all'alterazione dell'ordine logico delle questioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 693 del 2024 Rv. 669926-01, N. 30745 del 2019 Rv. 656177-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01, N. 9936 del 2014 Rv. 630490-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33927** *del* **23/12/2025** (Rv. **677249-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

C. *(PELLEGRINO GIANCARLO) contro* C. *(CAMPAGNA SERAFINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/03/2023

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Sentenza di accoglimento - Natura costitutiva - Conseguenze - Efficacia - Dal passaggio in giudicato - Fattispecie.

La sentenza di accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - rimedio avente effetto meramente demolitorio o rescindente - ha natura costitutiva e, come tale, è destinata a spiegare effetti soltanto a decorrere dal relativo passaggio in giudicato. (Fattispecie relativa a eccezione di giudicato riguardante l'inesistenza del credito azionato, fondato su ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e dichiarato insussistente in accoglimento di opposizione proposta dal terzo pignorato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16980 del 2023 Rv. 668268-01, N. 7369 del 2009 Rv. 607307-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33933** *del* **23/12/2025** (Rv. **677185-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

U. *(CANTARO GAETANO) contro* A. *(FAZZI FULVIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 26/09/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Inosservanza dei criteri di redazione ex d.m. n. 110 del 2023 - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.

Il ricorso per cassazione che eccede i limiti dimensionali previsti dal d.m. giustizia n. 110 del 2023 non è, per ciò solo, inammissibile a meno che non violi le regole di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c. e sia, quindi, privo di specificità o incomprensibile.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 07/08/2023 num. 110 art. 3, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 07/08/2023 num. 110 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 07/08/2023 num. 110 art. 6, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 121

Massime precedenti Vedi: N. 26161 del 2021 Rv. 662332-01, N. 27552 del 2025 Rv. 676375-01, N. 16618 del 2025 Rv. 674975-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33950** *del* **24/12/2025** (Rv. **677199-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

C. *(VOSO ALESSIA) contro* A. *(CONSOLO GIUSEPPE)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/04/2023

113104 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA Assicurazione - Debito per il pagamento del premio - Credito verso l'assicuratore per indennizzo - Compensazione - Esclusione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Il credito verso l'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo non è suscettibile di compensazione legale con il debito avente ad oggetto il pagamento del premio assicurativo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1243 com. 1, Cod. Civ. art. 1241

Massime precedenti Vedi: N. 4357 del 2022 Rv. 663939-03

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33974** *del* **24/12/2025** (Rv. **677281-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(DE FRAJA ROBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/03/2022

148013 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI Responsabilità aquiliana della P.A. - Mancata individuazione del funzionario responsabile della condotta colposa - Irrilevanza - Fondamento.

La mancata individuazione nominativa del funzionario cui vada specificamente ascritta la condotta omissiva colposa non esclude la configurabilità della responsabilità ex art. 2043 c.c. della Pubblica amministrazione in virtù del nesso di immedesimazione organica di cui all'art. 28 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29260 del 2011 Rv. 620731-01, N. 2441 del 1963 Rv. 263758-01, N. 1135 del 1999 Rv. 523112-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34049** *del* **24/12/2025** (Rv. **677194-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

S. *(CAPONE CARLO) contro* C. *(SELICATO GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 02/05/2023

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità negoziali - Omesso rilievo officioso in primo grado - Possibilità di rilievo d'ufficio nel giudizio di appello - Limiti - Fattispecie.

Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati e provati dalle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rilevato la nullità di un contratto di fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, nonostante la mancata rituale produzione in giudizio del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, erroneamente qualificato alla stregua di fatto notorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18851 del 2025 Rv. 675464-01, N. 7387 del 2025 Rv. 674164-01, N. 863 del 2025 Rv. 673876-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633509-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34049** *del* **24/12/2025** (Rv. **677194-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.**

S. *(CAPONE CARLO) contro* C. *(SELICATO GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 02/05/2023

050004 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Fideiussione omnibus stipulata in epoca successiva all'accertamento delle intese anticoncorrenziali - Nullità parziale - Condizioni - Prova - Contenuto.

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Il rilievo della nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus che sia stato stipulato in epoca successiva a quello oggetto di istruttoria da parte della Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 postula la prova dell'effettiva esistenza di un'intesa anticoncorrenziale o comunque di una prassi contrattuale in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990, in quanto l'accertamento della Banca d'Italia non consente di reputare persistente, anche in epoca successiva, il pregresso accordo anticoncorrenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2 com. 2, Cod. Civ. art. 1419

Massime precedenti Vedi: N. 26847 del 2024 Rv. 672503-01, N. 18851 del 2025 Rv. 675464-01, N. 20713 del 2023 Rv. 668476-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34083** *del* **24/12/2025** (Rv. **677200-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

C. *(COCOLA FRANCESCO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/01/2024

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Eventi ex artt. 299 e 300 c.p.c. - Verificazione dopo la pubblicazione della sentenza - Conseguenze - Interruzione del processo - Esclusione.

Gli eventi contemplati dagli artt. 299 e 300 c.p.c., se si verificano dopo la pubblicazione della sentenza, non determinano l'interruzione del processo (il quale, in tale fase, versa in uno stato di quiescenza) ma incidono esclusivamente sulla legittimazione alla notifica della sentenza e dell'atto di impugnazione, nonché sul decorso dei termini per impugnare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13276 del 2013 Rv. 626832-01, N. 22180 del 2020 Rv. 659614-01, N. 24799 del 2018 Rv. 651232-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **34085** *del* **24/12/2025** (Rv. **677229-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

B. *(BATTISTA DOMENICO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/01/2022

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Giudizi di responsabilità sanitaria - Consulenza tecnica d'ufficio - Omessa osservanza della "collegialità qualificata" ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Conseguenze - Nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Fondamento - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare la necessaria "collegialità qualificata" ex art. 15 della l. n. 24 del 2017 è affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di atto privo di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo e rispondente a una specifica esigenza di carattere pubblicistico. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza basata su una consulenza tecnica affidata a una pluralità di specialisti, nessuno dei quali medico legale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 191, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15594 del 2025 Rv. 674880-02 Rv. 674880-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34179** *del* **26/12/2025** (Rv. **677264-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

I. *(NUZZO MASSIMO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 09/12/2022

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione ex artt. 140 e 143 c.p.c. - Presupposti.

In tema di notificazioni, l'utilizzo del procedimento ex art. 140 c.p.c. - che presuppone l'impossibilità di consegnare l'atto per mere difficoltà di ordine materiale - è compatibile con l'assenza momentanea o il temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria residenza, mentre, ai fini dell'art. 143 c.p.c., rileva l'irreperibilità non temporanea, e dunque l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l'esperimento delle indagini suggerite, nei singoli casi, dall'ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18595 del 2014 Rv. 631966-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34240** *del* **27/12/2025** (Rv. **677269-01**)

Presidente: **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

S. *(ADAMI PAOLA) contro* A. *(MAZZEO LUCA HEROS)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2023

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Giudicato interno - Questione non interessata da statuizione anche implicita o necessariamente presupposta - Appello incidentale - Necessità - Esclusione - Riproposizione - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di giudicato interno, la parte vittoriosa non è tenuta a proporre appello incidentale su una questione che, nella sentenza di primo grado, non sia stata oggetto di statuizione, anche implicita o necessariamente presupposta, essendo sufficiente la mera reiterazione della relativa deduzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato in parte qua la sentenza d'appello che, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva ritenuto violati, da parte di una struttura sanitaria, gli obblighi informativi inerenti al rischio di una gestione tempestiva delle urgenze ostetriche, aveva ritenuto che, al fine di veicolare la deduzione dell'omessa informazione relativa anche alla metodica di parto prescelta, la paziente avrebbe dovuto proporre appello incidentale, anziché limitarsi alla relativa riproposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 32563 del 2024 Rv. 673072-01, N. 32179 del 2021 Rv. 662691-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01, N. 7700 del 2016 Rv. 639281-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34406** *del* **28/12/2025** (Rv. **677652-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

D. *(MINGIARDI GIUSEPPE) contro* F. *(GRASSI MARIA CRISTINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/09/2023

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni del fondo - Esperibilità dell'azione revocatoria - Condizioni - Conseguenze.

In tema di fondo patrimoniale, l'esecuzione sui beni attribuiti al fondo è consentita ai soli creditori della famiglia e, ai sensi dell'art. 170 c.c., ai creditori che ignoravano l'estraneità del debito ai bisogni di quest'ultima, mentre è preclusa a quelli che ne avevano conoscenza, ferma restando la possibilità per tutti i creditori di esperire l'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'atto costitutivo, ove ne ricorrano i presupposti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167, Cod. Civ. art. 170, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 34872 del 2023 Rv. 669620-01, N. 32146 del 2024 Rv. 673161-01, N. 25361 del 2023 Rv. 668796-01, N. 9192 del 2021 Rv. 661147-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34415** *del* **28/12/2025** (Rv. **677230-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

F. *(SOFIA FRANCESCO) contro* U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 08/05/2023

162011 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA' Condanna alle spese - Pluralità soccombenti - Comunanza interessi - Nozione - Identità delle questioni sollevate e dibattute o convergenza di atteggiamenti difensivi - Diverso valore della domanda - Irrilevanza.

In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talché la condanna in solido è consentita anche quando le difese dei vari soccombenti, pur avendo gli stessi proposto domande di valore diverso, siano accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97

Massime precedenti Conformi: N. 9063 del 2019 Rv. 653446-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34482** *del* **29/12/2025** (Rv. **677190-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

R. *(PALMIGIANO ALESSANDRO) contro* G. *(MURONI RAFFAELLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/02/2023

100211 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE Appello proposto in una causa successivamente riunita ad altre - Declaratoria di improcedibilità con la decisione delle cause riunite - Consumazione del potere di impugnazione - Esclusione.

L'appello principale, proposto in una causa successivamente riunita ad altre e poi dichiarato improcedibile nella decisione sulle cause riunite, non consuma il potere di impugnazione della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **34505** *del* **29/12/2025** (Rv. **677217-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

P. *(SARDEGNA SILVANO PAOLO) contro* D. *(PIRRO' FLAVIO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/12/2024

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Processo penale con parte civile costituita - Assoluzione dell'imputato - Efficacia ex art. 652 c.p.p. nei confronti dei partecipanti al processo quali responsabili civili per fatto altrui - Limiti - Accertamento della responsabilità per fatto proprio in autonomo giudizio civile - Ammissibilità - Fattispecie.

Il giudicato assolutorio in favore dell'imputato, ottenuto all'esito di un processo penale nel quale la parte civile era costituita, non esime coloro che a quel processo parteciparono quali responsabili civili per fatto altrui (nella specie, i genitori dell'imputato minorenne) dall'addebito risarcitorio per fatto proprio (nella specie, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quali custodi dell'immobile nel quale si era verificato il sinistro), fondato su un accertamento della relativa responsabilità compiuto in un autonomo giudizio civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12115 del 2016 Rv. 640107-01, N. 30838 del 2018 Rv. 651860-02, N. 19367 del 2025 Rv. 675833-02, N. 25418 del 2025 Rv. 676341-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **34517** *del* **29/12/2025** (Rv. **677231-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SCALERA ANTONIO.** *Relatore:* **SCALERA ANTONIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

A. *(MAGISTRELLI MARINA) contro* G. *(MANDRE' MARA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/01/2023

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Morte intervenuta dopo un considerevole lasso temporale dall'evento lesivo - Danno biologico terminale e danno morale catastrofale - Rispettivi criteri di liquidazione - Fattispecie.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

In tema di risarcimento del danno alla persona, nel caso in cui la morte intervenga dopo un considerevole lasso temporale dall'evento lesivo (nella specie, 785 giorni), la liquidazione della componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale reclamabile iure hereditatis va commisurata ai giorni di invalidità temporanea dall'evento all'exitus, mentre quella della distinta componente della sofferenza soggettiva dev'essere improntata a un criterio equitativo puro, che tenga conto delle specifiche circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur muovendo dalla premessa della distinzione tra danno biologico terminale e danno morale cd. catastrofale, aveva finito per liquidare agli eredi della vittima una somma onnicomprensiva, corrispondente al valore tabellare massimo per l'invalidità temporanea totale, in tal modo finendo per obliterare la componente della sofferenza interiore, la quale, invece, avrebbe dovuto essere opportunamente valorizzata, in ragione del grave stato depressivo - sfociato anche in tentativi suicidari - in cui la danneggiata si era venuta a trovare in conseguenza dell'evento lesivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 7923 del 2024 Rv. 670457-02, N. 9006 del 2022 Rv. 664553-01, N. 7126 del 2021 Rv. 660911-01, N. 1361 del 2014 Rv. 629364-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **34585** *del* **29/12/2025** (Rv. **677099-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

P. *(MACOLA MARINO MARIA) contro* S. *(TRIGGIANI GIANCARLO)*

Rigetta, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 09/01/2023

040074 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO Furto del veicolo - Negligente custodia da parte del proprietario - Responsabilità ex art. 2043, comma 3, c.c. - Sussistenza - Copertura assicurativa - Persistenza - Fondamento - Art. 122, comma 3, c.ass. - Ambito di applicazione.

Il furto del veicolo coinvolto in un incidente stradale non esime il proprietario dello stesso, che sia stato negligente nella relativa custodia, dalla responsabilità ex art. 2054, comma 3, c.c., né esclude la permanente efficacia della copertura assicurativa, riferendosi l'art. 122, comma 3, c.ass. alla sola ipotesi di circolazione avvenuta prohibente domino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2005 num. 209 art. 122 com. 3, Decreto Legisl. del 2005 num. 209 art. 283 com. 1 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15237 del 2024 Rv. 671193-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34614** *del* **29/12/2025** (Rv. **677214-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

C. *(BOCCHINO LUIGI) contro* E. *(PRINCIPE GUIDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/05/2022

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Attività compiuta da dipendente Enel - Natura - Pubblico servizio - Fondamento - Conseguenze.

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE In genere.

La verifica degli impianti elettrici, svolta dai dipendenti dell'Enel, ricade nell'ambito delle attività dell'incaricato di pubblico servizio, poiché, da un lato, è disciplinata da norme di natura pubblica, e, dall'altro, pur non comportando l'esercizio di poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, non si esaurisce in mansioni d'ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale ma implica compiti intellettivi di valutazione e di scelta, strumentali all'esercizio di un pubblico servizio quale è l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, sicché i verbali redatti in sede di sopralluogo fanno piena prova della provenienza del documento dall'incaricato del pubblico servizio che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7075 del 2020 Rv. 657395-01, N. 8676 del 2025 Rv. 674484-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34651** *del* **29/12/2025** (Rv. **677267-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

L. *(SICA ALFREDO) contro* C. *(FAUSTINI FABRIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/10/2023

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Mancata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - Deliberazione della sentenza in data successiva al relativo decorso - Nullità sentenza - Esclusione - Fattispecie.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

La mancata assegnazione alle parti, nonostante le stesse non vi abbiano rinunciato, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche non determina la nullità della sentenza allorquando tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini previsti dalla suddetta disposizione, dovendosi in tal modo ritenere il vizio sanato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del contraddittorio, atteso che, a fronte della mancata concessione, da parte della Corte d'appello, del termine per le note di replica, la parte avrebbe potuto in ogni caso autonomamente provvedere al relativo deposito, essendo stata adottata la decisione in data successiva alla decorrenza del termine all'uopo previsto dall'art. 190 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Conformi: N. 34861 del 2022 Rv. 666495-03 Rv. 666495-03

Massime precedenti Vedi: N. 18583 del 2014 Rv. 632194-01, N. 1217 del 2026 Rv. 676957-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34661** *del* **29/12/2025** (Rv. **677218-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

A. *(TAVAZZI MICHELE) contro* S. *(ABENAVOLI DANIELE)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/02/2023

146001 RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Danno patrimoniale futuro - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia - Discrezionalità del giudice - Ridotta aspettativa di vita del danneggiato - Obbligo - Esclusione.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

La liquidazione del danno patrimoniale sotto forma di rendita vitalizia, ai sensi dell'art. 2057 c.c., rientra nella discrezionalità del giudice, il quale può adottarla, in alternativa alla comune capitalizzazione del danno futuro, a prescindere dalla domanda di parte, non essendovi obbligato neppure nel caso in cui la vittima goda di una ridotta aspettativa di vita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31574 del 2022 Rv. 666111-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34701** *del* **30/12/2025** (Rv. **677250-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2020

131022 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 000927/2022 66358603

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 927 del 2022 Rv. 663586-03

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34901** *del* **30/12/2025** (Rv. **677219-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

P. *(CASAREALE SERGIO) contro* P. *(VERNA SAVERIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/05/2023

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Sentenza emessa da giudice cessato dal servizio - Titolo esecutivo - Modalità di deduzione del vizio - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione - Impugnazione - Necessità - Fondamento.

133143 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) In genere.

Il vizio di costituzione del giudice che affligge la sentenza costituente titolo esecutivo, anche ove consistente nella decisione da parte di magistrato già cessato dal servizio, non può essere fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ma, integrando una causa di nullità della pronuncia, dev'essere oggetto di tempestivo appello o, ricorrendone i presupposti, ricorso per cassazione, secondo la disciplina di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2785 del 2025 Rv. 673776-01, N. 10430 del 2020 Rv. 658028-01, N. 8220 del 2023 Rv. 667362-01, N. 8498 del 2025 Rv. 674241-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **34926** *del* **31/12/2025** (Rv. **677232-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

B. *(DELL'ELCE LORENZO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 24/10/2024

018017 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - IN GENERE Estensione del rischio - Interpretazione delle clausole contrattuali - Necessità - Misura del premio - Rilevanza - Esclusione.

In materia di assicurazione contro i danni, l'estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. da 1362 a 1371 c.c., alle quali è estranea la misura del premio pagato dall'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1368, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1371

Massime precedenti Vedi: N. 6490 del 2024 Rv. 670385-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **34927** *del* **31/12/2025** (Rv. **677234-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

H. *(ROLLA FRANCESCA) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/06/2021

058170 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) Violazione delle regole di condotta nella fase precontrattuale - Conseguenze - Risoluzione del contratto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

La violazione delle regole di condotta che disciplinano l'attività propedeutica alla conclusione del contratto, quando abbia per effetto di indurre l'altra parte alla stipula di un contratto che altrimenti non avrebbe concluso, può dar luogo a responsabilità contrattuale o all'annullamento per vizio del consenso, ma non alla risoluzione dello stesso, la quale ha come presupposto l'inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto e non dei patti precontrattuali. (In applicazione principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo aver accertato la violazione, da parte di una società assicuratrice, degli obblighi informativi precontrattuali, aveva accolto la domanda dell'assicurato, volta alla risoluzione del contratto successivamente concluso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6526 del 2012 Rv. 622100-01, N. 8412 del 2015 Rv. 635202-01, N. 15099 del 2021 Rv. 661560-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34959** *del* **31/12/2025** (Rv. **677215-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

F. *(MARUCCI FABRIZIO) contro* S. *(LOVISE CRISTINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 30/08/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per Cassazione - Verifica della tempestività - Ricorsi introdotti a partire dal 1° gennaio 2023 - Prova della notificazione della sentenza impugnata - Condizioni - Fondamento.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In relazione ai ricorsi per cassazione proposti dopo il 1° gennaio 2023 (data di attuazione del processo telematico in cassazione, ex art. 196-quater disp. att. c.p.c.) la prova della notificazione della sentenza impugnata, indispensabile ai fini della verifica di tempestività del ricorso in cassazione e sottratta alla disponibilità delle parti atteso l'interesse pubblicistico alla verifica dell'eventuale passaggio in giudicato, deve essere offerta dal ricorrente tramite il deposito in formato digitale del messaggio originale di notificazione pervenutogli; ove, tuttavia, sia stata depositata nel fascicolo telematico la sola immagine del messaggio e della relata, il ricorrente è tenuto, come per gli altri documenti prodotti in formato non digitale, a munirla di attestazione di conformità nei termini di cui agli artt. 196-novies disp. att. c.p.c., 16-decies e 16-undecies, l. n. 221 del 2012, la quale costituisce formalità necessaria e sufficiente a consentire la verifica suddetta in termini di certezza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 decies CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 novies, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30765 del 2017 Rv. 647029-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597-04, N. 10266 del 2018 Rv. 648132-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34964** *del* **31/12/2025** (Rv. **677235-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

S. *(ROLI FRANCESCO) contro* P. *(SEQUI MARCELLO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NUORO, 18/05/2023

079054 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) Opposizione all’esecuzione e controversia distributiva - Distinzioni - Alternatività - Esclusione - Concorrenza - Ammissibilità - Conseguenze.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

L'opposizione all'esecuzione e la controversia distributiva - che si distinguono per oggetto ed effetti, attenendo la prima al diritto a procedere ad esecuzione forzata (con statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda alla collocazione sul ricavato (con efficacia endo-

esecutiva) - non sono rimedi in rapporto di successione cronologica ed esclusività alternativa, bensì concorrenti, con la conseguenza che un medesimo fatto costitutivo può essere posto a fondamento tanto dell'uno come dell'altro, venendosi a giustificare così la riproposizione, in sede di controversia distributiva, delle medesime ragioni della (già proposta e ancora pendente) opposizione ex art. 615 c.p.c., che il giudice dell'esecuzione è tenuto a vagliare, ancorché le stesse siano state già valutate ai diversi fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 624 cod. proc. civ. nella fase sommaria della opposizione esecutiva, fermi restando gli effetti dell'eventuale contemporanea pendenza delle due cause.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512

Massime precedenti Vedi: N. 22310 del 2011 Rv. 620287-01, N. 7108 del 2015 Rv. 634824-01, N. 15439 del 2023 Rv. 668073-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **34998** *del* **31/12/2025** (Rv. **677119-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

B. *(CARRETTA ANTONIETTA) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/07/2023

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Omesso esame di circostanze o rilievi alla c.t.u. - Modalità di deduzione - Onere di specificità.

Il ricorso per cassazione con cui venga denunciato l'omesso esame di circostanze di fatto o di rilievi mossi alle risultanze e al procedimento di c.t.u. postula che il ricorrente specifichi gli elementi dei quali lamenta la mancata o insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio, che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla relativa decisività, da effettuarsi sulla sola base delle deduzioni contenute nel ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18598 del 2020 Rv. 659088-01, N. 8383 del 1999 Rv. 529176-01, N. 9925 del 2024 Rv. 670687-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **35017** *del* **31/12/2025** (Rv. **677262-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

G. *(LO MANTO GIANCARLO) contro* A. *(BRANDI ENRICHETTA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/07/2022

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità sanitaria - Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica - Quantificazione - Criterio differenziale - Fattispecie.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica conseguente a responsabilità sanitaria dev'essere quantificato accertando il minor reddito che il danneggiato avrebbe

presumibilmente ottenuto in conseguenza della corretta esecuzione del necessario intervento chirurgico e sottraendolo - ove inferiore - da quello conseguito all'operazione errata. (Fattispecie in tema di errata esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione di neoplasia del cranio in un soggetto che svolgeva l'attività di architetto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17006 del 2025 Rv. 675821-01, N. 16604 del 2025 Rv. 675326-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **35017** *del* **31/12/2025** (Rv. **677262-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

G. *(LO MANTO GIANCARLO) contro* A. *(BRANDI ENRICHETTA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/07/2022

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa - Diminuzione del reddito da lavoro autonomo con l'aumento dell'età - Fatto notorio - Esclusione - Ragioni.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

In tema di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, la diminuzione del reddito da lavoro autonomo con l'avanzare dell'età non può considerarsi "fatto notorio", inteso come conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, ovvero presuntivamente "normale", tanto da legittimarne un'autonoma conoscenza giudiziale, fondandosi su dati storici e statistici suscettibili di mutare nel tempo con una variabilità tale da escludere la sussunzione in termini di univoca verosimiglianza propria delle presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4182 del 2024 Rv. 670109-01, N. 36309 del 2022 Rv. 666524-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro

DICEMBRE 2025

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31312** *del* **01/12/2025** (Rv. **677123-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

C. *(CICERCHIA PIETRO) contro* C. *(ALLOCATI NERINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/11/2023

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Repêchage - Presupposto - Posizione lavorativa attribuibile - Stipula di un contratto autonomo - Obbligo di ricollocamento - Sussistenza - Fondamento.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage sussiste tutte le volte in cui, al momento del recesso, esiste in azienda una posizione lavorativa in concreto attribuibile al lavoratore licenziando, restando irrilevante che il datore l'abbia ricoperta, sulla base di una sua scelta insindacabile, con contratto di lavoro autonomo, consentendosi, altrimenti, l'elusione dell'obbligo di ricollocamento attraverso il ricorso a figure contrattuali diverse dal lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Costituzione art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 2739 del 2024 Rv. 669861-01, N. 24051 del 2025 Rv. 676143-01, N. 17036 del 2024 Rv. 671585-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **31339** *del* **01/12/2025** (Rv. **677317-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

A. *(IMMORDINO GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/02/2021

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Medici professori universitari - Impiego presso aziende ospedaliere - Regime di perequazione - Regolazione dei rapporti di lavoro attraverso Protocolli d'intesa - Successione di Protocolli nel tempo - Trattamenti meno favorevoli - Ammissibilità - Limiti.

In tema di rapporto di impiego dei medici docenti universitari in servizio presso le aziende ospedaliere, il regime della perequazione con i medici del SSN, nel sistema delineato dall'art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999 e dal d.p.c.m. 24 maggio 2001, rinviene la propria fonte regolativa nei Protocolli di Intesa tra Regioni e Università ai quali si applicano, quanto alla loro successione nel tempo, regole analoghe a quelle dei contratti collettivi, con la conseguenza che un Protocollo che succede ad un altro, giunto alla scadenza stabilita, può introdurre un trattamento meno favorevole di quello precedente con efficacia da tale scadenza, ma non può regolare con effetto ex tunc, in modo meno favorevole, il trattamento per prestazioni già rese in vigenza di un Protocollo non ancora scaduto o di sue norme disciplinanti il periodo transitorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 517 art. 6, DPCM 24/05/2001 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3672 del 2021 Rv. 660532-01, N. 9136 del 2024 Rv. 670602-01, N. 11940 del 2025 Rv. 675553-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **31341** *del* **01/12/2025** (Rv. **677318-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

S. *(POLIZZOTTO STEFANO) contro* M. *(CACCIATORE DOMENICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 09/10/2023

158057 SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE Personale addetto al servizio rifiuti - Transito alle società di regolamentazione dei rifiuti (SRR) del personale ex ATO - Art. 19 l.r. Sicilia n. 9 del 2010 - Interpretazione - Conseguenze.

In tema di passaggio del personale addetto al servizio rifiuti dai soppressi ambiti territoriali ottimali (ATO) alle società di regolamentazione dei rifiuti (SRR), l'art. 19 della l.r. Sicilia n. 9 del 2010, nella parte in cui consente il transito a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento - e, in particolare, dell'art. 45 della l.r. Sicilia n. 2 del 2007, che impone la procedura concorsuale per l'assunzione di nuovo personale - deve intendersi come riferito alle modalità legislativamente previste per le assunzioni "tempo per tempo effettuate", sicché è ammissibile il passaggio diretto alle SSR per i dipendenti ATO assunti senza procedura concorsuale in data antecedente alle leggi che tale procedura dispongano.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 08/04/2010 num. 9 art. 19, Legge Reg. Sicilia 08/04/2010 num. 9 art. 7 com. 10, Legge Reg. Sicilia 08/02/2007 num. 2 art. 45 com. 2, Legge Reg. Sicilia 05/11/2004 num. 15 art. 49 com. 1, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 148 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 201, Legge 23/12/2009 num. 191 art. 2 com. 186 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22187 del 2021 Rv. 662088-01, N. 26347 del 2016 Rv. 642248-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4685 del 2015 Rv. 634423-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31547** *del* **03/12/2025** (Rv. **677191-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **GANDINI FABRIZIO.** *Relatore:* **GANDINI FABRIZIO.**

R. *(TRIPODI ANTONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/06/2023

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Sentenza di primo grado che decide la controversia nel merito - Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d'ufficio - Impugnazione sul punto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Giudicato interno sulla questione - Sussistenza - Fondamento - Eccezioni - Fattispecie.

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.

In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare

espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la natura fondante del difetto di potestas iudicandi conseguente all'omessa tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio, così confermando la sentenza di appello che, pur in assenza di proposizione di appello incidentale sul punto, aveva rilevato il vizio e dichiarato l'estinzione del processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29505 del 2020 Rv. 660293-01, N. 3134 del 2024 Rv. 670083-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8501 del 2021 Rv. 660855-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31692** *del* **04/12/2025** (Rv. **677203-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**

C. *(SAVINO ANTONIO) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/06/2020

129081 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE Reddito derivante da pensione privilegiata militare tabellare - Maggiorazione sociale della pensione ex art.1, comma 4, l. n. 544 del 1988 - Rilevanza - Sussistenza - Ragioni.

La pensione privilegiata militare tabellare, corrisposta ai militari di leva vittime di infortunio, concorre alla determinazione del reddito rilevante ai fini del riconoscimento della maggiorazione sociale del trattamento pensionistico, ex art. 1 della l. n. 544 del 1988, atteso che detta norma, escludendo dal computo solo i redditi per assegni familiari e, dal 2001, il reddito della casa di abitazione, considera rilevanti anche i redditi esenti da imposte, quali quelli derivanti da pensioni militari al di fuori dell'ipotesi di menomazioni originate per causa di guerra.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1988 num. 544 art. 1 com. 4, DPR 23/12/1978 num. 915 art. 77 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3005 del 2002 Rv. 552704-01, N. 2714 del 2018 Rv. 647392-01, N. 6950 del 2023 Rv. 667033-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31839** *del* **05/12/2025** (Rv. **677124-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**

G. *(PETILLO SALVATORE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/11/2024

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Termine breve per impugnare - Notifica della sentenza di primo grado - Pubblica amministrazione costituita in giudizio tramite propri dipendenti - Notifica effettuata all'indirizzo di posta elettronica ai sensi dell'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012 come modif. dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020 - Indicazione del funzionario destinatario - Necessità - Fondamento.

Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza alla P.A. costituita in giudizio tramite propri dipendenti, effettuata in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 12, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, nel testo integrato dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 120 del 2020), deve recare l'indicazione dei funzionari costituiti quali destinatari, cui deve essere manifestata la volontà della parte notificante di far decorrere il termine breve, atteso che ad essi sono attribuite tutte le capacità connesse alla qualità di difensore e che l'onere imposto dalle modalità previste dal citato comma 12, relative al luogo di notifica, non incide sulla necessità di individuazione del destinatario della stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 12 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 28 com. 1 lett. A, Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417 bis, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 17532 del 2016 Rv. 641178-01, N. 4698 del 2014 Rv. 630225-01, N. 14195 del 2021 Rv. 661299-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31843** *del* **05/12/2025** (Rv. **677138-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**

A. *(MONTINI MAURO) contro* U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/04/2021

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenti medici del S.S.N. - Fondi aziendali destinati al finanziamento della retribuzione accessoria - Disposizioni della contrattazione collettiva - Interpretazione - Incremento dei fondi in base all'aumento di personale dell'Azienda - Modalità.

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE In genere.

In tema di dirigenza medica del Servizio Sanitario nazionale, le disposizioni di cui all'art. 60 del c.c.n.l. di comparto del 5 dicembre 1996 e all'art. 53 del c.c.n.l. dell'8.6.2000, che regolano la formazione dei fondi aziendali per il finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti medici, vanno interpretate, avuto riguardo ai canoni esegetici di cui all'art. 1363 c.c., nel senso che l'incremento delle risorse destinate alla parte variabile del fondo per la retribuzione di posizione non è collegato, in maniera automatica ed in percentuale, all'aumento della dotazione

organica, ma necessita di una preventiva valutazione di congruità e, dunque, dell'adozione di determinazioni aziendali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 60, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 53, Contr. Coll. 19/12/2019 art. 94

Massime precedenti Vedi: N. 20480 del 2020 Rv. 658915-02, N. 2996 del 2023 Rv. 666605-01, N. 30141 del 2022 Rv. 665759-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31920** *del* **08/12/2025** (Rv. **677125-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** *Relatore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

U. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(NASO DOMENICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/09/2024

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Pubblico impiego privatizzato - Prima posizione economica ex art. 50 c.c.n.l. del 29 novembre 2007 - Attribuzione - Condizioni.

102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE In genere.

In tema di personale scolastico ATA a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione della prima posizione economica di cui all'art. 50 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, non è sufficiente il mero superamento dell'apposito corso di formazione, occorrendo, altresì, l'utile collocazione nella graduatoria formata in ossequio ai parametri indicati nel medesimo art. 50, oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal c.c.n.l. del 25 luglio 2008, espressamente rinvia.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 25/07/2008 art. 48, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 6059 del 2023 Rv. 666948-01, N. 18673 del 2015 Rv. 637236-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **32118** *del* **10/12/2025** (Rv. **677139-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

T. *(FRIGOTTO GIUSEPPE) contro* A. *(GRIGOLI ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/07/2024

103119 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO Cooperative - Socio lavoratore subordinato impiegato in appalti - Retribuzione - Adeguatezza - Parametro delle "prestazioni analoghe" - Applicazione - Fattispecie

103176 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di società cooperative, la valutazione di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione spettante al socio lavoratore subordinato, impiegato in appalto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 142 del 2001, va compiuta, in attuazione dell'art. 36 Cost., tenendo conto anche della regolamentazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della committente ove essa, per categoria contrattuale e/o merceologica, contempli "prestazioni analoghe" a quelle del lavoratore

che denunci l'inadeguatezza della sua retribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, al fine di stabilire la conformità della retribuzione ai parametri di proporzionalità commisurata non solo alla quantità del lavoro svolto, ma anche alla sua qualità, aveva omesso di effettuare la comparazione tra il trattamento economico riservato dal contratto "innaturale" applicato al rapporto - c.c.n.l. trasporto, merci, logistica - e quello garantito dal contratto collettivo connaturale, per categoria contrattuale e merceologica, all'attività oggetto di appalto (c.c.n.l. cooperative alimentari).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 1 com. 1, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 3 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 27711 del 2023 Rv. 669026-01, N. 5189 del 2019 Rv. 653023-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **32433** *del* **12/12/2025** (Rv. **677220-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

I. *(PASSARELLI MARIA) contro* M. *(BOER PAOLO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/10/2019

129113 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITA' Astensione anticipata per maternità ex art. 17, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 151 del 2001 - Fattispecie normativa a struttura complessa - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

L'interdizione dal lavoro anticipata della lavoratrice in stato di gravidanza, disciplinata dall'art. 17 del d.lgs. n. 151 del 2001, costituisce, anche nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c), fattispecie normativa a struttura complessa, per la cui integrazione è richiesta sia la ricorrenza di una delle previste ragioni di astensione anticipata, sia l'adozione di un provvedimento autorizzatorio della Direzione territoriale del lavoro, che accerta l'esistenza dei requisiti per il suo riconoscimento e ne fissa la durata, sicché, in assenza di detto provvedimento o venuto a scadenza il periodo autorizzato, non sussiste un diritto della lavoratrice alla corresponsione della relativa indennità, né al suo prolungamento, previsto, dall'art. 24 del citato decreto, solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichi durante i periodi di congedo per maternità previsti dall'art. 17. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettando la domanda della lavoratrice rivolta a ottenere l'indennità in esame in relazione ad un periodo successivo alla data di cessata efficacia del provvedimento autorizzativo della Direzione territoriale del lavoro, coincidente con la data di risoluzione del rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 17, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6642 del 2020 Rv. 657189-01, N. 603 del 2000 Rv. 532986-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **32560** *del* **13/12/2025** (Rv. **677140-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **CONTE DARIO.** *Relatore:* **CONTE DARIO.**

C. *(PROZZO ROBERTO) contro* D. *(TRUPPI MICHELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/11/2021

045079 COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE Convenzioni tra enti locali per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi ex art. 30 TUEL - Autonoma soggettività

giuridica - Esclusione - Ente capofila - Delegato per l'esercizio accentrato della funzione - Sussistenza.

La convenzione tra enti locali per la gestione condivisa di funzioni e servizi, prevista dall'art. 30 del TUEL, non determina la costituzione di un nuovo soggetto di diritto, dotato di personalità giuridica autonoma, risolvendosi in una delega collettiva ad uno dei comuni associati (ente capofila) per l'esercizio accentrato della funzione - la cui titolarità rimane in capo agli enti deleganti - tramite una mera articolazione organizzativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 30, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 31, Decreto Legisl. 08/11/2000 num. 328 art. 8, Legge Reg. Campania 23/10/2007 num. 11 art. 8, Legge Reg. Campania 23/10/2007 num. 11 art. 10, Legge Reg. Campania 23/10/2007 num. 11 art. 11, Legge Reg. Campania 06/07/2012 num. 15 art. 11, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **32590** *del* **14/12/2025** (Rv. **677148-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

V. *(DI GENIO GIANCARLO) contro* I. *(MASSA MANUELA)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/01/2025

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Condanna alle spese - Principio della soccombenza - Requisito reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. - Rilevanza - Fattispecie.

In materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica d'ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto di omologa del tribunale che, nell'insussistenza del requisito sanitario, aveva onerato il ricorrente, avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., delle spese della consulenza tecnica d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16515 del 2016 Rv. 640850-01

Massime precedenti Vedi: N. 12028 del 2016 Rv. 640029-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **32596** *del* **14/12/2025** (Rv. **677149-01**)

Presidente: **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

C. *(TONELLI FABIO) contro* I. *(NOTARFONSO ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/11/2020

132102 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Rito del lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - Attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Condizioni - Pista probatoria - Necessità - Limiti.

Nel rito del lavoro, il giudice può acquisire, anche in grado di appello ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., nuovi elementi di prova dalla cui prospettazione o produzione la parte sia formalmente

decaduta, purché la prova riguardi fatti ritualmente allegati nel processo e, muovendo da una pista probatoria constatabile dagli atti, ossia dagli elementi istruttori già acquisiti e dall'oggetto del processo quale definito dalle allegazioni delle parti, sia concretamente idonea - secondo un ragionamento basato sull'id quod plerumque accidit - a colmare un deficit dimostrativo rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22628 del 2019 Rv. 655013-01, N. 11845 del 2018 Rv. 648821-01, N. 22907 del 2024 Rv. 672307-01, N. 28134 del 2018 Rv. 651494-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10790 del 2017 Rv. 643939-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **32600** *del* **14/12/2025** (Rv. **677127-01**)

Presidente: **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

B. *(ASSAEL IVAN) contro* C. *(SGOBBO TIZIANA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/11/2020

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Trasferimento di personale per trasferimento di attività - Trattamenti ad personam - Mantenimento sine die - Legislazione regionale e intese sindacali - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di passaggi di personale per effetto di trasferimento di attività, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, non è consentito alla legislazione regionale, ad accordi collettivi in sede locale o a determinazioni della P.A., di riconoscere il mantenimento sine die, ovverosia senza riassorbimento, dei migliori trattamenti percepiti presso il precedente datore di lavoro o di assicurarne il godimento dopo che siano cessate, presso il nuovo ente, le funzioni in relazione alle quali essi trovavano giustificazione sul piano perequativo.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 22/01/1999 num. 2 art. 3 com. 12, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 4193 del 2020 Rv. 656816-01, N. 14811 del 2023 Rv. 667720-01, N. 20580 del 2025 Rv. 675861-01, N. 13318 del 2024 Rv. 671199-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **32622** *del* **15/12/2025** (Rv. **677128-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *Relatore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.**

A. *(DE LEO FIORENTINO) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 17/11/2021

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022089/2021 66202701

Massime precedenti Conformi: N. 22089 del 2021 Rv. 662027-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **32659** *del* **15/12/2025** (Rv. **677150-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

M. *(MILAZZO MILA) contro* B. *(CHIOZZI VERA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/06/2021

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione di lavoro - Valutazione del rischio per la sicurezza - Contenuto - Fondamento.

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO In genere.

In tema di valutazione del rischio per la sicurezza per i lavoratori somministrati, l'art. 32 del d.lgs. n. 81 del 2015, nella parte in cui vieta il ricorso al contratto di somministrazione da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la suddetta valutazione, va coordinato - in ossequio al principio di parità di trattamento e di non discriminazione di cui alle direttive europee nn. 91/383/CEE e 2008/104/CE - con il disposto dell'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, sotto il profilo dell'efficacia della protezione antinfortunistica, tenuto conto dell'aggravamento del rischio derivante dalla flessibilizzazione del rapporto e della conseguente ridotta familiarità dei lavoratori somministrati con l'ambiente lavorativo e gli strumenti di lavoro, con la conseguenza che il documento di valutazione dei rischi dei predetti lavoratori deve contenere l'individuazione, formale e preventiva, dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale e identificare le misure di cautela, individuali e collettive, necessarie per prevenirli e le procedure per la loro concreta attuazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 32, Direttive del Consiglio CEE 25/06/1991 num. 383 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 25/06/1991 num. 383 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 19/11/2008 num. 104 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5241 del 2012 Rv. 622265-01, N. 21683 del 2019 Rv. 654823-01, N. 12499 del 2020 Rv. 658002-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **32721** *del* **15/12/2025** (Rv. **677151-02**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *Relatore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

M. *(CIMINO GIUSEPPE) contro* I. *(OTTOLINI TERESA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/10/2018

129020 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta - Natura - Conseguenze - Erogazione da parte dell'Inail in pendenza del rapporto lavorativo - Esclusione - Contratto a termine giunto a scadenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali, attuata nelle forme della gestione per conto dello Stato, ai sensi dell'art. 127, comma 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell'art. 2 del d.m. del 10 ottobre 1985, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, in quanto prestazione dal carattere assistenziale volta a fornire sostentamento al lavoratore che temporaneamente non possa lavorare, non viene erogata dall'Inail, né in pendenza del rapporto lavorativo, atteso che il dipendente continua a percepire la normale retribuzione, né, in caso di contratto di lavoro a tempo determinato, per il periodo di

inabilità successivo alla scadenza del termine, in ragione del venir meno della prestazione retributiva cui la sua funzione assistenziale è correlata.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127 com. 2, DM Tesoro 10/10/1985 art. 2 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21325 del 2017 Rv. 645805-02

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **32721** *del* **15/12/2025** (Rv. **677151-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *Relatore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

M. *(CIMINO GIUSEPPE) contro* I. *(OTTOLINI TERESA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/10/2018

129020 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Assicurazione di dipendenti statali - Cumulo da parte delle amministrazioni pubbliche della posizione di assicurante e di assicuratore - Proposizione della domanda del lavoratore nei confronti dell'INAIL - Difetto di "legitimatio ad causam" dal lato passivo - Sussistenza - Conseguenze.

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM In genere.

In relazione ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti di Amministrazioni Statali, in cui queste ultime cumulano, rispetto al lavoratore interessato, la posizione di assicurante e assicuratore, la proposizione da parte del lavoratore delle domande per conseguire le prestazioni assicurative nei confronti dell'INAIL, invece che nei confronti della P.A., dà luogo ad un'ipotesi di difetto di "legitimatio ad causam" dal lato passivo, rilevabile d'ufficio e denunciabile per la prima volta in cassazione, e non di difetto della titolarità passiva del rapporto.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127 com. 2, DM Tesoro 10/10/1985 art. 2 com. 1, DM Tesoro 10/10/1985 art. 1 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 21325 del 2017 Rv. 645805-01

Massime precedenti Vedi: N. 7288 del 2024 Rv. 670448-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **32831** *del* **16/12/2025** (Rv. **677126-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

S. *(LOMBARDI PAOLO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/12/2024

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Procedura concorsuale - Concorso per reclutamento di insegnanti di ruolo - Titoli necessari - Abilitazione all'insegnamento - Mancanza - Art. 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 168 del 2005 - Applicabilità - Esclusione - Sanatoria ex post - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedure concorsuali nel pubblico impiego privatizzato, il difetto di un requisito di accesso al concorso (nella specie, l'abilitazione all'insegnamento in relazione al concorso per il

reclutamento di insegnanti di ruolo per il triennio 2016-2019) non può essere sanato ex post in conseguenza del superamento di fatto delle prove d'esame, cui il candidato sia stato ammesso con riserva in forza di provvedimento giurisdizionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 168 del 2005 - e ciò anche nel caso in cui sia disposto, per legge, l'integrale scorrimento delle graduatorie - atteso che detta norma riguarda le sole procedure cd. idoneative, finalizzate alla verifica di determinate capacità tecniche, e non quelle concorsuali, destinate, invece, a dispiegare effetti solo verso chi ad esse legittimamente partecipi in via comparativa, e, comunque, non consente, anche sul piano testuale, la sanatoria della posizione di chi fosse ab origine privo di un titolo necessario per partecipare al concorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 110 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 114 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 400, Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 59 art. 5 com. 4, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 792 lett. F CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 17/08/2005 num. 168 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 59 art. 17 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30992 del 2019 Rv. 655886-01, N. 12210 del 2025 Rv. 675261-01, N. 7084 del 2024 Rv. 670357-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **32835** *del* **16/12/2025** (Rv. **677129-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

G. *(SALMERI FERDINANDO) contro* I. *(CARUSO SEBASTIANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 18/07/2024

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio - Procedimento accelerato ex art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Ambito di applicazione - Art. 4 st. lav. ratione temporis vigente - Immagini di videoregistrazione ad opera della polizia giudiziaria - Esclusione - Fondamento.

103244 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - IMPIANTI AUDIOVISIVI In genere.

In tema di licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio da parte di pubblici dipendenti, il procedimento accelerato, di cui all'art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, si applica nell'ipotesi in cui la condotta contestata è stata accertata in flagranza o mediante impianti audiovisivi installati dal datore di lavoro, per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ai sensi e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 4 st. lav., ratione temporis vigente, non anche nel caso di riprese effettuate tramite telecamere installate, a fini di indagine, dalla polizia giudiziaria, trattandosi di attività posta in essere, per finalità di giustizia, da soggetto diverso dal datore di lavoro e ad insaputa di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater com. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4 com. 1, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 23 com. 1, Decreto Legisl. 24/09/2016 num. 185 art. 5 com. 2, Decreto Legisl. 20/06/2016 num. 116 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2117 del 2011 Rv. 616046-01, N. 21681 del 2023 Rv. 668259-01, N. 23985 del 2024 Rv. 672269-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **32842** *del* **16/12/2025** (Rv. **677221-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.**

V. *(TOFACCHI FRANCO) contro* A. *(CIRILLO ERNESTO MARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/02/2022

103137 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI Selezione del personale - Potere discrezionale del datore di lavoro - Obbligo di buona fede e correttezza - Sussistenza - Contenuto - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

113091 OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA In genere.

In tema di selezione del personale, la discrezionalità del datore di lavoro nella gestione dell'impresa, pur non sindacabile nel merito, deve essere esercitata, per non degenerare in arbitrio, nell'osservanza degli obblighi generali di correttezza e buona fede, i quali impongono, anche al fine di assicurare parità di trattamento tra i lavoratori, trasparenza nelle procedure e nei criteri di scelta adottati, con la conseguenza che integra inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso di fornire, anche in sede giudiziale, i criteri e le motivazioni seguite in fase di assunzione nella scelta del personale ritenuto idoneo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrare inadempimento contrattuale la condotta del datore di lavoro, il quale, a fronte di un accordo sindacale di incremento dei livelli occupazionali, sia mediante trasformazione di contratti da part time a full time, sia attraverso un piano di nuove assunzioni, non aveva esplicitato i criteri con i quali si era proceduto ad accogliere, tra i vari dipendenti che ne avevano fatto domanda, l'istanza di trasformazione e all'assunzione di nuovi dipendenti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 30 com. 1, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 280 del 2016 Rv. 638311-01, N. 10514 del 2001 Rv. 548693-01, N. 6930 del 2018 Rv. 647540-01, N. 21297 del 2006 Rv. 592602-01, N. 23827 del 2021 Rv. 662117-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **33054** *del* **18/12/2025** (Rv. **677152-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *Relatore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

R. *(ANDREONI AMOS) contro* I. *(PATTERI ANTONELLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/05/2019

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO Pensione reversibilità - Revoca ex art. 35, comma 10-bis, d.l. n. 207 del 2008 - Decorrenza del termine per la comunicazione dei dati reddituali precedentemente omessa - Sospensione effettiva - Necessità - Fondamento.

In tema di pensione di reversibilità, il termine legale di sessanta giorni per trasmettere la comunicazione dei dati reddituali, fino a quel momento omessa, previsto a pena di revoca della prestazione, dall'art. 35, comma 10-bis del d.l. n. 207 del 2008, conv. con l. n. 14 del 2009, come modif. dall'art. 13, comma 6, lett. c) del d.l. n. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010, decorre dalla effettiva sospensione della prestazione - quale atto prodromico con finalità sollecitatorie e di tangibile ammonimento delle conseguenze a cui il beneficiario della reversibilità

va incontro in caso di omissione - e non dalla mera comunicazione del provvedimento di sospensione adottato dall'Ente previdenziale, imponendosi, alla luce del tenore letterale del testo normativo e di una lettura sistematica e finalistica dell'intera disciplina, una interpretazione restrittiva dell'effetto decadenziale del diritto alla prestazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/2008 num. 207 art. 35 com. 10, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 10 com. 6 lett. C), Legge 31/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/2008 num. 207 art. 35 com. 8, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 41 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29689 del 2024 Rv. 673062-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **33461** *del* **22/12/2025** (Rv. **677153-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

M. *(CIANNAVEI ANDREA) contro* T. *(ANDREOZZI CLAUDIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2022

129159 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO Costituzione di rendita vitalizia - Domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al versamento della riserva matematica - Art. 13, comma 5, prima parte della l. n. 1338 del 1962 - Natura - Litisconsorzio necessario dell'Inps - Sussistenza.

L'azione con la quale il lavoratore chiede, ai sensi dell'art. 13, comma 5, prima parte, della l. n. 1338 del 1962, al datore di lavoro, inadempiente all'obbligo contributivo, di versare la riserva matematica per costituire la rendita vitalizia presso l'INPS, non configura una pretesa risarcitoria che può essere rivolta esclusivamente nei confronti del datore, bensì una domanda di natura costitutiva volta alla costituzione della rendita vitalizia, rispetto alla quale l'ente previdenziale, tenuto a vigilare sulla corretta allegazione dei presupposti della domanda, è litisconsorte necessario, anche ai fini della futura opponibilità della sentenza nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116

Massime precedenti Vedi: N. 701 del 2024 Rv. 669765-03, N. 17320 del 2020 Rv. 658831-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3678 del 2009 Rv. 607443-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **33516** *del* **22/12/2025** (Rv. **677154-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **ROSETTI RICCARDO.** *Relatore:* **ROSETTI RICCARDO.**

I. *(DE ROSE EMANUELE) contro* L. *(CIPICCIA PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 21/03/2022

129188 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI Contributi - Base imponibile - Individuazione - Reddito del socio accomandante - Inclusione - Fondamento.

Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. con l. n. 438 del 1992 e 6, comma 3, del d.P.R. n.

917 del 1986, la cui interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 354 del 2001, conduce ad includere nella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle società in accomandita semplice.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 3 bis CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 29779 del 2017 Rv. 646475-01

Massime precedenti Vedi: N. 18892 del 2023 Rv. 668103-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **33596** *del* **22/12/2025** (Rv. **677319-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

G. *(MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO) contro* A. *(SPOLDI ROBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/06/2022

082250 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE Impresa familiare - Diritto di prelazione - Limite temporale - Cessazione dell'attività lavorativa - Successiva liquidazione della quota - Irrilevanza.

In tema di impresa familiare, ai fini dell'individuazione del limite temporale per l'esercizio del diritto di prelazione sull'azienda, spettante ai familiari che prestano in modo continuativo attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare, ex art. 230-bis, comma 5, c.c., deve aversi riguardo al momento della cessazione definitiva dell'attività lavorativa e non a quello, successivo, della materiale e concreta liquidazione della quota di partecipazione, costituente un diritto di credito, che potrebbe seguire a lunga distanza dalla data della sua maturazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 17639 del 2016 Rv. 640823-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **33714** *del* **23/12/2025** (Rv. **677320-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *Relatore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

P. *(PONTE FLAVIO VINCENZO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/12/2020

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Aziende sanitarie - Incarico dirigenziale - Soggetto già dipendente dell'ente - Conferimento - Autorizzazione regionale ex art. 16 l. r. Calabria n. 9 del 2007 - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di incarichi dirigenziali di struttura complessa nelle aziende sanitarie, l'art. 16, comma 4, della l.r. Calabria n. 9 del 2007, che richiede l'autorizzazione regionale per il loro conferimento, deve intendersi riferito, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, unicamente ai casi di copertura di posizioni vacanti nella dotazione organica dell'ente e non anche agli incarichi conferiti a soggetti che già ne fanno parte, atteso che in relazione a questi ultimi la necessità di autorizzazione si risolverebbe nella previsione di una condizione per la gestione del

rapporto, la cui disciplina è riservata al legislatore nazionale, in quanto riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, ed alla contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 11/05/2007 num. 9 com. 1, Legge Reg. Calabria 11/05/2007 num. 9 art. 16 com. 4, Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 24805 del 2015 Rv. 638167-01, N. 6308 del 2021 Rv. 660629-01, N. 12592 del 2010 Rv. 613631-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **33777** *del* **23/12/2025** (Rv. **677359-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

P. *(TRIFIRO' SALVATORE) contro* T.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/05/2022

103201 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE Cambio appalto e cd. clausola sociale - Domanda di assunzione ex 2932 c.c. - Efficacia processuale - Dal giudicato - Effetto costitutivo - Retroazione - Diritto del lavoratore - Dalla scadenza del termine essenziale alla sentenza in giudicato - Risarcimento del danno - Fondamento - Aliunde perceptum - Detrazione - Presupposti - Fattispecie.

La sentenza di accoglimento della domanda con la quale il lavoratore chiede, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'adempimento della cd. clausola sociale - prevedente l'obbligo a carico dell'impresa che subentra nell'appalto di assumere i dipendenti di quella uscente - acquista efficacia processuale soltanto con il suo passaggio in giudicato, ma l'effetto costituivo del contratto di lavoro non concluso si produce retroattivamente sin dalla scadenza del termine, previsto dalle parti sociali come essenziale, per l'assunzione; da tale retroattività, tuttavia, in forza del principio di corrispettività, non discende l'obbligo dell'imprenditore inadempiente di corrispondere le retribuzioni medio termine maturate ma solo quello, di natura risarcitoria, di reintegrare il lavoratore di tutte le utilità, anche reddituali, che avrebbe conseguito qualora il contratto fosse stato concluso, sicché, in forza del principio della compensatio lucri cum damno, nella liquidazione occorre tenere conto dell'aliunde perceptum, in relazione ai soli redditi conseguiti attraverso l'impiego della medesima capacità e attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, nel liquidare il danno subito dal lavoratore per l'inadempimento dell'obbligo di assunzione dell'impresa subentrante nell'appalto, aveva detratto dal risarcimento dovutogli i ratei di pensione di anzianità medio tempore conseguiti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Contr. Coll. 20/02/2010

Massime precedenti Vedi: N. 28415 del 2020 Rv. 659959-01, N. 15913 del 2004 Rv. 576514-01, N. 16143 del 2014 Rv. 631981-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34286** *del* **27/12/2025** (Rv. **677222-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**

M. *(FALIVENE FILIPPO) contro* R. *(ZANINETTI FABIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/03/2022

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE Vendite concluse direttamente dal proponente - Legittimità - Limiti - Facoltà di concludere singoli affari - Diritto alle cosiddette provvigioni indirette - Natura episodica - Prescrizione del diritto - Applicabilità della prescrizione ordinaria e non della prescrizione breve - Fondamento.

In materia di rapporto di agenzia, il proponente non può operare con continuità nella zona di competenza dell'agente ma, ai sensi dell'art. 1748, comma 2, c.c., ha solamente la facoltà di concludere direttamente singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell'agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette; ne consegue che, ove l'intervento del proponente sia meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica e, come tale, è soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. e non alla prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 15069 del 2008 Rv. 603623-01

Massime precedenti Vedi: N. 11197 del 2001 Rv. 549038-01, N. 7358 del 2022 Rv. 664176-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34474** *del* **29/12/2025** (Rv. **677155-01**)

Presidente: **MARCHESE GABRIELLA.** *Estensore:* **ROSETTI RICCARDO.** *Relatore:* **ROSETTI RICCARDO.**

B. *(EUFRATE STEPHEN MARCO) contro* I. *(GIANNICO GIUSEPPINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/06/2020

174210 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE Lavoratori dichiarati inidonei in modo permanente alle mansioni proprie della qualifica - Art. 12 l. n. 830 del 1961 - Diritto alla pensione per invalidità - Presupposti - Accertamento delle condizioni sanitarie in contraddittorio con l'INPS - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

174219 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA In genere.

La pensione di invalidità per gli autoferrotranvieri, prevista dall'art. 12, lett. b), della l. n. 830 del 1961 in favore dei lavoratori dichiarati inidonei in modo permanente, per causa di servizio, alle mansioni proprie della qualifica, presuppone l'accertamento del relativo requisito sanitario in contraddittorio con l'INPS, sicché, ove la conclusione del rapporto di lavoro sia stata definita in via separata, in base ad un accertamento eseguito con il solo datore di lavoro, senza il rispetto del procedimento tipico del sottosistema, non spetta al lavoratore il riconoscimento della speciale forma pensionistica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la spettanza della pensione al lavoratore che, in presenza di un duplice accertamento negativo del requisito sanitario, svoltosi in contraddittorio con l'INPS prima della risoluzione del rapporto di lavoro, aveva presentato domanda amministrativa dopo diversi anni dalla sua cessazione, facendo valere il riconoscimento dell'inidoneità contenuto in un accordo solutorio intervenuto con il solo datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 28/07/1961 num. 830 art. 12, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 27 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 3, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 5812 del 2010 Rv. 612906-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34619** *del* **29/12/2025** (Rv. **677192-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

G. *(PENTELLA PAOLO) contro* T. *(ARENA MIRKO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/11/2023

103376 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE Risarcimento danni da infortunio sul lavoro - Transazione tra il lavoratore e la compagnia assicuratrice del datore di lavoro - Anche a favore di terzi - Impugnabilità ex art. 2113 c.c. - Limiti.

In tema di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, la transazione stipulata tra il lavoratore infortunato e la compagnia assicuratrice del datore di lavoro, contenente rinuncia a far valere pretese nei confronti di quest'ultimo e delle persone delle quali egli è chiamato a rispondere, configura un contratto a favore di terzo, che non soggiace - eccetto che per la parte relativa alla rinunzia in favore del datore di lavoro - al regime impugnatorio dell'art. 2113 c.c. nei confronti di soggetti non legati all'infortunato da alcun rapporto contrattuale e non titolari della qualità di "datore di lavoro".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9160 del 2022 Rv. 664230-01, N. 24078 del 2021 Rv. 662157-01, N. 30930 del 2025 Rv. 676964-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34623** *del* **29/12/2025** (Rv. **677223-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

T. *(BOCCIA FRANCO RAIMONDO) contro* A. *(BOLOGNESI RICCARDO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 11/03/2024

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Crediti di lavoro - Cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria - Art. 429, comma 3, c.p.c. - Disciplina speciale rispetto a quella ex art. 1284, comma 4, c.c. - Sussistenza - Conseguenze.

132177 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA In genere.

In materia di crediti di lavoro, la disciplina contenuta nell'art. 429, comma 3, c.p.c., che prevede il meccanismo del cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, ha natura speciale rispetto a quella stabilita dall'art. 1284, comma 4, c.c., assolvendo ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall'inadempimento, sicché il rinvio ivi previsto agli "interessi nella misura legale", quale componente di tale cumulo, va riferito ai soli interessi "ordinari" di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., e non anche ai cd. superinteressi di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 13624 del 2020 Rv. 658188-01, N. 23532 del 2013 Rv. 628516-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38 del 2001 Rv. 543518-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34887** *del* **30/12/2025** (Rv. **677224-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**

N. *(BALLISTRERI GANDOLFO MAURIZIO) contro* S. *(LO PRESTI MANUELA)*

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 03/04/2025

100167 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA Parti costituite successivamente - Obbligo di comunicazione - Esclusione.

Nel procedimento di cassazione, l'obbligo del cancelliere di dare comunicazione dell'udienza di discussione, a norma e nel termine previsto dall'art. 377, comma 2, c.p.c., sussiste nei soli confronti delle parti che, alla data del relativo adempimento, risultano costituite con il deposito degli atti all'uopo previsti, non anche, pertanto, nei confronti delle parti costituite successivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 953 del 1991 Rv. 470729-01, N. 13569 del 1992 Rv. 480082-01, N. 2533 del 2001 Rv. 544029-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **35007** *del* **31/12/2025** (Rv. **677156-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

G. *(ROMANELLI EMANUELA) contro* I. *(NICOLODI ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 26/10/2020

129192 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE Erronee informazioni circa la posizione contributiva - Responsabilità dell'ente previdenziale di diritto privato - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.

La responsabilità dell'ente previdenziale di diritto privato per aver reso all'assicurato informazioni inesatte, inerenti alla sua posizione assicurativa, può configurarsi solo laddove l'inesattezza concerna dati di fatto, che esulano dalla sfera di controllo dell'interessato e che spetta all'Ente attestare, rispetto ai quali è predicabile un legittimo affidamento nella veridicità delle notizie comunicate, e non anche in caso di erronea interpretazione della normativa applicabile, la cui corretta esegesi non è appannaggio esclusivo degli enti previdenziali, pubblici e privati. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva escluso la responsabilità di INARCASSA per aver erroneamente prospettato all'assicurato l'inapplicabilità di una normativa più favorevole, peraltro esplicitando – e così consentendo di vagliare criticamente - le giustificazioni dell'orientamento prescelto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 23114 del 2019 Rv. 655057-01, N. 3195 del 2012 Rv. 620938-01, N. 23050 del 2017 Rv. 645874-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **35009** *del* **31/12/2025** (Rv. **677157-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

L. *(IROLLO GAETANO) contro* I. *(CALIULO LUIGI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/07/2019

138031 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Integrazione alla relazione già depositata - Deposito in modalità cartacea e senza previa trasmissione alle parti a mezzo PEC - Lesione apprezzabile del diritto di difesa - Sussistenza - Fondamento.

138044 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI In genere.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 9-ter, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, il deposito meramente cartaceo dell'integrazione all'elaborato peritale, senza preventiva trasmissione telematica alle parti a mezzo PEC e rituale acquisizione nel fascicolo di cancelleria, integra un'apprezzabile lesione del diritto di difesa poiché preclude alla parte la possibilità di avere piena informazione sul contenuto dell'elaborato peritale e interloquire sullo stesso, così esplicando in modo effettivo il contraddittorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 44, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 11 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16196 del 2023 Rv. 667830-01, N. 27773 del 2022 Rv. 665644-01, N. 17403 del 2024 Rv. 671570-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria

DICEMBRE 2025

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31322** *del* **01/12/2025** (Rv. **677363-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

D. *(MESCIA GIACOMO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 08/04/2022

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Determinazione - Torre eolica - Esclusione - Altri elementi di fatto - Incidenza - Criteri - Fondamento.

In materia di rendita catastale degli impianti eolici, l'art. 1, commi 21 e 22, della l. n. 208 del 2015 non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l'art. 1, comma 244, della l. n. 190 del 2014, con riguardo al rinvio per relationem alla circolare Agenzia del territorio n. 6/T/2012, sicché, escluso il computo di torri e aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, la rendita va determinata, sulla base del procedimento indiretto con "approccio di costo", con esclusivo riguardo al valore di suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata, rispetto ai quali soltanto si tiene conto di spese tecniche, profitto dell'imprenditore e oneri finanziari, nonché degli altri elementi di fatto incidenti sulla quantificazione della rendita stessa.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6685 del 2023 Rv. 667408-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31324** *del* **01/12/2025** (Rv. **677237-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

D. *(MESCIA GIACOMO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 08/04/2022

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Mediazione tributaria - Successivo esercizio del potere provvedimentale - Accordo transattivo - Esclusione - Annullamento in autotutela - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di mediazione tributaria ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, mentre la conclusione del procedimento mediante accordo transattivo preclude all'amministrazione finanziaria il successivo esercizio del potere di autotutela, volto all'emanazione di nuovi avvisi o accertamenti sulle medesime questioni già oggetto dell'accordo - integrando detto comportamento un uso distorto del potere e una violazione dei principi di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento del contribuente, di cui all'art. 10 della l. n. 212 del 2000 - ove il procedimento venga definito mediante autonomo annullamento in autotutela, adottato a seguito dell'iniziativa del contribuente, deve ritenersi consentito un nuovo esercizio del potere provvedimentale, non determinandosi in tale ipotesi alcuna stabilizzazione convenzionale degli effetti, né un affidamento qualificato sulla definitività dell'assetto impositivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 27/07/2000 num. 212 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 30584 del 2024 Rv. 672960-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30051 del 2024 Rv. 672746-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31329** *del* **01/12/2025** (Rv. **677342-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(ZERBONI FABRIZIO)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 24/11/2020

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento catastale - Valori del biennio censuario 1988-1989 - Finalità - Caratteristiche effettive del bene - Valutazione da parte del giudice o dell'amministrazione - Ammissibilità - Fondamento.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di classamento catastale, il riferimento ai valori del biennio censuario 1988-1989, imposto dall'art. 14 del d.P.R. n. 1142 del 1949, opera ai fini della determinazione delle tariffe d'estimo ovvero delle rendite dei fabbricati c.d. "tipo", ma non impedisce che, nel concreto procedimento di stima, il giudice o l'ufficio erariale tengano conto delle caratteristiche effettive del bene e del suo stato al momento dell'accertamento, comprese le obsolescenze fisiche, funzionali o economiche maturate successivamente al biennio censuario, poiché la rendita deve riflettere la redditività ordinaria dell'immobile.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 6633 del 2019 Rv. 652794-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31330** *del* **01/12/2025** (Rv. **677406-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

M. *(GROSSI GIAN LUCA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 18/05/2020

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Attività turistico-ricettive - Case mobili - Rendita catastale - Rilevanza - Ragioni - Categoria degli imbullonati - Riconducibilità - Esclusione - Fondamento.

Le case mobili (mobil-home) utilizzate nell'ambito di attività turistico-ricettive devono essere considerate ai fini della stima della rendita catastale, in quanto autonome, stabili e complete di impianti, contribuendo direttamente alla capacità reddituale dell'unità immobiliare e non rientrando nella categoria degli imbullonati ai sensi dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, riservata a beni strumentali al processo produttivo privi di autonomia abitativa o reddituale.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17068 del 2024 Rv. 671608-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31331** *del* **01/12/2025** (Rv. **677376-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

I. *(CARLESCHI PIETRO BENEDETTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 13/03/2019

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE Beni installati all'interno di un opificio - Titolarità in capo al conduttore - Classamento catastale - Rilevanza - - Fondamento.

In tema di classamento catastale, i beni installati all'interno di un opificio, funzionalmente indispensabili allo svolgimento dell'attività produttiva ivi esercitata, vanno considerati componenti dell'unità immobiliare stessa anche quando siano di proprietà del conduttore che li utilizza, ove presentino natura fissa e siano stabilmente integrati con la struttura edilizia, con la conseguenza che devono essere inclusi nella stima catastale con incidenza sulla rendita attribuibile, concorrendo in modo determinante a definire la funzionalità dell'immobile e la sua capacità reddituale, poiché la destinazione industriale dell'opificio e la sua potenzialità economica devono essere valutate con riferimento al compendio nella sua interezza, non rilevando che sia il proprietario e non il conduttore ad essere gravato dall'onere impositivo.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29754 del 2024 Rv. 673082-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31331** *del* **01/12/2025** (Rv. **677376-02**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

I. *(CARLESCHI PIETRO BENEDETTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 13/03/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Determinazione della rendita catastale - Beni di proprietà del conduttore - Rilevanza - Fondamento - Lesione dei diritti di proprietà o di iniziativa economica - Esclusione.

In tema di determinazione della rendita catastale, il proprietario di un'unità immobiliare è tenuto a contribuire in relazione al suo valore effettivo, che tenga conto anche dei beni di proprietà del conduttore, la cui inclusione risponde a un criterio oggettivo di valutazione dell'effettiva potenzialità reddituale dell'immobile, non comportando alcun indebito spostamento di oneri né una lesione dei diritti di proprietà o di iniziativa economica.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 CORTE COST., DPR 01/12/1949 num. 1142 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33799 del 2024 Rv. 673185-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31331** *del* **01/12/2025** (Rv. **677376-03**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.**

I. *(CARLESCHI PIETRO BENEDETTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 13/03/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Immobile concesso in locazione - Determinazione della rendita catastale - Criterio del costo di ricostruzione deprezzato - Ammissibilità.

Ai fini della determinazione della rendita catastale, il canone di locazione costituisce un elemento soggettivo e potenzialmente non rappresentativo della reale capacità reddituale dell'immobile; pertanto, l'ufficio erariale può legittimamente ricorrere al procedimento indiretto basato sul costo di ricostruzione deprezzato, al fine di ottenere una valutazione oggettiva e coerente con la funzione produttiva dell'unità immobiliare, senza con ciò incorrere in violazione degli artt. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 8, 19 e 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 10, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 8, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 19, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 33799 del 2024 Rv. 673185-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31406** *del* **02/12/2025** (Rv. **677405-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

P. *(CENSI SANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 04/09/2015

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Iva - Operazioni completamente occultate - Ricostruzione degli importi versati e percepiti durante l'operazione - Prezzo già comprensivo dell'Iva - Conseguenze.

279472 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE In genere.

In tema di IVA, ove il contribuente realizzi operazioni completamente occultate all'amministrazione finanziaria (cd. evasore totale), la ricostruzione della maggiore materia imponibile, con accertamento cd. induttivo puro, deve essere intesa, secondo gli artt. 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE, letti alla luce del principio di neutralità, come comprensiva dell'importo di tale tributo, cosicché, ferma restando la possibilità di adottare sanzioni dirette a contrastare la frode fiscale, al soggetto passivo va riconosciuto il diritto di detrarre l'imposta a monte, da esercitarsi entro il termine di decadenza previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388 art. 18 com. 1, Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388 art. 22, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 73, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 78, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 167, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 179 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 143 del 2022 Rv. 663597-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17757 del 2016 Rv. 640943-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31451** *del* **02/12/2025** (Rv. **677343-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

P. *(DE FEO ENRICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 12/03/2024

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Vittime di richieste estorsive o di usura - Sospensione dei termini per gli adempimenti amministrativi ex art. 20, comma 7-ter, l. n. 44 del 1999 - Causa di forza maggiore - Esclusione - Conseguenze - Debenza delle sanzioni al termine del periodo di sospensione.

Il provvedimento del Procuratore della Repubblica emesso ai sensi dell'art. 20, comma 7-ter, della l. n. 44 del 1999, avente ad oggetto la sospensione dei termini per gli adempimenti amministrativi in favore delle vittime di usura, non integra una nuova e generalizzata causa di forza maggiore, idonea ad escludere la debenza delle sanzioni una volta venuto a scadenza il periodo di sospensione.

Riferimenti normativi: Legge 23/02/1999 num. 44 art. 20 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14015 del 2024 Rv. 671417-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31530** *del* **03/12/2025** (Rv. **677366-02**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

T. *(DAGNINO ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 05/04/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Invito ad adempiere ex art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Comunicazione della successiva iscrizione a ruolo - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Ragioni.

La comunicazione con cui l'amministrazione finanziaria, dopo avere previamente notificato al contribuente, quale obbligato in solido, l'invito ad adempiere previsto dall'art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e aver ritenuto insussistenti le giustificazioni addotte, lo informa della successiva iscrizione a ruolo per l'Iva non versata dal cedente non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo natura meramente informativa e non provvedimentale, poiché non incide autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, né integra la prima comunicazione di un atto lesivo, quando l'invito ad adempiere sia stato già formalmente comunicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8991 del 2025 Rv. 674866-01, N. 17171 del 2018 Rv. 649402-01, N. 21254 del 2023 Rv. 668511-01, N. 22184 del 2017 Rv. 645996-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31558** *del* **03/12/2025** (Rv. **677344-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

D. *(GRANATA GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 26/04/2024

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024442/2024 67234701

Massime precedenti Conformi: N. 24442 del 2024 Rv. 672347-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31566** *del* **03/12/2025** (Rv. **677345-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

P. *(STASI ALESSANDRA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE POTENZA, 10/05/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento in rettifica rispetto a quello eseguito mediante la procedura DOCFA - Elementi di fatto giustificativi della pretesa - Onere della prova - Ripartizione - Conseguenze - Fattispecie.

Nelle controversie riguardanti la verifica della attendibilità del provvedimento di classamento in rettifica rispetto a quello proposto dal contribuente a mezzo della procedura DOCFA, l'onere di provare gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa spetta all'amministrazione finanziaria, salva comunque la facoltà del contribuente di assumere su di sé l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa di maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l'accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l'immobile, sicché il giudice del merito, dovendo verificare l'adeguatezza della categoria e della classe attribuite all'immobile secondo i dati presenti nella motivazione dell'atto, non può trarre tale prova positiva dall'insuccesso dell'onere probatorio assunto dal contribuente, in difetto dell'assolvimento dell'onere della prova posto a carico dell'amministrazione finanziaria. (Nella specie, la S.C ha cassato la sentenza impugnata, che aveva desunto il proprio convincimento dalla stessa motivazione dell'atto impositivo, sul presupposto implicito che la contribuente non avesse assolto all'onere probatorio a suo carico in relazione al valore dell'immobile).

Riferimenti normativi: DM Finanze 19/04/1994, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16569 del 2024 Rv. 671319-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31586** *del* **03/12/2025** (Rv. **677367-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

D. *(MESCIA GIACOMO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 09/05/2024

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Determinazione della rendita catastale - Saggio d'interesse sul capitale fondiario - Individuazione - Immobili a destinazione speciale - Discrezionalità dell'Agenzia del territorio - Esclusione - Fondamento.

In tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'Agenzia delle Entrate non dispone di alcun potere discrezionale nell'individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l'art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, non potendo assumere rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita deve essere determinata per stima diretta, in quanto ai fini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal citato d.m., richiamato dall'art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 29, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 30, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DM Finanze 14/12/1991

Massime precedenti Conformi: N. 6554 del 2020 Rv. 657541-01

Massime precedenti Vedi: N. 6718 del 2020 Rv. 657386-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31654** *del* **04/12/2025** (Rv. **677346-01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(LOMBARDI MARCO)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPOBASSO, 20/03/2019

062002 COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI Giudicato reso inter alios - Limiti soggettivi - Terzo rimasto estraneo al precedente giudizio - Opponibilità - Condizioni.

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) In genere.

In tema di limiti soggettivi del giudicato, in base al principio generale di cui all'art. 1306 c.c., gli effetti della pronuncia operano secundum eventum litis, di modo che la sentenza può essere opposta a coloro che sono rimasti estranei al processo se ad essi favorevole, postulando l'efficacia del giudicato nei confronti del terzo la chiara manifestazione dell'intenzione di fare proprio l'altrui accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306

Massime precedenti Conformi: N. 2462 del 2024 Rv. 670067-02 Rv. 670067-01

Massime precedenti Vedi: N. 18325 del 2019 Rv. 654774-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **31707** *del* **04/12/2025** (Rv. **677368-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.** *Relatore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

S. *(PICCIAREDDA FRANCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAGLIARI, 11/05/2018

180063 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO Tassa portuale ex art. 28, comma 6, l. n. 84 del 1994 - Ambito applicativo - Condizioni - Fattispecie.

La tassa portuale per le operazioni di imbarco e sbarco delle merci, di cui all'art. 28, comma 6, della l. n. 84 del 1994, si applica a qualsiasi scalo, approdo o struttura di ormeggio comunque realizzata, ivi compresi i terminali marittimi destinati alla movimentazione di prodotti petroliferi, purché tali strutture ricadano in un'area portuale delimitata con il d.m. previsto dagli artt. 4, comma 4, e 6, comma 7, della medesima legge ovvero, in mancanza, nell'ambito territoriale di competenza dell'autorità marittima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto dovuta la tassa in relazione alle merci sbarcate e imbarcate presso il terminale petrolifero di Sarroch per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, in quanto compreso nell'area portuale di Cagliari).

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1994 num. 84 art. 4 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 art. 6 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 art. 28 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 986 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8273 del 2018 Rv. 647683-01, N. 24252 del 2019 Rv. 655151-01

Massime precedenti Vedi: N. 19638 del 2020 Rv. 658930-01, N. 24738 del 2018 Rv. 650764-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **31973** *del* **09/12/2025** (Rv. **677369-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(DE MICHELI CINZIA)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 10/12/2018

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Reddito d'impresa ex art. 183, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Omologazione del concordato fallimentare - Ritorno in bonis del debitore - Residuo attivo - Determinazione - Criteri - Fondamento.

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE In genere.

In tema di determinazione del reddito d'impresa relativamente al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura di fallimento (ora liquidazione giudiziale) ovvero di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel caso di chiusura della procedura a seguito di concordato, con rientro in bonis del debitore, il residuo attivo, sulla base del quale calcolare la differenza con il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, deve essere determinato tenendo conto delle passività non ancora soddisfatte, ma da soddisfare in esecuzione del programma concordatario, non potendosi ritenere che tale soddisfacimento derivi già di per sé dall'omologazione del concordato.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 183, Legge Falliment. art. 214, Legge Falliment. art. 135

Massime precedenti Vedi: N. 10108 del 2020 Rv. 657731-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32046** *del* **09/12/2025** (Rv. **677394-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

B. *(MANGANELLO SALVATORE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 03/06/2024

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Prelievo unico erariale - Determinazione presuntiva della base imponibile - Prova contraria - Natura documentale - Necessità - Testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c. - Idoneità - Esclusione.

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui la base imponibile del prelievo unico erariale (PREU) sia determinata presuntivamente ex art. 1, comma 646, lett. a), della l. n. 190 del 2014, la prova contraria da parte del contribuente dev'essere necessariamente documentale, ai sensi dell'art. 1, comma 647, della medesima legge, non essendo tale la testimonianza scritta di cui all'art. 257-bis c.p.c., siccome anch'essa rientrante nel genus della prova testimoniale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 4 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 647 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 lett. A CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 257 bis

Massime precedenti Vedi: N. 17005 del 2024 Rv. 671706-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32051** *del* **09/12/2025** (Rv. **677141-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

C. *(TODARO NICOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 12/02/2024

100027 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE Questioni assorbite dalla decisione di primo grado - Onere di riproposizione in appello ex art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992 - Rispetto del termine ex art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità.

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, l'appellato che sia risultato totalmente vincitore in primo grado è tenuto, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, a riproporre le questioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, rimaste assorbite dalla pronuncia di primo grado, non solo in maniera specifica, ma anche tempestivamente nei termini di cui all'art. 23 del citato d.lgs..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56

Massime precedenti Vedi: N. 8269 del 2025 Rv. 674334-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32064** *del* **10/12/2025** (Rv. **677370-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

S. *(ROMANO CARLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 05/06/2018

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazioni ex art. 5, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009 - Realizzazione degli investimenti - Termine del 30 giugno 2010 - Condizioni.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

In tema di agevolazione per investimenti in impianti e apparecchiature di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009 (cd. Tremonti ter), gli investimenti possono ritenersi "fatti" entro la data del 30 giugno 2010 se per tale momento il bene è entrato nella disponibilità dell'acquirente, a prescindere dal momento in cui il macchinario sia stato messo in opera.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 2 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 8 del 2022 Rv. 663594-01, N. 29774 del 2025 Rv. 676889-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32094** *del* **10/12/2025** (Rv. **677371-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

B. *(CICONTE MARIA CLARA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA, 12/01/2024

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Consulenza tecnica percipiente - Omesso esame - Vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.

La consulenza tecnica d'ufficio che non si limiti a svolgere una funzione di ausilio al giudice nella valutazione degli elementi di fatto acquisiti (consulenza cd. deducente) ma assurga a fonte di prova dell'accertamento dei fatti (consulenza cd. percipiente) costituisce atto processuale ed elemento istruttorio dal quale è possibile trarre il "fatto storico", inteso come accadimento fenomenico esterno alla dinamica processuale, il cui omesso esame può essere censurato in cassazione nei casi e con le forme di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., fermo restando che la c.t.u. non integra di per sé il "fatto storico" suddetto, ma il "dato" dal quale esso può essere ricavato e che la parte è tenuta a indicare specificamente. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per omesso esame della c.t.u., dalla quale emergeva, quale fatto storico decisivo, il diverso valore di mercato dei terreni in rapporto alla loro destinazione non edificabile).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 5, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Vedi: N. 17005 del 2024 Rv. 671706-01, N. 7716 del 2024 Rv. 670591-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32137** *del* **10/12/2025** (Rv. **677372-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

I. *(FRANSONI GUGLIELMO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE L'AQUILA, 21/05/2019

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro su atti giudiziari - Provvedimenti in tema di nullità, annullamento di un atto o risoluzione di un contratto, anche con condanna alla restituzione di denaro o beni - Declaratoria di nullità di singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c. - Tassazione in misura fissa - Soggezione ad IVA dei corrispettivi o prestazioni - Irrilevanza - Fondamento.

I provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché di condanna alla restituzione di denaro o beni, o di risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c., e non l'intero contratto che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. citato, né l'art. 8, comma 1, lett. b), della suddetta tariffa, il quale postula la fisiologica validità (in toto et in qualibet parte) del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 com. 1 lett. E, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 com. 1 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 25610 del 2022 Rv. 665745-01

Massime precedenti Vedi: N. 30706 del 2025 Rv. 676892-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32139** *del* **10/12/2025** (Rv. **677377-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

L. *(GIOVANARDI ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara cessata la materia del contendere, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Imposta di registro - Atti giudiziari - Avviso di liquidazione - Atto impositivo - Definizione agevolata ex art. 1, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018 - Ammissibilità - Fondamento.

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere.

In materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, si atteggia alla stregua di un atto sostanzialmente impositivo e non meramente liquidatorio o di riscossione, in quanto esprime, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale sulla base di valutazioni non consistenti nella mera rilevazione di dati dall'atto sottoposto a registrazione e liquidazione dell'imposta in base a criteri predeterminati dalla legge e attraverso semplici operazioni contabili, ma attinenti all'accertamento dell'esistenza e dell'entità dei presupposti e dei criteri dell'imposizione, con la conseguenza che la controversia avente ad oggetto tale avviso rientra tra le liti definibili in via agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 5, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26340 del 2021 Rv. 662285-01, N. 11284 del 2022 Rv. 664342-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18298 del 2021 Rv. 661547-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32144** *del* **10/12/2025** (Rv. **677378-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(BERTO DELIA)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 03/07/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Imposta di registro - Misura fissa - Fondamento.

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere.

La sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, poiché si limita a dichiarare la sussistenza o l'insussistenza (totale o parziale) del diritto del creditore a procedere in executivis, senza accertare il contenuto patrimoniale del credito destinato ad essere soddisfatto in sede esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 2785 del 2025 Rv. 673776-01, N. 3459 del 2021 Rv. 660655-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32146** *del* **10/12/2025** (Rv. **677534-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

D. *(LUPI RAFFAELLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa senza rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 02/12/2016

159044 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI Interesse del socio alla conservazione della consistenza patrimoniale della società - Tutela - Strumenti correlati alla partecipazione alla vita sociale - Ammissibilità - Impugnazione dell'atto impositivo rivolto alla società - Esclusione - Fondamento.

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere.

Nelle società di capitali, l'interesse del socio alla conservazione della consistenza patrimoniale della società è tutelato solo attraverso gli strumenti interni che ne assicurano la partecipazione alla vita sociale, secondo le regole stabilite dall'ordinamento societario, e non gli attribuisce la legittimazione a ricorrere ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 avverso l'atto impositivo indirizzato alla società, affinché non si consolidi la pretesa erariale, restando tale ultimo potere riservato alla società medesima.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST., Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 29325 del 2021 Rv. 662704-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32146** *del* **10/12/2025** (Rv. **677534-02**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

D. *(LUPI RAFFAELLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa senza rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 02/12/2016

159044 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI Sequestro preventivo delle quote - Custode giudiziario nominato amministratore unico - Avviso di accertamento notificato alla società - Legittimazione all'impugnazione del socio - Esclusione.

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere.

Nel caso di sequestro preventivo di una parte o della totalità delle quote di partecipazione di una società a responsabilità limitata, è esclusa la legittimazione diretta del socio ad impugnare davanti al giudice tributario l'avviso di accertamento notificato alla società, laddove al custode giudiziario, nominato ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p., sia stato conferito dall'assemblea l'incarico di amministratore unico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43, Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 29325 del 2021 Rv. 662704-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32154** *del* **10/12/2025** (Rv. **677389-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

S. *(CICCARELLI SERGIO) contro* C.

Cassa senza rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE POTENZA, 21/11/2019

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Art. 1, comma 739 della l. n. 208 del 2015 - Corte cost. n. 15 del 2018 – Interpretazione - Aumenti tariffari deliberati prima del 26 giugno 2012 - Ambito temporale di applicazione - Conseguenze.

L'art. 1, comma 739, della l. n. 208 del 2015 va inteso, alla luce dell'interpretazione offertane dalla sentenza della Corte cost. n. 15 del 2018, nel senso che anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 possono avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012, ripristinandosi a partire dall'1 gennaio 2013 il regime delle "tariffe base" di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 507 del 1993, con conseguente nullità degli avvisi di accertamento per l'imposta comunale sulla pubblicità che abbiano fatto applicazione delle tariffe maggiorate con decorrenza dall'anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 114, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 739 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35336 del 2021 Rv. 663195-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32303** *del* **11/12/2025** (Rv. **677379-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.**

D. *(RINA PIERFRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 08/10/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Cambio di destinazione urbanistica - Provvedimento di attribuzione della rendita catastale - Natura - Verifica della regolarità urbanistica ed edilizia - Necessità - Fondamento.

In tema di cambio di destinazione urbanistica operata dal contribuente con la procedura DOCFA, il provvedimento di classamento e attribuzione della rendita catastale dell'immobile, in quanto atto tributario riferito alle caratteristiche oggettive - costruttive e tipologiche - del bene, non può prescindere dalla verifica della regolarità urbanistica ed edilizia dello stesso, non potendosi, quindi, tenere conto di un cambio di destinazione d'uso privo di un titolo edilizio-urbanistico abilitativo.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 62, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 8, DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24078 del 2020 Rv. 659483-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32347** *del* **11/12/2025** (Rv. **677380-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(TIEGHI ROBERTO)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 09/04/2019

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Imposta di registro - Collegamento negoziale - Assetto complessivo dell'unico atto - Concorso delle disposizioni negoziali - Fondamento.

In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 va interpretato nel senso che, quando il collegamento negoziale non rileva come elemento estrinseco riferibile ad autonomi atti soggetti a distinta registrazione, ma integra il complessivo assetto dell'unico atto sottoposto a registrazione, gli effetti giuridici di quest'ultimo devono essere individuati sulla base del concorso delle disposizioni negoziali tra loro collegate che ne definiscono unitariamente il contenuto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2054 del 2017 Rv. 642530-01, N. 13610 del 2018 Rv. 649708-01, N. 2677 del 2022 Rv. 663752-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32357** *del* **11/12/2025** (Rv. **677381-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

C. *(PASSINO ROBERTO) contro* A.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SARDEGNA, 25/07/2024

006019 AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI Contributi consortili di bonifica - Contributo irriguo - Natura - Fondamento - Conseguenze.

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI In genere.

In tema di contributi consortili di bonifica, il contributo irriguo, tanto per la sua quota fissa che per quella variabile, ha natura di prestazione periodica nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto il consorziato è tenuto al suo versamento in relazione al protrarsi della prestazione resa dall'ente impositore e del conseguente beneficio fondiario, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi, con la conseguenza che, quale obbligazione periodica e di durata, è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29391 del 2025 Rv. 677042-01, N. 26013 del 2014 Rv. 634115-01, N. 22176 del 2023 Rv. 668521-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32385** *del* **11/12/2025** (Rv. **677456-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 23/03/2022

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Processo tributario - Appello - Produzione di nuovi documenti - Proposizione di motivi aggiunti - Ammissibilità.

Nel processo tributario d'appello, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 24, 58, comma 2 (anche prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220 del 2023), e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, a fronte della produzione di nuovi documenti è sempre consentita la proposizione di motivi aggiunti di impugnazione dell'atto tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61, Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 220 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32390 del 2022 Rv. 666387-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32434** *del* **12/12/2025** (Rv. **677252-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**

P. *(CHIEFFO ANIELLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 06/02/2020

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Giudizio di appello nel processo tributario - Comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Funzione - Omissione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte - Condizioni - Fattispecie.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, la comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, almeno trenta giorni prima, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992 - applicabile anche al giudizio di appello in virtù del richiamo operato dal successivo art. 61 -, assolve a un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché la sua omissione determina la nullità della decisione comunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto e deve essere risolta una questione di mero diritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello emessa senza rilevare che la comunicazione di prosecuzione del giudizio, a seguito dell'interruzione per morte del contribuente, era stata fatta al difensore, il cui mandato era estinto, e non ai suoi eredi, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27837 del 2018 Rv. 651411-01

Massime precedenti Vedi: N. 217 del 2015 Rv. 634065-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32442** *del* **12/12/2025** (Rv. **677238-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(COLAMATTEO MARCELLO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 25/03/2022

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Sospensione ex art. 1, comma 538, lett. f) l. 228 del 2012 (ratione temporis vigente) - Vizi dell'attività riscossiva attribuibili all'agente della Riscossione - Estensione - Esclusione - Vizi relativi alla pretesa originaria dell'ente creditore - Esclusività - Accertamento del giudice - Necessità - Contenuto.

In tema di riscossione mediante ruolo, la sospensione di cui all'art. 1, comma 538, lett. f) della l. 228 del 2012, ratione temporis vigente, non si estende ai vizi dell'attività riscossiva attribuibili all'agente della riscossione, essendo rilevanti solo quelli relativi alla pretesa originaria dell'ente creditore, il cui accertamento è demandato al giudice del merito, tenuto a verificare la portata della dichiarazione volta alla sospensione e all'annullamento delle cartelle di pagamento e la sua ascrivibilità a una delle ipotesi normativamente previste.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 538 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 1, Decreto Legisl. 24/03/2025 num. 33

Massime precedenti Vedi: N. 10939 del 2024 Rv. 671061-01, N. 13501 del 2025 Rv. 675066-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32475** *del* **12/12/2025** (Rv. **677036-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

B. *(TOGNARINI MARCO) contro* A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 15/05/2017

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta - Prova della riscossione di somme - Presunzione di distribuzione degli utili di società a ristretta base partecipativa - Rilevanza - Riferimento al periodo di imposta del relativo conseguimento - Configurabilità.

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, la prova della riscossione di somme può trarsi dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in società a ristretta base partecipativa, la quale, in assenza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio in relazione agli utili occulti, consente di ritenere che la relativa distribuzione sia avvenuta nel medesimo periodo d'imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36, Cod. Civ. art. 2492, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15274 del 2025 Rv. 675657-02, N. 26758 del 2022 Rv. 665852-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32514** *del* **13/12/2025** (Rv. **677239-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

R. *(BRUNO ANTONELLO) contro* C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 26/10/2022

006019 AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI Consorzi di bonifica - L.r. Puglia n. 4 del 2012 - Preventiva approvazione del piano di bonifica - Requisito di validità per la riscossione dei contributi consortili - Esclusione - Ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all'approvazione del piano di bonifica - Presunzione del beneficio - Onere della prova contraria del contribuente.

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI In genere.

In tema di consorzi di bonifica, la preventiva approvazione del piano di bonifica, di cui all'art. 3 della l.r. Puglia n. 4 del 2012, non costituisce requisito di validità del piano di classifica, ai fini della riscossione dei contributi consortili, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, per come si evince dalla disciplina transitoria dell'art. 42, comma 7, della medesima legge, che sancisce l'ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all'approvazione del piano di bonifica; ne consegue che il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 13/03/2012 num. 4 art. 3, Legge Reg. Puglia 13/03/2012 num. 4 art. 42 com. 7, Cod. Civ. art. 860, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 3, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 4154 del 2025 Rv. 674104-01, N. 11431 del 2022 Rv. 664350-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32515** *del* **13/12/2025** (Rv. **676825-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

G. *(BRUNO ANTONELLO) contro* C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 22/12/2022

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Rituale proposizione del ricorso - Consumazione del diritto di impugnazione - Sussistenza - Conseguenze - Proposizione di motivi aggiunti o di nuovo ricorso - Esclusione.

La rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, precludendo sia la presentazione di motivi aggiunti rispetto a quelli già formulati, sia la proposizione di un ulteriore ricorso, che risulterebbe inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9993 del 2016 Rv. 639741-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5207 del 2005 Rv. 579690-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32566** *del* **13/12/2025** (Rv. **677240-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

A. *(BARBAGALLO CORRADO) contro* C. *(MAZZEO SANTA ANNA)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 13/08/2021

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Imposta sulla pubblicità - Modifica del solo soggetto "reclamizzato" - Nuova imposizione - Esclusione - Fondamento.

In tema d'imposta comunale sulla pubblicità, la modifica del solo soggetto "reclamizzato" non comporta una nuova imposizione ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 507 del 1993, atteso che tale modifica non determina una variazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità realizzata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 8 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11451 del 2019 Rv. 653670-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32570** *del* **13/12/2025** (Rv. **677241-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.** *Relatore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(CARDASCIA LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 11/06/2021

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Determinazione del valore doganale, ai sensi dell'art. 32 del Reg. CEE n. 2913/1992 (CDC) - "Commissioni d'acquisto" - Esclusione dal valore doganale - Condizioni - "Commissioni e spese di mediazione" - Differenza.

In tema di diritti doganali, ai sensi dell'art. 32 del Reg. CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario o CDC), ratione temporis applicabile, le "commissioni di acquisto", quali compensi per l'attività di rappresentanza svolta dall'agente nella stipulazione di uno specifico contratto per conto di altri, non concorrono alla determinazione del valore in dogana, purché siano distintamente indicate nella dichiarazione di importazione, mentre vi rientrano le "commissioni e le spese di mediazione", quali somme non correlate all'attività di rappresentanza diretta o indiretta del mandante al momento del perfezionamento del contratto, a nulla rilevando, ai fini della distinzione, la terzietà del soggetto percettore rispetto alle parti del rapporto contrattuale.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 32, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 09/10/2013 num. 952

Massime precedenti Vedi: N. 32597 del 2024 Rv. 673279-01, N. 842 del 2025 Rv. 673688-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32595** *del* **14/12/2025** (Rv. **677111-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

C. *(CASERTA STEFANO) contro* R. *(VOCCIA DE FELICE MARIA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 30/01/2019

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Litisconsorzio necessario processuale - Omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Esclusione - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Necessità - Omissione - Conseguenze.

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti in caso di litisconsorzio processuale - che comporta l'inscindibilità delle cause anche quando non sussiste il litisconsorzio necessario di natura sostanziale - non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Decreto Legisl. del 1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27616 del 2018 Rv. 651077-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32595** *del* **14/12/2025** (Rv. **677111-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

C. *(CASERTA STEFANO) contro* R. *(VOCCIA DE FELICE MARIA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 30/01/2019

Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32620** *del* **15/12/2025** (Rv. **677273-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **ROMANO CARMELA.** *Relatore:* **ROMANO CARMELA.**

B. *(D'ARRIGO DOMENICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 17/12/2021

279066 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIU' DISPOSIZIONI - IN

GENERE Unicità e pluralità atti tassabili - Statuizioni connesse - Art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Connessione oggettiva - Necessità - Connessione soggettiva - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, al fine di ritenere necessariamente connesse e derivanti l'una dall'altra più statuizioni contenute in uno stesso provvedimento giudiziario, con conseguente applicazione della regola dell'imposizione della disposizione più onerosa, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 (norma eccezionale e di stretta interpretazione), occorre che non si possa concepire l'esistenza dell'una senza prescindere dall'altra, configurandosi una connessione oggettiva per volontà della legge o per l'intrinseca natura delle diverse statuizioni, a nulla rilevando l'esistenza di una mera connessione soggettiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una sentenza contenente un capo di condanna dei condebitori in solido a risarcire il danno subito da un terzo e altro capo di condanna di uno dei condebitori a tenere indenni gli altri, aveva escluso l'applicazione del comma 2 dell'art. 21, ricorrendo una mera connessione parzialmente soggettiva ed occasionale, e trattato ciascuna delle due disposizioni come fosse un atto distinto, ciascuno soggetto ad imposta di registro).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 10789 del 2004 Rv. 573421-01

Massime precedenti Vedi: N. 21713 del 2020 Rv. 660076-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32621** *del* **15/12/2025** (Rv. **677275-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **ROMANO CARMELA.** *Relatore:* **ROMANO CARMELA.**

S. *(DI BENEDETTO PIETRO) contro* F. *(MARINI GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 03/01/2019

181416 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - OGGETTO Imposta comunale sulla pubblicità - Deroga ex d.m. 26 luglio 2012 - Limiti - Fattispecie.

In tema di imposta sulla pubblicità, la deroga all'imposizione prevista dal d.m. 26 luglio 2012 attiene unicamente ai casi di "apposizione del marchio di fabbrica sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere" ed è diretta unicamente alle imprese produttrici, sicché non si applica nelle ipotesi in cui su tali macchine sia apposto un segno distintivo diverso dal marchio di fabbrica del produttore, le quali rimangono sottoposte alla disciplina generale di cui al d.lgs. n. 507 del 1993. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in relazione all'apposizione del marchio "Fassa" su dei silos aveva ritenuto applicabile la deroga prevista dal citato d.m. senza accertare se i silos rientrassero, a fini fiscali, nel concetto di "macchine da cantiere" e se il marchio corrispondesse a quello del fabbricante).

Riferimenti normativi: DM min. EFI 26/07/2012 art. 1, DM min. EFI 26/07/2012 art. 2, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3307 del 1992 Rv. 476311-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32675** *del* **15/12/2025** (Rv. **677242-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **ROMANO CARMELA.** *Relatore:* **ROMANO CARMELA.**

T. *(TRANI SILVIO) contro* C. *(DE ROSA PASQUALE)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 27/04/2022

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Omessa indicazione degli estremi catastali dell'immobile - Invalidità dell'avviso di accertamento - Esclusione - Condizioni.

In tema di TARI, l'omessa indicazione degli estremi catastali dell'immobile non invalida il relativo avviso di accertamento laddove l'immobile resti comunque identificabile attraverso altri elementi (ad es., l'indirizzo) e, dunque, se l'omissione non rende incerto o equivoco l'oggetto della tassazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 641 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21879 del 2025 Rv. 676119-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32684** *del* **15/12/2025** (Rv. **677253-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **ROMANO CARMELA.** *Relatore:* **ROMANO CARMELA.**

T. *(DI SANTO GIOVANNA) contro* C. *(DI FIORE MICHELE)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 20/01/2023

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Affidamento a terzi da parte del Comune dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali - Potere di accertamento del tributo - Titolarità concorrente del concessionario e dell'ente impositore - Sussistenza - Fattispecie.

In caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, il potere di accertamento del tributo spetta, in via concorrente, al Comune - quale ente impositore - e al concessionario, al quale tale potere viene attribuito per finalità funzionali e di razionalizzazione del servizio, senza abdicazione dalla titolarità originaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad avviso di accertamento per omesso pagamento della TARI, aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale del Comune).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 13, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24276 del 2019 Rv. 655156-01, N. 25305 del 2017 Rv. 645986-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32732** *del* **16/12/2025** (Rv. **677243-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

V. *(TORINO RODRIGUEZ ERNESTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 18/07/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Decreto di estinzione ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. - Istanza di fissazione di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Error in procedendo incidente sulla formazione della fattispecie estintiva - Ammissibilità - Istanza di esame nel merito del ricorso - Limiti.

In caso di decreto di estinzione emesso ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c. (rinuncia tacita per decorso del termine ivi previsto), l'istanza di fissazione di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. è ammissibile per la sola deduzione di error in procedendo incidente sulla formazione della fattispecie estintiva e non anche per l'istanza di esame nel merito del ricorso per cassazione, cui si può procedere solo per la verifica della soccombenza virtuale ai fini delle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 19450 del 2025 Rv. 675684-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32827** *del* **16/12/2025** (Rv. **677244-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

M. *(MARROCCO FRANCESCO BENEDETTO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 08/08/2022

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Processo tributario - Sentenze rese in esito al giudizio di ottemperanza - Mezzi di impugnazione - Revocazione - Ammissibilità - Limite ex art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Ambito applicativo - Sentenza che ha revocato la pronuncia emessa in sede di ottemperanza - Ricorso per cassazione solo per errores in procedendo ex 403 c.p.c. - Sussistenza.

Contro le sentenze rese in esito al giudizio di ottemperanza, ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, è ammissibile l'impugnazione per revocazione, dovendo intendersi la limitazione di cui al comma 10 della disposizione - a mente del quale contro le sentenze emesse dal giudice dell'ottemperanza è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento - come relativa al solo ambito delle impugnazioni ordinarie e non a quelle straordinarie; la sentenza che ha revocato la pronuncia emessa in sede di ottemperanza, d'altro canto, in applicazione dell'art. 403, comma 2, c.p.c., rimane soggetta alla limitazione in esame, con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione solo al fine di far valere errores in procedendo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 com. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 403

Massime precedenti Vedi: N. 16449 del 2021 Rv. 661963-01, N. 14962 del 2025 Rv. 675131-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32838** *del* **16/12/2025** (Rv. **677506-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

I. *(LAVERDA ELENA) contro* E.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 26/01/2021

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Interpretazione art. 1, comma 739, l. n. 208 del 2015 - Sentenza Corte cost. n. 15 del 2018 - Efficacia degli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 (31 dicembre 2012) - Ripristino dal 1° gennaio 2013 delle "tariffe base" ex art. 12 d.lgs. n. 507 del 1993 - Conseguenze.

L'art. 1, comma 739, della l. n. 208 del 2015 - a tenore del quale l'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, abroga l'art. 11, comma 10, della l. n. 449 del 1997, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le "tariffe base" dell'ICP ex art. 1 della l. n. 212 del 2000, con esclusione di quelli che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della sua entrata in vigore (26 giugno 2012) - comporta, in conformità alla sentenza della Corte cost. n. 15 del 2018, che anche gli aumenti tariffari deliberati prima di detta data conservano la loro efficacia solo fino al 31.12.2012, giacché dal 1.1.2013 opera il regime delle "tariffe base" di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 507 del 1993; ne consegue che sono nulli gli avvisi di accertamento per l'ICP che applicano le tariffe maggiorate con decorrenza dall'anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012, salvo che il Comune - dopo l'eventuale adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, comma 1, del d.lgs. n. 142 del 2000, quale introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. 10 n. 174 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 213 del 2012, in vigore dall'11 ottobre 2012 -, non abbia adottato una nuova delibera per il ripristino della maggiorazione tariffaria, con efficacia ex nunc, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 8, lett. d) del citato art. 243-bis.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 739, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 23 com. 7, Legge 07/08/2012 num. 134, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 11 com. 10, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 12, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 142 art. 243 bis com. 1, Decreto Legge 10/10/2012 num. 174 art. 3 com. 1, Legge 07/12/2012 num. 213

Massime precedenti Vedi: N. 19017 del 2023 Rv. 668253-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32848** *del* **16/12/2025** (Rv. **677254-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

I. *(NATOLA GIUSEPPE) contro* A.

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 28/09/2016

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Società di persone - Credito di imposta sociale - Principio di trasparenza ex art. 5 TUIR - Attribuzione ai soci in proporzione alle quote - Fondamento.

Il credito di imposta maturato da una società di persone, in virtù del principio di trasparenza di cui all'art. 5 del T.U.I.R., può essere attribuito, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle loro quote, non configurandosi una cessione in senso proprio, ma solo una particolare forma di utilizzo del medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18361 del 2021 Rv. 661798-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32860** *del* **16/12/2025** (Rv. **677246-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BENATTI MARCO.** *Relatore:* **BENATTI MARCO.**

G. *(RINALDI GALLICANI SIMONA) contro* R.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 23/03/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Riscossione - Ingiunzione fiscale - Natura giuridica - Conseguenze.

L'ingiunzione fiscale ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, quando segue un avviso di accertamento, si esaurisce in un'intimazione al versamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, sicché la sua sindacabilità in giudizio è limitata ai vizi ad essa propri e non per questioni attinenti all'accertamento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10896 del 2019 Rv. 653543-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32885** *del* **17/12/2025** (Rv. **677255-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(GAROFALO PIETRO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARI, 22/06/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Società di comodo - Contemporanea pendenza della impugnazione dell'interpello disapplicativo, ex art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, e del successivo avviso di accertamento - Regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 6 del d.lgs. n. 156 del 2015, poi abrogato dall'art. 2, comma 4, lett. e), del d.lgs. n. 219 del 2023 - Carenza d'interesse delle parti alla prosecuzione del primo giudizio - Sussistenza - Fondamento.

In tema di società di comodo, nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 6 del d.lgs. n. 156 del 2015, poi abrogato dall'art. 2, comma 4, lett. e), del d.lgs. n. 219 del 2023, la contemporanea pendenza, con riferimento allo stesso periodo d'imposta, del giudizio di impugnazione della risposta negativa dell'Amministrazione Finanziaria all'istanza di interpello disapplicativo presentata dalla società interessata, ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, e del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento successivamente emesso dalla medesima Amministrazione nei confronti della stessa interpellante, comporta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del primo giudizio, risultando ormai prevalente e assorbente, per ogni aspetto riguardante l'an, il quantum e il quomodo, la cognizione sulla pretesa impositiva che ha luogo nell'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 4, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 6, Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 219 art. 2 com. 4 lett. E, Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 219 art. 1 com. 1 lett. N, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 2634 del 2023 Rv. 666761-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32907** *del* **17/12/2025** (Rv. **677225-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **BIANCHI MANUEL.** *Relatore:* **BIANCHI MANUEL.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

R. *(TOSI LORIS) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 26/05/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento tributario nei confronti di società di capitali a base ristretta - Contestazione di utili extracontabili - Presupposto dell'accertamento nei confronti dei soci - Unicità dell'atto amministrativo delle rettifiche - Raddoppio dei termini per l'accertamento nei confronti dei soci - Estensione - Fondamento.

L'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, riferibile alla contestazione di utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano; ne consegue che il raddoppio dei termini per l'accertamento nei confronti della società, ai sensi dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), vale anche per i soci, per i quali l'accertamento consegue automaticamente in base alla presunzione di percezione degli utili extracontabili conseguiti dalla società.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2000 num. 74 art. 4, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15999 del 2024 Rv. 671289-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33003** *del* **17/12/2025** (Rv. **677226-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 22/12/2020

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Interruzione della prescrizione del credito - Idoneità della domanda giudiziale inammissibile del creditore (anche in sede di appello) - Fondamento - Domanda giudiziale inammissibile del debitore - Condizioni - Fattispecie.

La domanda giudiziale proposta dal creditore, anche se dichiarata inammissibile, sia in primo grado che in sede di appello, interrompe la prescrizione del credito, costituendo, comunque, una manifestazione di volontà di esercitare il diritto; diversamente, l'interruzione della prescrizione non opera se la domanda giudiziale dichiarata inammissibile sia stata proposta dal debitore e il creditore non provi di aver provveduto tempestivamente a manifestare la propria volontà di esercitare il diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati fosse stato interrotto dalla proposizione di un appello, dichiarato inammissibile, da parte della società debitrice e non dall'Ente impositore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2953, Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23017 del 2012 Rv. 624455-01, N. 25222 del 2024 Rv. 672377-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33079** *del* **18/12/2025** (Rv. **677347-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.**

P. *(RIZZA CARMELITA) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 22/05/2017

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Validità - Requisiti - Conseguenze.

In tema di accertamento sintetico di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis vigente, l'Ufficio non è tenuto a procedere all'accertamento contestuale per due o più periodi d'imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua, dovendo, tuttavia, il relativo atto contenere, per un determinato anno d'imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d'imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico, con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l'Ufficio ha preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma deve verificare se dall'atto di accertamento si desumono le ragioni della ritenuta incongruità delle dichiarazioni per tali annualità.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10972 del 2017 Rv. 644163-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33084** *del* **18/12/2025** (Rv. **676429-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 20/12/2018

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Presunzione di evasione ex art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 - Natura sostanziale - Fondamento - Conseguenze - Irretroattività - Art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78 del 2009 - Natura procedimentale - Conseguenze - Applicabilità ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore del d.l..

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

La presunzione di evasione di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 (in vigore dal 1° luglio 2009), per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ha natura sostanziale, sia perché le presunzioni sono regolate nel codice civile sia per non pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione, e conseguentemente non ha efficacia retroattiva, mentre hanno natura procedimentale - e soggiacciono, dunque, al principio tempus regit actum - le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dello stesso art. 12 (alla cui stregua sono raddoppiati, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero), le quali, pertanto, si applicano anche in relazione ai periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del suddetto d.l. ed indipendentemente dalla suddetta presunzione legale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4 com. 1, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4 com. 2, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4 com. 3, Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20, Decreto Legisl. 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Decreto Legisl. 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 29632 del 2019 Rv. 655916-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33174** *del* **18/12/2025** (Rv. **677227-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

C. *(SARTORIO ANTONIETTA) contro* C. *(CRISCUOLI VINCENZO)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 23/02/2021

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) - Soggetto passivo - Individuazione - Titolare dell'atto di concessione o autorizzazione - Occupante di fatto - Sequestro - Irrilevanza - Fondamento.

In materia di TOSAP, la legittimazione passiva del rapporto tributario spetta, ex art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al titolare della concessione o dell'autorizzazione rilasciata dall'ente locale, a prescindere dalla disponibilità materiale del suolo pubblico, oppure, in mancanza di questi atti, all'occupante di fatto, anche abusivo; ne consegue che la mera apposizione di un vincolo di sequestro su un immobile non è di per sé sufficiente a far venir meno la debenza della TOSAP, a meno che non si verifichi una cessazione dell'occupazione o una modifica della titolarità del titolo concessorio per effetto del provvedimento giudiziario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8628 del 2020 Rv. 657619-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33177** *del* **18/12/2025** (Rv. **677274-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

C. *(PROVENZANI ANGELA) contro* F. *(DAGNINO ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 16/05/2018

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Omessa presentazione della denuncia (art. 53, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993) e omesso versamento del tributo (art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997) - Illeciti distinti - Cumulabilità delle sanzioni - Sussistenza - Violazione del divieto di ne bis in idem - Esclusione - Fondamento.

In materia di TOSAP, l'omessa presentazione della denuncia dell'occupazione, ex art. 53, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, e l'omesso versamento del tributo, di cui all'art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997, integrano illeciti autonomi e cumulabili, essendo le condotte sanzionate distinte e lesive di interessi diversi: l'omessa denuncia sanziona il mancato adempimento dell'obbligo dichiarativo, funzionale a consentire all'Amministrazione di acquisire i dati necessari per

accertare e liquidare il tributo; l'omesso versamento, invece, riguarda la violazione dell'obbligo di corrispondere quanto dovuto nei termini di legge, indipendentemente dalla presentazione o meno della dichiarazione; ne consegue che non trova applicazione il principio dell'assorbimento, né la cumulabilità delle sanzioni viola il principio del ne bis in idem trattandosi di violazioni diverse, ciascuna con un autonomo presupposto e una distinta funzione sanzionatoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 53, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32262 del 2024 Rv. 673274-01, N. 27166 del 2011 Rv. 620735-01, N. 21048 del 2007 Rv. 600892-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33178** *del* **18/12/2025** (Rv. **677228-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **BENATTI MARCO.** *Relatore:* **BENATTI MARCO.**

A. *(BALENA GIANPIERO) contro* D.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 13/04/2023

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Tosap - Esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507 del 1993 (vigente ratione temporis) - Requisito oggettivo e soggettivo - Estensione all'Agenzia regionale per la casa (ex IACP) - Esclusione - Fondamento.

In tema di TOSAP, l'esenzione dall'imposta, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 507 del 1993 (vigente ratione temporis) - che richiede un requisito soggettivo, dato dalla natura di ente pubblico non economico del soggetto agente, ed un requisito oggettivo, costituito da un'occupazione effettuata nel perseguimento di una delle finalità tipiche indicate dalla norma stessa, tra cui quella di assistenza - non spetta all'Agenzia per la casa (ex IACP) in caso di occupazione di suolo pubblico per mettere in sicurezza e manutenere un edificio di sua proprietà, le cui unità sono date in locazione a canone agevolato, dal momento che si tratta di attività posta in essere in adempimento di obblighi contrattuali ed extracontrattuali, che difetta del requisito oggettivo della immediata finalità assistenziale, restando irrilevanti le finalità statutarie dell'ente, che attengono invece alla definizione del requisito soggettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 503 art. 49 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 386 del 2022 Rv. 663605-01

Massime precedenti Vedi: N. 16864 del 2025 Rv. 675490-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33204** *del* **19/12/2025** (Rv. **677373-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.**

M. *(LETO FRANCESCO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 15/12/2023

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento reddittometrico - Art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 (ratione temporis vigente) - Prova contraria del contribuente - Contenuto.

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI In genere.

In tema di accertamento sintetico (c.d. redditometro), per vincere la presunzione ex art. 38, commma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (vigente ratione temporis), la prova contraria di cui è onerato il contribuente non riguarda l'effettivo impiego dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte per le spese contestate, ma soltanto l'entità degli stessi e la durata del relativo possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che le suddette spese siano state sostenute con tali risorse.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25104 del 2014 Rv. 633514-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33212** *del* **19/12/2025** (Rv. **677390-01**)

Presidente: **VALENTINO LENOCI.** *Estensore:* **ROSANNA ANGARANO.**

O. *(LAUDANTE GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 16/01/2020

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Intimazione di pagamento - Inizio dell'esecuzione forzata - Termine decadenza ex art. 29 lett. e) del d.l. n. 78 del 2010 - Abrogazione disposta dal d.lgs. n. 159 del 2015 - Effetti.

In tema di decadenza dall'azione esecutiva, la soppressione del termine previsto dall'art. 29, lett. e), del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - il quale prevedeva che l'espropriazione forzata, in ogni caso, dovesse essere avviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo - disposta dall'art. 5, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 159 del 2015, ha efficacia immediata; ne consegue che l'amministrazione non incorre in decadenza qualora, alla data del 22 ottobre 2015, di entrata in vigore della disposizione abrogativa, il termine previsto dalla disciplina previgente non era ancora decorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29 com. 1 lett. E, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 5 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 34118 del 2025 Rv. 677375-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33218** *del* **19/12/2025** (Rv. **677391-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(DE VIDO ALESSANDRA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 19/08/2021

178495 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO

DIPENDENTE - DETERMINAZIONE IRPEF - Trattamento di fine mandato - Patto di non concorrenza - Tassazione separata ai sensi dell'art. 21 TUIR - Biennio di riferimento - Individuazione.

In tema di IRPEF, nel regime di tassazione separata disciplinato dall'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, qualora il contribuente abbia percepito somme quale indennità di fine mandato dalla società per la quale aveva prestato il proprio servizio, sotto condizione di osservanza del patto di non concorrenza per due anni, il diritto alla percezione sorge con la stipula del patto, che è sottoposto a condizione risolutiva e non sospensiva, con la conseguenza che il biennio da prendere in considerazione ai fini dell'imposizione non è quello precedente l'effettiva corresponsione delle somme, bensì quello precedente la stipula.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 21 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3758 del 2015 Rv. 634562-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33272** *del* **19/12/2025** (Rv. **677457-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(DE BONIS VITTORIO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO BASILICATA, 23/04/2024

In caso di rigetto di istanza di rimborso di maggiori accise indebitamente versate, l'Ufficio che non ritenga sussistenti i presupposti per il rimborso non è tenuto a contestare preventivamente al contribuente le ragioni del diniego con processo verbale di constatazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995 (T.U. Accise).

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33272** *del* **19/12/2025** (Rv. **677457-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(DE BONIS VITTORIO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO BASILICATA, 23/04/2024

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Richiesta di rimborso di accise indebitamente versate - Diniego dell'Amministrazione finanziaria - Processo verbale di constatazione - Necessità - Esclusione.

L'Amministrazione finanziaria che non ritenga sussistenti i presupposti per il rimborso delle maggiori accise indebitamente versate non è tenuta a contestare preventivamente al contribuente le ragioni del diniego con processo verbale di constatazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 19 com. 4, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18644 del 2023 Rv. 668246-01, N. 20042 del 2023 Rv. 668281-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33280** *del* **19/12/2025** (Rv. **677392-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(VILLANI MAURIZIO)*

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO LECCE, 29/11/2022

100120 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028976/2023 66928301

Massime precedenti Conformi: N. 28976 del 2023 Rv. 669283-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33289** *del* **19/12/2025** (Rv. **677458-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

S. *(MANCINI FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MOLISE, 07/12/2023

178461 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO Proventi derivanti da attività illecite - Tassazione ex art. 14 della l. n. 537 del 1993 – Presupposti – Condanna del contribuente alla restituzione delle somme o al risarcimento del danno - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti da fatti illeciti, rientranti nelle categorie reddituali di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, devono essere assoggettati a tassazione, anche se il contribuente è stato condannato alla restituzione delle somme illecitamente incassate e al risarcimento dei danni cagionati o se in capo all'autore del reato sussisteva l'intenzione di non trattenere le ricchezze percepite nel proprio patrimonio ma di riversarle a terzi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ripreso a tassazione i proventi derivanti dall'attività illecita posta in essere dal contribuente il quale, per il tramite di due società di cui era socio ed amministratore unico, aveva ricevuto corrispettivi a fronte dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27357 del 2019 Rv. 655487-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33293** *del* **19/12/2025** (Rv. **677459-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

C. *(CASALENA PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB. PROV. L'AQUILA, 10/03/2022

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Cessione del credito per il rimborso INVIM - Disciplina applicabile - Conseguenze - Opponibilità all'amministrazione finanziaria - Condizioni - Legittimazione del cessionario a proporre il giudizio di ottemperanza - Sussistenza.

181382 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RIMBORSI In genere.

La cessione del credito per il rimborso dell'INVIM decennale non è soggetta alla disciplina speciale di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923, all'art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e all'art. 1 del d.m. n. 384 del 1997, ma a quella ordinaria ex artt. 1260 ss. c.c., con la conseguenza che l'opponibilità della cessione all'amministrazione finanziaria é subordinata alla relativa notificazione o accettazione ex art. 1264 c.c. e che il cessionario, quale avente causa ex art. 2909 c.c., è legittimato a proporre, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudizio di ottemperanza del giudicato formatosi in capo al cedente sul credito per il rimborso del tributo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 bis, Decr. Minist. Finanze 30/09/1997 num. 384 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17466 del 2023 Rv. 668360-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33353** *del* **20/12/2025** (Rv. **677382-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **TARASCHI CESARE.** *Relatore:* **TARASCHI CESARE.**

R. *(MILETO SALVATORE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa senza rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 13/01/2020

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Intervenuta iscrizione ipotecaria - Impugnazione del precedente preavviso di iscrizione - Conseguenze - Sopravvenuta carenza di interesse - Fondamento.

In materia di contenzioso tributario, l'intervenuta iscrizione ipotecaria sostituisce il precedente preavviso, provocandone la caducazione d'ufficio, sicché, ove il contribuente abbia impugnato entrambi gli atti, l'impugnazione della comunicazione preventiva, sulla cui base non possono essere più avanzate pretese tributarie di alcun genere, in quanto sostituita dalla successiva iscrizione di ipoteca, diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23528 del 2024 Rv. 672116-01, N. 11303 del 2025 Rv. 674879-01, N. 25600 del 2021 Rv. 662234-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29686 del 2025 Rv. 676617-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33358** *del* **20/12/2025** (Rv. **677413-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **TARASCHI CESARE.** *Relatore:* **TARASCHI CESARE.**

P. *(TEMPORALI ANTONIO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 02/12/2019

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI

ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Atto d'intimazione - Tardivo pagamento di una rata dell'obbligazione tributaria - Ambito del giudizio - Ulteriori e distinte violazioni - Esclusione - Fondamento

In presenza di un atto d'intimazione fondato sul tardivo pagamento di una rata dell'obbligazione tributaria, l'ambito del giudizio di impugnazione non può estendersi ad ulteriori e distinte violazioni (nella specie, omesso pagamento della somma dovuta a titolo di ravvedimento e/o di altre rate diverse da quella contestata), dovendo tenersi conto della fondamentale funzione di garanzia che, sul piano del diritto di difesa del contribuente, la motivazione dell'atto impositivo assolve nell'ambito dell'ordinamento tributario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 14331 del 2024 Rv. 671404-01, N. 26458 del 2008 Rv. 605427-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33381** *del* **20/12/2025** (Rv. **677278-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CALIENNO GIANMARCO.** *Relatore:* **CALIENNO GIANMARCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(DI MATTEO MARCELLO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 28/12/2020

279175 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE Riscossione dell'imposta di registro - Termine di prescrizione ex art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicazione - Termine decadenziale ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Alla riscossione dell'imposta di registro, per la quale sussiste un autonomo procedimento di liquidazione presidiato dalla decadenza di cui all'art.76 del d.P.R. n. 131 del 1986, è applicabile unicamente il termine decennale di prescrizione, di cui al successivo art. 78, e non la decadenza prevista dall'art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973 per le imposte dirette e IVA, in ragione del fatto che in tali ipotesi la cartella diviene mezzo per l'esplicazione del procedimento di liquidazione dell'imposta anziché mero strumento di riscossione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76

Massime precedenti Vedi: N. 11555 del 2018 Rv. 648378-01, N. 33154 del 2023 Rv. 669567-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33400** *del* **21/12/2025** (Rv. **677245-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

F. *(GIGLIO SERENA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA

279102 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI Liquidazione dell'atto per enunciazione - Identificazione dell'atto nei suoi presupposti soggettivi e oggettivi - Necessità - Accertamento - Condizioni.

La liquidazione dell'atto per enunciazione, stabilita dall'art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, postula che l'atto enunciato sia identificato, in termini autosufficienti, nei suoi presupposti

soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla entità economica dell'operazione ai fini della determinazione della base imponibile, dovendosi, altrimenti, procedere ad accertamento, qualora la tassazione dell'atto richieda verifiche di natura extratestuali, ove ne ricorrano le condizioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25706 del 2020 Rv. 659826-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33414** *del* **21/12/2025** (Rv. **677383-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **MARCONI DANIELA.** *Relatore:* **MARCONI DANIELA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(DANTE ENRICO)*

Dichiara estinto il processo, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 18/10/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 199 del 2018 - Impugnazione dell'intimazione di pagamento ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 29 d.l. n. 78 del 2010 - Inclusione - Condizioni.

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, deve essere ricompresa fra i giudizi aventi ad oggetto un atto impositivo, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, anche l'impugnazione da parte del contribuente dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e all'art. 29 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, che, modificando l'entità della pretesa tributaria, costituisca, in concreto, una modalità di esercizio della potestà impositiva esulante dalla mera funzione esattoriale propria della sua natura di atto di pura riscossione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15946 del 2025 Rv. 675135-01, N. 32139 del 2025 Rv. 677377-01, N. 20683 del 2021 Rv. 661935-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33418** *del* **22/12/2025** (Rv. **677279-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(MEO ARTURO UMBERTO)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 29/01/2024

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Abuso del diritto - Art. 10-bis della l. n. 212 del 2000 - Condotta elusiva - Onere della prova - A carico dell'Amministrazione finanziaria - Contenuto.

In tema di abuso del diritto, ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000, come modificato dal d.lgs. n. 128 del 2015, la prova dell'elusione, il cui onere incombe sull'Amministrazione finanziaria - tenuta a dimostrare il vantaggio fiscale indebito, l'assenza di sostanza economica dell'operazione e l'essenzialità del vantaggio fiscale - deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 27709 del 2022 Rv. 665671-01, N. 2224 del 2021 Rv. 660447-02, N. 34595 del 2019 Rv. 656546-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **33522** *del* **22/12/2025** (Rv. **677395-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

A. *(TRIMARCHI LAURA) contro* C. *(VACIRCA SERGIO)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 24/08/2022

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Consorzi di bonifica - Enti proprietari o concessionari di strade pubbliche - Obbligo al pagamento dei contributi consortili - Condizioni.

In materia di consorzi di bonifica, gli enti proprietari o concessionari di strade pubbliche, ivi comprese le società concessionarie di autostrade, sono obbligati al pagamento dei contributi consortili in relazione ai tratti e percorsi stradali (con pertinenze, arredi, attrezzature, impianti e servizi) ricadenti nel perimetro dei comprensori consortili, allorquando, a prescindere dall'osservanza degli obblighi gravanti a loro carico per la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, ai sensi dell'art. 14 del C.d.S., essi ritraggano un beneficio diretto o indiretto dalle opere eseguite e dai manufatti realizzati dai predetti consorzi per la sistemazione idrogeologica del suolo, usufruendo, in particolare, delle reti idrauliche (canali, fossi, impianti) per la raccolta, il convogliamento, lo scolo ed il deflusso delle acque meteoriche riversantisi sulle superfici stradali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14, Cod. Civ. art. 860, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 17900 del 2015 Rv. 636811-01, N. 26395 del 2019 Rv. 655697-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **33583** *del* **22/12/2025** (Rv. **677396-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

F. *(MERLINI MASSIMO) contro* C.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Esenzione ICI usufruita dagli enti non lucrativi - Aiuto di stato illegittimo - Conseguenze - Regime de minimis.

In tema di ICI, l'esenzione fruita dagli enti non lucrativi, per il periodo 2006-2011, con riguardo ai beni immobili destinati allo svolgimento - con modalità commerciali e, quindi, con finalità imprenditoriali - delle attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992, costituisce aiuto di stato illegittimo; ne consegue che la stessa deve essere restituita, in conformità a quanto disposto dalla decisione n. 2023/2103/UE della Commissione Europea, recepita dall'art. 16-bis del d.l. n. 131 del 2024, conv. con modif., dalla l. n. 166 del 2024, fatta salva l'applicazione, sussistendone i presupposti, del regime esonerativo cd. de minimis, previsto dai regolamenti nn. 994/98/CE e 1407/2013/UE.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 7 com. 2, Legge 02/12/2005 num. 281, Decreto Legge 16/09/2024 num. 131 art. 16 bis, Legge 14/11/2024 num. 166, Decisione Commissione

CEE 19/12/2012 num. 2013, Decisione Commissione CEE 03/03/2023 num. 2023, Regolam. Comunitario 18/12/2013 num. 1407, Regolam. Comunitario 07/05/1998 num. 994, Tratt. Internaz. 25/03/1957 all. 107, Tratt. Internaz. 25/03/1957 all. 108

Massime precedenti Vedi: N. 20921 del 2025 Rv. 675497-01, N. 289 del 2025 Rv. 673710-01, N. 17100 del 2023 Rv. 668242-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **33607** *del* **22/12/2025** (Rv. **677397-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

G. *(MAROCCO LUCA) contro* C.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 09/06/2021

177085 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Dimora e/o residenza del contribuente - Questione sullo "stato" ex art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione.

In tema di giudizio tributario, la questione relativa all'individuazione dell'esatto luogo in cui il contribuente abbia fissato la sua abitazione principale e/o residenza non integra una controversia sullo "stato", rilevante ex art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai fini della sospensione del processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11535 del 2025 Rv. 675025-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **33624** *del* **22/12/2025** (Rv. **677364-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Parz. Diff.)*

C. *(PASSINO ROBERTO) contro* A.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SARDEGNA, 12/08/2024

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Contributi consortili - Prescrizione - Dies a quo - Fondamento.

In tema di contributi consortili, la decorrenza della prescrizione si collega - coerentemente con quanto disposto dall'art. 15 del r.d. n. 215 del 1933 - al momento in cui essi divengono effettivamente esigibili, cioè al 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione del piano di riparto, e non dal momento della suddetta approvazione, la quale ha natura meramente programmatica e costitutiva del titolo del credito, poiché, in una logica di uniformità temporale e contabile, i contributi devono riferirsi a esercizi annuali completi, coincidenti con l'anno solare, e non a periodi variabili dipendenti dal momento in cui viene approvato il piano di riparto, che può cadere in qualunque mese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 29391 del 2025 Rv. 677042-02 Rv. 677042-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33631** *del* **22/12/2025** (Rv. **677407-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

D. *(MESCIA GIACOMO) contro* C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 05/12/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Base imponibile - Determinazione - Fabbricati non iscritti in catasto (categoria D) - Rendita già richiesta ma solo successivamente attribuita - Rilevanza.

In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 504 del 1992 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applica sino a quando non sia stata richiesta l'attribuzione della rendita; per contro, una volta formulata tale istanza, deve applicarsi, nei limiti in cui sia definitiva, la rendita già richiesta, anche se solo successivamente attribuita, ad ogni unità immobiliare così come alla nuova e diversa unità immobiliare derivante dalla ristrutturazione, dovendo essere interpretato l'art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, nel senso che, una volta notificata, la rendita sia utilizzabile per le annualità di imposta sospese, suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9111 del 2012 Rv. 622975-01

Massime precedenti Vedi: N. 26347 del 2021 Rv. 662286-01, N. 24456 del 2022 Rv. 665783-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33704** *del* **23/12/2025** (Rv. **677348-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(MESSA LUCA) contro* A.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 26/11/2019

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Riqualificazione energetica degli edifici - Beneficio fiscale ex art. 1, commi da 344 a 347, della l. n. 296 del 2006 - Cooperative di abitazione a proprietà indivisa - Spettanza - Misura.

In tema di agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici, il beneficio fiscale di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della l. n. 296 del 2006, consistente nella detrazione dell'imposta lorda di una quota pari al 55% delle spese documentate rimaste a carico del contribuente, fino al valore massimo ivi stabilito, spetta anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa che abbiano sostenuto tali spese per interventi di risparmio energetico realizzati su immobili dalle stesse posseduti ed assegnati in godimento ai propri soci; per le spese documentate, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024, la detrazione fiscale prevista dalle suddette norme, richiamate dall'art. 1, comma 48, della l. n. 220 del 2010, si applica nella misura e nei limiti stabiliti dall'art. 14 del d.l. n. 63 del 2013, conv. in l. n. 90 del 2013 e successive modificazioni.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 344 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/06/2013 num. 63 art. 14, Legge 03/08/2013 num. 90 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 345 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 346 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 347 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/10/2010 num. 220 art. 1 com. 48 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29163 del 2019 Rv. 655908-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33800** *del* **23/12/2025** (Rv. **677333-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(BONETTI PAOLO)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 12/06/2023

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Cabina di trasformazione per la somministrazione di energia elettrica - Caratteri - Inclusione nel gruppo E delle categorie catastali - Fondamento.

La cabina di trasformazione per la somministrazione dell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento degli apparati dell'infrastruttura costituisce "unità immobiliare a destinazione particolare" compresa nel gruppo E delle categorie catastali, non presentando autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 13/04/1939 num. 652 art. 5, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 6705 del 2020 Rv. 657545-01, N. 20026 del 2015 Rv. 636841-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33826** *del* **23/12/2025** (Rv. **677393-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

C. *(ACCATTATIS CHALONS D'ORANGES BARBARA) contro* G. *(SALDAMARCO CATELLO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 24/07/2023

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU - Requisito della residenza anagrafica - Permanente rilevanza - Mero ed esclusivo rilievo della dimora abituale - Esclusione - Conseguenze.

In tema di IMU, ai fini del riconoscimento della esenzione per l'abitazione principale, l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011, anche a seguito dell'intervento correttivo della Corte cost. con sentenza n. 209 del 2022, continua a richiedere la ricorrenza di un duplice requisito, essendo necessario che il possessore ed il suo nucleo familiare, oltre a dimorare abitualmente nell'immobile, vi risiedano anche anagraficamente, dovendosi, pertanto, escludere il rilievo esclusivo della dimora abituale, quale presupposto disgiunto dalla residenza anagrafica; ne consegue che il beneficio può essere fruito solo a decorrere dalla data nella quale il contribuente abbia trasferito la residenza anagrafica nell'unità immobiliare in cui dimora abitualmente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32339 del 2022 Rv. 666357-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33877** *del* **23/12/2025** (Rv. **677365-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

C. *(DORETTI CHIARA) contro* C. *(ROSSETTO EMILIANO)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 01/04/2022

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU - Esenzione - Presupposti - Sentenza della Corte cost. n. 209 del 2022 - Concorrenza della residenza anagrafica e della dimora abituale - Necessità.

In tema di IMU, con riguardo all'esenzione riconosciuta per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), anche a seguito della sentenza della Corte cost. n. 209 del 2022, il beneficio spetta soltanto in caso di concorrenza di residenza anagrafica e dimora abituale sul medesimo immobile, non essendo consentita una scelta diversa implicante la sussistenza alternativa di tali condizioni rispetto a diversi immobili.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5445 del 2025 Rv. 674134-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33947** *del* **23/12/2025** (Rv. **677334-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **HMELJAK TANIA.** *Relatore:* **HMELJAK TANIA.**

G. *(AGOSTINO MONICA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 05/10/2020

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Scissione societaria - Litisconsorzio necessario tra le società coobbligate - Esclusione - Intervento o chiamata in causa delle stesse - Ammissibilità - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In caso di scissione societaria, non sussiste litisconsorzio necessario, nel processo tributario, tra le società coobbligate ex art. 2506-quater, comma 3, c.c., potendo, peraltro, le stesse intervenire o essere chiamate in giudizio dalla società beneficiaria richiesta del pagamento integrale dell'obbligazione tributaria, quali parti del rapporto sostanziale controverso.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 173 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/11/2024 num. 173 art. 17, Cod. Civ. art. 2506 quater com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 24037 del 2025 Rv. 676126-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33992** *del* **24/12/2025** (Rv. **677335-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

G. *(GRAPPONE ROMANA) contro* A. *(RUSSO DE LUCA BRUNO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 28/01/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Presupposto d'imposta - Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. - Passaggio in giudicato della sentenza - Necessità.

In materia di IMU, il presupposto d'imposta costituito dalla proprietà del bene, in caso di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., si realizza con l'effetto traslativo prodotto dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25942 del 2017 Rv. 646215-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34071** *del* **24/12/2025** (Rv. **677336-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BENATTI MARCO.** *Relatore:* **BENATTI MARCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(ESCALAR GABRIELE)*

Dichiara cessata la materia del contendere, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 17/12/2015

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Intervento di atti normativi e pronunce della Corte costituzionale in corso di causa - - Mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni in contestazione - Compensazione delle spese - Necessità - Fattispecie.

Costituisce ragione giustificatrice della compensazione delle spese di lite l'intervento, in corso di causa, di atti normativi e di conseguenti pronunce della Corte costituzionale che conferiscano alla res controversa profili di novità, determinando un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel dichiarare cessata la materia del contendere, ha compensato le spese di lite in una controversia nella quale l'Amministrazione finanziaria aveva annullato in autotutela l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, a seguito della modifica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, ad opera dell'art. 1, comma 87, lett. a), della l. n. 205 del 2017, la cui natura di norma di interpretazione autentica era stata riconosciuta dall'art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, più volte dichiarato legittimo dalla Corte costituzionale).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 lett. A CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1084 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34072** *del* **24/12/2025** (Rv. **677374-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BENATTI MARCO.** *Relatore:* **BENATTI MARCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(SPINA SERGIO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 07/11/2023

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Elezione di domicilio della parte - Notifica a mani proprie ex art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 - Validità - Fondamento.

In tema di processo tributario, la notifica a mani del contribuente, sia essa eseguita tramite ufficiale giudiziario o con servizio postale, è valida, ex art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, anche in presenza di una elezione di domicilio, stante la prevalenza della norma processuale tributaria su quella civile, in forza del rinvio previsto da tale decreto alle norme del codice di procedura civile solo in quanto compatibili e ove non diversamente disposto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26416 del 2023 Rv. 668899-01, N. 34450 del 2022 Rv. 666397-01, N. 7059 del 2014 Rv. 629940-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34118** *del* **25/12/2025** (Rv. **677375-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **ROMANO CARMELA.** *Relatore:* **ROMANO CARMELA.**

P. *(DI MASO CORRADO) contro* C.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 19/10/2022

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Decadenza e prescrizione - Differenze - Tempestivo esercizio del potere impositivo - Condizioni - Conseguenze.

Nell'ordinamento tributario, mentre l'istituto della decadenza si riferisce all'esercizio del potere impositivo, quello della prescrizione opera in sede di "recupero" del tributo e, dunque, successivamente all'esercizio del potere nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo; ne discende che, da un lato, ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'Ente impositore ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e, dall'altro, che il credito tributario divenuto definitivo, per omessa impugnazione nei termini da parte del contribuente o per passaggio in giudicato della sentenza che lo abbia confermato, resta soggetto soltanto al regime della prescrizione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2948 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 33154 del 2023 Rv. 669567-01, N. 26743 del 2024 Rv. 672762-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23397 del 2016 Rv. 641632-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34129** *del* **25/12/2025** (Rv. **677112-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(AUSTONI NICOLETTA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 02/11/2021

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009 - Natura processuale - Conseguenze - Applicabilità a periodi d'imposta antecedenti al 1° luglio 2009.

Le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009 - che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del suddetto decreto, e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero - hanno natura procedimentale e non sostanziale e si applicano, pertanto, anche in relazione a periodi d'imposta antecedenti alla loro entrata in vigore (1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dall'applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2, del suddetto decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4, Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20

Massime precedenti Conformi: N. 29632 del 2019 Rv. 655916-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34135** *del* **26/12/2025** (Rv. **677256-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Diff.)*

M. *(SIRINGO GRAZIANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 21/02/2024

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Credito d'imposta - Atto di recupero del credito - Necessità revoca autorizzazione - Esclusione.

In materia di credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno, di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della l. n. 208 del 2015, l'articolazione dell'Agenzia delle entrate competente per territorio può emettere l'atto di recupero del credito d'imposta non riconoscibile, nei confronti del contribuente autorizzato alla fruizione del contributo da parte del designato Centro Operativo dell'Agenzia delle entrate, senza necessità, in assenza di disposizioni generali in tal senso, che quest'ultimo provveda preventivamente alla revoca della suddetta autorizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 98 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12662 del 2012 Rv. 624065-01, N. 30885 del 2025 Rv. 677033-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34140** *del* **26/12/2025** (Rv. **677257-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 02/02/2021

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Plusvalenza derivante da cessione di partecipazioni societarie - Momento rilevante - Stipula del contratto - Individuazione del regime applicabile - Effettiva tassazione - Principio di cassa - Mancata percezione del prezzo - Conseguenze.

In materia di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie, qualificata come reddito diverso ai sensi dell'art. 67 del TUIR, si considera "realizzata" al momento del perfezionamento del contratto di cessione a titolo oneroso, che ne costituisce il presupposto giuridico e determina l'individuazione del regime di tassazione applicabile, mentre il diverso momento in cui viene percepito il corrispettivo rileva, sulla base del principio di cassa, a formare il reddito imponibile del relativo periodo di imposta, con l'ulteriore conseguenza che la mancata percezione del prezzo non esclude la plusvalenza ma ne differisce unicamente l'imponibilità.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68

Massime precedenti Vedi: N. 11955 del 2025 Rv. 675037-01, N. 14848 del 2018 Rv. 649020-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34265** *del* **27/12/2025** (Rv. **677258-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

S. *(IMPERIO MICHELE) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 09/01/2023

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024029/2024 67225701

Massime precedenti Conformi: N. 24029 del 2024 Rv. 672257-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34268** *del* **27/12/2025** (Rv. **677259-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

R. *(GIANNOTTA MARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 12/07/2021

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Autotutela sostitutiva - Cartella emessa a seguito di controlli automatizzati - Errore di calcolo - Sostituzione con un avviso a seguito di interlocuzione con il contribuente - Legittimità - Termine di decadenza – Necessità.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di esercizio del potere impositivo, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente annullare, per vizi di forma o di merito, una cartella di pagamento, emessa ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, ed emettere, in sostituzione, un nuovo avviso di accertamento, purché la riedizione del potere impositivo, a seguito dell'esercizio dell'autotutela, avvenga entro il termine decadenziale di cui agli artt. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo ratione temporis vigente, in conformità alla giurisprudenza unionale che ammette l'autotutela sostitutiva entro un ambito temporale definito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevando che l'Amministrazione, prendendo atto delle osservazioni del contribuente, aveva sanato correttamente, entro il termine di decadenza previsto, l'errore di calcolo degli interessi sulla sorte capitale, come originariamente indicati nella cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30051 del 2024 Rv. 672746-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34271** *del* **27/12/2025** (Rv. **677260-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BRUNO FRANCESCO.** *Relatore:* **BRUNO FRANCESCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 11/04/2022

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Riscossione - Competenza territoriale - Individuazione.

In tema di riscossione dei tributi, l'accentramento della funzione di riscossione in capo all'Agenzia delle Entrate, che si avvale di un ente pubblico economico appositamente istituito (Agenzia delle Entrate Riscossione), non ha fatto venir meno l'assetto organizzativo territoriale fondato sulle circoscrizioni, sicché, tenuto conto dei principi di correlazione diretta tra ambito territoriale di operatività dell'agente della riscossione e domicilio fiscale del contribuente, di speditezza e di efficienza dell'attività amministrativa e, altresì, dei principi operanti sul piano processuale, imperniati anch'essi, ai fini dell'individuazione del giudice tributario competente, sull'ambito territoriale di operatività dell'agente della riscossione, la competenza per l'emissione e la notificazione della cartella di pagamento va individuata, a pena di invalidità, in capo all'agente della riscossione operante nell'ambito territoriale in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1972 num. 602 art. 46, Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 1 lett. C, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1972 num. 602 art. 12, DPR 29/09/1972 num. 602 art. 24, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 8049 del 2017 Rv. 643601-01, N. 30054 del 2018 Rv. 651610-01, N. 1668 del 2025 Rv. 673581-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **34274** *del* **27/12/2025** (Rv. **677414-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

P. *(MARINI GIUSEPPE) contro* R. *(GRAGLIA FEDERICA)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 25/09/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - IMU - Concessione di bene demaniale del comune - Autonomo titolo d'imposta - Sussistenza - Successiva cessione dei diritti sul bene - Irrilevanza.

In tema di ICI, con riguardo all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 504 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 18, comma 3, della l. n. 388 del 2000, e in tema IMU, con riguardo all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, la concessione di beni demaniali (o del patrimonio indisponibile) del comune individua un titolo d'imposta nuovo e autonomo, integrante un diverso e indipendente presupposto costitutivo della tassazione, basato sull'atto amministrativo di concessione, il quale, in termini speciali e derogatori, prescinde dalla titolarità del diritto reale previsto per le altre ipotesi impositive e assorbe ex lege ogni questione sulla soggettività passiva dell'imposta nei confronti dell'ente impositore, così da non essere inciso, a tal fine, dalle successive vicende circolatorie dei diritti sui beni che ne costituiscono l'oggetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/05/2011 num. 23 art. 9 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 18 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 18946 del 2025 Rv. 675200-01, N. 11000 del 2025 Rv. 674965-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **34277** *del* **27/12/2025** (Rv. **677276-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* H. *(CRAMAROSSA FABIO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 20/10/2016

279233 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE Abitazione di tipo signorile - Abitazione di lusso - Autonomia concettuale e normativa - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in tema di imposta di registro agevolata.

L'attribuzione della categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile) non implica, necessariamente, che l'immobile costituisca anche un'abitazione di lusso, essendo i due concetti autonomi e normativamente distinti, posto che il procedimento di classamento è volto all'attribuzione di una categoria e di una classe e della relativa rendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini "di lusso", ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, risponde alla finalità di precludere l'accesso a talune agevolazioni fiscali; ne consegue che ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di registro sulla "prima casa" il carattere non di lusso del fabbricato va verificato sulla sola base dei criteri indicati dal citato d.m., cui rinvia l'art. 2 del d.l. n. 12 del 1985, conv. con modif. in l. n. 118 del 1985, mentre resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale.

Riferimenti normativi: DM Lavori pubblici 02/08/1969, Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8600 del 2000 Rv. 537985-01, N. 2250 del 2021 Rv. 660480-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34282** *del* **27/12/2025** (Rv. **677416-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

M. *(CICALA MARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 21/12/2021

178401 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE Riscossione dei tributi - Formazione del ruolo nei confronti del contribuente deceduto - Legittimità - Notifica della cartella agli eredi - Condizioni.

In tema di riscossione dei tributi, nel caso in cui l'ufficio delle entrate proceda nei confronti degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre la notifica della cartella esattoriale deve essere effettuata ai primi personalmente e nel loro domicilio nel solo caso in cui essi abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, potendo altrimenti avvenire nei loro confronti, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 228 del 2014 Rv. 629246-01

Massime precedenti Vedi: N. 21184 del 2022 Rv. 665307-01, N. 23416 del 2015 Rv. 637408-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34282** *del* **27/12/2025** (Rv. **677416-02**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

M. *(CICALA MARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 21/12/2021

178401 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE Notifica della cartella di pagamento - Nei confronti del contribuente deceduto - Comunicazione ex art. 65 d.P.R. 600/1973 - Mancanza - Conseguenze - Nullità - Impugnazione da parte dell'erede - Sanatoria.

In ipotesi di decesso del contribuente, ove l'evento sia noto all'Ufficio, la notificazione della cartella di pagamento effettuata presso il suo ultimo domicilio, indirizzata al de cuius e non nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente, in assenza della comunicazione di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nulla, tuttavia, detta nullità deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l'erede proponga tempestiva impugnazione, anche per motivi di merito, così dimostrando di aver avuto contezza del contenuto dell'atto notificato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 21184 del 2022 Rv. 665307-01, N. 23416 del 2015 Rv. 637408-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34333** *del* **28/12/2025** (Rv. **677265-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

I. *(BAGORDO PIERPAOLO) contro* A.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 27/02/2024

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notifica della cartella di pagamento ad opera dell'agente della riscossione - Invio diretto di plico raccomandato ex art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 - Disposizioni sul servizio postale ordinario - Applicabilità - Fondamento.

La notifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto di plico raccomandato da parte dell'agente della riscossione, è regolata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, con la conseguenza che la consegna del plico a persona diversa dal destinatario comporta il suo perfezionamento - dovendosi presumere che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario ed essendo onere di quest'ultimo provare, proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla sua sfera personale o familiare - senza necessità dell'ulteriore invio di raccomandata informativa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 1 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4160 del 2022 Rv. 663872-01, N. 9866 del 2024 Rv. 670829-01, N. 1686 del 2023 Rv. 666661-01, N. 6251 del 2025 Rv. 674356-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34336** *del* **28/12/2025** (Rv. **677398-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 21/06/2024

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Scadenze - Emergenza Covid - Proroga ex art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 - Criteri.

In tema di sospensione della riscossione mediante ruolo per l'emergenza Covid, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, e dell'art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, il termine entro cui notificare l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, onde evitare il maturare della prescrizione del credito, deve intendersi prorogato di n. 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ove pendente alla data dell'8 marzo 2020, ma non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, e per un biennio, ossia fino al 31 dicembre 2023, ove pendente alla data dell'8 marzo 2020 e in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 68 com. 1, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 12, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20476 del 2025 Rv. 675406-01, N. 17668 del 2025 Rv. 675166-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34337** *del* **28/12/2025** (Rv. **677266-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA, 11/06/2024

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Deposito informatico dell'atto di appello - Formato nativo-digitale - Statuizione di inammissibilità per omesso deposito - Verifica in fatto - Conseguenze - Impugnazione a mezzo revocazione ordinaria - Necessità.

177379 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

La verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenuto deposito informatico dell'atto d'appello nativo-digitale, notificato telematicamente ex art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, costituisce oggetto di un accertamento di fatto e non di un'interpretazione degli atti processuali, sicché la parte, la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non attraverso il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29297 del 2024 Rv. 672570-01, N. 2702 del 2022 Rv. 663683-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34349** *del* **28/12/2025** (Rv. **676922-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

D. *(BIANCHI ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 09/11/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Natura impugnatoria - Conseguenze - Specificità della contestazione - Necessità - Allegazione documentale - Equipollenza - Esclusione - Fattispecie.

In ragione della natura impugnatoria del giudizio tributario, il contribuente è onerato di proporre contestazioni specifiche all'atto censurato, le quali non possono essere surrogate da una produzione documentale all'interno della quale il giudice sia chiamato a selezionare gli elementi da valorizzare in relazione alla domanda proposta (nella specie, volta all'accertamento della deducibilità di determinati costi dal reddito imponibile), pena l'inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 1161 del 2019 Rv. 652313-01, N. 8900 del 2025 Rv. 674005-01, N. 10578 del 2010 Rv. 612978-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34353** *del* **28/12/2025** (Rv. **677417-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 25/05/2022

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Confisca di prevenzione - Controversie in materia di imposte - Attrazione nella procedura di confisca - Esclusione - Accertamento obbligazioni fiscali anteriori alla misura di prevenzione - Legittimazione processuale dell'ente impositore - Sussistenza.

618023 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE In genere.

Nell'ipotesi di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, adottata ai sensi degli artt. 45 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, la procedura di confisca non attrae nel suo ambito la definizione delle controversie in materia d'imposte, sicché l'accertamento delle obbligazioni fiscali sorte in epoca antecedente all'adozione della misura di prevenzione resta devoluto in via esclusiva alla giurisdizione del giudice tributario, innanzi al quale l'ente impositore è, pertanto, legittimato ad agire al fine di conseguire un titolo idoneo da azionare mediante la successiva insinuazione al passivo innanzi al giudice della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 50 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57

Massime precedenti Vedi: N. 15601 del 2020 Rv. 658362-01, N. 27215 del 2023 Rv. 669043-01, N. 3356 del 2022 Rv. 663761-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34405** *del* **28/12/2025** (Rv. **677337-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.**

C. *(PANARITI PAOLO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 07/01/2020

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Imposta sui redditi - Assegno divorzile corrisposto da cittadino italiano all'ex coniuge residente all'estero - Convenzione tra Italia e Svizzera contro doppie imposizioni - Imponibilità in Italia - Esclusione - Fondamento.

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI In genere.

Le somme corrisposte a titolo di assegno divorzile da cittadino italiano, residente in Italia, in favore dell'ex coniuge residente in Svizzera è imponibile solo in quest'ultimo Paese, ai sensi dell'art. 21 della Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, approvata a

Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con l. n. 943 del 1978, trattandosi di redditi che, non essendo disciplinati da altri articoli della medesima Convenzione, sono imponibili soltanto nello Stato di residenza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50 com. 1 lett. I, Tratt. Internaz. 09/03/1976 art. 15, Tratt. Internaz. 09/03/1976 art. 21, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7123 del 2024 Rv. 670605-01, N. 16699 del 2025 Rv. 675148-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34424** *del* **28/12/2025** (Rv. **677338-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

A. *(LA COMMARA UMBERTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 16/05/2019

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Deducibilità integrale degli interessi passivi - Art. 1, comma 36, della l. n. 244 del 2007 nel testo ratione temporis applicabile - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini dell'integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti su immobili destinati alla locazione, ex art. 1, comma 36, della l. n. 244 del 2007 - nel testo antecedente le modifiche apportate dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. 147 del 2015, ratione temporis applicabile - è sufficiente che l'impresa operi nel settore immobiliare e che il finanziamento sia garantito da ipoteca e riguardi immobili destinati alla locazione, mentre non è necessario che la società contribuente eserciti l'attività di locazione in via prevalente né che il finanziamento derivi da un contratto di mutuo, ben potendo essere ottenuto mediante contratti diversi, quali l'apertura di credito o leasing). (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che aveva limitato l'applicazione della norma alle società che esercitano esclusivamente, o prevalentemente, attività di locazione ed ai soli interessi derivanti da mutui ipotecari).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 36 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 4 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 28804 del 2024 Rv. 672675-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34444** *del* **28/12/2025** (Rv. **676923-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

S. *(GIORDANO VITTORIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 25/03/2024

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Centro operativo di Pescara - Potestà impositiva - Esclusione.

Al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate spettano, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, unicamente poteri di istruttoria e di controllo, essendo, invece, la

potestà impositiva riservata alle direzioni territoriali competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 28 com. 2 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9442 del 2014 Rv. 630584-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34447** *del* **28/12/2025** (Rv. **677535-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(SAMMARTINO SALVATORE)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 07/05/2024

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE In genere

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016629/2020 65869301

Massime precedenti Conformi: N. 16629 del 2020 Rv. 658693-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34450** *del* **29/12/2025** (Rv. **677339-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(LEVATI GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PERUGIA, 11/04/2018

081174 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE Concordato preventivo - Cartella di pagamento - Notifica in pendenza della procedura - Interessi moratori - Aggi - Illegittimità - Esclusione - Inopponibilità alla procedura.

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE In genere.

La cartella di pagamento notificata in pendenza della procedura di concordato preventivo, di cui agli artt. 160 ss. l. fall., può comprendere sia gli interessi moratori che, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973, inizino a decorrere in corso di procedura, sia gli aggi di cui all'art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999, dovendosi ritenere che, tanto i primi che i secondi, non siano illegittimi, ma solo inopponibili alla procedura concorsuale e che possano, pertanto, trovare applicazione fuori dal concorso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE

COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1859 del 2025 Rv. 673645-01, N. 35715 del 2022 Rv. 666582-01, N. 31560 del 2022 Rv. 666045-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34493** *del* **29/12/2025** (Rv. **677131-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.**

C. *(ANDREOTTA GIUSEPPE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 29/01/2020

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento fondato su indagini bancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Onere di motivazione - Contenuto - Accertamento basato su presunzioni semplici - Equiparabilità - Esclusione.

279386 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento fondato su indagini bancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - il quale, in mancanza della prova contraria a carico del contribuente, consente all'amministrazione, a determinate condizioni, di imputare al reddito imponibile i versamenti e (per gli imprenditori) i prelevamenti bancari -, l'onere di motivazione, nel caso in cui l'Amministrazuione non intenda accogliere le giustificazioni offerte dal contribuente, non può essere altrettanto stringente come nel caso dell'accertamento basato su presunzioni semplici, essendo sufficiente che l'evidenza che l'ufficio non abbia ritenuto raggiunta la prova liberatoria suddetta emerga, anche implicitamente, dall'atto accertativo, attraverso la riduzione del reddito ripreso a tassazione disposta in accoglimento solo di alcune delle giustificazioni rese dal contribuente in sede di contraddittorio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2728

Massime precedenti Vedi: N. 25043 del 2024 Rv. 672375-02, N. 10364 del 2025 Rv. 674948-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34589** *del* **29/12/2025** (Rv. **677340-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

L. *(LASTRUCCI MARCELLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 06/11/2015

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Compromesso di vendita immobiliare - Versamento di caparra - Assoggettabilità ad IVA - Condizioni.

279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE In genere.

In tema di IVA, la diversità di funzioni che la corresponsione della caparra confirmatoria può assumere nell'ambito della stipula di un preliminare di compravendita immobiliare - anticipazione del prezzo finale ovvero risarcimento forfettario - impone di distinguere, ai fini dell'assoggettabilità all'imposta, tra due ipotesi: nel caso di regolare esecuzione del contratto, la

caparra è imputata in acconto sul prezzo dei beni oggetto del definitivo, soggetti ad IVA, andando ad incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, ad integrare il presupposto impositivo ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972; l'inadempimento del preliminare, invece, ne propizia il trattenimento, risarcendo, in tal modo, il promittente venditore e, di conseguenza, non fa parte della base imponibile dell'IVA.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Conformi: N. 17868 del 2021 Rv. 661684-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34668** *del* **29/12/2025** (Rv. **677065-02**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

C. *(CINQUEMANI LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 18/09/2019

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzione per omessa regolarizzazione degli acquisti ex art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 – Distinzione dal tributo - Eccezione in tema di reverse charge - Irrogazione con un unico atto impositivo – Adeguata motivazione del carico sanzionatorio - Nullità - Esclusione.

La sanzione prevista dall'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, per il caso di omessa regolarizzazione degli acquisti, non è collegata al tributo e deve, pertanto, essere irrogata con atto separato ex art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto - salvo che non si versi in regime di reverse charge - la stessa non presenta momenti di contatto con l'obbligazione tributaria; nel caso, tuttavia, in cui detta sanzione sia stata irritualmente applicata con l'avviso di accertamento o di rettifica, quest'ultimo non è automaticamente affetto da nullità, potendosi configurare siffatta conseguenza solo nel caso in cui la motivazione dell'atto impositivo sia carente, con specifico riferimento al carico sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16 com. 2, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10778 del 2015 Rv. 635640-01, N. 20938 del 2013 Rv. 628161-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34668** *del* **29/12/2025** (Rv. **677065-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

C. *(CINQUEMANI LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 18/09/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Accertamento nei confronti della società di persone e dei soci - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione autonoma dei soci e della società - Adozione di sentenze distinte con motivazione identica - Riunione dei procedimenti da parte della corte d'appello o della Corte di cassazione - Efficacia sanante - Configurabilità.

In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con l'obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso; tuttavia, qualora l'avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e i conseguenti giudizi, pur celebrati separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata e decisi con un'identica motivazione - sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati -, il giudice di appello o la Corte di cassazione possono legittimamente disporre la riunione dei procedimenti con efficacia sanante, dovendo ritenersi rispettata la ratio del litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26648 del 2017 Rv. 646219-01, N. 2907 del 2010 Rv. 611850-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34675** *del* **29/12/2025** (Rv. **677277-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **BRUNO FRANCESCO.** *Relatore:* **BRUNO FRANCESCO.**

T. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(PAOLINO GAETANO)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 28/01/2021

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Giudizio di ottemperanza proposto dall'avvocato antistatario - Esenzione dal pagamento del contributo unificato - Esclusione.

L'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione ai giudizi ex art. 3 della l. n. 89 del 2001, riguarda esclusivamente i ricorsi promossi dalle parti che agiscono per il riconoscimento dell'indennizzo dovuto per l'irragionevole durata del processo e non si applica, pertanto, al giudizio promosso dal difensore antistatario al fine di ottenere l'ottemperanza della statuizione di condanna in suo favore al pagamento delle spese processuali liquidate in materia di equa riparazione, stante la diversa natura dei due giudizi e degli interessi sottesi, nonché la diversità delle parti e delle pretese azionate nei confronti del soggetto tenuto a rispondere.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 69

Massime precedenti Vedi: N. 23877 del 2020 Rv. 659349-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34700** *del* **30/12/2025** (Rv. **677247-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

D. *(VOGLINO ALESSANDRO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 07/12/2020

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Imposta di registro

- Determinazione del valore di immobili o di diritti reali immobiliari - Equità sostitutiva - Esclusione - Equità integrativa - Presupposti.

Il ricorso all'equità sostitutiva è precluso nei giudizi estimatori di cui all'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, i quali devono uniformarsi ai criteri previsti dalla legge, potendo, al più, il ricorso all'equità integrare il giudizio nel senso della determinazione di un elemento mancante della fattispecie, concretizzando la stima nel più ampio contesto degli elementi acquisiti secondo le indicazioni normative.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 13726 del 2023 Rv. 668088-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34863** *del* **30/12/2025** (Rv. **677415-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

C. *(BARRA SABRINA) contro* A. *(DI SIENA MARCO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 01/06/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta provinciale sulle trascrizioni autoveicoli - Termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento - Individuazione - Imposta "suppletiva" - Termine triennale ex art. 12 del Regolamento in materia di IPT della Provincia di Roma - Imposta principale - Termine quinquennale ex art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006.

In tema di imposta provinciale sulle trascrizioni degli autoveicoli, la Provincia di Roma, avvalendosi del potere attribuitole dall'art. 56, comma 4, d.lgs. n. 446 del 1997 di disciplinare autonomamente la complessiva fase di accertamento di tale imposta, ha specificamente previsto (art. 12 del Regolamento in materia di IPT della Provincia di Roma, ratione temporis vigente) un termine di decadenza triennale solo in relazione agli avvisi relativi al recupero dell'imposta "suppletiva", dovuta in conseguenza di variazioni della tariffa disposte dal regolamento, ai sensi del medesimo art. 56, mentre il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento relativi all'imposta principale è quello quinquennale stabilito dall'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1986 num. 296 art. 1 com. 161, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 56 com. 4, Regolamento Provinciale Lazio 15/06/2016 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 21801 del 2022 Rv. 665148-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34865** *del* **30/12/2025** (Rv. **677418-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

P. *(STEFANELLI SIMONE) contro* R. *(CIOTOLA TIZIANA)*

Dichiara inammissibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 14/06/2021

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione di un atto diverso da quello che dovrebbe

costituirne oggetto - Conseguenze - Inesistenza - Nullità della notificazione - Presupposti - Fattispecie.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

Per poterla ritenere esistente, è necessario che la notificazione acceda all'atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento notificatorio, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazione dell'atto, il quale, tuttavia, deve pur sempre costituirne l'oggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inesistente la notifica dell'appello del contribuente, avendo l'ente appellato dimostrato - con prove documentali la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità - la ricezione di un atto diverso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30044 del 2022 Rv. 665757-01

Massime precedenti Vedi: N. 6251 del 2025 Rv. 674356-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **34916** *del* **30/12/2025** (Rv. **677419-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

C. *(REGGIO D'ACI MICHELA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 14/12/2021

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Informative OLAF - Valore probatorio - Obbligo di contraddittorio preventivo e di allegazione all'atto impositivo - Insussistenza - Fondamento.

In tema di avvisi di rettifica su dazi all'importazione, le informative dell'OLAF possono assumere rilievo probatorio anche se prive di contenuto vincolante, con la conseguenza che, non incidendo direttamente sulla posizione giuridica del contribuente, non è configurabile rispetto ad esse un obbligo di contraddittorio preventivo - che sussiste, invece, solo per la relazione finale, ai sensi del Reg. n. 883/2013/UE -, né un dovere di allegazione all'atto impositivo.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 11/09/2013 num. 883 art. 9, Regolam. Comunitario 11/09/2013 num. 883 art. 12, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28359 del 2019 Rv. 655728-02

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **34916** *del* **30/12/2025** (Rv. **677419-02**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

C. *(REGGIO D'ACI MICHELA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 14/12/2021

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA

ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Esimente art. 220, par. 2, lett. b), CDC – Presupposti.

L'esimente di cui all'art. 220, par. 2, lett. b), del Codice doganale comunitario, presuppone la ricorrenza cumulativa delle seguenti tre condizioni: 1) che il mancato recupero dei dazi sia dipeso da un errore attivo delle autorità doganali; 2) che tale errore non sia ragionevolmente rilevabile da un debitore in buona fede; 3) che quest'ultimo abbia rispettato tutte le prescrizioni doganali.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6571 del 2025 Rv. 674387-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **34948** *del* **31/12/2025** (Rv. **677341-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 15/01/2021

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE Accertamento con adesione - Recupero aiuti di Stato - Attività impositiva - Esclusione - Conseguenze - Superamento del giudicato - Configurabilità.

062005 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE In genere.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

La procedura di accertamento con adesione non influisce in alcun modo sulla procedura di recupero dell'aiuto di Stato illegittimo, che non è attività di accertamento fiscale, ma attività imposta dal diritto UE allo Stato membro; ne consegue che l'esigenza di dare immediata esecuzione all'ordine di recupero adottato dalla Commissione europea consente di derogare al giudicato formatosi su un precedente avviso di accertamento in ragione della immodificabilità della pretesa impositiva prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 218 del 1997.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32610 del 2024 Rv. 673280-01, N. 25633 del 2023 Rv. 669002-01

DICEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e comuni alle sezioni

1. GIURISDIZIONE

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **31359** *del* **01/12/2025** (Rv. **676618-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

C. *(DE CANDIA GIUSEPPE) contro* I.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 17/05/2024

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Pronunce rese dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione - Efficacia panprocessuale - Portata.

Le pronunce della Corte di cassazione - alla quale spetta la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza -, rese in sede di regolamento di giurisdizione, sono dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) e, pertanto, producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 374 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26595 del 2018 Rv. 650876-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32827** *del* **16/12/2025** (Rv. **677244-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

M. *(MARROCCO FRANCESCO BENEDETTO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 08/08/2022

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Processo tributario - Sentenze rese in esito al giudizio di ottemperanza - Mezzi di impugnazione - Revocazione - Ammissibilità - Limite ex art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Ambito applicativo - Sentenza che ha revocato la pronuncia emessa in sede di ottemperanza - Ricorso per cassazione solo per errores in procedendo ex 403 c.p.c. - Sussistenza.

Contro le sentenze rese in esito al giudizio di ottemperanza, ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, è ammissibile l'impugnazione per revocazione, dovendo intendersi la limitazione di cui al comma 10 della disposizione - a mente del quale contro le sentenze emesse dal giudice dell'ottemperanza è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento - come relativa al solo ambito delle impugnazioni ordinarie e non a quelle straordinarie; la sentenza che ha revocato la pronuncia emessa in sede di ottemperanza, d'altro canto, in applicazione dell'art. 403, comma 2, c.p.c., rimane soggetta alla limitazione in esame, con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione solo al fine di far valere errores in procedendo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 com. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 403

Massime precedenti Vedi: N. 16449 del 2021 Rv. 661963-01, N. 14962 del 2025 Rv. 675131-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **32956** *del* **17/12/2025** (Rv. **676997-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

A. *(SALVI ANIELLO) contro* C. *(FURNO ERIK)*

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 04/03/2025

074021 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Edilizia economica e popolare - Riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. - Criteri - Fattispecie.

Nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del g.a. quando si controverta di vizi afferenti al procedimento amministrativo prodromico all'assegnazione, nel quale viene in rilievo l'esercizio di pubblici poteri (e, dunque, una posizione di interesse legittimo del privato), e quella del g. o. nella fase successiva alla stipula del contratto, nella quale invece il rapporto si svolge in una dimensione paritetica e secondo le regole del diritto privato, venendo in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locatizio. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso ex art. 362 c.p.c. avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva ritenuto di appannaggio del giudice ordinario la controversia introdotta dall'impugnazione del provvedimento con il quale un Comune aveva rigettato l'istanza di regolarizzazione dell'occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ordinandone conseguentemente il rilascio, sul presupposto che l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge per la relativa assegnazione non implicasse una valutazione discrezionale della P.A., involgendo una situazione giuridica soggettiva di diritto soggettivo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7, Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16094 del 2009 Rv. 608875-01, N. 757 del 2007 Rv. 594801-01, N. 4366 del 2021 Rv. 660425-01, N. 3623 del 2012 Rv. 621587-01, N. 621 del 2021 Rv. 660144-01, N. 18828 del 2019 Rv. 654579-01, N. 9694 del 2013 Rv. 625971-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **33060** *del* **18/12/2025** (Rv. **676824-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

A. *(LIROSI ANTONIO) contro* M.

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 18/12/2023

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Verbale di accertamento delle quote di emissioni da restituire ex art. 42 d.lgs. n. 47 del 2020 - Impugnazione - Giurisdizione del g.a. - Sussistenza - Ragioni.

La controversia relativa all'impugnazione del verbale di accertamento delle quote di emissioni da restituire, poiché rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 47 del 2020, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di misura ripristinatoria compresa nell'ambito delle materie di cui all'art. 133, comma 1, lett. o, c.p.a., la cui concreta determinazione viene discrezionalmente effettuata, dal Comitato ETS designato per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE, nell'esercizio delle funzioni tipiche di cura dell'interesse pubblico e non già di un'attività meramente esecutiva.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Direttive Commissione CEE del 2003 num. 87, Legge del 1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2020 num. 47 art. 42,

Decreto Legisl. del 2010 num. 104 art. 133 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20324 del 2025 Rv. 675636-01, N. 33848 del 2021 Rv. 662699-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34151** *del* **26/12/2025** (Rv. **677322-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Relatore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

D. *(D'ALOIA ANTONIO) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE CORTE CONTI)*

Dichiara inammissibile, CORTE DEI CONTI LAZIO, 25/01/2024

092070 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI Magistrato della Corte dei conti - Titolarità dell'incarico di consigliere giuridico di un Ministro - Vizio di costituzione del giudice di particolare gravità - Insussistenza - Difetto assoluto di giurisdizione - Esclusione - Fattispecie.

Il contestuale svolgimento da parte di un magistrato della Corte dei conti dell'incarico di consigliere giuridico di un Ministro non determina la carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei componenti, né un vizio di costituzione del collegio di particolare gravità - ravvisabile quando sussista una alterazione strutturale dell'organo stesso, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne impedisca l'identificazione con quello delineato dalla legge - e non integra una ipotesi di difetto di giurisdizione per illegittima costituzione del giudice speciale sicché non è denunciabile con ricorso per cassazione ex artt. 111, comma 8, Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, non sussistendo il lamentato difetto assoluto di giurisdizione, atteso che il magistrato di cui si contestava la presenza nel collegio giudicante era legittimato a farne parte, in quanto munito dello status di magistrato della Corte dei conti, ed aveva legittimamente esercitato la potestas iudicandi, non trovandosi nella condizione giuridica del "fuori ruolo", essendo stato autorizzato a svolgere l'incarico da apposito provvedimento emesso dall'organo competente in data antecedente all'udienza di discussione e decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9099 del 2015 Rv. 635182-01, N. 9042 del 2019 Rv. 653553-01, N. 1395 del 2022 Rv. 663719-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **34153** *del* **26/12/2025** (Rv. **676994-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

H. *(RASCIO NICOLA) contro* S. *(RAVONE FABIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/11/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Appalto pubblico - Annullamento del bando di gara - Caducazione automatica del contratto a valle - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di appalto pubblico, l'annullamento in sede giurisdizionale del bando di gara non comporta la caducazione automatica del contratto conseguentemente stipulato, dovendo il giudice, che sia investito della relativa questione, valutare in concreto la tipologia e la gravità

della violazione che ha dato luogo all'invalidità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito che dall'annullamento di alcuni atti della gara "a monte" aveva fatto derivare automaticamente la nullità della successiva convenzione, avente ad oggetto l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 245 bis, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29573 del 2024 Rv. 673134-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34168** *del* **26/12/2025** (Rv. **677102-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

M. *(SCIFO STEFANO) contro* C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BERGAMO, 05/12/2024

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Procedimento possessorio - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento possessorio, non è ammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale, e della introduzione della fase di merito ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., atteso che l'art. 41 c.p.c., nello stabilire che la richiesta alle Sezioni unite della Corte di cassazione può essere formulata "finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado", richiede, quale condizione per la proposizione del detto regolamento, che sia in corso l'esame di una causa nel merito in primo grado e che essa non sia stata ancora decisa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11220 del 2019 Rv. 653603-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34353** *del* **28/12/2025** (Rv. **677417-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 25/05/2022

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Confisca di prevenzione - Controversie in materia di imposte - Attrazione nella procedura di confisca - Esclusione - Accertamento obbligazioni fiscali anteriori alla misura di prevenzione - Legittimazione processuale dell'ente impositore - Sussistenza.

618023 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE In genere.

Nell'ipotesi di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, adottata ai sensi degli artt. 45 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, la procedura di confisca non attrae nel suo ambito la definizione delle controversie in materia d'imposte, sicché l'accertamento delle obbligazioni fiscali sorte in epoca antecedente all'adozione della misura di prevenzione resta devoluto in via esclusiva alla giurisdizione del giudice tributario, innanzi al

quale l'ente impositore è, pertanto, legittimato ad agire al fine di conseguire un titolo idoneo da azionare mediante la successiva insinuazione al passivo innanzi al giudice della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 50 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57

Massime precedenti Vedi: N. 15601 del 2020 Rv. 658362-01, N. 27215 del 2023 Rv. 669043-01, N. 3356 del 2022 Rv. 663761-02

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34559** *del* **29/12/2025** (Rv. **676990-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

contro

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE SALERNO, 21/03/2025

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Contributo a fondo perduto ex art. 1 d.l. n. 137 del 2020 (cd. decreto "Ristori") - Controversia relativa alla legittimità dell'atto di recupero - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.

La controversia relativa alla legittimità dell'atto di recupero del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del d.l. n. 137 del 2020 (cd. decreto "Ristori") appartiene alla giurisdizione del g.o., dovendosene escludere la natura tributaria, in ragione della mancanza del requisito della definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte cost. n. 124 del 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 e 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, nella parte in cui devolvevano le suddette controversie alla giurisdizione tributaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 25 com. 12 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 1 com. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34851 del 2023 Rv. 669829-01, N. 5418 del 2021 Rv. 660791-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34688** *del* **29/12/2025** (Rv. **677158-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

P. *(PACCIONE LUIGI) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Regola giurisdizione

024071 ATTI AMMINISTRATIVI - POLITICI Ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. - Sollecitazione della Repubblica italiana ad assumere una determinata azione politica nel campo delle relazioni internazionali con uno Stato estero - Difetto assoluto di giurisdizione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE In genere.

Sussiste difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda, proposta ai sensi del comb. disp. degli artt. 31 e 117 c.p.a., volta a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento rispetto alla sollecitazione rivolta alla Repubblica italiana ad adottare provvedimenti incidenti sui rapporti

internazionali con uno Stato estero, trattandosi di atti che presuppongono valutazioni e decisioni, di esclusiva competenza del potere politico, alla stregua di attività non vincolata e, dunque, non giustiziabile. (Principio affermato in relazione ad un ricorso volto a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento opposto dal Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana rispetto all'atto di invito ad adottare i provvedimenti necessari per rendere effettivi i principi di diritto sanciti nel parere del 19 luglio 2024 della Corte Internazionale di Giustizia in tema di occupazione abusiva del territorio palestinese da parte dello Stato di Israele).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 11, Costituzione art. 24, Legge 09/07/1990 num. 185 art. 1 com. 5, Legge 09/07/1990 num. 185 art. 1 com. 6, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 31, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 117

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5992 del 2025 Rv. 674046-02, N. 15601 del 2023 Rv. 667991-02

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **35001** *del* **31/12/2025** (Rv. **677159-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

T. *(MICCOLI MARIANTONIETTA) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE PIO SILVESTRI)*

Rigetta, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 16/04/2024

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Indebita percezione di finanziamenti pubblici - Azione risarcitoria nei confronti del libero professionista per attività strumentale indispensabile - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

In tema di indebita percezione di finanziamenti pubblici, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti l'azione risarcitoria nei confronti del libero professionista che abbia svolto attività tecnica essenziale per l'erogazione dei fondi, essendosi instaurato, per effetto del compimento di una attività della P.A., il rapporto di servizio e non rilevando a tal fine la qualità del soggetto, né la fonte della sua investitura, ma la natura del danno, consistente nel distoglimento delle risorse pubbliche dalla finalità perseguita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione contabile in ordine alla domanda risarcitoria nei confronti del libero professionista che, su incarico di una società privata e quale direttore dei lavori dell'opera finanziata dall'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura, aveva redatto perizie, certificato stati di avanzamento e attestato l'ultimazione dei lavori, così svolgendo attività indispensabili per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14436 del 2018 Rv. 649490-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30526 del 2019 Rv. 656071-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **35002** *del* **31/12/2025** (Rv. **677160-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* M. *(DISCEPOLO MAURIZIO)*

Rigetta, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 09/04/2024

061041 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI Svolgimento della prestazione di lavoro subordinato di fatto in favore della P.A. - Domanda di accertamento del diritto alla percezione del trattamento pensionistico - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Fondamento

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

La controversia avente ad oggetto la domanda di accertamento del diritto a percepire il trattamento pensionistico, che trovi fonte nello svolgimento della prestazione di lavoro subordinato di fatto in favore della P.A., rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti - che, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale - posto che la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio riguarda esclusivamente la prestazione che si assume dovuta per effetto dei contributi previdenziali versati, attenendo, invece, al merito della causa la verifica dell'esistenza o meno del diritto al trattamento pensionistico presso la gestione pubblica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Regio Decr. 01/08/1934 num. 1264 art. 13, Regio Decr. 01/08/1934 num. 1264 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26252 del 2018 Rv. 650873-01, N. 28358 del 2025 Rv. 676510 – 01

2. COMPETENZA

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31449** *del* **02/12/2025** (Rv. **677180-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 27/07/2023

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Contemporanea pendenza di opposizioni esecutive - Preclusioni e decadenze della prima causa - Efficacia vincolante rispetto alla seconda - Sussistenza - Fattispecie.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

Nel caso di contemporanea pendenza di due opposizioni esecutive, basate sui medesimi motivi, le preclusioni e le decadenze maturate nella causa proposta per prima restano ferme e vincolano il giudice della causa successiva. (Nella specie, la S.C. ha censurato l'omessa declaratoria dell'inammissibilità di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso un pignoramento presso terzi, fondata sugli stessi motivi già dedotti in seno ad altra precedente opposizione avverso l'intimazione di pagamento, che era stata tardivamente proposta dinanzi ad altro tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26285 del 2019 Rv. 655494-01, N. 41505 del 2021 Rv. 663731-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31599** *del* **03/12/2025** (Rv. **676471-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

I. *(LOMBARDI GIUSEPPE) contro* P.

Regola competenza

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Divieto ex art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 198 del 2021 a carico dell'acquirente o del fornitore di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari - Ratio - Conseguenze in tema di competenza per territorio.

Il divieto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari posto, dall'art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 198 del 2021, a carico dell'acquirente o del fornitore, risponde alla duplice esigenza di tutelare sia la parte contrattuale economicamente più debole (ossia l'impresa agricola), sia, più in generale, l'equilibrio del mercato e il sistema produttivo agricolo da pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla parte economicamente più forte (ossia l'industria). Detto divieto incide, pertanto, sull'autonomia negoziale, conformandola con funzione integrativa, al fine di promuovere la concorrenza attraverso l'inibizione degli effetti pregiudizievoli idonei ad incidere sull'equilibrio di mercato e sul sistema produttivo agricolo, con la conseguenza che, consumandosi la violazione del detto obbligo nel momento negoziale, la competenza per territorio del giudice va individuata nel luogo in cui la modifica unilaterale del contratto, imposta dall'acquirente, viene ricevuta dal venditore e non già nel luogo ove questa viene deliberata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/2021 num. 198 art. 4 com. 1, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1419 com. 2

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31604** *del* **03/12/2025** (Rv. **676473-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

L. *(MUSTILLO ALESSANDRO) contro* B. *(TORTORICI FILIPPO)*

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Competenza per territorio derogabile - Decreto ingiuntivo europeo - Formulazione dell'eccezione - Omessa contestazione della sussistenza di tutti i criteri di collegamento con i fori concorrenti ivi incluso quello di cui all' articolo 7, punto 1, del Regolamento Ue n. 1215 del 2012 - Conseguenze.

Il principio per cui l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve contenere la specifica contestazione di tutti i criteri di collegamento con i fori concorrenti comporta che, in tema di decreto ingiuntivo europeo, debba essere contestato anche quello ex art.7, punto 1, Reg. Ue n. 1215 del 2012 quanto al luogo di esecuzione dell'obbligazione, che costituisce deroga al criterio di cui all'art. 4, punto 1, del citato regolamento (foro del convenuto) ed è volto a garantire la prossimità fra il contratto e il giudice che deve conoscerne. Ne consegue che in mancanza della detta contestazione, l'eccezione deve essere considerata d'ufficio tamquam non esset.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 4, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Regolam. Comunitario 12/12/2006 num. 1896 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 20597 del 2018 Rv. 650350-01, N. 31121 del 2024 Rv. 672985-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31727** *del* **04/12/2025** (Rv. **676747-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **PEDRELLI CLAUDIA.** *(Conf.)*

M. *(DI GIANDOMENICO ANTONIO) contro* M.

Regola competenza

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO COMI - Competenza di un tribunale diverso da quello individuato attraverso le presunzioni dell'art. 27 comma 3 CCII - Onere della prova - Duplice contenuto

Spetta a chi invoca una competenza territoriale diversa da quella individuata sulla scorta delle presunzioni di cui all'art. 27, comma 3, CCII dimostrare: a) che il COMI (centre of main interest) del debitore risulta collocato in un luogo diverso da quello cui le predette presunzioni rinviano e b) che tale collocazione abituale è percepita all'esterno dai terzi, con la conseguenza che ove difetti la prova anche solo di uno dei due estremi, i criteri presuntivi di legge non possono ritenersi superati.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0027 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0029 00, gen = LS, sp = CCII], Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21865 del 2025 Rv. 675470-01

Massime precedenti Vedi: N. 9371 del 2025 Rv. 674462-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32087** *del* **10/12/2025** (Rv. **677135-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 18/02/2025

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Invalidità del contratto di affitto di ramo d'azienda - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Esclusione - Fondamento.

La domanda volta all'accertamento dell'invalidità del contratto di affitto di ramo d'azienda esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa ex art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, non implicando alcuna verifica dell'esistenza o modificazione di rapporti societari o di negozi aventi quale oggetto diretto le partecipazioni sociali o i diritti ad esse inerenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2, Cod. Civ. art. 2562

Massime precedenti Vedi: N. 22149 del 2020 Rv. 659401-01, N. 22327 del 2020 Rv. 659008-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32083** *del* **10/12/2025** (Rv. **677134-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

C. *(RIZZELLI ANDREA) contro* B. *(LODDO ROBERTA)*

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Condominio - Art. 66-bis cod. cons. - Individuazione della sede o domicilio - Luogo in cui si trova l'immobile - Fondamento - Domicilio dell'amministratore pro tempore - Rilevanza ai fini delle notificazioni.

044033 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI In genere.

In tema di competenza territoriale inderogabile ex art. 66-bis cod. cons, il luogo di residenza o di domicilio del condominio-consumatore si identifica con quello ove si trova l'immobile, poiché ivi è ravvisabile, in concreto, il centro degli interessi di tutti i singoli condòmini, mentre il domicilio dell'amministratore pro tempore assume rilievo solo per le notifiche e le comunicazioni degli atti processuali, stante la necessità di assicurarne la certa conoscibilità da parte del condominio in capo ad un unico soggetto che lo rappresenta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 com. 2, Cod. Civ. art. 43, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 66 bis, Cod. Civ. art. 1130

Massime precedenti Vedi: N. 14410 del 2024 Rv. 671172-01, N. 12416 del 2025 Rv. 674579-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32088** *del* **10/12/2025** (Rv. **677193-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

A. *(ROSSOTTI ALBERTO) contro* U.

Regola competenza

100204 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA Sentenza dichiarativa di incompetenza - Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato - Acquiescenza tacita - Esclusione - Impugnazione - Ammissibilità - Fondamento.

La riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato come competente, quando sia ancora in corso il termine per l'impugnazione della sentenza dichiarativa dell'incompetenza, non integra acquiescenza tacita, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., alla suddetta statuizione né rende inammissibile l'impugnazione successivamente proposta (nella specie, l'appello avverso la sentenza declinatoria della competenza del giudice di pace), trattandosi di iniziativa rispondente ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Vedi: N. 2413 del 2018 Rv. 647303-01, N. 14360 del 2000 Rv. 543310-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32171** *del* **10/12/2025** (Rv. **677094-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

S. *(BEVIVINO FRANCESCO) contro* F. *(MINEO PLACIDO)*

Regola competenza

044067 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO Art. 38, comma 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Applicabilità ai giudizi introdotti prima della modifica normativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 38, comma 3, c.p.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 164 del 2024) - a norma del quale l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono rilevate d'ufficio con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. - non si applica ai giudizi introdotti prima della modifica normativa, essendo contraria al canone della ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 Cost., un'interpretazione della suddetta disposizione nel senso che una decadenza processuale possa avverarsi in virtù di una norma inesistente al momento in cui matura la preclusione. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto inapplicabile la nuova formulazione dell'art. 38 c.p.c. a un giudizio in cui il decreto ex art. 171-bis c.p.c. era intervenuto prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del d.lgs. n. 164 del 2024, nonostante il processo fosse stato instaurato dopo il 28 febbraio 2023, data considerata dall'art. 7, comma 1, del citato d.lgs. ai fini dell'efficacia temporale della novella sopra richiamata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 1 lett. A, Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 31/10/2024 num. 164 art. 7 com. 1

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32202** *del* **10/12/2025** (Rv. **677136-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

M. *(BASSIGNANI ELISA) contro* I. *(FRAGALA' SILVIA)*

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Foro del consumatore - Incompetenza territoriale - Rilievo ex art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Violazione della preclusione - Conseguenze - Fondamento.

L'incompetenza per territorio inderogabile, anche quando venga in rilievo il foro del consumatore, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 38 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale di rito che va posta, esaminata e risolta per prima rispetto alle questioni di merito, sicché ove detta preclusione venga violata, il vizio è deducibile in sede di regolamento di competenza e può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di cassazione, poiché il principio costituzionale e sovranazionale di ragionevole durata del processo impedisce interpretazioni che abbiano per effetto la vanificazione dell'intera attività istruttoria già svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 66 bis

Massime precedenti Vedi: N. 18383 del 2016 Rv. 641611-01, N. 16557 del 2008 Rv. 603513-01, N. 11128 del 2014 Rv. 630742-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32270** *del* **11/12/2025** (Rv. **676748-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

M. *(DE NOVA GIORGIO) contro* B. *(DONATO ANTONIO)*

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 06/11/2024

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Controversia introdotta dal socio di minoranza - Offerta pubblica totalitaria - Violazione delle prescrizioni vincolanti per l'offerente, socio di maggioranza - Inadempimento nei rapporti tra soci - Art. 23 c.p.c. - Applicazione.

In tema di competenza, la controversia introdotta dal socio di minoranza deducendo, con riguardo alla fattispecie dell'offerta pubblica totalitaria, l'inosservanza delle prescrizioni di legge vincolanti per l'offerente, socio di maggioranza, ha ad oggetto un inadempimento nei rapporti tra soci e, come tale, rientra nella previsione dell'art. 23 c.p.c.

Riferimenti normativi: TUF [rnc : art = 0111 00, gen = LS, sp = TUF], Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14392 del 2012 Rv. 623642-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32270** *del* **11/12/2025** (Rv. **676748-02**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

M. *(DE NOVA GIORGIO) contro* B. *(DONATO ANTONIO)*

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 06/11/2024

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Fusione per incorporazione della società – Art. 23, comma 2 c.p.c. – Applicazione – Esclusione – Fondamento.

In tema di competenza, la fusione per incorporazione della società, determinando l'assunzione, da parte della società incorporante, dei diritti e degli obblighi della società incorporata, esula dalla fattispecie di cui all'art. 23, comma 2, c.p.c., che ha riguardo all'estinzione della società con liquidazione del suo patrimonio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 23 com. 2, Cod. Civ. art. 2504 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32276** *del* **11/12/2025** (Rv. **677117-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

A. *(SCIUTO MAURIZIO) contro* M.

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Poteri di indagine e valutazione della Corte di cassazione - Ambito - Limiti derivanti dalla sentenza impugnata o dalle prospettazioni delle parti - Incidenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di regolamento di competenza, avendo la relativa istanza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della S.C. possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito al processo sino a quel momento, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 18040 del 2007 Rv. 599112-01, N. 21422 del 2016 Rv. 642061-03

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14569 del 2002 Rv. 557869-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32378** *del* **11/12/2025** (Rv. **677097-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

B. *(BIOCCA GAETANO) contro* F.

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Art. 38 c.p.c. (come modificato dal d.lgs n. 164 del 2024) - Termine per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza - Decreto ex art. 171-bis c.p.c. o prima udienza di trattazione - Fondamento.

In tema di regolamento di competenza, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha modificato l'art. 38, comma 3, c.p.c.), per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 ogni eventuale rilievo di incompetenza del giudice adito può ritenersi tempestivo solo se "espressamente" effettuato con il decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti ai quali non si applica detta norma, entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di "espressa" riserva assunta nella stessa udienza, avendo detta limitazione al regime della rilevabilità dell'incompetenza (su istanza di parte e d'ufficio) lo scopo di favorire la rapida formazione delle preclusioni e di evitare che rilievi tardivi possano vanificare l'attività già svolta, ritardando l'esito naturale dei giudizi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 bis CORTE COST., Decreto Legisl. del 2024 num. 164 art. 3 com. 1 lett. A, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32171 del 2025 Rv. 677094-01, N. 21807 del 2024 Rv. 672045-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11866 del 2020 Rv. 658035-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32803** *del* **16/12/2025** (Rv. **677132-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

S. *(TRALICCI GINA) contro* A. *(VIZZONE DOMENICO)*

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 12/10/2023

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Dichiarazione di litispendenza emessa dal giudice di pace - Mezzo di impugnazione - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento - Appello - Esperibilità.

In considerazione delle ragioni di speditezza ed economia processuale che informano la disciplina del processo dinanzi al giudice di pace, la dichiarazione di litispendenza emessa da quest'ultimo può essere impugnata non già con il regolamento di competenza ma con l'appello ex art. 339 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1218 del 2006 Rv. 588102-01, N. 3529 del 2004 Rv. 570385-01

Massime precedenti Vedi: N. 14899 del 2022 Rv. 664674-01, N. 3549 del 2025 Rv. 674016-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32884** *del* **17/12/2025** (Rv. **676701-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

T. *(ALIPRANDI ALESSANDRO) contro* W. *(CASTELLI LUCIANO DUCCIO)*

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 16/01/2025

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO Competenza territoriale - Fusione per incorporazione - Liquidazione giudiziale della incorporata - Limiti - Apertura della liquidazione giudiziale della incorporante - Irrilevanza entro l'anno di cui all'art. 33, comma 2 ccii.

159517 SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE In genere.

Ai fini della individuazione della competenza territoriale a dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di una società incorporata, non rileva che l'incorporazione sia avvenuta prima dell'apertura della procedura concorsuale, in quanto la società incorporata, ancorché estinta, conserva, sia pure nei limiti di un anno dalla sua cancellazione, la propria identità soggettiva, nonché la propria capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che, entro tale termine annuale oggi previsto dall'art. 33, comma 2, c.c.i.i., la stessa può essere soggetta ad un'autonoma procedura anche ove, nel frattempo, sia stata aperta da altro ufficio giudiziario la liquidazione giudiziale della società incorporante.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0033 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII], Cod. Civ. art. 2504, CCII [rnc : art = 0027 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 14414 del 2024 Rv. 671464-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32950** *del* **17/12/2025** (Rv. **676487-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

M. *(GUELI GIAN FRANCO) contro* C. *(BRUCATO ANTONINO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/02/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Invito a precisare le conclusioni su thema decidendum comprensivo di una questione di competenza e di merito - Rimessione della causa in istruttoria - Pronuncia implicita sulla competenza - Sussistenza - Conseguenze processuali - Fattispecie.

L'ordinanza con cui il giudice, dopo aver invitato le parti alla precisazione delle conclusioni ex art. 187 c.p.c. e trattenuto la causa in decisione, disponga la prosecuzione dell'istruttoria sul merito della causa, senza pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza ritualmente sollevata, integra una decisione implicita affermativa della stessa, suscettibile di passare in giudicato ove non impugnata immediatamente con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c.; ovvero, nel caso in cui il giudice si sia pronunciato anche su questioni di merito, avverso tale provvedimento sarà esperibile il regolamento facoltativo o l'appello, a seconda che le contestazioni riguardino, rispettivamente, le statuizioni sulla competenza o pure quelle sul merito. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione della Corte di appello dichiarativa dell'incompetenza in favore degli arbitri, giacché il giudice di prime cure aveva emesso un'ordinanza non impugnata che, affrontato inequivocamente il tema dell'inefficacia di una clausola arbitrale, disponeva istruttoria per la quantificazione del credito litigioso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25511 del 2017 Rv. 646333-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33241** *del* **19/12/2025** (Rv. **677321-05**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/04/2024

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Procedimento ex l. n. 117 del 1988 (anteriormente alle modifiche di cui alla l. n. 18 del 2015) - Incompetenza territoriale inderogabile ex art. 4 - Rilievo nella fase sommaria - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze - Successiva pronuncia sulla competenza nella fase a cognizione piena - Mezzi di impugnazione.

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI In genere.

Nel procedimento relativo all'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, di cui alla l. n. 117 del 1988 (anteriormente alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015), il rilievo della violazione dei criteri di competenza territoriale inderogabile di cui all'art. 4 postulava, in difetto di tempestiva eccezione di parte, che il giudice istruttore, alla prima udienza, nel rimettere al collegio la decisione sull'ammissibilità della domanda, rilevasse - a norma dell'art. 38 c.p.c. - la questione di competenza su cui l'organo collegiale era chiamato a delibare, fermo restando che, laddove alla (esplicita o implicita) delibazione in senso positivo nel procedimento camerale ex art. 5 della l. n. 117 del 1988 fosse seguita, all'esito del giudizio a cognizione piena, una pronuncia declinatoria, quest'ultima era assoggettata all'ordinario regime di impugnazione di cui agli artt. 42 e 43 c.p.c. (laddove invece il decreto di inammissibilità pronunciato nella fase camerale, quand'anche esclusivamente fondato sull'accertamento dell'incompetenza territoriale inderogabile del giudice che lo aveva emesso, sarebbe stato impugnabile esclusivamente col reclamo in appello e successivo ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 6551 del 2005 Rv. 581264-01, N. 26072 del 2019 Rv. 655819-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33249** *del* **19/12/2025** (Rv. **677177-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(GIUNTA GIANCARLO) contro* A. *(CHIODO ROBERTO)*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Responsabilità sanitaria - Giudizio ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Fase sommaria - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

Il provvedimento di sospensione della fase sommaria di un procedimento ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, in ragione della necessità di riconoscere, alla parte che ne contesta la fondatezza, la legittimazione ad esperire un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecarle un pregiudizio altrimenti irrimediabile.

Riferimenti normativi: Legge del 2017 num. 24 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11804 del 2025 Rv. 674842-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **33239** *del* **19/12/2025** (Rv. **677437-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

P. *(CIOFINI GIULIO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/01/2025

081254 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE Condizioni - Incidenza della controversia sulla procedura concorsuale - Significato - Fattispecie.

In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999 (suo omologo nell'amministrazione straordinaria), vigenti ratione temporis, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisce premessa di una pretesa nei confronti della massa. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'attrazione alla competenza funzionale inderogabile del giudice fallimentare della controversia avente ad oggetto l'accertamento, nei confronti di una società fallita in corso di procedimento, dell'acquisto per usucapione di un immobile).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 94, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 15982 del 2018 Rv. 649507 – 01

---

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31423** *del* **02/12/2025** (Rv. **677208-03**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

C. *(REFERZA PIETRO) contro* D. *(DI BLASIO GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/04/2022

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - Trascrizione di domande giudiziali pregiudizievoli - Obbligo di indicazione nell'avviso di vendita - Esclusione - Ragioni.

Il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. non è tenuto ad indicare nell'avviso di vendita l'esistenza di eventuali trascrizioni pregiudizievoli di domande giudiziali, in mancanza della corrispondente indicazione negli artt. 570 c.p.c. e 173-quater disp. att. c.p.c. (che di tale atto determinano il contenuto, senza alcuna possibilità di integrazione), tenuto conto, da un lato, che la presenza delle suddette trascrizioni non preclude, di per sé, la liquidazione del bene - rilevando al solo fine di valutare la convenienza della partecipazione all'incanto -, e dall'altro che la funzione di rendere conoscibile ai terzi interessati le formalità, vincoli od oneri gravanti sul bene, ai sensi dell'art. 173-bis disp. att. c.p.c., è svolta dalla perizia di stima, che deve essere richiamata dall'avviso di vendita suddetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 173 quater, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 173 bis

Massime precedenti Vedi: N. 15985 del 2024 Rv. 671138-01, N. 4378 del 2012 Rv. 622037-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31725** *del* **04/12/2025** (Rv. **676407-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

D. *(GIORGIANNI PIETRO) contro* D. *(ZINCONE ANDREA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/10/2023

130006 PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONI DUE FASI Azioni di nunciazione - Processo di cognizione successivo a procedimento cautelare - Domanda introduttiva di parte - Necessità - Conseguenze - Nullità rilevabile d'ufficio.

In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico - o del collegio in caso di reclamo - mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito e, ove si svolga in difetto di questa, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza posteriore all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio e non sanata dall'instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16259 del 2017 Rv. 645858-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32754** *del* **16/12/2025** (Rv. **676486-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

I. *(LUPIA LUCA) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2020

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Collegamento negoziale - Risoluzione per grave inadempimento - Eccezione ex art. 1460 c.c. (anche formulata implicitamente) - Valutazione giudiziale unitaria e complessiva del comportamento delle parti - Necessità.

058264 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO In genere.

Ai fini della pronuncia di risoluzione, anche in presenza di collegamento negoziale, il giudice è tenuto a una valutazione sinergica e complessiva del comportamento delle parti, mediante un'indagine unitaria dell'intero assetto di interessi risultante dal collegamento, che non consente apprezzamenti frammentari delle singole condotte; ne consegue che, nel vagliare la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice deve considerare anche le difese della parte convenuta che, espressamente o implicitamente, opponga l'inadempimento dell'altra ai sensi dell'art. 1460 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 22626 del 2016 Rv. 642966-01, N. 14030 del 2025 Rv. 674749-01, N. 7649 del 2023 Rv. 667271-01 Rv. 667271-01, N. 20726 del 2014 Rv. 632438-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32543** *del* **13/12/2025** (Rv. **676738-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.**

B. *(VINATTIERI ELISABETTA) contro* E.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/10/2021

173013 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti alla trascrizione - Domande giudiziali - Domanda di rivendicazione di immobile - Mancata trascrizione - Sentenza di accoglimento della domanda - Inopponibilità nei confronti del terzo acquirente - Condizioni.

La mancata trascrizione della domanda di rivendicazione di immobile rende inopponibile la sentenza che l'abbia accolta, nei confronti di chi abbia nel frattempo acquistato il bene rivendicato con atto trascritto, alla condizione che si tratti di acquisto a domino, atteso che, in ipotesi di acquisto a non domino, e salva l'eventuale usucapione, la suddetta trascrizione, priva di effetti costitutivi, non può di per sé integrare il titolo del diritto di proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7528 del 1992 Rv. 477823-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32864** *del* **17/12/2025** (Rv. **676780-01**)

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

U. *(GIORDANO VITTORIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/12/2020

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE Opposizione ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 - Domanda riconvenzionale dell'amministrazione - Ammissibilità - Fondamento.

153006 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE In genere.

Sebbene l'ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910 costituisca il mezzo ordinario di realizzazione della pretesa erariale, in forza del potere di autotutela dell'amministrazione impositrice, nulla vieta che quest'ultima possa realizzare la propria pretesa attraverso il titolo giudiziale costituito dalla sentenza emessa dal giudice, dovendosi perciò ritenere ammissibile la proposizione di domanda riconvenzionale della P.A., in sede di opposizione del privato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3341 del 2009 Rv. 606662-01, N. 2355 del 2019 Rv. 652481-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33003** *del* **17/12/2025** (Rv. **677226-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 22/12/2020

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Interruzione della prescrizione del credito - Idoneità della domanda giudiziale inammissibile del creditore (anche in sede di appello) - Fondamento - Domanda giudiziale inammissibile del debitore - Condizioni - Fattispecie.

La domanda giudiziale proposta dal creditore, anche se dichiarata inammissibile, sia in primo grado che in sede di appello, interrompe la prescrizione del credito, costituendo, comunque, una manifestazione di volontà di esercitare il diritto; diversamente, l'interruzione della prescrizione non opera se la domanda giudiziale dichiarata inammissibile sia stata proposta dal debitore e il creditore non provi di aver provveduto tempestivamente a manifestare la propria volontà di esercitare il diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati fosse stato interrotto dalla proposizione di un appello, dichiarato inammissibile, da parte della società debitrice e non dall'Ente impositore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2953, Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23017 del 2012 Rv. 624455-01, N. 25222 del 2024 Rv. 672377-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33673** *del* **22/12/2025** (Rv. **677357-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

L. *(VENTURINI FABIO) contro* U. *(DEL BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO)*

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 10/10/2019

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Frazionamento del credito risarcitorio - Conseguenze - Improponibilità della seconda domanda - Impossibilità della relativa riproposizione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.

L'improponibilità della domanda successiva, con la quale sia stato richiesto il risarcimento di un danno derivante dal medesimo fatto lesivo, essendo preordinata ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, sussiste anche nel caso in cui la stessa non possa essere riproposta. (Nella specie - relativa a un caso in cui, in pendenza del giudizio per il risarcimento del danno materiale, era passata in giudicato la statuizione conclusiva di un secondo giudizio nel quale il danneggiato aveva invocato il risarcimento di quello non patrimoniale derivante dal medesimo sinistro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità della seconda domanda, sul presupposto che, al momento della relativa proposizione, l'attore avrebbe potuto modificare il petitum della prima - ancora sub judice - e che i due giudizi sarebbero potuti essere riuniti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88

Massime precedenti Vedi: N. 22391 del 2025 Rv. 676128-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4090 del 2017 Rv. 643111-01, N. 7299 del 2025 Rv. 674011-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33762** *del* **23/12/2025** (Rv. **677165-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

B. *(BASILE CRISTIANO) contro* M.

Rigetta, TRIBUNALE L'AQUILA, 18/10/2024

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Difensore d'ufficio - Istanza di liquidazione delle competenze professionali - Presupposto - Richiesta intempestiva - Conseguenze - Fondamento.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

L'istanza di liquidazione delle competenze spettanti al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 implica il già intervenuto esperimento infruttuoso delle procedure per il recupero del credito professionale, sicché qualora essa sia intempestiva - in quanto il professionista non sia ancora in grado di dare prova del relativo presupposto - l'azione si consuma definitivamente e la domanda non può essere utilmente riproposta, in ossequio sia ai principi di ragionevole durata dei procedimenti e irrevocabilità dei provvedimenti giurisdizionali sia al principio di autoresponsabilità parametrato alle qualificate competenze professionali dell'avvocato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33854** *del* **23/12/2025** (Rv. **677189-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

B. *(COSTANTINI LUCA) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/04/2023

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Divieto di frazionamento del credito - Distinte domande risarcitorie per danni alle cose e alla persona - Definizione del primo giudizio per transazione - Improponibilità della seconda domanda - Esclusione - Fondamento.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.

In tema di abusivo frazionamento del credito, laddove il danneggiato abbia instaurato due distinti giudizi per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona e nel primo di essi sia intervenuta una transazione, la seconda domanda non è improponibile, non ravvisandosi il rischio di giudicati contrastanti, che rappresenta la ratio fondamentale del divieto del frazionamento suddetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88

Massime precedenti Vedi: N. 8217 del 2024 Rv. 670624-01, N. 22391 del 2025 Rv. 676128-01, N. 24267 del 2025 Rv. 676235-03, N. 21604 del 2025 Rv. 675894-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **34215** *del* **26/12/2025** (Rv. **677438-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

M. *(MONTESARDI FILOMENO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 07/05/2019

071039 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - IN GENERE Divisione in natura di immobili comodamente divisibili - Costituzione giudiziale di asservimenti - Natura - Limiti - Conseguenze.

071043 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - DIRITTO AI BENI IN NATURA In genere.

071069 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA' In genere.

Ove sia disposta la divisione in natura di beni immobili comodamente divisibili, la costituzione giudiziale di asservimenti costituisce concretizzazione del potere del giudice di procedere alla formazione delle porzioni, che trova unico limite nel divieto di imporre servitù, pesi e limitazioni eccessive, cosicché per la formazione delle porzioni e per l'imposizione delle servitù strumentali allo scioglimento della comunione, non occorre domanda ulteriore rispetto a quella di divisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 727

Massime precedenti Vedi: N. 27984 del 2023 Rv. 669007-01, N. 17862 del 2020 Rv. 659010-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34415** *del* **28/12/2025** (Rv. **677230-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

F. *(SOFIA FRANCESCO) contro* U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 08/05/2023

162011 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA' Condanna alle spese - Pluralità soccombenti - Comunanza interessi - Nozione - Identità delle questioni sollevate e dibattute o convergenza di atteggiamenti difensivi - Diverso valore della domanda - Irrilevanza.

In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talché la condanna in solido è consentita anche quando le difese dei vari soccombenti, pur avendo gli stessi proposto domande di valore diverso, siano accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97

Massime precedenti Conformi: N. 9063 del 2019 Rv. 653446-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34848** *del* **30/12/2025** (Rv. **677077-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUGGIERO ALDO.** *Relatore:* **RUGGIERO ALDO.**

N. *(BOVECCHI MARIO) contro* B. *(TONINI DANIELE)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/06/2024

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Separazione personale dei coniugi - Verbale di separazione consensuale munito di omologa del Tribunale - Titolo esecutivo - Divieto di duplicazione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di separazione personale dei coniugi, il verbale di separazione consensuale munito di omologa del tribunale, che stabilisce l'importo dovuto a titolo di mantenimento del figlio, costituisce titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale, con la conseguenza che difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nella domanda volta ad ottenere un secondo titolo per la quantificazione del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'interesse della creditrice ad ottenere in via monitoria un secondo titolo esecutivo per la quantificazione del credito di mantenimento risultante dal verbale di separazione consensuale omologato, nonostante questo costituisse già titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2 lett. 3, Cod. Civ. art. 158 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13612 del 2025 Rv. 674622-01, N. 4182 del 2016 Rv. 638878-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **34881** *del* **30/12/2025** (Rv. **676982-03**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

G. *(PIAZZA PAOLO) contro* L. *(RASCIO NICOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/03/2023

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Amministratore giudiziario - Domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale - Legittimazione - Fondamento - Assemblea - Competenza - Esclusione

159348 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITA' DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO In genere.

L'amministratore giudiziario di una società, nominato ai sensi dell'art. 2409 c.c., è legittimato a presentare la domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale, non essendo la formulazione letterale dell'art 2409 c.c. ostativa alla attribuzione in suo favore dei poteri riconosciuti dal codice della crisi di impresa ed insolvenza agli amministratori di società; ne consegue che l'assemblea non può impedirgli di attivarsi per l'attuazione di uno degli strumenti di regolazione della crisi di cui ravvisi i presupposti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 com. 6, CCII [rnc : art = 0120 02, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0040 00, gen = LS, sp = CCII]

4. TERMINI

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31839** *del* **05/12/2025** (Rv. **677124-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**

G. *(PETILLO SALVATORE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/11/2024

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Termine breve per impugnare - Notifica della sentenza di primo grado - Pubblica amministrazione costituita in giudizio tramite propri dipendenti - Notifica effettuata all'indirizzo di posta elettronica ai sensi dell'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012 come modif. dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020 - Indicazione del funzionario destinatario - Necessità - Fondamento.

Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza alla P.A. costituita in giudizio tramite propri dipendenti, effettuata in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 12, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, nel testo integrato dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 120 del 2020), deve recare l'indicazione dei funzionari costituiti quali destinatari, cui deve essere manifestata la volontà della parte notificante di far decorrere il termine breve, atteso che ad essi sono attribuite tutte le capacità connesse alla qualità di difensore e che l'onere imposto dalle modalità previste dal citato comma 12, relative al luogo di notifica, non incide sulla necessità di individuazione del destinatario della stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 12 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 28 com. 1 lett. A, Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417 bis, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 17532 del 2016 Rv. 641178-01, N. 4698 del 2014 Rv. 630225-01, N. 14195 del 2021 Rv. 661299-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31821** *del* **05/12/2025** (Rv. **676736-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VITRO' SILVIA.** *Relatore:* **VITRO' SILVIA.**

B. *(BONFATTI SIDO) contro* Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/05/2021

056040 CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto anticipi e "castelletto di sconto" - Differenze rispetto all'apertura di credito - Fondamento - Azione di ripetizione di indebito - Decorrenza.

In tema di rapporti bancari, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione di addebiti nulli nei conti anticipi o alla presenza di "castelletti" - che, diversamente dall'apertura di credito, non attribuiscono al cliente la disponibilità immediata e incondizionata di somme di denaro, generando per la banca soltanto l'obbligo di accettare per lo sconto i titoli che l'affidatario presenterà - decorre dalla data del pagamento, ossia dell'incasso o dell'addebito in conto corrente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1853, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13510 del 2015 Rv. 635689-01, N. 9479 del 1993 Rv. 483724-01, N. 5634 del 2000 Rv. 536164-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31879** *del* **06/12/2025** (Rv. **676687-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

V. *(GNOCATO ELIO MICHELE) contro* P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/05/2022

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sospensione ex art. 20 della l. n. 44 del 1999 - Portata - Rilevanza sulla esigibilità dei singoli crediti attinti dal reato - Accertamento dello stato di insolvenza - Doverosità - Conseguenze.

La disciplina dettata dai primi quattro commi dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999, mirando a realizzare, attraverso la sospensione dei termini sostanziali e processuali, rispettivamente, per il pagamento e per l'accertamento dei debiti pecuniari, un bilanciamento tra l'interesse dei creditori all'adempimento e l'esigenza di verificare il nesso eziologico tra la difficoltà dell'adempimento e la genesi criminale del debito, determina un'indubbia alterazione delle ordinarie relazioni civili, la cui operatività va circoscritta ad ipotesi tassative, con la conseguenza che la proposizione della domanda di elargizione delle provvidenze comporta il riconoscimento della sospensione prevista dall'art. 20, comma 1, con riguardo ai singoli crediti, ma non pregiudica il doveroso riscontro dello stato d'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall., da valutarsi in relazione alla situazione generale dell'imprenditore, avendo riguardo alla sussistenza di altri inadempimenti o debiti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. del 1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Regio Decr. del 1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge del 1999 num. 44 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1582 del 2017 Rv. 643499-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31910** *del* **07/12/2025** (Rv. **677090-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

I. *(FLORIMONTE FRANCESCO) contro* R. *(CARTA MATTIA)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 16/05/2023

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notifica della sentenza - Idoneità a provocare la decorrenza del termine breve per impugnare - Requisiti - Fattispecie.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., la notificazione della sentenza, attivando un onere decadenziale per il destinatario, deve essere eseguita in modo inequivocabile nei confronti del procuratore della parte ed essere univocamente percepibile da costui come rivolta al suddetto fine acceleratorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'idoneità, al suddetto fine, della trasmissione della sentenza a mezzo PEC al procuratore

costituito, in allegato ad una dichiarazione finalizzata a conseguire un bonario adempimento ovvero a costituire in mora il debitore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23396 del 2023 Rv. 668710-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31999** *del* **09/12/2025** (Rv. **677092-01**)

Presidente: **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

A. *(DI RENZO STEFANO) contro* R. *(LIGUORI MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 25/09/2023

130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO Art. 8, comma 3, l. n. 24 del 2017 - Termine per l'introduzione del giudizio di merito - Mancato rispetto - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda - Sussistenza.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'inosservanza del termine, ex art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017, per l'introduzione del giudizio di merito non determina l'improcedibilità della domanda, ma solo la perdita dei suoi effetti sostanziali e processuali, giacché una differente interpretazione, oltre a essere incoerente rispetto al dettato normativo - che non prevede alcuna sanzione processuale per la suddetta inosservanza -, sarebbe altresì in contrasto con le garanzie difensive della parte, la quale subirebbe le conseguenze di un'improcedibilità a lei non imputabile, risolvendosi infine in un irragionevole appesantimento procedimentale, in violazione dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 8 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11804 del 2025 Rv. 674842-01, N. 15466 del 2025 Rv. 675341-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32378** *del* **11/12/2025** (Rv. **677097-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

B. *(BIOCCA GAETANO) contro* F.

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Art. 38 c.p.c. (come modificato dal d.lgs n. 164 del 2024) - Termine per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza - Decreto ex art. 171-bis c.p.c. o prima udienza di trattazione - Fondamento.

In tema di regolamento di competenza, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha modificato l'art. 38, comma 3, c.p.c.), per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio

2023 ogni eventuale rilievo di incompetenza del giudice adito può ritenersi tempestivo solo se "espressamente" effettuato con il decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti ai quali non si applica detta norma, entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di "espressa" riserva assunta nella stessa udienza, avendo detta limitazione al regime della rilevabilità dell'incompetenza (su istanza di parte e d'ufficio) lo scopo di favorire la rapida formazione delle preclusioni e di evitare che rilievi tardivi possano vanificare l'attività già svolta, ritardando l'esito naturale dei giudizi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 bis CORTE COST., Decreto Legisl. del 2024 num. 164 art. 3 com. 1 lett. A, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32171 del 2025 Rv. 677094-01, N. 21807 del 2024 Rv. 672045-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11866 del 2020 Rv. 658035-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33003** *del* **17/12/2025** (Rv. **677226-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 22/12/2020

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Interruzione della prescrizione del credito - Idoneità della domanda giudiziale inammissibile del creditore (anche in sede di appello) - Fondamento - Domanda giudiziale inammissibile del debitore - Condizioni - Fattispecie.

La domanda giudiziale proposta dal creditore, anche se dichiarata inammissibile, sia in primo grado che in sede di appello, interrompe la prescrizione del credito, costituendo, comunque, una manifestazione di volontà di esercitare il diritto; diversamente, l'interruzione della prescrizione non opera se la domanda giudiziale dichiarata inammissibile sia stata proposta dal debitore e il creditore non provi di aver provveduto tempestivamente a manifestare la propria volontà di esercitare il diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati fosse stato interrotto dalla proposizione di un appello, dichiarato inammissibile, da parte della società debitrice e non dall'Ente impositore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2953, Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23017 del 2012 Rv. 624455-01, N. 25222 del 2024 Rv. 672377-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32872** *del* **17/12/2025** (Rv. **677146-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

S. *(LIBERTI MARINA) contro* C. *(BORROMEO CARLO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2022

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione dei termini feriali - Causa di primo grado non soggetta a sospensione - Domanda nuova in appello soggetta a sospensione - Ricorso per cassazione - Termini - Sospensione - Inapplicabilità.

Ove il giudizio di primo grado non sia soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, l'introduzione, in grado di appello, di una domanda nuova inammissibile non muta il regime della controversia, sicché l'impugnazione in cassazione, pur se concernente la sola declaratoria di inammissibilità di tale domanda, non soggiace alla menzionata sospensione.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 11111 del 2020 Rv. 658080-01, N. 10212 del 2019 Rv. 653634-01, N. 33464 del 2024 Rv. 673179-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **33054** *del* **18/12/2025** (Rv. **677152-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *Relatore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

R. *(ANDREONI AMOS) contro* I. *(PATTERI ANTONELLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/05/2019

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO Pensione reversibilità - Revoca ex art. 35, comma 10-bis, d.l. n. 207 del 2008 - Decorrenza del termine per la comunicazione dei dati reddituali precedentemente omessa - Sospensione effettiva - Necessità - Fondamento.

In tema di pensione di reversibilità, il termine legale di sessanta giorni per trasmettere la comunicazione dei dati reddituali, fino a quel momento omessa, previsto a pena di revoca della prestazione, dall'art. 35, comma 10-bis del d.l. n. 207 del 2008, conv. con l. n. 14 del 2009, come modif. dall'art. 13, comma 6, lett. c) del d.l. n. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010, decorre dalla effettiva sospensione della prestazione - quale atto prodromico con finalità sollecitatorie e di tangibile ammonimento delle conseguenze a cui il beneficiario della reversibilità va incontro in caso di omissione - e non dalla mera comunicazione del provvedimento di sospensione adottato dall'Ente previdenziale, imponendosi, alla luce del tenore letterale del testo normativo e di una lettura sistematica e finalistica dell'intera disciplina, una interpretazione restrittiva dell'effetto decadenziale del diritto alla prestazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/2008 num. 207 art. 35 com. 10, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 10 com. 6 lett. C), Legge 31/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/2008 num. 207 art. 35 com. 8, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 41 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29689 del 2024 Rv. 673062-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33074** *del* **18/12/2025** (Rv. **676533-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

I. *(PROIETTI FABRIZIO) contro* P. *(COCCHIA MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2020

125039 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - TERMINE UTILE Spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti - Termine per proporre l'azione possessoria - Decorrenza.

Nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20134 del 2017 Rv. 645701-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33157** *del* **18/12/2025** (Rv. **676704-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

F. *(GIARDINI MAURO) contro* C. *(CORTI PIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/06/2018

081192 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Atti pregiudizievoli ai creditori - Atti a titolo gratuito - Azione di inefficacia ex art. 64 l. fall. - Termini decadenziali ex art. 69 bis l. fall. - Applicabilità – Esclusione.

I termini di decadenza previsti per la proposizione delle azioni revocatorie dall'art. 69 bis, comma 1, l.fall. non si applicano all'azione di inefficacia disciplinata dall'art. 64 l.fall., avendo quest'ultima natura dichiarativa, come tale imprescrittibile, mentre il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 69 cit. va inteso letteralmente alle sole azioni revocatorie disciplinate nella Sezione III, Capo III, della legge fallimentare e non a tutte le azioni ivi contemplate.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 64, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 69 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7774 del 2012 Rv. 622537-01, N. 20067 del 2011 Rv. 619757-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33159** *del* **18/12/2025** (Rv. **677175-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

S. *(CATALANO FABRIZIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/12/2023

100237 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU' PARTI Processo con pluralità di parti - Litisconsorzio necessario o processuale - Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione - Applicabilità - Conseguenze - Notifica della sentenza ad istanza di una sola parte - Decorrenza del termine breve anche nei confronti di tutte le altre parti - Sussistenza.

Nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, o anche processuale, opera la regola, propria delle cause inscindibili, della unitarietà del termine per proporre l'impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza ad iniziativa di una sola delle parti segna, nei confronti di quest'ultima e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione della impugnazione nei confronti di tutte le altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 14722 del 2018 Rv. 649046-02

Massime precedenti Vedi: N. 16687 del 2023 Rv. 668339-01, N. 16141 del 2022 Rv. 665054-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33084** *del* **18/12/2025** (Rv. **676429-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 20/12/2018

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Presunzione di evasione ex art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 - Natura sostanziale - Fondamento - Conseguenze - Irretroattività - Art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78 del 2009 - Natura procedimentale - Conseguenze - Applicabilità ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore del d.l..

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

La presunzione di evasione di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 (in vigore dal 1° luglio 2009), per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ha natura sostanziale, sia perché le presunzioni sono regolate nel codice civile sia per non pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione, e conseguentemente non ha efficacia retroattiva, mentre hanno natura procedimentale - e soggiacciono, dunque, al principio tempus regit actum - le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dello stesso art. 12 (alla cui stregua sono raddoppiati, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero), le quali, pertanto, si applicano anche in relazione ai periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del suddetto d.l. ed indipendentemente dalla suddetta presunzione legale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4 com. 1, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4 com. 2, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4 com. 3, Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20, Decreto Legisl. 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Decreto Legisl. 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 29632 del 2019 Rv. 655916-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33836** *del* **23/12/2025** (Rv. **677168-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(SOTTILE ANTONIO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 21/09/2022

040056 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE Sospensione della patente di guida - Misura di carattere cautelare - Termine prescrizionale di cinque anni - Applicabilità - Fondamento.

Il provvedimento di sospensione della patente previsto dall'art. 126-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 non ha natura afflittiva ma costituisce misura di carattere cautelare, in quanto - conseguendo alla verifica della mancata persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida - ha la funzione di impedire la circolazione a soggetti potenzialmente privi dell'idoneità richiesta, a tutela della sicurezza pubblica, con conseguente applicabilità, ai fini della sua adozione, del termine generale di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui il Tribunale aveva applicato in via analogica i termini di decadenza previsti per i provvedimenti sanzionatori dall'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 126 bis com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15694 del 2020 Rv. 658783-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33803** *del* **23/12/2025** (Rv. **676402-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

S. *(SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro* S. *(SCRIVANO LUCIANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/02/2024

082033 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Risarcimento del danno da lesione di diritti fondati sullo status di figlio - Prescrizione - Decorrenza - Dies a quo - Individuazione - Criteri.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

In tema di risarcimento del danno da lesione di diritti fondati sullo status di figlio, il dies a quo del termine di prescrizione decorre da quando il detto status sia definitivamente acquisito, per effetto del riconoscimento volontario, oppure a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la genitorialità, dovendo tenersi conto che, in caso di danno non patrimoniale da omesso adempimento dei doveri parentali, trattandosi di danno avente natura permanente, la parte deve avere consapevolezza dell'esercitabilità del relativo diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 375 del 2025 Rv. 673604-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **33777** *del* **23/12/2025** (Rv. **677359-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

P. *(TRIFIRO' SALVATORE) contro* T.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/05/2022

103201 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO -

ASSUNZIONE - IN GENERE Cambio appalto e cd. clausola sociale - Domanda di assunzione ex 2932 c.c. - Efficacia processuale - Dal giudicato - Effetto costitutivo - Retroazione - Diritto del lavoratore - Dalla scadenza del termine essenziale alla sentenza in giudicato - Risarcimento del danno - Fondamento - Aliunde perceptum - Detrazione - Presupposti - Fattispecie.

La sentenza di accoglimento della domanda con la quale il lavoratore chiede, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'adempimento della cd. clausola sociale - prevedente l'obbligo a carico dell'impresa che subentra nell'appalto di assumere i dipendenti di quella uscente - acquista efficacia processuale soltanto con il suo passaggio in giudicato, ma l'effetto costituivo del contratto di lavoro non concluso si produce retroattivamente sin dalla scadenza del termine, previsto dalle parti sociali come essenziale, per l'assunzione; da tale retroattività, tuttavia, in forza del principio di corrispettività, non discende l'obbligo dell'imprenditore inadempiente di corrispondere le retribuzioni medio termine maturate ma solo quello, di natura risarcitoria, di reintegrare il lavoratore di tutte le utilità, anche reddituali, che avrebbe conseguito qualora il contratto fosse stato concluso, sicché, in forza del principio della compensatio lucri cum damno, nella liquidazione occorre tenere conto dell'aliunde perceptum, in relazione ai soli redditi conseguiti attraverso l'impiego della medesima capacità e attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, nel liquidare il danno subito dal lavoratore per l'inadempimento dell'obbligo di assunzione dell'impresa subentrante nell'appalto, aveva detratto dal risarcimento dovutogli i ratei di pensione di anzianità medio tempore conseguiti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Contr. Coll. 20/02/2010

Massime precedenti Vedi: N. 28415 del 2020 Rv. 659959-01, N. 15913 del 2004 Rv. 576514-01, N. 16143 del 2014 Rv. 631981-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33672** *del* **22/12/2025** (Rv. **677196-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

P. *(PARISI MARCO) contro* C. *(SANTONOCITO CESARE)*

Dichiara estinto il processo, GIUDICE DI PACE MESSINA, 15/05/2025

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento ex art. 380-bis c.p.c. - Decreto di estinzione a seguito di mancata istanza di decisione - Successiva istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Idoneità ai fini della decisione del ricorso - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), se nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione non è avanzata l'istanza di decisione, la successiva richiesta di fissazione dell'udienza, formulata ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., non è idonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, non essendo equiparabile, in mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, all'istanza di cui al citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 19234 del 2024 Rv. 672226-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33234** *del* **19/12/2025** (Rv. **676391-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

B. *(SPINAPOLICE GIOVANNI) contro* F. *(INZITARI BRUNO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/02/2018

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Scissione degli effetti della notificazione - Ambito applicativo - Delimitazione - Atto processuale con effetti sostanziali ed atto sostanziale - Effetto interruttivo della prescrizione - Estensione degli effetti all'istituto della decadenza - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

La consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica dell'atto di citazione, volto a far dichiarare la revoca di pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., costituisce condotta idonea ad impedire il compimento del termine di decadenza previsto dall'art. 69, comma 1-bis ,l. fall., atteso che il diritto della massa dei creditori di ottenere tale declaratoria di inefficacia può essere esercitato solo con un atto processuale, ovvero promuovendo l'azione revocatoria entro la scadenza dei termini previsti dalla predetta norma. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado, statuendo che, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 69-bis l.fall., l'effetto sostanziale di impedimento della decadenza ivi prevista può essere ottenuto solo con la notificazione dell'atto processuale, con relativa applicazione del principio della scissione temprale della notificazione per il notificante e il destinatario della notificazione, analogamente a quanto avviene per l'interruzione della prescrizione nell'azione revocatoria ordinaria.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 69 bis com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24822 del 2015 Rv. 637603-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34083** *del* **24/12/2025** (Rv. **677200-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

C. *(COCOLA FRANCESCO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/01/2024

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Eventi ex artt. 299 e 300 c.p.c. - Verificazione dopo la pubblicazione della sentenza - Conseguenze - Interruzione del processo - Esclusione.

Gli eventi contemplati dagli artt. 299 e 300 c.p.c., se si verificano dopo la pubblicazione della sentenza, non determinano l'interruzione del processo (il quale, in tale fase, versa in uno stato di quiescenza) ma incidono esclusivamente sulla legittimazione alla notifica della sentenza e dell'atto di impugnazione, nonché sul decorso dei termini per impugnare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13276 del 2013 Rv. 626832-01, N. 22180 del 2020 Rv. 659614-01, N. 24799 del 2018 Rv. 651232-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34531** *del* **29/12/2025** (Rv. **677439-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

C. *(ALLODI GIOVANNI) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/12/2020

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Processo con pluralità di parti - Appello - Notifica della sentenza di primo grado effettuata dal chiamato in garanzia verso le parti del rapporto principale - Idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Cause inscindibili - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, la notificazione della sentenza di primo grado da parte del chiamato in garanzia è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione verso tutti i destinatari della stessa - ivi incluse le parti del rapporto principale controverso cui il garante è estraneo - allorché si tratti di cause inscindibili, come nel caso di litisconsorzio processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la tardività dell'impugnazione dell'appaltatore per essere scaduto il termine breve per l'appello, decorrente dalla notifica della sentenza effettuata dalla compagnia assicuratrice - chiamata in garanzia da uno dei litisconsorti -, essendo del tutto irrilevante che l'appaltatore non avesse svolto domande verso la compagnia e che quest'ultima non avesse contestato la fondatezza della domanda principale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 16141 del 2022 Rv. 665054-01, N. 21366 del 2020 Rv. 659563-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34651** *del* **29/12/2025** (Rv. **677267-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

L. *(SICA ALFREDO) contro* C. *(FAUSTINI FABRIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/10/2023

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Mancata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - Deliberazione della sentenza in data successiva al relativo decorso - Nullità sentenza - Esclusione - Fattispecie.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

La mancata assegnazione alle parti, nonostante le stesse non vi abbiano rinunciato, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche non determina la nullità della sentenza allorquando tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini previsti dalla suddetta disposizione, dovendosi in tal modo ritenere il vizio sanato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del contraddittorio, atteso che, a fronte della mancata concessione, da parte della Corte d'appello, del termine per le note di replica, la parte avrebbe potuto in ogni caso autonomamente provvedere al relativo deposito, essendo stata adottata la decisione in data successiva alla decorrenza del termine all'uopo previsto dall'art. 190 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Conformi: N. 34861 del 2022 Rv. 666495-03 Rv. 666495-03

Massime precedenti Vedi: N. 18583 del 2014 Rv. 632194-01, N. 1217 del 2026 Rv. 676957 – 01

5. NOTIFICAZIONE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31348** *del* **01/12/2025** (Rv. **677186-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

A. *(NATICCHIONI FRANCESCO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/12/2022

100220 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Omessa dichiarazione in udienza da parte del difensore - Conseguenze - Notifica dell'impugnazione al procuratore ex art. 330, comma 1, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

Nel caso in cui la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società costituita in giudizio non sia stata dichiarata in udienza dal suo procuratore né notificata alle altre parti, l'impugnazione è legittimamente notificata presso il difensore ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., in applicazione del principio dell'ultrattività del mandato alla lite, irrilevante essendo la conoscenza aliunde dell'evento interruttivo da parte del notificante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 30341 del 2018 Rv. 651560-01

Massime precedenti Vedi: N. 13777 del 2024 Rv. 671353-01, N. 2439 del 2024 Rv. 670065-01, N. 20964 del 2018 Rv. 650025-01, N. 16650 del 2025 Rv. 675146-01, N. 26495 del 2014 Rv. 634009-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **31395** *del* **02/12/2025** (Rv. **676321-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

G. *(MICHELETTA GIORGIO) contro* G. *(ROBERTI ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 21/07/2020

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notifica ex art. 140 c.p.c. - Contestazione della firma apposta sull'avviso di ricezione della cd. raccomandata informativa - Querela di falso - Necessità.

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

In caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il destinatario che intenda contestare l'avvenuta sottoscrizione dell'avviso di ricezione della cd. raccomandata informativa deve proporre querela di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16640 del 2025 Rv. 675018-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **31395** *del* **02/12/2025** (Rv. **676321-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

G. *(MICHELETTA GIORGIO) contro* G. *(ROBERTI ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 21/07/2020

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Omessa affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione ed invalida attestazione dell'invio della raccomandata - Conseguenze - Nullità della notificazione.

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 140 c.p.c., il perfezionamento della notificazione richiede, a pena di nullità, il compimento di tutti gli adempimenti essenziali della fattispecie (deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, spedizione al destinatario dell'atto della raccomandata con avviso di ricevimento). Deve, pertanto, dichiararsi la nullità della notificazione nel caso in cui dalle attestazioni dell'ufficiale giudiziario risulti il deposito dell'atto nella casa comunale, ma non l'affissione dell'avviso di deposito alla porta di abitazione del destinatario, e neppure risulti validamente attestato l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il timbro a secco con la firma per sigla dell'ufficiale giudiziario precede questa ulteriore attestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31447** *del* **02/12/2025** (Rv. **677179-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

D. *(DI VITO DOMENICO) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 20/04/2023

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Decreto ingiuntivo divenuto esecutivo dopo la sua emanazione - Precetto - Indicazione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

079211 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE In genere.

Nel caso in cui l'esecuzione forzata sia fondata su un decreto ingiuntivo successivamente dichiarato esecutivo, ai sensi degli artt. 647 o 648 c.p.c., non è necessaria una nuova notifica del titolo ma il precetto deve contenere l'indicazione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà, a pena di nullità non suscettibile di sanatoria a seguito dell'acquisizione aliunde della relativa conoscenza da parte dell'intimato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso potesse ritenersi non necessaria la suddetta indicazione, in ragione del fatto che l'intimata non poteva non essere a conoscenza sia dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. sia della successiva sentenza che aveva rigettato l'opposizione, contro la quale aveva anche proposto appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21838 del 2025 Rv. 675457-01, N. 24226 del 2019 Rv. 655175-01, N. 31226 del 2019 Rv. 656178-01, N. 1928 del 2020 Rv. 656889-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31839** *del* **05/12/2025** (Rv. **677124-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**

G. *(PETILLO SALVATORE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/11/2024

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Termine breve per impugnare - Notifica della sentenza di primo grado - Pubblica amministrazione costituita in giudizio tramite propri dipendenti - Notifica effettuata all'indirizzo di posta elettronica ai sensi dell'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012 come modif. dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020 - Indicazione del funzionario destinatario - Necessità - Fondamento.

Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza alla P.A. costituita in giudizio tramite propri dipendenti, effettuata in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 12, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, nel testo integrato dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 120 del 2020), deve recare l'indicazione dei funzionari costituiti quali destinatari, cui deve essere manifestata la volontà della parte notificante di far decorrere il termine breve, atteso che ad essi sono attribuite tutte le capacità connesse alla qualità di difensore e che l'onere imposto dalle modalità previste dal citato comma 12, relative al luogo di notifica, non incide sulla necessità di individuazione del destinatario della stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 12 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 28 com. 1 lett. A, Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417 bis, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 17532 del 2016 Rv. 641178-01, N. 4698 del 2014 Rv. 630225-01, N. 14195 del 2021 Rv. 661299-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31857** *del* **06/12/2025** (Rv. **676477-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

L. *(DI SANTO ANTONIO) contro* I. *(CONDELLO ROCCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/05/2022

133198 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Notifica eseguita per posta a persona giuridica - Combinato disposto degli artt. 7 l. n. 890 del 1982 e 145 c.p.c. - Specificazione dei consegnatari contenuta nell'art. 145 c.p.c. - Rilevanza - Ai fini della ritualità della notifica presso la sede legale - Consegna dell'atto al familiare convivente - Validità - Esclusione.

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere.

In tema di notifica a mezzo posta a persone giuridiche e a società prive di personalità giuridica, l'art. 7 l. n. 890 del 1982 va letto in combinato disposto con l'art. 145, comma 1, prima parte, c.p.c., cosicché la notificazione deve eseguirsi presso la sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notifiche o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, in conformità all'art. 145 c.p.c., che individua i soggetti cui il notificante può legittimamente consegnare l'atto, tra i quali non è compreso il familiare convivente.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Massime precedenti Vedi: N. 8472 del 2018 Rv. 647704-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31910** *del* **07/12/2025** (Rv. **677090-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

I. *(FLORIMONTE FRANCESCO) contro* R. *(CARTA MATTIA)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 16/05/2023

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notifica della sentenza - Idoneità a provocare la decorrenza del termine breve per impugnare - Requisiti - Fattispecie.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., la notificazione della sentenza, attivando un onere decadenziale per il destinatario, deve essere eseguita in modo inequivocabile nei confronti del procuratore della parte ed essere univocamente percepibile da costui come rivolta al suddetto fine acceleratorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'idoneità, al suddetto fine, della trasmissione della sentenza a mezzo PEC al procuratore costituito, in allegato ad una dichiarazione finalizzata a conseguire un bonario adempimento ovvero a costituire in mora il debitore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23396 del 2023 Rv. 668710-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32377** *del* **11/12/2025** (Rv. **677174-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

C. *(FERRANTE SALVATORE) contro* D. *(FIORAMANTE GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/04/2023

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Interruzione del processo per morte della parte - Ricorso per riassunzione - Notificazione individuale nei confronti dei chiamati all'eredità - Valida instaurazione del rapporto processuale - Condizioni - Successore universale della parte deceduta - Necessità - Assunzione della qualità di erede -

Esclusione - Condizioni - Difetto di legitimatio ad causam - Eccezione relativa proposta per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di interruzione del processo per morte di una parte, il ricorso per riassunzione ad opera di quella non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti del chiamato all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale nei confronti di quest'ultimo, nel caso in cui rivesta la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c., fermo restando che egli non assume la qualità di erede per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, ma ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legitimatio ad causam, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione, non potendo, tuttavia, sollevare tale eccezione, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, posto che essa, in ragione della sua natura sostanziale, introduce una questione che va risolta nel merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, per difetto della qualità di erede, formulata dai chiamati all'eredità, per la prima volta, in sede di legittimità nel controricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7517 del 2011 Rv. 617377-01

Massime precedenti Vedi: N. 18494 del 2025 Rv. 675997-01, N. 13851 del 2020 Rv. 658300-01, N. 17009 del 2025 Rv. 675613-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32587** *del* **14/12/2025** (Rv. **676739-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

R. *(SALVADORE GIUSEPPE ALESSANDRO) contro* B. *(LUPPI ALBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/12/2024

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notifica mediante spedizione postale al vicino del destinatario - Destinatario domiciliato di fatto altrove - Nullità - Sanabilità mediante messaggi telefonici - Esclusione - Fattispecie

La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, effettuata ex art. 139, commi 3 e 4, c.p.c. al vicino di casa del destinatario altrove domiciliato, deve ritenersi radicalmente invalida e la nullità del processo notificatorio non può essere oggetto di sanatoria sul presupposto della conoscenza aliunde manifestata circa la pendenza del procedimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto valida la notifica del ricorso per la determinazione dell'affidamento e il mantenimento della figlia minore, effettuata mediante spedizione al vicino di casa del destinatario domiciliato per lavoro in altro comune, avendo quest'ultimo, con messaggi telefonici indirizzati alla ricorrente, espresso consapevolezza dell'esistenza del procedimento giudiziario; con la conseguenza ulteriore della rimessione degli atti di causa al giudice di prime cure).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 13580 del 2008 Rv. 603338-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33234** *del* **19/12/2025** (Rv. **676391-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

B. *(SPINAPOLICE GIOVANNI) contro* F. *(INZITARI BRUNO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/02/2018

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Scissione degli effetti della notificazione - Ambito applicativo - Delimitazione - Atto processuale con effetti sostanziali ed atto sostanziale - Effetto interruttivo della prescrizione - Estensione degli effetti all'istituto della decadenza - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

La consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica dell'atto di citazione, volto a far dichiarare la revoca di pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., costituisce condotta idonea ad impedire il compimento del termine di decadenza previsto dall'art. 69, comma 1-bis ,l. fall., atteso che il diritto della massa dei creditori di ottenere tale declaratoria di inefficacia può essere esercitato solo con un atto processuale, ovvero promuovendo l'azione revocatoria entro la scadenza dei termini previsti dalla predetta norma. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado, statuendo che, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 69-bis l.fall., l'effetto sostanziale di impedimento della decadenza ivi prevista può essere ottenuto solo con la notificazione dell'atto processuale, con relativa applicazione del principio della scissione temprale della notificazione per il notificante e il destinatario della notificazione, analogamente a quanto avviene per l'interruzione della prescrizione nell'azione revocatoria ordinaria.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 69 bis com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24822 del 2015 Rv. 637603-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34072** *del* **24/12/2025** (Rv. **677374-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BENATTI MARCO.** *Relatore:* **BENATTI MARCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(SPINA SERGIO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 07/11/2023

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Elezione di domicilio della parte - Notifica a mani proprie ex art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 - Validità - Fondamento.

In tema di processo tributario, la notifica a mani del contribuente, sia essa eseguita tramite ufficiale giudiziario o con servizio postale, è valida, ex art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, anche in presenza di una elezione di domicilio, stante la prevalenza della norma processuale tributaria su quella civile, in forza del rinvio previsto da tale decreto alle norme del codice di procedura civile solo in quanto compatibili e ove non diversamente disposto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26416 del 2023 Rv. 668899-01, N. 34450 del 2022 Rv. 666397-01, N. 7059 del 2014 Rv. 629940-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34129** *del* **25/12/2025** (Rv. **677112-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(AUSTONI NICOLETTA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 02/11/2021

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009 - Natura processuale - Conseguenze - Applicabilità a periodi d'imposta antecedenti al 1° luglio 2009.

Le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009 - che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del suddetto decreto, e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero - hanno natura procedimentale e non sostanziale e si applicano, pertanto, anche in relazione a periodi d'imposta antecedenti alla loro entrata in vigore (1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dall'applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2, del suddetto decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4, Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20

Massime precedenti Conformi: N. 29632 del 2019 Rv. 655916-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34179** *del* **26/12/2025** (Rv. **677264-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

I. *(NUZZO MASSIMO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 09/12/2022

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione ex artt. 140 e 143 c.p.c. - Presupposti.

In tema di notificazioni, l'utilizzo del procedimento ex art. 140 c.p.c. - che presuppone l'impossibilità di consegnare l'atto per mere difficoltà di ordine materiale - è compatibile con l'assenza momentanea o il temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria residenza, mentre, ai fini dell'art. 143 c.p.c., rileva l'irreperibilità non temporanea, e dunque l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l'esperimento delle indagini suggerite, nei singoli casi, dall'ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18595 del 2014 Rv. 631966-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34282** *del* **27/12/2025** (Rv. **677416-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

M. *(CICALA MARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 21/12/2021

178401 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE Riscossione dei tributi - Formazione del ruolo nei confronti del contribuente deceduto - Legittimità - Notifica della cartella agli eredi - Condizioni.

In tema di riscossione dei tributi, nel caso in cui l'ufficio delle entrate proceda nei confronti degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre la notifica della cartella esattoriale deve essere effettuata ai primi personalmente e nel loro domicilio nel solo caso in cui essi abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, potendo altrimenti avvenire nei loro confronti, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 228 del 2014 Rv. 629246-01

Massime precedenti Vedi: N. 21184 del 2022 Rv. 665307-01, N. 23416 del 2015 Rv. 637408-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34282** *del* **27/12/2025** (Rv. **677416-02**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

M. *(CICALA MARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 21/12/2021

178401 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE Notifica della cartella di pagamento - Nei confronti del contribuente deceduto - Comunicazione ex art. 65 d.P.R. 600/1973 - Mancanza - Conseguenze - Nullità - Impugnazione da parte dell'erede - Sanatoria.

In ipotesi di decesso del contribuente, ove l'evento sia noto all'Ufficio, la notificazione della cartella di pagamento effettuata presso il suo ultimo domicilio, indirizzata al de cuius e non nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente, in assenza della comunicazione di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nulla, tuttavia, detta nullità deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l'erede proponga tempestiva impugnazione, anche per motivi di merito, così dimostrando di aver avuto contezza del contenuto dell'atto notificato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 21184 del 2022 Rv. 665307-01, N. 23416 del 2015 Rv. 637408-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34333** *del* **28/12/2025** (Rv. **677265-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

I. *(BAGORDO PIERPAOLO) contro* A.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 27/02/2024

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notifica della cartella di pagamento ad opera dell'agente della riscossione - Invio diretto di plico raccomandato ex art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 - Disposizioni sul servizio postale ordinario - Applicabilità - Fondamento.

La notifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto di plico raccomandato da parte dell'agente della riscossione, è regolata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, con la conseguenza che la consegna del plico a persona diversa dal destinatario comporta il suo perfezionamento - dovendosi presumere che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario ed essendo onere di quest'ultimo provare, proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla sua sfera personale o familiare - senza necessità dell'ulteriore invio di raccomandata informativa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 1 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4160 del 2022 Rv. 663872-01, N. 9866 del 2024 Rv. 670829-01, N. 1686 del 2023 Rv. 666661-01, N. 6251 del 2025 Rv. 674356-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34531** *del* **29/12/2025** (Rv. **677439-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

C. *(ALLODI GIOVANNI) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/12/2020

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Processo con pluralità di parti - Appello - Notifica della sentenza di primo grado effettuata dal chiamato in garanzia verso le parti del rapporto principale - Idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Cause inscindibili - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, la notificazione della sentenza di primo grado da parte del chiamato in garanzia è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione verso tutti i destinatari della stessa - ivi incluse le parti del rapporto principale controverso cui il garante è estraneo - allorché si tratti di cause inscindibili, come nel caso di litisconsorzio processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la tardività dell'impugnazione dell'appaltatore per essere scaduto il termine breve per l'appello, decorrente dalla notifica della sentenza effettuata dalla compagnia assicuratrice - chiamata in garanzia da uno dei litisconsorti -, essendo del tutto irrilevante che l'appaltatore non avesse svolto domande verso la compagnia e che quest'ultima non avesse contestato la fondatezza della domanda principale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 16141 del 2022 Rv. 665054-01, N. 21366 del 2020 Rv. 659563-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34865** *del* **30/12/2025** (Rv. **677418-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

P. *(STEFANELLI SIMONE) contro* R. *(CIOTOLA TIZIANA)*

Dichiara inammissibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 14/06/2021

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione di un atto diverso da quello che dovrebbe costituirne oggetto - Conseguenze - Inesistenza - Nullità della notificazione - Presupposti - Fattispecie.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

Per poterla ritenere esistente, è necessario che la notificazione acceda all'atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento notificatorio, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazione dell'atto, il quale, tuttavia, deve pur sempre costituirne l'oggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inesistente la notifica dell'appello del contribuente, avendo l'ente appellato dimostrato - con prove documentali la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità - la ricezione di un atto diverso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30044 del 2022 Rv. 665757-01

Massime precedenti Vedi: N. 6251 del 2025 Rv. 674356-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34959** *del* **31/12/2025** (Rv. **677215-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

F. *(MARUCCI FABRIZIO) contro* S. *(LOVISE CRISTINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 30/08/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per Cassazione - Verifica della tempestività - Ricorsi introdotti a partire dal 1° gennaio 2023 - Prova della notificazione della sentenza impugnata - Condizioni - Fondamento.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In relazione ai ricorsi per cassazione proposti dopo il 1° gennaio 2023 (data di attuazione del processo telematico in cassazione, ex art. 196-quater disp. att. c.p.c.) la prova della notificazione della sentenza impugnata, indispensabile ai fini della verifica di tempestività del ricorso in cassazione e sottratta alla disponibilità delle parti atteso l'interesse pubblicistico alla verifica dell'eventuale passaggio in giudicato, deve essere offerta dal ricorrente tramite il deposito in formato digitale del messaggio originale di notificazione pervenutogli; ove, tuttavia, sia stata depositata nel fascicolo telematico la sola immagine del messaggio e della relata, il ricorrente è tenuto, come per gli altri documenti prodotti in formato non digitale, a munirla di attestazione di conformità nei termini di cui agli artt. 196-novies disp. att. c.p.c., 16-decies e 16-undecies, l.

n. 221 del 2012, la quale costituisce formalità necessaria e sufficiente a consentire la verifica suddetta in termini di certezza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 decies CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 novies, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30765 del 2017 Rv. 647029-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597-04, N. 10266 del 2018 Rv. 648132 – 01

6. FASCICOLO

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32129** *del* **10/12/2025** (Rv. **676693-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

N. *(RANELI ANGELO) contro* M.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 17/07/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Convalida del trattenimento - Valutazione delle condizioni di salute del trattenuto - Possibile illegittimità del provvedimento di espulsione - Documenti sullo stato di salute del trattenuto - Mancato invio al giudice della convalida - Irrilevanza - Obbligo di esame - Sussistenza.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

In sede di convalida del trattenimento del richiedente la protezione internazionale, le condizioni di salute dello straniero possono essere tali da ritenere manifestamente illegittimo il provvedimento di espulsione, posto a base della misura restrittiva, all'esito di un accertamento che deve essere effettuato anche d'ufficio, non potendosi il giudice esimersi dal valutare - qualora ne sia stato richiesto, in virtù di specifiche e comprovate deduzioni - i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto a lui non inviati e che, invece, in conformità alle disposizioni impartite dalla cd. "direttiva ministeriale Lamorgese", avrebbero dovuto essere inseriti nel fascicolo da sottoporre all'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. DBIS CORTE COST. PENDENTE, DM Interno 19/05/2022 art. 3 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 24577 del 2024 Rv. 672365-01, N. 14340 del 2025 Rv. 674576-03, N. 27831 del 2023 Rv. 669146-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34959** *del* **31/12/2025** (Rv. **677215-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

F. *(MARUCCI FABRIZIO) contro* S. *(LOVISE CRISTINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 30/08/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per Cassazione - Verifica della tempestività - Ricorsi introdotti a partire dal 1° gennaio 2023 - Prova della notificazione della sentenza impugnata - Condizioni - Fondamento.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In relazione ai ricorsi per cassazione proposti dopo il 1° gennaio 2023 (data di attuazione del processo telematico in cassazione, ex art. 196-quater disp. att. c.p.c.) la prova della notificazione

della sentenza impugnata, indispensabile ai fini della verifica di tempestività del ricorso in cassazione e sottratta alla disponibilità delle parti atteso l'interesse pubblicistico alla verifica dell'eventuale passaggio in giudicato, deve essere offerta dal ricorrente tramite il deposito in formato digitale del messaggio originale di notificazione pervenutogli; ove, tuttavia, sia stata depositata nel fascicolo telematico la sola immagine del messaggio e della relata, il ricorrente è tenuto, come per gli altri documenti prodotti in formato non digitale, a munirla di attestazione di conformità nei termini di cui agli artt. 196-novies disp. att. c.p.c., 16-decies e 16-undecies, l. n. 221 del 2012, la quale costituisce formalità necessaria e sufficiente a consentire la verifica suddetta in termini di certezza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 decies CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 novies, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30765 del 2017 Rv. 647029-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597-04, N. 10266 del 2018 Rv. 648132-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **35009** *del* **31/12/2025** (Rv. **677157-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

L. *(IROLLO GAETANO) contro* I. *(CALIULO LUIGI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/07/2019

138031 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Integrazione alla relazione già depositata - Deposito in modalità cartacea e senza previa trasmissione alle parti a mezzo PEC - Lesione apprezzabile del diritto di difesa - Sussistenza - Fondamento.

138044 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI In genere.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 9-ter, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, il deposito meramente cartaceo dell'integrazione all'elaborato peritale, senza preventiva trasmissione telematica alle parti a mezzo PEC e rituale acquisizione nel fascicolo di cancelleria, integra un'apprezzabile lesione del diritto di difesa poiché preclude alla parte la possibilità di avere piena informazione sul contenuto dell'elaborato peritale e interloquire sullo stesso, così esplicando in modo effettivo il contraddittorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 44, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 11 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16196 del 2023 Rv. 667830-01, N. 27773 del 2022 Rv. 665644-01, N. 17403 del 2024 Rv. 671570 – 01

7. LITISCONSORZIO

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31657** *del* **04/12/2025** (Rv. **676558-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

C. *(SBARBARO FERRUCCIO MARIA) contro* E. *(PISAPIA MAURO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/10/2024

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Liquidazione giudiziale ex artt. 57, comma 6 bis d.lgs. n. 58/1998 (TUF) - Fondo comune di investimento - Litisconsorzio creditori e quotisti - Esclusione - Legittimazione al ricorso e all'impugnazione.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione giudiziale ex artt. 57, comma 6 bis, del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), non sussiste il litisconsorzio necessario tra il Fondo comune di investimento e i suoi creditori o quotisti, pur spettando a questi ultimi la legittimazione attiva sia al ricorso per l'apertura della liquidazione sia ad impugnare la decisione conclusiva del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 57 com. 6

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32186** *del* **10/12/2025** (Rv. **676482-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

P. *(PAGANO CRISTIANO) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/01/2021

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE Fatto costitutivo - Non contestazione o puntuale ammissione - Da parte di uno solo dei litisconsorti necessari - Valenza ex art. 115, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Fattispecie in tema di possesso ad usucapionem.

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE In genere.

In tema di litisconsorzio necessario, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti, o anche la puntuale ammissione di tale fatto, ove provenienti solo da alcuni dei litisconsorti, non sono idonee a rendere incontroverso e non più bisognoso di prova il fatto medesimo, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. (Fattispecie in cui la non contestazione concerneva il possesso utile ad usucapionem).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Vedi: N. 2482 del 2019 Rv. 652386-03

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **32372** *del* **11/12/2025** (Rv. **677096-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(COSI SAVERIO) contro* P. *(URSINO ANNA MARIA ROSARIA)*

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 11/10/2023

100119 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione del contraddittorio - Omesso rilievo in sede di legittimità - Deducibilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di rinvio non è consentito il rilievo d'ufficio della non integrità del contraddittorio in ragione dell'originaria ricorrenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario, essendo il giudice vincolato, ex art. 394 c.p.c., non soltanto al principio affermato dalla Corte di cassazione, ma anche alle premesse logico giuridiche che ne costituiscono il presupposto, tra le quali va compresa l'integrità del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15400 del 2025 Rv. 674819-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32595** *del* **14/12/2025** (Rv. **677111-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

C. *(CASERTA STEFANO) contro* R. *(VOCCIA DE FELICE MARIA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 30/01/2019

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Litisconsorzio necessario processuale - Omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Esclusione - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Necessità - Omissione - Conseguenze.

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti in caso di litisconsorzio processuale - che comporta l'inscindibilità delle cause anche quando non sussiste il litisconsorzio necessario di natura sostanziale - non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Decreto Legisl. del 1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27616 del 2018 Rv. 651077-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32869** *del* **17/12/2025** (Rv. **676758-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

A. *(CARDILLI GIOVANNI) contro* A. *(CARRINO STEFANIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/03/2022

104272 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE Locazione ad uso commerciale - Cessione del contratto ex art. 36 l. n. 392 del 1978 senza liberazione del cedente - Azione di risoluzione del contratto del locatore - Litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza.

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE In genere.

In caso di contestuale cessione dell'azienda e del contratto di locazione ex art. 36 della l. n. 392 del 1978, senza liberazione del cedente, nel giudizio instaurato per la risoluzione del contratto e il pagamento dei canoni insoluti non sussiste litisconsorzio necessario tra cedente, cessionario e ceduto, bensì litisconsorzio facoltativo con rapporti processualmente scindibili, potendo il locatore esperire separate e distinte azioni nei riguardi dei soggetti (cedente e cessionario) tra loro obbligati in solido.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 103

Massime precedenti Vedi: N. 13706 del 2017 Rv. 644635-01, N. 4405 del 2024 Rv. 670121-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33159** *del* **18/12/2025** (Rv. **677175-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

S. *(CATALANO FABRIZIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/12/2023

100237 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU' PARTI Processo con pluralità di parti - Litisconsorzio necessario o processuale - Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione - Applicabilità - Conseguenze - Notifica della sentenza ad istanza di una sola parte - Decorrenza del termine breve anche nei confronti di tutte le altre parti - Sussistenza.

Nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, o anche processuale, opera la regola, propria delle cause inscindibili, della unitarietà del termine per proporre l'impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza ad iniziativa di una sola delle parti segna, nei confronti di quest'ultima e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione della impugnazione nei confronti di tutte le altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 14722 del 2018 Rv. 649046-02

Massime precedenti Vedi: N. 16687 del 2023 Rv. 668339-01, N. 16141 del 2022 Rv. 665054-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **33461** *del* **22/12/2025** (Rv. **677153-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

M. *(CIANNAVEI ANDREA) contro* T. *(ANDREOZZI CLAUDIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2022

129159 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO Costituzione di rendita vitalizia - Domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al versamento della riserva matematica - Art. 13, comma 5, prima parte della l. n. 1338 del 1962 - Natura - Litisconsorzio necessario dell'Inps - Sussistenza.

L'azione con la quale il lavoratore chiede, ai sensi dell'art. 13, comma 5, prima parte, della l. n. 1338 del 1962, al datore di lavoro, inadempiente all'obbligo contributivo, di versare la riserva matematica per costituire la rendita vitalizia presso l'INPS, non configura una pretesa risarcitoria che può essere rivolta esclusivamente nei confronti del datore, bensì una domanda di natura costitutiva volta alla costituzione della rendita vitalizia, rispetto alla quale l'ente previdenziale, tenuto a vigilare sulla corretta allegazione dei presupposti della domanda, è litisconsorte necessario, anche ai fini della futura opponibilità della sentenza nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116

Massime precedenti Vedi: N. 701 del 2024 Rv. 669765-03, N. 17320 del 2020 Rv. 658831-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3678 del 2009 Rv. 607443-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33864** *del* **23/12/2025** (Rv. **677207-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

C. *(BASELICE ANIELLO) contro* B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/09/2024

100125 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE Giudizio di rinvio - Nullità della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti di una parte - Legittimazione - Titolarità in capo ai litisconsorti processuali - Esclusione - Contumace involontario - Impugnazione ex art. 327, comma 2, c.p.c. - Necessità.

Nel giudizio di rinvio, nonostante la sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale fra i soggetti che furono parti del processo di legittimità, la legittimazione a far valere la nullità della notifica dell'atto di riassunzione non compete ai litisconsorti ma al solo interessato il quale, nella qualità di contumace inconsapevole, è tenuto ad impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., non potendosi, pertanto, individuare nella fattispecie un'ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 11003 del 2004 Rv. 573512-01, N. 5555 del 2025 Rv. 674174-01, N. 6416 del 1998 Rv. 516842-01, N. 26177 del 2007 Rv. 601221-01, N. 28464 del 2013 Rv. 629133-01, N. 538 del 2000 Rv. 532951-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33947** *del* **23/12/2025** (Rv. **677334-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **HMELJAK TANIA.** *Relatore:* **HMELJAK TANIA.**

G. *(AGOSTINO MONICA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 05/10/2020

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Scissione societaria - Litisconsorzio necessario tra le società coobbligate - Esclusione - Intervento o chiamata in causa delle stesse - Ammissibilità - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In caso di scissione societaria, non sussiste litisconsorzio necessario, nel processo tributario, tra le società coobbligate ex art. 2506-quater, comma 3, c.c., potendo, peraltro, le stesse intervenire o essere chiamate in giudizio dalla società beneficiaria richiesta del pagamento integrale dell'obbligazione tributaria, quali parti del rapporto sostanziale controverso.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 173 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/11/2024 num. 173 art. 17, Cod. Civ. art. 2506 quater com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 24037 del 2025 Rv. 676126-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34531** *del* **29/12/2025** (Rv. **677439-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

C. *(ALLODI GIOVANNI) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/12/2020

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Processo con pluralità di parti - Appello - Notifica della sentenza di primo grado effettuata dal chiamato in garanzia verso le parti del rapporto principale - Idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Cause inscindibili - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, la notificazione della sentenza di primo grado da parte del chiamato in garanzia è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione verso tutti i destinatari della stessa - ivi incluse le parti del rapporto principale controverso cui il garante è estraneo - allorché si tratti di cause inscindibili, come nel caso di litisconsorzio processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la tardività dell'impugnazione dell'appaltatore per essere scaduto il termine breve per l'appello, decorrente dalla notifica della sentenza effettuata dalla compagnia assicuratrice - chiamata in garanzia da uno dei litisconsorti -, essendo del tutto irrilevante che l'appaltatore non avesse svolto domande verso la compagnia e che quest'ultima non avesse contestato la fondatezza della domanda principale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 16141 del 2022 Rv. 665054-01, N. 21366 del 2020 Rv. 659563-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34668** *del* **29/12/2025** (Rv. **677065-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

C. *(CINQUEMANI LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 18/09/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Accertamento nei confronti della società di persone e dei soci - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione autonoma dei soci e della società - Adozione di sentenze distinte con motivazione identica - Riunione dei procedimenti da parte della corte d'appello o della Corte di cassazione - Efficacia sanante - Configurabilità.

In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con l'obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso; tuttavia, qualora l'avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e i conseguenti giudizi, pur celebrati separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata e decisi con un'identica motivazione - sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati -, il giudice di appello o la Corte di cassazione possono legittimamente disporre la riunione dei procedimenti con efficacia sanante, dovendo ritenersi rispettata la ratio del litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26648 del 2017 Rv. 646219-01, N. 2907 del 2010 Rv. 611850 – 01

8. PROVA CIVILE

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **31395** *del* **02/12/2025** (Rv. **676321-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

G. *(MICHELETTA GIORGIO) contro* G. *(ROBERTI ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 21/07/2020

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notifica ex art. 140 c.p.c. - Contestazione della firma apposta sull'avviso di ricezione della cd. raccomandata informativa - Querela di falso - Necessità.

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

In caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il destinatario che intenda contestare l'avvenuta sottoscrizione dell'avviso di ricezione della cd. raccomandata informativa deve proporre querela di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16640 del 2025 Rv. 675018-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **32004** *del* **09/12/2025** (Rv. **676692-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

M. *(COSTA NUNZIO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/09/2025

138064 PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI Argomenti di prova - Comportamento processuale delle parti - Desumibilità - Proposizione del reclamo nel termine "lungo" - Art. 116, comma 2 c.p.c. - Applicazione - Esclusione - Fondamento.

Il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e, in particolare, da condotte non collaborative delle medesime sul piano dell'accertamento dei fatti, quali il rifiuto di tollerare le ispezioni di cose, luoghi o persone, oppure il rifiuto di adempiere all'ordine di esibizione dei documenti; tuttavia, gli argomenti di prova, ex art. 116, comma 2, c.p.c., non possono spingersi fino al punto di ricomprendere in tale ambito, e nella relativa stigmatizzazione, il termine "lungo", pur applicabile, che la parte abbia inteso utilizzare per esercitare, con il reclamo, il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19763 del 2025 Rv. 675754-01, N. 20673 del 2012 Rv. 624327-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32186** *del* **10/12/2025** (Rv. **676482-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

P. *(PAGANO CRISTIANO) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/01/2021

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE Fatto costitutivo - Non contestazione o puntuale ammissione - Da parte di uno solo dei litisconsorti necessari - Valenza ex art. 115, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Fattispecie in tema di possesso ad usucapionem.

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE In genere.

In tema di litisconsorzio necessario, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti, o anche la puntuale ammissione di tale fatto, ove provenienti solo da alcuni dei litisconsorti, non sono idonee a rendere incontroverso e non più bisognoso di prova il fatto medesimo, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. (Fattispecie in cui la non contestazione concerneva il possesso utile ad usucapionem).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Vedi: N. 2482 del 2019 Rv. 652386-03

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33084** *del* **18/12/2025** (Rv. **676429-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 20/12/2018

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Presunzione di evasione ex art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 - Natura sostanziale - Fondamento - Conseguenze - Irretroattività - Art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78 del 2009 - Natura procedimentale - Conseguenze - Applicabilità ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore del d.l..

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

La presunzione di evasione di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 (in vigore dal 1° luglio 2009), per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ha natura sostanziale, sia perché le presunzioni sono regolate nel codice civile sia per non pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione, e conseguentemente non ha efficacia retroattiva, mentre hanno natura procedimentale - e soggiacciono, dunque, al principio tempus regit actum - le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dello stesso art. 12 (alla cui stregua sono raddoppiati, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero), le quali, pertanto, si applicano anche in relazione ai periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del suddetto d.l. ed indipendentemente dalla suddetta presunzione legale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4 com. 1, Decreto Legge

28/06/1990 num. 167 art. 4 com. 2, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4 com. 3, Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20, Decreto Legisl. 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Decreto Legisl. 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 29632 del 2019 Rv. 655916-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **34085** *del* **24/12/2025** (Rv. **677229-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

B. *(BATTISTA DOMENICO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/01/2022

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Giudizi di responsabilità sanitaria - Consulenza tecnica d'ufficio - Omessa osservanza della "collegialità qualificata" ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Conseguenze - Nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Fondamento - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare la necessaria "collegialità qualificata" ex art. 15 della l. n. 24 del 2017 è affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di atto privo di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo e rispondente a una specifica esigenza di carattere pubblicistico. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza basata su una consulenza tecnica affidata a una pluralità di specialisti, nessuno dei quali medico legale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 191, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15594 del 2025 Rv. 674880-02 Rv. 674880-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **34223** *del* **26/12/2025** (Rv. **677433-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

S. *(MANERBA LUIGI) contro* R. *(SURACE MICHELE)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 24/05/2022

138128 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE Proposizione in forma implicita - Configurabilità - Condizioni - Apertura formale di procedimento incidentale o assunzione di specifiche prove - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva

ritenuto non proposta l'istanza di verificazione della sottoscrizione apposta su un contratto di patrocinio, pur a fronte della palese volontà di avvalersene, evincibile dalla richiesta di concessione di un termine per la produzione del documento in originale e per la formalizzazione dell'istanza di verificazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32169 del 2022 Rv. 666161-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34614** *del* **29/12/2025** (Rv. **677214-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

C. *(BOCCHINO LUIGI) contro* E. *(PRINCIPE GUIDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/05/2022

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Attività compiuta da dipendente Enel - Natura - Pubblico servizio - Fondamento - Conseguenze.

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE In genere.

La verifica degli impianti elettrici, svolta dai dipendenti dell'Enel, ricade nell'ambito delle attività dell'incaricato di pubblico servizio, poiché, da un lato, è disciplinata da norme di natura pubblica, e, dall'altro, pur non comportando l'esercizio di poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, non si esaurisce in mansioni d'ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale ma implica compiti intellettivi di valutazione e di scelta, strumentali all'esercizio di un pubblico servizio quale è l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, sicché i verbali redatti in sede di sopralluogo fanno piena prova della provenienza del documento dall'incaricato del pubblico servizio che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7075 del 2020 Rv. 657395-01, N. 8676 del 2025 Rv. 674484-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **35009** *del* **31/12/2025** (Rv. **677157-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

L. *(IROLLO GAETANO) contro* I. *(CALIULO LUIGI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/07/2019

138031 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Integrazione alla relazione già depositata - Deposito in modalità cartacea e senza previa trasmissione alle parti a mezzo PEC - Lesione apprezzabile del diritto di difesa - Sussistenza - Fondamento.

138044 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI In genere.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 9-ter, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, il deposito meramente cartaceo dell'integrazione all'elaborato peritale, senza preventiva trasmissione telematica alle parti a mezzo PEC e rituale acquisizione nel fascicolo di cancelleria, integra un'apprezzabile lesione del diritto di difesa poiché preclude alla parte la possibilità di avere piena informazione sul contenuto

dell'elaborato peritale e interloquire sullo stesso, così esplicando in modo effettivo il contradditorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 44, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 11 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16196 del 2023 Rv. 667830-01, N. 27773 del 2022 Rv. 665644-01, N. 17403 del 2024 Rv. 671570-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **35017** *del* **31/12/2025** (Rv. **677262-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

G. *(LO MANTO GIANCARLO) contro* A. *(BRANDI ENRICHETTA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/07/2022

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa - Diminuzione del reddito da lavoro autonomo con l'aumento dell'età - Fatto notorio - Esclusione - Ragioni.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

In tema di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, la diminuzione del reddito da lavoro autonomo con l'avanzare dell'età non può considerarsi "fatto notorio", inteso come conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, ovvero presuntivamente "normale", tanto da legittimarne un'autonoma conoscenza giudiziale, fondandosi su dati storici e statistici suscettibili di mutare nel tempo con una variabilità tale da escludere la sussunzione in termini di univoca verosimiglianza propria delle presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4182 del 2024 Rv. 670109-01, N. 36309 del 2022 Rv. 666524 – 01

9. AUSILIARI DEL GIUDICE

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31423** *del* **02/12/2025** (Rv. **677208-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

C. *(REFERZA PIETRO) contro* D. *(DI BLASIO GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/04/2022

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Danni cagionati nello svolgimento dell'attività delegata ex art. 591-bis c.p.c. - Responsabilità ex l. n. 117 del 1988 - Configurabilità - Condizioni - Responsabilità ex art. 2043 c.c. del professionista delegato - Presupposti soggettivi - Colpa lieve da imperizia - Esclusione.

In relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. (che è un ausiliario del giudice e non può essere ricondotto agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 117 del 1988), la responsabilità di cui alla l. n. 117 del 1988 è configurabile nel solo caso in cui la suddetta attività sia sfociata in un provvedimento del giudice dell'esecuzione, sempre che ne ricorrano i presupposti e siano stati inutilmente esperiti i rimedi impugnatori previsti dalla legge, ferma restando la - eventualmente concorrente - responsabilità ex art. 2043 c.c. del delegato che versi in dolo o colpa, con esclusione di quella lieve consistita in imperizia, nel caso in cui l'attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Proc. Civ. art. 64 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 25698 del 2024 Rv. 672454-01, N. 4070 del 2024 Rv. 670099 – 01

10. INTERRUZIONE

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **31968** *del* **09/12/2025** (Rv. **676691-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

F. *(PREVITI STEFANO) contro* C. *(CAVEDAL MARINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 30/08/2019

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento - Interruzione automatica ex art. 43, comma 3, l.fall. - Applicazione - Eccezione.

In caso di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento ex artt. 69 ss. del d.lgs n. 270 del 1999, i processi in corso sono soggetti alla disciplina della interruzione automatica, prevista dall'art. 43, comma 3, l.fall., ad eccezione di quelli relativi alle operazioni di accertamento dello stato passivo, la cui prosecuzione è regolamentata dagli artt. 31, comma 2 e 71, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 69, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12154 del 2021 Rv. 661210-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32377** *del* **11/12/2025** (Rv. **677174-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

C. *(FERRANTE SALVATORE) contro* D. *(FIORAMANTE GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/04/2023

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Interruzione del processo per morte della parte - Ricorso per riassunzione - Notificazione individuale nei confronti dei chiamati all'eredità - Valida instaurazione del rapporto processuale - Condizioni - Successore universale della parte deceduta - Necessità - Assunzione della qualità di erede - Esclusione - Condizioni - Difetto di legitimatio ad causam - Eccezione relativa proposta per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di interruzione del processo per morte di una parte, il ricorso per riassunzione ad opera di quella non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti del chiamato all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale nei confronti di quest'ultimo, nel caso in cui rivesta la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c., fermo restando che egli non assume la qualità di erede per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, ma ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legitimatio ad causam, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione, non potendo, tuttavia, sollevare tale eccezione, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, posto che essa, in ragione della sua natura sostanziale, introduce una questione che va risolta nel merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva,

per difetto della qualità di erede, formulata dai chiamati all'eredità, per la prima volta, in sede di legittimità nel controricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7517 del 2011 Rv. 617377-01

Massime precedenti Vedi: N. 18494 del 2025 Rv. 675997-01, N. 13851 del 2020 Rv. 658300-01, N. 17009 del 2025 Rv. 675613-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34083** *del* **24/12/2025** (Rv. **677200-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

C. *(COCOLA FRANCESCO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/01/2024

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Eventi ex artt. 299 e 300 c.p.c. - Verificazione dopo la pubblicazione della sentenza - Conseguenze - Interruzione del processo - Esclusione.

Gli eventi contemplati dagli artt. 299 e 300 c.p.c., se si verificano dopo la pubblicazione della sentenza, non determinano l'interruzione del processo (il quale, in tale fase, versa in uno stato di quiescenza) ma incidono esclusivamente sulla legittimazione alla notifica della sentenza e dell'atto di impugnazione, nonché sul decorso dei termini per impugnare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13276 del 2013 Rv. 626832-01, N. 22180 del 2020 Rv. 659614-01, N. 24799 del 2018 Rv. 651232 – 01

11. SOSPENSIONE

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **33607** *del* **22/12/2025** (Rv. **677397-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

G. *(MAROCCO LUCA) contro* C.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 09/06/2021

177085 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Dimora e/o residenza del contribuente - Questione sullo "stato" ex art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione.

In tema di giudizio tributario, la questione relativa all'individuazione dell'esatto luogo in cui il contribuente abbia fissato la sua abitazione principale e/o residenza non integra una controversia sullo "stato", rilevante ex art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai fini della sospensione del processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11535 del 2025 Rv. 675025-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33249** *del* **19/12/2025** (Rv. **677177-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(GIUNTA GIANCARLO) contro* A. *(CHIODO ROBERTO)*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Responsabilità sanitaria - Giudizio ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Fase sommaria - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

Il provvedimento di sospensione della fase sommaria di un procedimento ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, in ragione della necessità di riconoscere, alla parte che ne contesta la fondatezza, la legittimazione ad esperire un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecarle un pregiudizio altrimenti irrimediabile.

Riferimenti normativi: Legge del 2017 num. 24 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11804 del 2025 Rv. 674842-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33249** *del* **19/12/2025** (Rv. **677177-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(GIUNTA GIANCARLO) contro* A. *(CHIODO ROBERTO)*

Regola competenza

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Responsabilità sanitaria - Azione civile risarcitoria promossa nei confronti della struttura - Pendenza del processo penale nei confronti dell'imputato - Sospensione del giudizio civile - Esclusione - Ragioni.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

Il giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria nei confronti della sola struttura sanitaria non può essere sospeso in ragione della pendenza del processo penale a carico del medico, non rientrandosi né nella fattispecie di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. (non essendo stata proposta l'azione civile contro l'imputato) né in quella ex art. 295 c.p.c., in difetto del presupposto dell'identità delle parti (nella specie neppure parzialmente coincidenti, essendo stato promosso il giudizio civile esclusivamente nei confronti dell'azienda ospedaliera e della sua compagnia assicurativa, che non avevano assunto la qualità di responsabili civili in sede penale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 15248 del 2021 Rv. 661669-01, N. 31115 del 2024 Rv. 672924-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13661 del 2019 Rv. 653898 – 01

12. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31547** *del* **03/12/2025** (Rv. **677191-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **GANDINI FABRIZIO.** *Relatore:* **GANDINI FABRIZIO.**

R. *(TRIPODI ANTONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/06/2023

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Sentenza di primo grado che decide la controversia nel merito - Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d'ufficio - Impugnazione sul punto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Giudicato interno sulla questione - Sussistenza - Fondamento - Eccezioni - Fattispecie.

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.

In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la natura fondante del difetto di potestas iudicandi conseguente all'omessa tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio, così confermando la sentenza di appello che, pur in assenza di proposizione di appello incidentale sul punto, aveva rilevato il vizio e dichiarato l'estinzione del processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29505 del 2020 Rv. 660293-01, N. 3134 del 2024 Rv. 670083-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8501 del 2021 Rv. 660855-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **32224** *del* **11/12/2025** (Rv. **676695-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

R. *(NARRACCI VITO) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 12/10/2021

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Motivazione di un provvedimento giurisdizionale - Atto diverso - Riproduzione o rinvio - Ammissibilità - Condizioni.

La motivazione di un provvedimento giurisdizionale può ben riprodurre il contenuto di un atto diverso (di provenienza di un altro giudice, delle parti o di terzi) o ad esso rinviare, purché le ragioni della decisione siano chiare ed attribuibili al risultato della valutazione del giudicante che le abbia "fatte proprie".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9830 del 2024 Rv. 670874-01, N. 459 del 2022 Rv. 663805-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32519** *del* **13/12/2025** (Rv. **676484-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

D. *(CHIRIATTI ANNAROSA) contro* S. *(ACCARDO ORSOLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/10/2023

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' Risarcimento del danno - Perdita di "chance" - Giudizio equitativo - Dovere motivazionale del giudice - Indicazione dei parametri - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In materia di risarcimento del danno per perdita di chance, il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che, riformando la sentenza gravata, aveva quantificato equitativamente il danno applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pur non versando in un contratto a esecuzione continuata e senza dare conto dei parametri utilizzati per giungere alla stima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1671, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 37 septies

Massime precedenti Conformi: N. 5669 del 2025 Rv. 673963-01

Massime precedenti Vedi: N. 16346 del 2024 Rv. 671702-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **33240** *del* **19/12/2025** (Rv. **677162-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

B. *(FONTANELLA GIANLUCA) contro* M.

Cassa senza rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO ROMA, 26/07/2024

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Procedimento instaurato prima della riforma dell'art. 37 c.p.c. - Sentenza di primo grado che decide la controversia nel merito - Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d'ufficio "in ogni stato e grado" - Giudicato interno - Esclusione - Fattispecie.

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di procedimento instaurato prima della riforma dell'art. 37 c.p.c., deve escludersi la formazione del giudicato interno nel caso in cui il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente su vizio processuale rilevabile d'ufficio "in ogni stato e grado" del processo, decidendo la causa nel merito, e la parte non abbia impugnato la decisione in relazione a tale profilo. (Nel caso di specie, relativo all'omesso rilievo di difetto di giurisdizione della corte di giustizia tributaria in un giudizio di opposizione a diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la S.C. ha ritenuto non operante la regola generale affermata da Cass. S.U. n. 24172 del 29 agosto 2025, in tema di giudicato implicito, secondo cui la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio è onerata, in caso di omessa pronuncia espressa, di proporre impugnazione sul punto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33896** *del* **23/12/2025** (Rv. **677263-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

D. *(LEONINO LUISA) contro* C. *(LA VIOLA ARMANDO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/05/2022

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE Decisione nel merito in base alla ragione più liquida - Omesso esame della questione di rito - Violazione dell'ordine delle questioni - Parte soccombente nel merito - Interesse all'impugnazione - Esclusione - Fondamento.

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione con cui la parte rimasta soccombente nel merito si dolga dell'erronea applicazione del principio della ragione più liquida, a seguito della scelta del giudice di esaminare, fra le questioni prospettate dalla controparte, prima quella di merito (così assorbendo quella di rito), non potendo considerarsi il ricorrente soccombente rispetto all'alterazione dell'ordine logico delle questioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 693 del 2024 Rv. 669926-01, N. 30745 del 2019 Rv. 656177-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01, N. 9936 del 2014 Rv. 630490-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **34063** *del* **24/12/2025** (Rv. **677169-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

F. *(LO MARTIRE CARMELA) contro* P. *(PALAZZO FERRUCCIO GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 17/11/2020

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Vizio di ultrapetizione ed extrapetizione - Nozione - Configurabilità del vizio - Condizioni - Fattispecie.

Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza del Tribunale che, a fronte della richiesta di liquidazione dei compensi di un avvocato e dichiarata la nullità della procura alle liti per contrarietà a norma imperativa, in quanto conferita su foglio firmato in bianco senza la preventiva indicazione del difensore, aveva accolto la domanda sull'assunto del conferimento del mandato professionale allo studio associato del quale l'istante era partecipe, in assenza di allegazione delle parti circa l'esistenza dell'associazione e il conferimento dell'incarico alla stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2232, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 644 del 2025 Rv. 673680-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34651** *del* **29/12/2025** (Rv. **677267-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

L. *(SICA ALFREDO) contro* C. *(FAUSTINI FABRIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/10/2023

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Mancata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - Deliberazione della sentenza in data successiva al relativo decorso - Nullità sentenza - Esclusione - Fattispecie.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

La mancata assegnazione alle parti, nonostante le stesse non vi abbiano rinunciato, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche non determina la nullità della sentenza allorquando tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini previsti dalla suddetta disposizione, dovendosi in tal modo ritenere il vizio sanato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del contraddittorio, atteso che, a fronte della mancata concessione, da parte della Corte d'appello, del termine per le note di replica, la parte avrebbe potuto in ogni caso autonomamente provvedere al relativo deposito, essendo stata adottata la decisione in data successiva alla decorrenza del termine all'uopo previsto dall'art. 190 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Conformi: N. 34861 del 2022 Rv. 666495-03 Rv. 666495-03

Massime precedenti Vedi: N. 18583 del 2014 Rv. 632194-01, N. 1217 del 2026 Rv. 676957 – 01

13. SPESE GIUDIZIALI

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31899** *del* **07/12/2025** (Rv. **676478-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

D. *(IACOVINO VINCENZO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 24/08/2020

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Difensore d'ufficio - Art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Liquidazione dell'onorario - Condizioni - Previa dimostrazione dell'esperimento di un vano e non pretestuoso tentativo di recupero - Necessità - Impossidenza dell'assistito - Prova - Esclusione - Ragioni.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, poiché ciò si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8359 del 2020 Rv. 657594-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32204** *del* **10/12/2025** (Rv. **677212-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

C. *(GALLETTI TOMMASO) contro* M. *(MENSI MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/03/2022

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Parte processuale composta da più soggetti, alcuni dei quali ammessi al patrocinio a spese dello Stato - Condanna alle spese in favore della stessa - Divisibilità dell'obbligazione nei rapporti esterni - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

162010 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - IN GENERE In genere.

In caso di condanna alle spese in favore di una parte processuale composta da più soggetti, assistiti dal medesimo difensore e dei quali solo uno o alcuni siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la regola della divisibilità dell'obbligazione - normalmente operante, ai sensi dell'art. 1298 c.c., nei soli rapporti interni - è applicabile anche nei rapporti esterni, in forza del carattere imperativo dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che la condanna alle spese va pronunciata a favore dello Stato per la quota riferibile al patrocinato e il soccombente, in deroga all'art. 1296 c.c., non può pagare l'importo totale della condanna ad uno qualsiasi dei soggetti vincitori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1296, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29851 del 2011 Rv. 620740-01, N. 18256 del 2017 Rv. 645154-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **32590** *del* **14/12/2025** (Rv. **677148-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

V. *(DI GENIO GIANCARLO) contro* I. *(MASSA MANUELA)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/01/2025

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Condanna alle spese - Principio della soccombenza - Requisito reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. - Rilevanza - Fattispecie.

In materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica d'ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto di omologa del tribunale che, nell'insussistenza del requisito sanitario, aveva onerato il ricorrente, avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., delle spese della consulenza tecnica d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16515 del 2016 Rv. 640850-01

Massime precedenti Vedi: N. 12028 del 2016 Rv. 640029-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32951** *del* **17/12/2025** (Rv. **676488-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

D. *(MORONE MICHELE) contro* P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 28/10/2021

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Giudizio di appello - Passaggio in giudicato della decisione di merito - Diversa motivazione del giudice del gravame - Compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. - Esclusione.

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di spese di lite, il giudice d'appello non può disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sulla base di ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice, quando la decisione di accoglimento nel merito, non impugnata, abbia acquistato autorità di giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 9064 del 2018 Rv. 648466-01, N. 27606 del 2019 Rv. 655640-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **33055** *del* **18/12/2025** (Rv. **676492-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **PEDRELLI CLAUDIA.** *(Diff.)*

P. *(MURGANO VALERIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 24/03/2025

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Difensore d'ufficio dell'imputato o difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Udienza filtro prevista dall'art. 554-ter c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022) - Liquidazione compenso - Spettanza - Fondamento.

In tema di liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio dell'imputato, o al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'udienza filtro prevista dall'art. 554-ter c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, va considerata - alla stregua dell'udienza preliminare disciplinata dagli artt. 416 e ss. c.p.p. - come una fase autonoma del processo; ne consegue che il difensore d'ufficio dell'imputato e il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato hanno diritto di presentare, all'esito, istanza di liquidazione del compenso loro spettante per detta fase processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 3

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33491** *del* **22/12/2025** (Rv. **676393-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

F. *(PATRIGNANI ANGELICA) contro* N. *(BELELLI FLAVIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/08/2021

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese processuali - Presentazione della nota spese - Richiesta di liquidazione di una somma erroneamente individuata - Potere del giudice di riconoscere un importo diverso - Condizioni.

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, in presenza di una nota spese depositata dal difensore della parte vittoriosa in base ai decreti ministeriali recanti la determinazione dei relativi parametri ma redatta previa individuazione di un valore della lite erroneo e riconducibile ad uno scaglione inferiore, il giudice deve riconoscere allo stesso il compenso spettantegli applicando lo scaglione relativo al valore della lite correttamente individuato, anche se tale compenso risulti maggiore di quello erroneamente richiesto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 14198 del 2022 Rv. 664685-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33674** *del* **22/12/2025** (Rv. **677202-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

C. *(PERA IVAN) contro* P.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/01/2025

100249 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE Proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Omessa istanza di decisione - Dichiarazione di estinzione del giudizio - Statuizione sulle spese - Potere discrezionale - Spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento ex art. 380-bis c.p.c., ove la Corte dichiari l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., per rinuncia tacita conseguente all'omessa presentazione dell'istanza di decisione, ha il potere discrezionale, e non l'obbligo, di statuire sulle spese, fermo restando che le spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. non rientrano tra quelle di cui è possibile liquidazione, non attenendo al procedimento di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Difformi: N. 29567 del 2024 Rv. 672894-01

Massime precedenti Vedi: N. 20893 del 2025 Rv. 675902-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33758** *del* **23/12/2025** (Rv. **677164-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

P. *(PINO PAOLO) contro* P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 15/11/2022

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Avvocato - Difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Diritto alla liquidazione delle spese di lite - Sussistenza - Ragione di compensazione - Esclusione - Fondamento.

L'avvocato che si difende personalmente conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite, non incidendo l'esercizio della facoltà di cui all'art. 86 c.p.c. sulla natura professionale dell'attività svolta, sicché il giudice deve liquidare in suo favore le competenze spettanti secondo il principio di soccombenza e in base alle tariffe professionali, non essendo giustificata da tale sola circostanza la compensazione delle spese alla luce dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4698 del 2019 Rv. 652600-01, N. 27802 del 2025 Rv. 676247-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33762** *del* **23/12/2025** (Rv. **677165-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

B. *(BASILE CRISTIANO) contro* M.

Rigetta, TRIBUNALE L'AQUILA, 18/10/2024

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Difensore d'ufficio - Istanza di liquidazione delle competenze professionali - Presupposto - Richiesta intempestiva - Conseguenze - Fondamento.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

L'istanza di liquidazione delle competenze spettanti al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 implica il già intervenuto esperimento infruttuoso delle procedure per il recupero del credito professionale, sicché qualora essa sia intempestiva - in quanto il professionista non sia ancora in grado di dare prova del relativo presupposto - l'azione si consuma definitivamente e la domanda non può essere utilmente riproposta, in ossequio sia ai principi di ragionevole durata dei procedimenti e irrevocabilità dei provvedimenti giurisdizionali sia al principio di autoresponsabilità parametrato alle qualificate competenze professionali dell'avvocato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **33825** *del* **23/12/2025** (Rv. **677167-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

P. *(RAVAZZOLO MARCO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 24/11/2022

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Parte totalmente vincitrice - Pronuncia di irripetibilità delle spese - Presupposti - Contumacia del soccombente - Insufficienza.

In presenza di una parte totalmente vittoriosa la pronuncia di irripetibilità delle spese, in deroga all'applicazione del principio di soccombenza, deve essere supportata da congrua motivazione e adottata nei casi normativamente previsti, mentre la contumacia del soccombente è insufficiente a giustificare, di per sé, tale provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5813 del 2023 Rv. 666959-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34071** *del* **24/12/2025** (Rv. **677336-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BENATTI MARCO.** *Relatore:* **BENATTI MARCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(ESCALAR GABRIELE)*

Dichiara cessata la materia del contendere, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 17/12/2015

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Intervento di atti normativi e pronunce della Corte costituzionale in corso di causa - - Mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni in contestazione - Compensazione delle spese - Necessità - Fattispecie.

Costituisce ragione giustificatrice della compensazione delle spese di lite l'intervento, in corso di causa, di atti normativi e di conseguenti pronunce della Corte costituzionale che conferiscano alla res controversa profili di novità, determinando un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel dichiarare cessata la materia del contendere, ha compensato le spese di lite in una controversia nella quale l'Amministrazione finanziaria aveva annullato in autotutela l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, a seguito della modifica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, ad opera dell'art. 1, comma 87, lett. a), della l. n. 205 del 2017, la cui natura di norma di interpretazione

autentica era stata riconosciuta dall'art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, più volte dichiarato legittimo dalla Corte costituzionale).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 lett. A CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1084 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34415** *del* **28/12/2025** (Rv. **677230-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

F. *(SOFIA FRANCESCO) contro* U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 08/05/2023

162011 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA' Condanna alle spese - Pluralità soccombenti - Comunanza interessi - Nozione - Identità delle questioni sollevate e dibattute o convergenza di atteggiamenti difensivi - Diverso valore della domanda - Irrilevanza.

In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talché la condanna in solido è consentita anche quando le difese dei vari soccombenti, pur avendo gli stessi proposto domande di valore diverso, siano accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97

Massime precedenti Conformi: N. 9063 del 2019 Rv. 653446 – 01

14. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31334** *del* **01/12/2025** (Rv. **677172-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(ROMITA CARLO) contro* D.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VELLETRI, 02/08/2023

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Indicazione dei motivi dell'opposizione - Necessità - Fondamento.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciatasi nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi, il quale non indichi i motivi del ricorso introduttivo della fase sommaria, è inammissibile per difetto del requisito di cui al n. 3 dell'art. 366 c.p.c., volto a consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31348** *del* **01/12/2025** (Rv. **677186-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

A. *(NATICCHIONI FRANCESCO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/12/2022

100220 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Omessa dichiarazione in udienza da parte del difensore - Conseguenze - Notifica dell'impugnazione al procuratore ex art. 330, comma 1, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

Nel caso in cui la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società costituita in giudizio non sia stata dichiarata in udienza dal suo procuratore né notificata alle altre parti, l'impugnazione è legittimamente notificata presso il difensore ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., in applicazione del principio dell'ultrattività del mandato alla lite, irrilevante essendo la conoscenza aliunde dell'evento interruttivo da parte del notificante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 30341 del 2018 Rv. 651560-01

Massime precedenti Vedi: N. 13777 del 2024 Rv. 671353-01, N. 2439 del 2024 Rv. 670065-01, N. 20964 del 2018 Rv. 650025-01, N. 16650 del 2025 Rv. 675146-01, N. 26495 del 2014 Rv. 634009-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31423** *del* **02/12/2025** (Rv. **677208-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

C. *(REFERZA PIETRO) contro* D. *(DI BLASIO GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/04/2022

100151 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO Principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c. - Questione coperta dal giudicato interno - Ammissibilità.

La Corte di cassazione può enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., anche in relazione a una questione non interessata dal ricorso e sulla quale, quindi, si è formato il giudicato interno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363

Massime precedenti Vedi: N. 4845 del 2025 Rv. 673773-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31464** *del* **02/12/2025** (Rv. **677088-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

M. *(PATTARELLO STEFANIA) contro* C. *(CESARE ANDREA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/03/2023

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. (nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022) - Impugnazione - Ricorso per cassazione proposto successivamente al 28 febbraio 2023 - Art. 348-ter c.p.c. (ratione temporis vigente) - Applicabilità - Ragioni.

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. (nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022) soggiace al regime di impugnazione di cui all'art. 348-ter c.p.c. (ratione temporis vigente), anche se il ricorso per cassazione è proposto successivamente al 28 febbraio 2023 (data dalla quale decorre l'abrogazione del suddetto art. 348-ter), dovendosi avere riguardo, ai fini della disciplina transitoria di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149 del 2022, alla data di pendenza dell'appello e non anche a quella del giudizio di legittimità, anche in ragione dell'impossibilità di un'applicazione parziale delle due norme suddette, che compongono un sistema chiuso e coerente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 4, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 26, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 380 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12127 del 2025 Rv. 674745-01, N. 32365 del 2024 Rv. 673356-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31611** *del* **04/12/2025** (Rv. **676474-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

V. *(GERMANO' GIUSEPPE) contro* B. *(SUMMA GIACOMO)*

Rigetta, TRIBUNALE PAVIA, 05/02/2021

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Vizi del processo - Rilevanza - Condizioni - Lesione del diritto di difesa - Portata - Fattispecie.

La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.(In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso fondato sulla ritenuta nullità del ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c., per mancanza di attestazione di conformità all'originale telematico della copia analogica del ricorso notificato e per mancanza di attestazione di conformità dell'atto depositato rispetto a quello spedito, senza spiegare le ragioni per cui tale vizio avesse inciso sul diritto di difesa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 4

Massime precedenti Conformi: N. 26419 del 2020 Rv. 659858-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31839** *del* **05/12/2025** (Rv. **677124-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**

G. *(PETILLO SALVATORE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/11/2024

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Termine breve per impugnare - Notifica della sentenza di primo grado - Pubblica amministrazione costituita in giudizio tramite propri dipendenti - Notifica effettuata all'indirizzo di posta elettronica ai sensi dell'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012 come modif. dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020 - Indicazione del funzionario destinatario - Necessità - Fondamento.

Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza alla P.A. costituita in giudizio tramite propri dipendenti, effettuata in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 12, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, nel testo integrato dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 120 del 2020), deve recare l'indicazione dei funzionari costituiti quali destinatari, cui deve essere manifestata la volontà della parte notificante di far decorrere il termine breve, atteso che ad essi sono attribuite tutte le capacità connesse alla qualità di difensore e che l'onere imposto dalle modalità previste dal citato comma 12, relative al luogo di notifica, non incide sulla necessità di individuazione del destinatario della stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 12 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 28 com. 1 lett. A, Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417 bis, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 17532 del 2016 Rv. 641178-01, N. 4698 del 2014 Rv. 630225-01, N. 14195 del 2021 Rv. 661299-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **31890** *del* **07/12/2025** (Rv. **676737-04**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **VITRO' SILVIA.** *Relatore:* **VITRO' SILVIA.**

C. *(MAIETTA MARCO) contro* P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE FROSINONE, 24/01/2025

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Motivi del ricorso - Configurazione formale della rubrica - Contenuto per la qualificazione del vizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è la esposizione delle ragioni di diritto dell'impugnazione a qualificare, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. (Nella specie, la S.C. ha riqualificato come violazione di legge il motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con cui si censurava la valutazione del giudice di pace sulla pericolosità sociale dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, essendo la prognosi di pericolosità incompatibile, ex artt. 163 e 164 c.p., con la sospensione condizionale della pena, della quale il ricorrente aveva beneficiato in relazione all'unica condanna riportata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 7981 del 2007 Rv. 597110-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31910** *del* **07/12/2025** (Rv. **677090-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

I. *(FLORIMONTE FRANCESCO) contro* R. *(CARTA MATTIA)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 16/05/2023

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notifica della sentenza - Idoneità a provocare la decorrenza del termine breve per impugnare - Requisiti - Fattispecie.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., la notificazione della sentenza, attivando un onere decadenziale per il destinatario, deve essere eseguita in modo inequivocabile nei confronti del procuratore della parte ed essere univocamente percepibile da costui come rivolta al suddetto fine acceleratorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'idoneità, al suddetto fine, della trasmissione della sentenza a mezzo PEC al procuratore costituito, in allegato ad una dichiarazione finalizzata a conseguire un bonario adempimento ovvero a costituire in mora il debitore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23396 del 2023 Rv. 668710-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32051** *del* **09/12/2025** (Rv. **677141-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

C. *(TODARO NICOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 12/02/2024

100027 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE Questioni assorbite dalla decisione di primo grado - Onere di riproposizione in appello ex art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992 - Rispetto del termine ex art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità.

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, l'appellato che sia risultato totalmente vincitore in primo grado è tenuto, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, a riproporre le questioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, rimaste assorbite dalla pronuncia di primo grado, non solo in maniera specifica, ma anche tempestivamente nei termini di cui all'art. 23 del citato d.lgs..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56

Massime precedenti Vedi: N. 8269 del 2025 Rv. 674334-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32088** *del* **10/12/2025** (Rv. **677193-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

A. *(ROSSOTTI ALBERTO) contro* U.

Regola competenza

100204 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA Sentenza dichiarativa di incompetenza - Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato - Acquiescenza tacita - Esclusione - Impugnazione - Ammissibilità - Fondamento.

La riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato come competente, quando sia ancora in corso il termine per l'impugnazione della sentenza dichiarativa dell'incompetenza, non integra acquiescenza tacita, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., alla suddetta statuizione né rende inammissibile l'impugnazione successivamente proposta (nella specie, l'appello avverso la sentenza declinatoria della competenza del giudice di pace), trattandosi di iniziativa rispondente ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Vedi: N. 2413 del 2018 Rv. 647303-01, N. 14360 del 2000 Rv. 543310-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32094** *del* **10/12/2025** (Rv. **677371-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

B. *(CICONTE MARIA CLARA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA, 12/01/2024

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Consulenza tecnica percipiente - Omesso esame - Vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.

La consulenza tecnica d'ufficio che non si limiti a svolgere una funzione di ausilio al giudice nella valutazione degli elementi di fatto acquisiti (consulenza cd. deducente) ma assurga a fonte di prova dell'accertamento dei fatti (consulenza cd. percipiente) costituisce atto processuale ed elemento istruttorio dal quale è possibile trarre il "fatto storico", inteso come accadimento fenomenico esterno alla dinamica processuale, il cui omesso esame può essere censurato in cassazione nei casi e con le forme di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., fermo restando che la c.t.u. non integra di per sé il "fatto storico" suddetto, ma il "dato" dal quale esso può essere ricavato e che la parte è tenuta a indicare specificamente. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per omesso esame della c.t.u., dalla quale emergeva, quale fatto storico decisivo, il diverso valore di mercato dei terreni in rapporto alla loro destinazione non edificabile).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 5, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Vedi: N. 17005 del 2024 Rv. 671706-01, N. 7716 del 2024 Rv. 670591-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **32372** *del* **11/12/2025** (Rv. **677096-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(COSI SAVERIO) contro* P. *(URSINO ANNA MARIA ROSARIA)*

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 11/10/2023

100119 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione del contraddittorio - Omesso rilievo in sede di legittimità - Deducibilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di rinvio non è consentito il rilievo d'ufficio della non integrità del contraddittorio in ragione dell'originaria ricorrenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario, essendo il giudice vincolato, ex art. 394 c.p.c., non soltanto al principio affermato dalla Corte di cassazione, ma anche alle premesse logico giuridiche che ne costituiscono il presupposto, tra le quali va compresa l'integrità del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15400 del 2025 Rv. 674819-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32515** *del* **13/12/2025** (Rv. **676825-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

G. *(BRUNO ANTONELLO) contro* C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 22/12/2022

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Rituale proposizione del ricorso - Consumazione del diritto di impugnazione - Sussistenza - Conseguenze - Proposizione di motivi aggiunti o di nuovo ricorso - Esclusione.

La rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, precludendo sia la presentazione di motivi aggiunti rispetto a quelli già formulati, sia la proposizione di un ulteriore ricorso, che risulterebbe inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9993 del 2016 Rv. 639741-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5207 del 2005 Rv. 579690-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32732** *del* **16/12/2025** (Rv. **677243-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

V. *(TORINO RODRIGUEZ ERNESTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 18/07/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Decreto di estinzione ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. - Istanza di fissazione di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Error in procedendo incidente sulla formazione della fattispecie estintiva - Ammissibilità - Istanza di esame nel merito del ricorso - Limiti.

In caso di decreto di estinzione emesso ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c. (rinuncia tacita per decorso del termine ivi previsto), l'istanza di fissazione di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. è ammissibile per la sola deduzione di error in procedendo incidente sulla formazione della fattispecie estintiva e non anche per l'istanza di esame nel merito del ricorso per cassazione, cui si può procedere solo per la verifica della soccombenza virtuale ai fini delle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 19450 del 2025 Rv. 675684-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **32827** *del* **16/12/2025** (Rv. **677244-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

M. *(MARROCCO FRANCESCO BENEDETTO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 08/08/2022

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Processo tributario - Sentenze rese in esito al

giudizio di ottemperanza - Mezzi di impugnazione - Revocazione - Ammissibilità - Limite ex art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Ambito applicativo - Sentenza che ha revocato la pronuncia emessa in sede di ottemperanza - Ricorso per cassazione solo per errores in procedendo ex 403 c.p.c. - Sussistenza.

Contro le sentenze rese in esito al giudizio di ottemperanza, ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, è ammissibile l'impugnazione per revocazione, dovendo intendersi la limitazione di cui al comma 10 della disposizione - a mente del quale contro le sentenze emesse dal giudice dell'ottemperanza è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento - come relativa al solo ambito delle impugnazioni ordinarie e non a quelle straordinarie; la sentenza che ha revocato la pronuncia emessa in sede di ottemperanza, d'altro canto, in applicazione dell'art. 403, comma 2, c.p.c., rimane soggetta alla limitazione in esame, con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione solo al fine di far valere errores in procedendo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 com. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 403

Massime precedenti Vedi: N. 16449 del 2021 Rv. 661963-01, N. 14962 del 2025 Rv. 675131-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32869** *del* **17/12/2025** (Rv. **676758-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

A. *(CARDILLI GIOVANNI) contro* A. *(CARRINO STEFANIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/03/2022

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Vizio di motivazione - Deduzione fondata su elementi estranei al contenuto intrinseco della sentenza impugnata - Inammissibilità.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione dev'essere dedotto con riferimento al contenuto intrinseco della sentenza impugnata, non potendo fondarsi su elementi istruttori allo stesso estranei.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 20112 del 2009 Rv. 609353-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629831-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **32951** *del* **17/12/2025** (Rv. **676488-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

D. *(MORONE MICHELE) contro* P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 28/10/2021

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Giudizio di appello - Passaggio in giudicato della decisione di merito - Diversa motivazione del giudice del gravame - Compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. - Esclusione.

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di spese di lite, il giudice d'appello non può disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sulla base di ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice, quando la decisione di accoglimento nel merito, non impugnata, abbia acquistato autorità di giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 9064 del 2018 Rv. 648466-01, N. 27606 del 2019 Rv. 655640-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33159** *del* **18/12/2025** (Rv. **677175-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

S. *(CATALANO FABRIZIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/12/2023

100237 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU' PARTI Processo con pluralità di parti - Litisconsorzio necessario o processuale - Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione - Applicabilità - Conseguenze - Notifica della sentenza ad istanza di una sola parte - Decorrenza del termine breve anche nei confronti di tutte le altre parti - Sussistenza.

Nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, o anche processuale, opera la regola, propria delle cause inscindibili, della unitarietà del termine per proporre l'impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza ad iniziativa di una sola delle parti segna, nei confronti di quest'ultima e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione della impugnazione nei confronti di tutte le altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 14722 del 2018 Rv. 649046-02

Massime precedenti Vedi: N. 16687 del 2023 Rv. 668339-01, N. 16141 del 2022 Rv. 665054-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33441** *del* **22/12/2025** (Rv. **677201-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

M. *(ALLAMPRESE MICHELE) contro* G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 01/10/2021

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito - Proposizione di questioni non esaminate perché assorbite - Inammissibilità - Riproponibilità in sede di rinvio - Sussistenza.

È inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla parte risultata totalmente vittoriosa in appello, volto a sollevare questioni non esaminate dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi di carattere preliminare, ferma restando la possibilità di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 22095 del 2017 Rv. 645632-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5456 del 2009 Rv. 606973-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33669** *del* **22/12/2025** (Rv. **677137-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Parz. Diff.)*

S. *(ALESSI ROSARIO LIVIO) contro* T.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/02/2024

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Omessa liquidazione delle spese di primo grado - Appello sul merito della domanda - Accoglimento - Liquidazione officiosa delle spese di primo grado - Esclusione - Fondamento.

Il giudice d'appello, in caso di accoglimento del gravame sul merito della domanda, non può provvedere d'ufficio sulle spese del giudizio di primo grado erroneamente non liquidate, in quella sede, in ragione della mancanza di una specifica domanda della parte vittoriosa, trattandosi di statuizione sulla quale, in mancanza di specifica impugnazione, si è formato il giudicato interno, e che, in quanto dotata di un'autonoma ratio decidendi, non dipende da quella sul merito e non è, quindi, suscettibile di caducazione ex art. 336 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9064 del 2018 Rv. 648466-01, N. 33412 del 2024 Rv. 673210-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33672** *del* **22/12/2025** (Rv. **677196-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

P. *(PARISI MARCO) contro* C. *(SANTONOCITO CESARE)*

Dichiara estinto il processo, GIUDICE DI PACE MESSINA, 15/05/2025

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. - Contestazione dei presupposti processuali o sostanziali - Istanza di decisione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Estinzione del processo - Successiva istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione, il ricorrente che intenda contestare i presupposti, di carattere sostanziale o processuale, della proposta ex art. 380-bis c.p.c. deve necessariamente presentare tempestiva istanza di decisione, in mancanza della quale si perfeziona una fattispecie estintiva del giudizio, che non può essere evitata mediante la successiva proposizione dell'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'art. 391, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato estinto il giudizio per regolamento di competenza in ragione della mancata presentazione dell'istanza di decisione ex art. 380-bis

c.p.c., ritenendo inammissibile la richiesta di decisione del regolamento, successivamente formulata mediante l'istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15256 del 2025 Rv. 675088-01, N. 8001 del 2025 Rv. 674402-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33672** *del* **22/12/2025** (Rv. **677196-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

P. *(PARISI MARCO) contro* C. *(SANTONOCITO CESARE)*

Dichiara estinto il processo, GIUDICE DI PACE MESSINA, 15/05/2025

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento ex art. 380-bis c.p.c. - Decreto di estinzione a seguito di mancata istanza di decisione - Successiva istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Idoneità ai fini della decisione del ricorso - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), se nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione non è avanzata l'istanza di decisione, la successiva richiesta di fissazione dell'udienza, formulata ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., non è idonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, non essendo equiparabile, in mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, all'istanza di cui al citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 19234 del 2024 Rv. 672226-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33807** *del* **23/12/2025** (Rv. **677197-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

B. *(FLAMINI PIER LUIGI) contro* C. *(CONVERSANO ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/10/2023

100195 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE Principio di diritto nell'interesse della legge - Enunciazione d'ufficio - Questioni costituenti materia del contendere - Ammissibilità - Esclusione.

Non è consentita l'enunciazione officiosa del principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., su questioni ancora costituenti materia del contendere tra le parti, quali quelle rimesse alla decisione del giudice del rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4845 del 2025 Rv. 673773-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33864** *del* **23/12/2025** (Rv. **677207-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

C. *(BASELICE ANIELLO) contro* B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/09/2024

100125 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE Giudizio di rinvio - Nullità della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti di una parte - Legittimazione - Titolarità in capo ai litisconsorti processuali - Esclusione - Contumace involontario - Impugnazione ex art. 327, comma 2, c.p.c. - Necessità.

Nel giudizio di rinvio, nonostante la sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale fra i soggetti che furono parti del processo di legittimità, la legittimazione a far valere la nullità della notifica dell'atto di riassunzione non compete ai litisconsorti ma al solo interessato il quale, nella qualità di contumace inconsapevole, è tenuto ad impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., non potendosi, pertanto, individuare nella fattispecie un'ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 11003 del 2004 Rv. 573512-01, N. 5555 del 2025 Rv. 674174-01, N. 6416 del 1998 Rv. 516842-01, N. 26177 del 2007 Rv. 601221-01, N. 28464 del 2013 Rv. 629133-01, N. 538 del 2000 Rv. 532951-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33933** *del* **23/12/2025** (Rv. **677185-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

U. *(CANTARO GAETANO) contro* A. *(FAZZI FULVIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 26/09/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Inosservanza dei criteri di redazione ex d.m. n. 110 del 2023 - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.

Il ricorso per cassazione che eccede i limiti dimensionali previsti dal d.m. giustizia n. 110 del 2023 non è, per ciò solo, inammissibile a meno che non violi le regole di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c. e sia, quindi, privo di specificità o incomprensibile.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 07/08/2023 num. 110 art. 3, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 07/08/2023 num. 110 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 07/08/2023 num. 110 art. 6, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 121

Massime precedenti Vedi: N. 26161 del 2021 Rv. 662332-01, N. 27552 del 2025 Rv. 676375-01, N. 16618 del 2025 Rv. 674975-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34143** *del* **26/12/2025** (Rv. **677073-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

K. *(CARUSO NICOLETTA) contro* S. *(FUSILLO ALESSANDRO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/11/2024

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Giudizio di separazione e scioglimento del matrimonio - Regime anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022 - Provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei figli - Modifica - Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

Nei procedimenti di separazione e divorzio instaurati anteriormente al 28 febbraio 2023, nel rito vigente ante d.lgs. n. 149 del 2022, il provvedimento provvisorio e urgente adottato nell'interesse dei figli ex art. 337-ter c.p.c., a modifica dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., anche se concernente l'esercizio in concreto della responsabilità genitoriale, è revocabile o modificabile soltanto dal giudice che lo ha pronunciato e non è, pertanto, impugnabile con ricorso per cassazione, neppure avverso l'ordinanza della corte d'appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 7311 del 2024 Rv. 670645-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22423 del 2023 Rv. 668369-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **34337** *del* **28/12/2025** (Rv. **677266-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA, 11/06/2024

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Deposito informatico dell'atto di appello - Formato nativo-digitale - Statuizione di inammissibilità per omesso deposito - Verifica in fatto - Conseguenze - Impugnazione a mezzo revocazione ordinaria - Necessità.

177379 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

La verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenuto deposito informatico dell'atto d'appello nativo-digitale, notificato telematicamente ex art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, costituisce oggetto di un accertamento di fatto e non di un'interpretazione degli atti processuali, sicché la parte, la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non attraverso il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29297 del 2024 Rv. 672570-01, N. 2702 del 2022 Rv. 663683-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34482** *del* **29/12/2025** (Rv. **677190-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

R. *(PALMIGIANO ALESSANDRO) contro* G. *(MURONI RAFFAELLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/02/2023

100211 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE Appello proposto in una causa successivamente riunita ad altre - Declaratoria di improcedibilità con la decisione delle cause riunite - Consumazione del potere di impugnazione - Esclusione.

L'appello principale, proposto in una causa successivamente riunita ad altre e poi dichiarato improcedibile nella decisione sulle cause riunite, non consuma il potere di impugnazione della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **34531** *del* **29/12/2025** (Rv. **677439-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

C. *(ALLODI GIOVANNI) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/12/2020

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Processo con pluralità di parti - Appello - Notifica della sentenza di primo grado effettuata dal chiamato in garanzia verso le parti del rapporto principale - Idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Cause inscindibili - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, la notificazione della sentenza di primo grado da parte del chiamato in garanzia è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione verso tutti i destinatari della stessa - ivi incluse le parti del rapporto principale controverso cui il garante è estraneo - allorché si tratti di cause inscindibili, come nel caso di litisconsorzio processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la tardività dell'impugnazione dell'appaltatore per essere scaduto il termine breve per l'appello, decorrente dalla notifica della sentenza effettuata dalla compagnia assicuratrice - chiamata in garanzia da uno dei litisconsorti -, essendo del tutto irrilevante che l'appaltatore non avesse svolto domande verso la compagnia e che quest'ultima non avesse contestato la fondatezza della domanda principale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 16141 del 2022 Rv. 665054-01, N. 21366 del 2020 Rv. 659563-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34887** *del* **30/12/2025** (Rv. **677224-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**

N. *(BALLISTRERI GANDOLFO MAURIZIO) contro* S. *(LO PRESTI MANUELA)*

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 03/04/2025

100167 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA Parti costituite successivamente - Obbligo di comunicazione - Esclusione.

Nel procedimento di cassazione, l'obbligo del cancelliere di dare comunicazione dell'udienza di discussione, a norma e nel termine previsto dall'art. 377, comma 2, c.p.c., sussiste nei soli confronti delle parti che, alla data del relativo adempimento, risultano costituite con il deposito degli atti all'uopo previsti, non anche, pertanto, nei confronti delle parti costituite successivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 953 del 1991 Rv. 470729-01, N. 13569 del 1992 Rv. 480082-01, N. 2533 del 2001 Rv. 544029-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34959** *del* **31/12/2025** (Rv. **677215-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

F. *(MARUCCI FABRIZIO) contro* S. *(LOVISE CRISTINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 30/08/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per Cassazione - Verifica della tempestività - Ricorsi introdotti a partire dal 1° gennaio 2023 - Prova della notificazione della sentenza impugnata - Condizioni - Fondamento.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In relazione ai ricorsi per cassazione proposti dopo il 1° gennaio 2023 (data di attuazione del processo telematico in cassazione, ex art. 196-quater disp. att. c.p.c.) la prova della notificazione della sentenza impugnata, indispensabile ai fini della verifica di tempestività del ricorso in cassazione e sottratta alla disponibilità delle parti atteso l'interesse pubblicistico alla verifica dell'eventuale passaggio in giudicato, deve essere offerta dal ricorrente tramite il deposito in formato digitale del messaggio originale di notificazione pervenutogli; ove, tuttavia, sia stata depositata nel fascicolo telematico la sola immagine del messaggio e della relata, il ricorrente è tenuto, come per gli altri documenti prodotti in formato non digitale, a munirla di attestazione di conformità nei termini di cui agli artt. 196-novies disp. att. c.p.c., 16-decies e 16-undecies, l. n. 221 del 2012, la quale costituisce formalità necessaria e sufficiente a consentire la verifica suddetta in termini di certezza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 decies CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 novies, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30765 del 2017 Rv. 647029-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597-04, N. 10266 del 2018 Rv. 648132-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **34998** *del* **31/12/2025** (Rv. **677119-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

B. *(CARRETTA ANTONIETTA) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/07/2023

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Omesso esame di circostanze o rilievi alla c.t.u. - Modalità di deduzione - Onere di specificità.

Il ricorso per cassazione con cui venga denunciato l'omesso esame di circostanze di fatto o di rilievi mossi alle risultanze e al procedimento di c.t.u. postula che il ricorrente specifichi gli elementi dei quali lamenta la mancata o insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio, che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla relativa decisività, da effettuarsi sulla sola base delle deduzioni contenute nel ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18598 del 2020 Rv. 659088-01, N. 8383 del 1999 Rv. 529176-01, N. 9925 del 2024 Rv. 670687 – 01

15. COSA GIUDICATA

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31547** *del* **03/12/2025** (Rv. **677191-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **GANDINI FABRIZIO.** *Relatore:* **GANDINI FABRIZIO.**

R. *(TRIPODI ANTONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/06/2023

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Sentenza di primo grado che decide la controversia nel merito - Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d'ufficio - Impugnazione sul punto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Giudicato interno sulla questione - Sussistenza - Fondamento - Eccezioni - Fattispecie.

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.

In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la natura fondante del difetto di potestas iudicandi conseguente all'omessa tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio, così confermando la sentenza di appello che, pur in assenza di proposizione di appello incidentale sul punto, aveva rilevato il vizio e dichiarato l'estinzione del processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29505 del 2020 Rv. 660293-01, N. 3134 del 2024 Rv. 670083-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8501 del 2021 Rv. 660855-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **31654** *del* **04/12/2025** (Rv. **677346-01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(LOMBARDI MARCO)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPOBASSO, 20/03/2019

062002 COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI Giudicato reso inter alios - Limiti soggettivi - Terzo rimasto estraneo al precedente giudizio - Opponibilità - Condizioni.

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) In genere.

In tema di limiti soggettivi del giudicato, in base al principio generale di cui all'art. 1306 c.c., gli effetti della pronuncia operano secundum eventum litis, di modo che la sentenza può essere opposta a coloro che sono rimasti estranei al processo se ad essi favorevole, postulando l'efficacia del giudicato nei confronti del terzo la chiara manifestazione dell'intenzione di fare proprio l'altrui accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306

Massime precedenti Conformi: N. 2462 del 2024 Rv. 670067-02 Rv. 670067-01

Massime precedenti Vedi: N. 18325 del 2019 Rv. 654774-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33233** *del* **19/12/2025** (Rv. **677176-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

G. *(D'ERRICO VINCENZO) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/05/2023

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Oggetto del giudizio - Limiti del giudicato.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

Il giudicato che si forma all'esito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. copre il dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto del giudizio, il cui thema decidendum resta circoscritto alle ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata fatte valere dall'opponente con l'atto introduttivo (ovvero, per l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c., con il ricorso introduttivo della fase sommaria) e, quanto alle specifiche condizioni dell'azione esecutiva contestate dall'opponente, ovvero alle specifiche vicende, di natura sostanziale o processuale, da questi dedotte come idonee a produrre un effetto estintivo, impeditivo o modificativo sul credito portato dal titolo esecutivo, si estende a tutte le questioni (di fatto e di diritto) che, in relazione a quelle condizioni o vicende, sarebbero state deducibili, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; ne consegue che, con riguardo ad esse, è inammissibile la deduzione, in un successivo giudizio, di circostanze di fatto non allegate, o non ritualmente allegate o provate, così come di questioni giuridiche non prese in esame, per qualsiasi ragione, nel precedente giudizio, neanche se articolate sotto profili diversi da quelli ivi dedotti ed esaminati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26285 del 2019 Rv. 655494-01, N. 8419 del 2025 Rv. 674237-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **33240** *del* **19/12/2025** (Rv. **677162-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

B. *(FONTANELLA GIANLUCA) contro* M.

Cassa senza rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO ROMA, 26/07/2024

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Procedimento instaurato prima della riforma dell'art. 37 c.p.c. - Sentenza di primo grado che decide la controversia nel merito - Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d'ufficio "in ogni stato e grado" - Giudicato interno - Esclusione - Fattispecie.

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di procedimento instaurato prima della riforma dell'art. 37 c.p.c., deve escludersi la formazione del giudicato interno nel caso in cui il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente su vizio processuale rilevabile d'ufficio "in ogni stato e grado" del processo, decidendo la causa nel merito, e la parte non abbia impugnato la decisione in relazione a tale profilo. (Nel caso di specie, relativo all'omesso rilievo di difetto di giurisdizione della corte di giustizia tributaria in un giudizio di opposizione a diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la S.C. ha ritenuto non operante la regola generale affermata da Cass. S.U. n. 24172 del 29 agosto 2025, in tema di giudicato implicito, secondo cui la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio è onerata, in caso di omessa pronuncia espressa, di proporre impugnazione sul punto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33854** *del* **23/12/2025** (Rv. **677189-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

B. *(COSTANTINI LUCA) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/04/2023

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Divieto di frazionamento del credito - Distinte domande risarcitorie per danni alle cose e alla persona - Definizione del primo giudizio per transazione - Improponibilità della seconda domanda - Esclusione - Fondamento.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.

In tema di abusivo frazionamento del credito, laddove il danneggiato abbia instaurato due distinti giudizi per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona e nel primo di essi sia intervenuta una transazione, la seconda domanda non è improponibile, non ravvisandosi il rischio di giudicati contrastanti, che rappresenta la ratio fondamentale del divieto del frazionamento suddetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88

Massime precedenti Vedi: N. 8217 del 2024 Rv. 670624-01, N. 22391 del 2025 Rv. 676128-01, N. 24267 del 2025 Rv. 676235-03, N. 21604 del 2025 Rv. 675894-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33880** *del* **23/12/2025** (Rv. **677198-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

G. *(SANSONETTI GIANLUCA) contro* W. *(BALDASSINI LORENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/10/2022

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Convalida di sfratto per finita locazione - Giudicato - Estensione - Limiti - Successiva domanda di restituzione delle somme ex art. 79 l. n. 392 del 1978 - Ammissibilità - Fondamento.

131042 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - CONVALIDA - IN GENERE In genere.

L'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione ha efficacia di giudicato limitatamente all'accertamento della scadenza del contratto e alla legittimità del rilascio e non si estende ai diritti di credito sorti dal rapporto locatizio, con la conseguenza che non preclude la successiva proposizione, da parte del conduttore, della domanda di ripetizione, ex art. 79 l. n. 392 del 1978, delle somme pagate in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla legge, trattandosi di azione distinta e fondata su presupposti diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 664 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16067 del 2023 Rv. 668116-01, N. 17049 del 2017 Rv. 644962-01, N. 411 del 2017 Rv. 642691-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34240** *del* **27/12/2025** (Rv. **677269-01**)

Presidente: **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

S. *(ADAMI PAOLA) contro* A. *(MAZZEO LUCA HEROS)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2023

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Giudicato interno - Questione non interessata da statuizione anche implicita o necessariamente presupposta - Appello incidentale - Necessità - Esclusione - Riproposizione - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di giudicato interno, la parte vittoriosa non è tenuta a proporre appello incidentale su una questione che, nella sentenza di primo grado, non sia stata oggetto di statuizione, anche implicita o necessariamente presupposta, essendo sufficiente la mera reiterazione della relativa deduzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato in parte qua la sentenza d'appello che, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva ritenuto violati, da parte di una struttura sanitaria, gli obblighi informativi inerenti al rischio di una gestione tempestiva delle urgenze ostetriche, aveva ritenuto che, al fine di veicolare la deduzione dell'omessa informazione relativa anche alla metodica di parto prescelta, la paziente avrebbe dovuto proporre appello incidentale, anziché limitarsi alla relativa riproposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 32563 del 2024 Rv. 673072-01, N. 32179 del 2021 Rv. 662691-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01, N. 7700 del 2016 Rv. 639281-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **34505** *del* **29/12/2025** (Rv. **677217-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

P. *(SARDEGNA SILVANO PAOLO) contro* D. *(PIRRO' FLAVIO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/12/2024

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Processo penale con parte civile costituita - Assoluzione dell'imputato - Efficacia ex art. 652 c.p.p. nei confronti dei partecipanti al processo quali responsabili civili per fatto altrui - Limiti - Accertamento della responsabilità per fatto proprio in autonomo giudizio civile - Ammissibilità - Fattispecie.

Il giudicato assolutorio in favore dell'imputato, ottenuto all'esito di un processo penale nel quale la parte civile era costituita, non esime coloro che a quel processo parteciparono quali responsabili civili per fatto altrui (nella specie, i genitori dell'imputato minorenne) dall'addebito risarcitorio per fatto proprio (nella specie, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quali custodi dell'immobile nel quale si era verificato il sinistro), fondato su un accertamento della relativa responsabilità compiuto in un autonomo giudizio civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12115 del 2016 Rv. 640107-01, N. 30838 del 2018 Rv. 651860-02, N. 19367 del 2025 Rv. 675833-02, N. 25418 del 2025 Rv. 676341-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **34948** *del* **31/12/2025** (Rv. **677341-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 15/01/2021

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE Accertamento con adesione - Recupero aiuti di Stato - Attività impositiva - Esclusione - Conseguenze - Superamento del giudicato - Configurabilità.

062005 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE In genere.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

La procedura di accertamento con adesione non influisce in alcun modo sulla procedura di recupero dell'aiuto di Stato illegittimo, che non è attività di accertamento fiscale, ma attività imposta dal diritto UE allo Stato membro; ne consegue che l'esigenza di dare immediata esecuzione all'ordine di recupero adottato dalla Commissione europea consente di derogare al giudicato formatosi su un precedente avviso di accertamento in ragione della immodificabilità della pretesa impositiva prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 218 del 1997.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32610 del 2024 Rv. 673280-01, N. 25633 del 2023 Rv. 669002 – 01

16. ESECUZIONE FORZATA

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31354** *del* **01/12/2025** (Rv. **677173-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

M. *(MIANO ANGELO) contro* S.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 17/11/2022

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Espropriazione presso terzi - Ficta confessio - Ordinanza di assegnazione - Opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato - Contestazione dell'esistenza del credito del debitore esecutato - Inammissibilità.

079115 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA In genere.

Nel procedimento di espropriazione presso terzi è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione proposta dal terzo pignorato per contestare l'esistenza del credito, allorché lo stesso consapevolmente non abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e, regolarmente citato, non sia comparso all'udienza di cui all'art. 548, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16234 del 2022 Rv. 665105-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31423** *del* **02/12/2025** (Rv. **677208-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

C. *(REFERZA PIETRO) contro* D. *(DI BLASIO GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/04/2022

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Danni cagionati nello svolgimento dell'attività delegata ex art. 591-bis c.p.c. - Responsabilità ex l. n. 117 del 1988 - Configurabilità - Condizioni - Responsabilità ex art. 2043 c.c. del professionista delegato - Presupposti soggettivi - Colpa lieve da imperizia - Esclusione.

In relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. (che è un ausiliario del giudice e non può essere ricondotto agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 117 del 1988), la responsabilità di cui alla l. n. 117 del 1988 è configurabile nel solo caso in cui la suddetta attività sia sfociata in un provvedimento del giudice dell'esecuzione, sempre che ne ricorrano i presupposti e siano stati inutilmente esperiti i rimedi impugnatori previsti dalla legge, ferma restando la - eventualmente concorrente - responsabilità ex art. 2043 c.c. del delegato che versi in dolo o colpa, con esclusione di quella lieve consistita in imperizia, nel caso in cui l'attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Proc. Civ. art. 64 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 25698 del 2024 Rv. 672454-01, N. 4070 del 2024 Rv. 670099-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31423** *del* **02/12/2025** (Rv. **677208-03**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

C. *(REFERZA PIETRO) contro* D. *(DI BLASIO GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/04/2022

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - Trascrizione di domande giudiziali pregiudizievoli - Obbligo di indicazione nell'avviso di vendita - Esclusione - Ragioni.

Il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. non è tenuto ad indicare nell'avviso di vendita l'esistenza di eventuali trascrizioni pregiudizievoli di domande giudiziali, in mancanza della corrispondente indicazione negli artt. 570 c.p.c. e 173-quater disp. att. c.p.c. (che di tale atto determinano il contenuto, senza alcuna possibilità di integrazione), tenuto conto, da un lato, che la presenza delle suddette trascrizioni non preclude, di per sé, la liquidazione del bene - rilevando al solo fine di valutare la convenienza della partecipazione all'incanto -, e dall'altro che la funzione di rendere conoscibile ai terzi interessati le formalità, vincoli od oneri gravanti sul bene, ai sensi dell'art. 173-bis disp. att. c.p.c., è svolta dalla perizia di stima, che deve essere richiamata dall'avviso di vendita suddetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 173 quater, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 173 bis

Massime precedenti Vedi: N. 15985 del 2024 Rv. 671138-01, N. 4378 del 2012 Rv. 622037-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31447** *del* **02/12/2025** (Rv. **677179-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

D. *(DI VITO DOMENICO) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 20/04/2023

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Decreto ingiuntivo divenuto esecutivo dopo la sua emanazione - Precetto - Indicazione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

079211 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE In genere.

Nel caso in cui l'esecuzione forzata sia fondata su un decreto ingiuntivo successivamente dichiarato esecutivo, ai sensi degli artt. 647 o 648 c.p.c., non è necessaria una nuova notifica del titolo ma il precetto deve contenere l'indicazione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà, a pena di nullità non suscettibile di sanatoria a seguito dell'acquisizione aliunde della relativa conoscenza da parte dell'intimato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso potesse ritenersi non necessaria la suddetta indicazione, in ragione del fatto che l'intimata non poteva non essere a conoscenza sia dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c.

sia della successiva sentenza che aveva rigettato l'opposizione, contro la quale aveva anche proposto appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21838 del 2025 Rv. 675457-01, N. 24226 del 2019 Rv. 655175-01, N. 31226 del 2019 Rv. 656178-01, N. 1928 del 2020 Rv. 656889-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31449** *del* **02/12/2025** (Rv. **677180-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 27/07/2023

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Contemporanea pendenza di opposizioni esecutive - Preclusioni e decadenze della prima causa - Efficacia vincolante rispetto alla seconda - Sussistenza - Fattispecie.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

Nel caso di contemporanea pendenza di due opposizioni esecutive, basate sui medesimi motivi, le preclusioni e le decadenze maturate nella causa proposta per prima restano ferme e vincolano il giudice della causa successiva. (Nella specie, la S.C. ha censurato l'omessa declaratoria dell'inammissibilità di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso un pignoramento presso terzi, fondata sugli stessi motivi già dedotti in seno ad altra precedente opposizione avverso l'intimazione di pagamento, che era stata tardivamente proposta dinanzi ad altro tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26285 del 2019 Rv. 655494-01, N. 41505 del 2021 Rv. 663731-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31612** *del* **04/12/2025** (Rv. **677210-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(AULETTA ANDREA)*

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 12/08/2022

079167 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE Sequestro o confisca del bene pignorato - Effetti sulle procedure esecutive pendenti - Applicabilità dell'art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011, come modificato dalla l. n. 161 del 2017 - Condizioni e limiti - Principio dell'ordine temporale delle formalità pubblicitarie - Portata generale - Conseguenze - Fondamento – Fattispecie.

La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, che prevede la prevalenza della confisca sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), e non anche, in via analogica, a tipologie diverse,

per le quali - trattandosi di un acquisto in favore dello Stato, non altrimenti definibile che come derivativo - nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, atteso che, assoggettando la confisca "ordinaria" alla medesima disciplina specificamente dettata per quella "antimafia" ed escludendo che il conflitto tra creditore ipotecario e Stato possa risolversi secondo il criterio del cd. ordo temporalis esteso, il primo subirebbe paradossalmente un pregiudizio più significativo rispetto all'ipotesi di confisca antimafia, non potendo beneficiare del procedimento di ammissione al passivo finalizzato a garantire il suo soddisfacimento. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inapplicabilità della disciplina speciale ad ipotesi di sequestro e successiva confisca "ordinaria", disposta ex art. 240 c.p. in data antecedente sia all'entrata in vigore dell'art. 317 del c.c.i.i. che alla modifica apportata all'art. 104-bis c.p.p. dall'art. 373, comma 1, lett. a), del medesimo c.c.i.i., e dal d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente procedibilità della procedura esecutiva, stante l'anteriorità dell'ipoteca e del pignoramento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 55 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161 art. 20 com. 4, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 317, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28242 del 2020 Rv. 659887-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **31906** *del* **07/12/2025** (Rv. **676479-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

L. *(SEMERARO GIUSEPPE) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/12/2020

187126 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE Vendita di terreno - Mancata menzione nell'atto degli immobili insistenti su di esso - Effetto traslativo - Sussistenza - Fondamento - Limite - Estensibilità all'aggiudicazione a seguito di esecuzione forzata - Fattispecie.

Il principio per cui la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il trasferimento anche dei fabbricati, ancorché non menzionati espressamente nell'atto e salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé o ad altri la proprietà di essi, va esteso anche all'aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, cosicché è irrilevante il mero richiamo agli originari identificativi catastali del bene pignorato, occorrendo invece tenere conto della modificazione avvenuta per effetto dell'attività edificatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui l'aggiudicazione aveva inglobato anche tutto quanto edificato sulla particella pignorata, attesa la già intervenuta edificazione al momento del pignoramento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9769 del 2016 Rv. 639886-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31910** *del* **07/12/2025** (Rv. **677090-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

I. *(FLORIMONTE FRANCESCO) contro* R. *(CARTA MATTIA)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 16/05/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Provvedimento di definizione del processo esecutivo per mancanza o inefficacia del titolo esecutivo - Natura definitiva o sommaria - Criterio discretivo - Conseguenze in punto di impugnazione.

Nei casi in cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il proprio potere officioso, dichiari l'improcedibilità o l'estinzione cd. atipica o comunque adotti altro provvedimento di definizione della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza (originaria o sopravvenuta) o dell'inefficacia del titolo esecutivo, il provvedimento adottato - in via non sommaria né provvisoria - a definitiva chiusura della procedura esecutiva è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., mentre, laddove sia stato adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo (che resta perciò pendente) è impugnabile con il reclamo ex art. 624 c.p.c., dovendosi avere riguardo, ai fini della qualificazione come definitiva della statuizione di arresto, alla circostanza che con essa sia disposta (espressamente o, quanto meno, implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15605 del 2017 Rv. 644810-01

Massime precedenti Vedi: N. 27073 del 2021 Rv. 662513-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **31910** *del* **07/12/2025** (Rv. **677090-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

I. *(FLORIMONTE FRANCESCO) contro* R. *(CARTA MATTIA)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 16/05/2023

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Interessi di mora nella misura maggiorata prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. - Espressa domanda e statuizione ad hoc - Necessità - Sussistenza - Omissione - Conseguenze in sede esecutiva.

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI In genere.

La condanna al pagamento degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., deve essere oggetto di una specifica domanda - in mancanza della quale il giudice non ha l'obbligo di provvedere - e di una statuizione ad hoc nella sentenza, sicché, da un lato, il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia espressamente accordato e, dall'altro, in difetto di tale espressa statuizione risultante dal titolo azionato, in sede esecutiva per interessi legali devono intendersi quelli di mora al saggio ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3499 del 2025 Rv. 673754-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12449 del 2024 Rv. 670951-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **32144** *del* **10/12/2025** (Rv. **677378-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(BERTO DELIA)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 03/07/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Imposta di registro - Misura fissa - Fondamento.

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere.

La sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, poiché si limita a dichiarare la sussistenza o l'insussistenza (totale o parziale) del diritto del creditore a procedere in executivis, senza accertare il contenuto patrimoniale del credito destinato ad essere soddisfatto in sede esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 2785 del 2025 Rv. 673776-01, N. 3459 del 2021 Rv. 660655-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **32376** *del* **11/12/2025** (Rv. **677181-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

F. *(CASTELVECCHI FABRIZIO MARIA) contro* D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 28/08/2023

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Omessa dichiarazione del terzo - Opposizione ex art. 617 c.p.c. di quest'ultimo avverso l'ordinanza di assegnazione - Deduzione di vizi del provvedimento - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Nel procedimento di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato, anche nel caso in cui non abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto (come quelli attinenti alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio), avendo un legittimo interesse all'individuazione del soggetto cui il debito debba essere pagato per ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibile l'opposizione del terzo pignorato in ragione della carenza di interesse a far valere l'esorbitanza del quantum debeatur, omettendo di pronunciarsi sulla domanda principale afferente a vizi propri dell'ordinanza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13223 del 2024 Rv. 671146-02, N. 16234 del 2022 Rv. 665105-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **33212** *del* **19/12/2025** (Rv. **677390-01**)

Presidente: **VALENTINO LENOCI.** *Estensore:* **ROSANNA ANGARANO.**

O. *(LAUDANTE GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 16/01/2020

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Intimazione di pagamento - Inizio dell'esecuzione forzata - Termine decadenza ex art. 29 lett. e) del d.l. n. 78 del 2010 - Abrogazione disposta dal d.lgs. n. 159 del 2015 - Effetti.

In tema di decadenza dall'azione esecutiva, la soppressione del termine previsto dall'art. 29, lett. e), del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - il quale prevedeva che l'espropriazione forzata, in ogni caso, dovesse essere avviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo - disposta dall'art. 5, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 159 del 2015, ha efficacia immediata; ne consegue che l'amministrazione non incorre in decadenza qualora, alla data del 22 ottobre 2015, di entrata in vigore della disposizione abrogativa, il termine previsto dalla disciplina previgente non era ancora decorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29 com. 1 lett. E, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 5 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 34118 del 2025 Rv. 677375-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33233** *del* **19/12/2025** (Rv. **677176-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

G. *(D'ERRICO VINCENZO) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/05/2023

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Oggetto del giudizio - Limiti del giudicato.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

Il giudicato che si forma all'esito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. copre il dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto del giudizio, il cui thema decidendum resta circoscritto alle ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata fatte valere dall'opponente con l'atto introduttivo (ovvero, per l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c., con il ricorso introduttivo della fase sommaria) e, quanto alle specifiche condizioni dell'azione esecutiva contestate dall'opponente, ovvero alle specifiche vicende, di natura sostanziale o processuale, da questi dedotte come idonee a produrre un effetto estintivo, impeditivo o modificativo sul credito portato dal titolo esecutivo, si estende a tutte le questioni (di fatto e di diritto) che, in relazione a quelle condizioni o vicende, sarebbero state deducibili, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; ne consegue che, con riguardo ad esse, è inammissibile la deduzione, in un successivo giudizio, di circostanze di fatto non allegate, o non ritualmente allegate o provate, così come di questioni giuridiche non prese in esame, per qualsiasi ragione, nel precedente giudizio, neanche se articolate sotto profili diversi da quelli ivi dedotti ed esaminati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26285 del 2019 Rv. 655494-01, N. 8419 del 2025 Rv. 674237-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33389** *del* **21/12/2025** (Rv. **676394-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

S. *(FANESI PIETRO) contro* C. *(CICERONE EMILIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/03/2024

082205 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE Separazione consensuale - Accordo implicante l'obbligo di destinazione di un immobile a casa familiare - Coercibilità ai sensi dell'art 2932 c.c. - Esclusione - Ragioni.

In tema di separazione consensuale, l'art. 144 c.c. impone ai coniugi il dovere di ricercare l'accordo nello svolgimento della vita comune, nel rispetto dei doveri matrimoniali, ma non comporta la forzata eseguibilità né del dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare, trattandosi comportamento incoercibile, né la possibilità di portare a esecuzione forzata le decisioni concordate, atteso che si tratta di accordi assunti rebus sic stantibus, che in qualunque momento ciascun coniuge può mettere in discussione, potendo l'unilaterale rescissione dell'accordo rilevare, se ingiustificata, come motivo di addebito della separazione, ma non essendo tali accordi equiparabili in alcun modo a un contratto, essendo, anzi, destinati a essere vanificati dal venir meno dell'affectio tra i coniugi conseguente alla separazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 144 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 22559 del 2023 Rv. 668566-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **33927** *del* **23/12/2025** (Rv. **677249-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

C. *(PELLEGRINO GIANCARLO) contro* C. *(CAMPAGNA SERAFINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/03/2023

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Sentenza di accoglimento - Natura costitutiva - Conseguenze - Efficacia - Dal passaggio in giudicato - Fattispecie.

La sentenza di accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - rimedio avente effetto meramente demolitorio o rescindente - ha natura costitutiva e, come tale, è destinata a spiegare effetti soltanto a decorrere dal relativo passaggio in giudicato. (Fattispecie relativa a eccezione di giudicato riguardante l'inesistenza del credito azionato, fondato su ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e dichiarato insussistente in accoglimento di opposizione proposta dal terzo pignorato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16980 del 2023 Rv. 668268-01, N. 7369 del 2009 Rv. 607307-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34406** *del* **28/12/2025** (Rv. **677652-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

D. *(MINGIARDI GIUSEPPE) contro* F. *(GRASSI MARIA CRISTINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/09/2023

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni del fondo - Esperibilità dell'azione revocatoria - Condizioni - Conseguenze.

In tema di fondo patrimoniale, l'esecuzione sui beni attribuiti al fondo è consentita ai soli creditori della famiglia e, ai sensi dell'art. 170 c.c., ai creditori che ignoravano l'estraneità del debito ai bisogni di quest'ultima, mentre è preclusa a quelli che ne avevano conoscenza, ferma restando la possibilità per tutti i creditori di esperire l'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'atto costitutivo, ove ne ricorrano i presupposti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167, Cod. Civ. art. 170, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 34872 del 2023 Rv. 669620-01, N. 32146 del 2024 Rv. 673161-01, N. 25361 del 2023 Rv. 668796-01, N. 9192 del 2021 Rv. 661147-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34901** *del* **30/12/2025** (Rv. **677219-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

P. *(CASAREALE SERGIO) contro* P. *(VERNA SAVERIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/05/2023

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Sentenza emessa da giudice cessato dal servizio - Titolo esecutivo - Modalità di deduzione del vizio - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione - Impugnazione - Necessità - Fondamento.

133143 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) In genere.

Il vizio di costituzione del giudice che affligge la sentenza costituente titolo esecutivo, anche ove consistente nella decisione da parte di magistrato già cessato dal servizio, non può essere fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ma, integrando una causa di nullità della pronuncia, dev'essere oggetto di tempestivo appello o, ricorrendone i presupposti, ricorso per cassazione, secondo la disciplina di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2785 del 2025 Rv. 673776-01, N. 10430 del 2020 Rv. 658028-01, N. 8220 del 2023 Rv. 667362-01, N. 8498 del 2025 Rv. 674241-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **34964** *del* **31/12/2025** (Rv. **677235-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

S. *(ROLI FRANCESCO) contro* P. *(SEQUI MARCELLO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NUORO, 18/05/2023

079054 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) Opposizione all'esecuzione e controversia distributiva - Distinzioni - Alternatività - Esclusione - Concorrenza - Ammissibilità - Conseguenze.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

L'opposizione all'esecuzione e la controversia distributiva - che si distinguono per oggetto ed effetti, attenendo la prima al diritto a procedere ad esecuzione forzata (con statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda alla collocazione sul ricavato (con efficacia endo-esecutiva) - non sono rimedi in rapporto di successione cronologica ed esclusività alternativa, bensì concorrenti, con la conseguenza che un medesimo fatto costitutivo può essere posto a fondamento tanto dell'uno come dell'altro, venendosi a giustificare così la riproposizione, in sede di controversia distributiva, delle medesime ragioni della (già proposta e ancora pendente) opposizione ex art. 615 c.p.c., che il giudice dell'esecuzione è tenuto a vagliare, ancorché le stesse siano state già valutate ai diversi fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 624 cod. proc. civ. nella fase sommaria della opposizione esecutiva, fermi restando gli effetti dell'eventuale contemporanea pendenza delle due cause.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512

Massime precedenti Vedi: N. 22310 del 2011 Rv. 620287-01, N. 7108 del 2015 Rv. 634824-01, N. 15439 del 2023 Rv. 668073 – 01

17. PROCEDIMENTI SOMMARI

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **31340** *del* **01/12/2025** (Rv. **677195-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

C. *(PIVA PAOLO) contro* F. *(MARCECA SALVATORE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/06/2023

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a d.i. - Parziale accoglimento - Interessi - Decorrenza dalla sentenza - Ragioni - Limiti - Decorrenza dalla notifica dell'opposizione - Esclusione -Fondamento.

In caso di parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo gli interessi decorrono, di regola, dalla data della relativa pronuncia, momento in cui il credito viene accertato nell'an e nel quantum e diviene, pertanto, liquido ed esigibile, salva la prova che sia divenuto tale in data anteriore, dovendosi comunque escludere che la predetta opposizione possa configurare un'ipotesi di mora ex re.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13530 del 2019 Rv. 653960-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **33880** *del* **23/12/2025** (Rv. **677198-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

G. *(SANSONETTI GIANLUCA) contro* W. *(BALDASSINI LORENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/10/2022

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Convalida di sfratto per finita locazione - Giudicato - Estensione - Limiti - Successiva domanda di restituzione delle somme ex art. 79 l. n. 392 del 1978 - Ammissibilità - Fondamento.

131042 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - CONVALIDA - IN GENERE In genere.

L'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione ha efficacia di giudicato limitatamente all'accertamento della scadenza del contratto e alla legittimità del rilascio e non si estende ai diritti di credito sorti dal rapporto locatizio, con la conseguenza che non preclude la successiva proposizione, da parte del conduttore, della domanda di ripetizione, ex art. 79 l. n. 392 del 1978, delle somme pagate in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla legge, trattandosi di azione distinta e fondata su presupposti diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 664 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16067 del 2023 Rv. 668116-01, N. 17049 del 2017 Rv. 644962-01, N. 411 del 2017 Rv. 642691 – 01

18. PROCEDIMENTI SPECIALI

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **32596** *del* **14/12/2025** (Rv. **677149-01**)

Presidente: **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

C. *(TONELLI FABIO) contro* I. *(NOTARFONSO ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/11/2020

132102 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Rito del lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - Attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Condizioni - Pista probatoria - Necessità - Limiti.

Nel rito del lavoro, il giudice può acquisire, anche in grado di appello ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., nuovi elementi di prova dalla cui prospettazione o produzione la parte sia formalmente decaduta, purché la prova riguardi fatti ritualmente allegati nel processo e, muovendo da una pista probatoria constatabile dagli atti, ossia dagli elementi istruttori già acquisiti e dall'oggetto del processo quale definito dalle allegazioni delle parti, sia concretamente idonea - secondo un ragionamento basato sull'id quod plerumque accidit - a colmare un deficit dimostrativo rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22628 del 2019 Rv. 655013-01, N. 11845 del 2018 Rv. 648821-01, N. 22907 del 2024 Rv. 672307-01, N. 28134 del 2018 Rv. 651494-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10790 del 2017 Rv. 643939-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **34623** *del* **29/12/2025** (Rv. **677223-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

T. *(BOCCIA FRANCO RAIMONDO) contro* A. *(BOLOGNESI RICCARDO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 11/03/2024

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Crediti di lavoro - Cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria - Art. 429, comma 3, c.p.c. - Disciplina speciale rispetto a quella ex art. 1284, comma 4, c.c. - Sussistenza - Conseguenze.

132177 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA In genere.

In materia di crediti di lavoro, la disciplina contenuta nell'art. 429, comma 3, c.p.c., che prevede il meccanismo del cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, ha natura speciale rispetto a quella stabilita dall'art. 1284, comma 4, c.c., assolvendo ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall'inadempimento, sicché il rinvio ivi previsto agli "interessi nella misura legale", quale componente di tale cumulo, va riferito ai soli interessi "ordinari" di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., e non anche ai cd. superinteressi di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 13624 del 2020 Rv. 658188-01, N. 23532 del 2013 Rv. 628516-01.